



*Consiglio regionale della Calabria*

## DOSSIER

PL n. 159/10

di iniziativa del Consigliere O. GRECO, F. CANNIZZARO, F. SERGIO recante:  
"Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da  
fondo"

relatore: M. MIRABELLO;

### DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	11/7/2016
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	12/7/2016
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	14/07/2016
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

## Testo del Provvedimento

Proposta di legge n. 159/X^ pag. 3  
*"Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo".*

## Normativa citata

Legge 24 dicembre 2003, n. 363 pag. 23  
*"Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo"*

Decreto Ministeriale 2 marzo 2006 pag. 30  
*"Caratteristiche tecniche dei caschi protettivi prescritti per i soggetti di eta' inferiore ai 14 anni nell'esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard".*

Decreto Ministeriale 28 novembre 2005 pag. 32  
*"Riparto tra le regioni e le province autonome delle risorse destinate dalla legge 24 dicembre 2003, n. 363, relative alla messa in sicurezza delle aree sciabili".*

D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 pag. 36  
*"Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto".*

## Normativa comparata

Legge Regionale 1 ottobre 2014, n. 26 - LOMBARDIA (artt. 13 -14) pag. 53  
*"Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna".*

Legge Regionale 22 luglio 2009, n. 22 - Basilicata pag. 66  
*"Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo".*

Legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 - Piemonte pag. 80  
*"Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica".*

Legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 - Veneto pag. 113  
*"Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve".*

Legge regionale 8 marzo 2005, n. 24 - Abruzzo pag. 154  
*"Testo Unico in materia di sistemi di trasporto a mezzo di impianti a fune, o ad essi assimilati, piste da sci ed infrastrutture accessorie".*


## PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 159/10<sup>n</sup>


Progetto di Legge di iniziativa dei Consiglieri Regionali Orlandino Greco, Francesco Cannizzaro e Franco Sergio, recante "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo".

Reggio Calabria, li


On. Orlandino Greco



On. Francesco Cannizzaro



On. Franco Sergio



Consiglio Regionale della Calabria

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 27897 del 11.07.2016Classificazione 02.05

1

1

Relazione sulla proposta di legge regionale presentata dai Consiglieri Greco Orlandino, Cannizzaro Francesco e Sergio Franco, avente ad oggetto: *“Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo”*

Dopo anni di discussioni e di disegni di legge nel dicembre 2003 si è giunti finalmente all’emanazione della legge n.363 del 24 dicembre 2003 avente ad oggetto “Norme in materie di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale in data 5 gennaio 2004.

Occorre considerare che a partire dagli anni 1990 “il pianeta sci” è stato interessato da notevoli cambiamenti che possono aver alimentato l’impressione che fosse necessario intervenire per disciplinare la materia.

Si pensi alla diffusione della pratica dello snowboard e all’introduzione degli sci carving. L’evoluzione dei materiali ed il progressivo accorciamento degli sci fa ora in modo che persone che si avvicinano per la prima volta a tale sport si sentano in grado di percorrere subito piste anche molto difficoltose.

A ciò si aggiunga anche la qualità delle piste, sia mediamente più alta che in passato così come la portata degli impianti, tutto ciò fa in modo che il numero degli sciatori contemporaneamente in pista sia più alto che in passato.

Tutti questi fattori hanno contribuito a sostenere che il modo di sciare e le condizioni di contesto sono mutate con un aumento dei rischi collegati.

Per la prima volta in Italia una legge affronta le tematiche relative alla sicurezza sulle piste da sci. La principale novità della legge n.363 del 2003 consiste non tanto nell’approvazione di norme nel settore ma principalmente nel fatto che per la prima volta sia intervenuto in modo organico il legislatore statale a fronte di precedenti discipline approvate in sede regionale.

Si deve lavorare molto su due aspetti della SICUREZZA :

- sulla sicurezza passiva, cioè seguendo sia dalla fase della progettazione la costruzione di piste da sci di “qualità” e prive di ostacoli atipici,
- sia sulla sicurezza attiva, cioè sulla diffusione della segnaletica, sulla divulgazione delle regole di comportamento dello sciatore.

In questa ottica preventiva, ruolo fondamentale sono chiamati a svolgere i maestri di sci, che molto spesso rappresentano il primo interfaccia dello sciatore con la pratica dello sci e quindi con le regole di comportamento che lo disciplinano.

Bisogna pertanto investire molto sulla sicurezza passiva intendendo con questo concetto tutto l’insieme delle operazioni che iniziando dalla fase di progettazione di una pista da sci, comprendono la fase di realizzazione, quella dei controlli prima dell’apertura al pubblico e soprattutto tutta la tematica della gestione durante l’esercizio.

Per abbassare quanto più possibile il margine di rischio, altro fattore preponderante sul quale bisogna concentrare le attenzioni, al fine di assicurare sempre maggiore sicurezza agli utenti delle piste da sci, è quello riguardante la neutralizzazione dei pericoli presenti sui tracciati sciistici.

Due sono le categorie di pericoli che comunemente si possono trovare lungo i tracciati sciistici aperti al pubblico turistico:

- Pericoli tipici :

Alberi, massi, rocce o rampe di monte con pendenza ammissibile (non a piombo), altri sciatori fermi o in movimento, nevi "difficili" ma sciabili, velocità, attrezzatura propria e sua regolazione e preparazione.

- Pericoli atipici :

Tutti gli ostacoli anche naturali siti all'interno del piano sciabile, quali piante, massi, chiazze d'erba, ecc, nonché gli ostacoli artificiali posti sul piano pista o ad insufficiente distanza di sicurezza dai bordi della stessa, come ad esempio, apparecchiature dell'impianto di innevamento programmato, sostegni di impianti di risalita, opere frangivento, edifici, recinzioni, scarpate di valle con la presenza di evidenti insidie tipo massi, ceppaie, mezzi battipista o motoslitte in movimento.

Gran parte dei pericoli possono essere eliminati con l'allestimento a ridosso degli stessi di mirati apprestamenti di sicurezza. Reti di vario tipo – Telo Deviatore – Materassi – Palinature e con adeguata segnaletica

La novità forse più importante introdotta dalla legge 363/03 è la definizione di area sciabile "cioè della zona preparata e mantenuta dalla società di gestione".

Come si sostanzia tale definizione? Con una serie di obblighi da parte del Gestore :

- "Obbligo dei gestori" prevede in capo all'operatore "l'obbligo della manutenzione della pista" che è un obbligo dinamico che non si risolve cioè nell'apprestamento della pista ma che comporta un obbligo/dovere di manutenzione e sorveglianza per tutto l'orario di apertura al pubblico della pista da sci.
- Si prevede inoltre l'obbligo della segnaletica delle situazioni di pericolo e l'obbligo di soccorso e del trasporto degli infortunati dalle piste in luoghi accessibili ai centri di assistenza sanitaria.
- Inoltre i gestori "assicurano" agli utenti la pratica delle attività sportive in sicurezza.
- Si prevede inoltre una Copertura Assicurativa , pertanto i gestori delle maree sciabili diventano civilmente responsabili della regolarità e della sicurezza dell'esercizio della pista. Tale previsione comporterà a carico dei Gestori l'obbligo di assicurarsi ai fini della Responsabilità civile per danni derivanti agli utenti od a terzi per fatti derivanti dalla responsabilità dell'Operatore;

Quali potranno essere le conseguenze più significative derivanti dall'introduzione di tali disposizioni?

Fino all'emanazione della legge nazionale nulla era stato disposto in materia che regolasse le situazioni connesse all'attività sciatoria. In passato l'utilizzo della pista da discesa era visto come un'attività autonoma ed avulsa da ogni riferimento ai **doveri** od alla responsabilità dell'esercente funiviario. Per molti anni la giurisprudenza ha sostenuto il carattere non contrattuale della discesa.

Con la legge quadro la situazione sembra destinata a mutare.

In sostanza utilizzando un linguaggio non tecnico possiamo dire che "quando compro uno skipass non compro solo la risalita ma anche la discesa" e quindi la risalita diventa un mezzo per fruire della discesa.

Si è già detto prima come il maestro di sci sia chiamato a svolgere un ruolo fondamentale nell'educazione degli utenti della neve e della crescita degli sciatori.

La legge n.363 del 2003, oltre ad introdurre l'obbligo dell'utilizzo del casco, ha codificato una serie di regole di condotta applicabili agli sciatori ed agli altri utenti delle aree sciabili.

Il decalogo descrive quale è il corretto comportamento che lo sciatore deve tenere in pista, tali regole di buona condotta e correttezza sono diventate, insieme agli articoli del nostro codice civile sulla responsabilità extracontrattuale, le norme cui i giudici si sono attenuti e si attengono tuttora nel valutare il comportamento degli sciatori.

Questo insieme di regole di condotta ha quindi costituito un criterio per ricavare, di fronte ad un incidente sugli sci, la presenza o meno di una colpa in capo ad uno dei soggetti coinvolti.

Sono stati inseriti e resi più marcati i seguenti concetti e comportamenti a cui lo sciatore deve rispettare:

- Ogni sciatore deve comportarsi in modo da non mettere in pericolo incolumità altrui o provocare danno a persone e a cose. Lo sciatore deve inoltre attenersi alle regole di comportamento definite dal regolamento di esecuzione e alle prescrizioni imposte dalla segnaletica”.
- Ogni sciatore deve adeguare la velocità alla propria capacità tecniche.
- Ogni sciatore o snowboarder che si immette o attraversa una pista o un terreno di esercitazione o allenamento, deve assicurarsi, mediante controllo visivo a monte e a valle, di poterlo fare senza pericolo per se e per gli altri.
- Obbligo del dispositivo per evitare il distacco dell'attrezzatura: lo sciatore deve utilizzare sci, snowboard o attrezzi simili dotati di dispositivi di sicurezza in grado di evitare che il distacco dell'attrezzatura possa costituire pericolo per l'incolumità delle persone.
- Obbligo di riporre l'attrezzatura : lo sciatore deve posizionare fuori dal piano sciabile l'attrezzatura (sci, snowboard, bastoncini o altro) durante la sosta presso rifugi o altri punti di sosta, in modo da non recare intralcio o pericolo ad altre persone.
- Le norme e le informazioni devono essere esposte in maniera ben visibile nelle aree sciabili.

Infine, all'art 22 della legge nazionale 363 del 2003 si prevede che le regioni (entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge) sono tenute ad adeguare la propria normativa alle disposizioni di cui alla legge stessa e a quelle che costituiscono principi fondamentali in tema di sicurezza individuale e collettiva nella pratica dello sci e degli altri sport della neve.

Pertanto, in attuazione dell'art. 22 sopra citato, la ratio della presente proposta di legge è quella di adeguamento alla normativa nazionale, rispondendo, dunque, all'esigenza di colmare questa lacuna normativa per la Regione Calabria.

## Relazione tecnico finanziaria

### Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

La presente legge non produce oneri finanziari a valere sul bilancio regionale, dal momento che l'Art. 7, comma 5, della Legge 363/2003 concernente *"Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo"*, dispone che al fine di realizzare interventi per la messa in sicurezza delle aree sciabili, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ripartisce tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto di natura non regolamentare, le risorse destinate a tali interventi.

Per gli interventi di cui agli Artt.23 comma 3 e 24 comma 1, della presente legge è altresì possibile impiegare risorse comunitarie del Por Calabria FSE della nuova programmazione 2014-2020, eventualmente reperibili.

Il seguente quadro di riepilogo, illustra gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui trattasi, i criteri di quantificazione degli oneri e le relative fonti di copertura.

### Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

*(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)*

**La tabella 1** è utilizzata per individuare e classificare la spese indotte dall'attuazione del provvedimento.

*Nella colonna 1* va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata

*Nella colonna 2* si descrive con precisione la spesa

*Nella colonna 3* si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento"

*Nella colonna 4* si individua il carattere temporale della spesa: A "Annuale", P "Pluriennale".

*Nella colonna 5* si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

**Tab. 1 - Oneri finanziari anno 2016**

Articolo	Descrizione oneri finanziari	Tipologia Corrente o Investimento	Carattere Temporale Annuale o Pluriennale	Importo
23, comma 3	Corsi di formazione	C	P	10.000,00 €
24 comma 1	Contributi per la sicurezza delle aree sciabili e adeguamento	I	P	40.000,00 €

**Oneri finanziari a regime 2017 – 2018**

Articolo	Descrizione oneri finanziari	C/I	A/P	Anno 2017	Anno 2018
23, comma 3	Corsi di formazione	C	P	10.000,00 €	10.000,00 €
24 comma 1	Contributi per la sicurezza delle aree sciabili e adeguamento	I	P	40.000,00 €	40.000,00 €

**Criteri di quantificazione degli oneri finanziari**

Vanno esplicitati i criteri utilizzati per la quantificazione della spesa corrispondente. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano possibili criteri da specificare:

- **esatta determinazione:** indennità Garante fissata al 30% dell'indennità percepita dal Consigliere regionale.
- **stima parametrica:** rimborso spese vive documentate per partecipazione ad organi. Individuazione di un numero medio di sedute ed applicazione di un parametro di costo desunto dal funzionamento di organi similari;
- **tetto di spesa:** individuazione di un limite massimo di risorse disponibili accompagnata da indicazione nel testo della proposta dei criteri di accesso e di selezione dei potenziali fruitori.

In ordine ai criteri di quantificazione degli oneri finanziari, si esplicita quanto segue.

Relativamente all'art. 23, comma 3, che disciplina eventuali corsi di formazione e di aggiornamento per la formazione dei soggetti abilitati all'esercizio di Direttore delle Piste e di Operatore di Primo Soccorso, si è stimato un costo complessivo di Euro 10.000 annue per le attività di formazione e aggiornamento, che consentirà di formare circa 10 operatori.

In relazione all'articolo 24 comma 1, che disciplina eventuali contributi per la sicurezza delle aree sciabili e adeguamento, si sono assunti quali parametri di base i contributi concessi, mediante bandi, in alcune regioni, tenendo conto che anche nella Regione Calabria con delibera 14 dicembre 2009, n. 830, visto il D.M. 28 novembre 2005 - Riparto tra le Regioni e le Province autonome delle risorse destinate dalla legge 24 dicembre 2003, n. 363, relative alla messa in sicurezza delle aree sciabili - sono state assegnate alla Regione Calabria risorse per un totale di € 179.347,57 (di cui € 91.289,53 per l'anno 2006 ed € 88.058,04 per l'anno 2007). Pertanto i contributi concedibili possono essere stimati in Euro 40.000 annuali per il triennio 2016-2018

## Tabella 2 - Copertura finanziaria

Sono indicati la Missione/Programma e il capitolo di copertura degli oneri finanziari indicati nella tabella 1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente o di parte capitale;
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuovi o maggiori entrate;
- imputazione esatta a Missione/Programma inerente e coerente con la spesa prevista
- altre forme di copertura

In relazione all'articolo 23, considerata la coerenza dei corsi di formazione con le finalità perseguite dai fondi strutturali, è possibile impiegare risorse comunitarie del Por Calabria FSE della nuova programmazione 2014-2020. Si rappresenta infine che è possibile impiegare eventuali assegnazione statale a copertura di tali interventi per quanto compatibile con la normativa nazionale vigente (legge 383/2000).

Articolo che genera spesa	Programma / Capitolo	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Art. 24	<b>Programma U.20.03 – capitolo u0700120101</b> “Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese per investimenti (tabella b legge finanziaria regionale).”	- 40.000,00 €		
Art. 24	Capitolo di nuova istituzione all'interno del Programma U.07.01 -	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €

Segue articolato della proposta di legge.

*“Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo”*

**TITOLO UNICO  
DISPOSIZIONI GENERALI**

**Articolo 1  
Finalità**

1. La Regione Calabria, con la presente legge, in attuazione del disposto di cui all'art.22 “Adeguamento alle disposizioni della Legge” della normativa nazionale della Legge 24 dicembre 2003 n.363 “Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo compresi i principi fondamentali per la gestione in sicurezza delle aree sciabili, favorendo lo sviluppo delle attività economiche nelle località montane, nel quadro di una crescente attenzione per la tutela dell'ambiente”, definisce i principi fondamentali in materia di sicurezza individuale e collettiva nella pratica dello sci e degli sport sulla neve.

**Capo I  
Aree sciabili attrezzate**

**Articolo 2  
Ambito di applicazione**

1. Ai sensi della Legge 363/2003, sono definite “aree sciabili attrezzate” tutte le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve quali: lo sci, nelle sue varie articolazioni, lo sci di fondo, la tavola da neve denominata “snowboard”, la slitta e lo slittino e gli altri sport sulla neve in cui vi sia l'uso di particolari mezzi e strumenti, o di uno specifico equipaggiamento.

2. Le aree sciabili attrezzate di cui al precedente comma, sono individuate dalla Giunta Regionale “Dipartimento n. 12 Turismo, Beni Culturali, Sport Spettacolo” in collaborazione con il Collegio Regionale dei Maestri di sci della Regione Calabria, indicando in particolare:

- a) le aree a specifica destinazione per la pratica delle attività con attrezzi, quali la slitta e lo slittino, e per le pratiche sportive, devono essere segnalate, separate e classificate;
- b) le aree interdette, anche temporaneamente, alla pratica dello snowboard.

3. La Giunta Regionale individua, altresì, i criteri da adottare in materia di classificazione ed esercizio delle piste da sci.

**Classificazione delle piste da sci**

Le piste da sci sono classificate secondo la loro funzione e il loro grado di difficoltà come segue:

- a) **campo primi passi** è un'area sciabile, con pendenze di norma trascurabili, appositamente delimitata ed attrezzata per attività didattica e di gioco per i bimbi;
- b) **campo scuola** ha una pendenza longitudinale non superiore al 20% e non presenta apprezzabili pendenze trasversali. Esso è di lunghezza limitata e termina in modo da consentire il facile arresto degli sciatori principianti. Il campo scuola non è attraversato da altre piste né ha con esse tratti in comune. Qualora, per giustificati motivi, non sia possibile riservare l'area del campo scuola ai soli utenti dello stesso, dovranno essere adottate le misure necessarie affinché l'immissione nel campo scuola da parte di sciatori provenienti da altre piste non crei pericoli alla particolare circolazione sciatoria all'interno del campo scuola;

- c) **piste facili** (segnate in blu): la loro pendenza longitudinale e trasversale non deve superare il 25 %, ad eccezione di brevi tratti;
- d) **piste di media difficoltà** (segnate in rosso): la loro pendenza longitudinale e trasversale non deve superare il 40%, ad eccezione di brevi tratti;
- e) **piste difficili** (segnate in nero): la loro pendenza longitudinale e/o trasversale supera i valori massimi delle piste di media difficoltà;
- f) **pista di trasferimento**: è un tracciato ristretto con pendenza limitata, destinato a collegare tra di loro piste o impianti di risalita.
- g) **snowpark**: è una pista allestita con elementi o attrezzature specifiche atte a favorire le evoluzioni degli utenti. Tali piste devono essere separate con adeguate protezioni dalle altre e dotate di idonea segnaletica collocata all'inizio della pista stessa;
- h) **Gli itinerari sciistici**: sono percorsi destinati alla discesa con gli sci, normalmente accessibili, segnati, non preparati né controllati, ma protetti, secondo ragionevoli previsioni, solo contro il pericolo di valanghe. Sono segnati in arancione e non sono suddivisi per grado di difficoltà.

4. L'individuazione delle aree di cui al comma 1, equivale alla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza e rappresenta il presupposto per la costituzione coattiva di servitù connesse alla gestione delle medesime aree, previo pagamento di indennità ai proprietari dei terreni soggetti a servitù.

5. Ai sensi della Legge 363/2003, ai gestori, o in caso di loro inerzia, al Comune interessato spetta l'obbligo di:

- a) individuare, nelle giornate in cui non si svolgono manifestazioni agonistiche, nelle aree con più di due piste di sci alpino servite da almeno un impianto di risalita, i tratti di pista da riservare agli allenamenti di sci e di snowboard agonistico;
- b) riservare, nelle aree, tra loro collegate, destinate alle pratiche di sci, apposite aree destinate alle evoluzioni acrobatiche con sci e snowboardSnowpark. Nelle predette aree riservate è obbligatorio per gli utenti l'uso di tutte le necessarie protezioni quali casco-gomitiera-para schiena e quant'altro necessario per la propria salvaguardia fisica, i fruitori di tale aree dovranno essere muniti di assicurazioni personali solo per le predette aree ed il gestore non sarà responsabile per incidenti accaduti all'interno delle predette aree riservate;

6. I tratti di pista di cui alla lett. a) e le apposite aree di cui alla lett. b) del precedente comma, devono essere separate con adeguate protezioni dalle altre piste, e tutti coloro che le frequentano devono essere muniti di casco protettivo omologato, ad eccezione di chi svolge il ruolo di allenatore. Sono, altresì, soggetti all'obbligo di utilizzo del casco anche i partecipanti alle competizioni sportive.

7. L'idoneità tecnica di tali aree è verificata da un responsabile Il Direttore di Pista individuato dal gestore.

8. L'indennità di servitù, vista la valenza di pubblica utilità delle aree sciabili, è ad esclusivo carico dell'Amministrazione comunale o intercomunale sui cui confini sorgono le medesime superfici adibite alla pratica degli sport invernali.

## Capo II

### Obblighi e responsabilità dei gestori

#### Articolo 3

#### Obblighi dei gestori delle aree sciabili attrezzate

1. Ai sensi e per gli effetti della Legge 363/2003, sono gestori delle aree sciabili attrezzate i concessionari delle piste e degli impianti in ragione del rispettivo titolo concessorio.

2. Al fine di assicurare la pratica delle attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza, i gestori delle aree sciabili sono obbligati:

a) a provvedere alla messa in sicurezza delle piste;

b) a proteggere gli utenti dagli ostacoli presenti lungo le piste utilizzando protezioni adeguate e segnalazioni delle situazioni di pericolo mediante segnaletica a norma con le vigenti leggi ;

c) ad assicurare il soccorso e il trasporto degli infortunati lungo le piste in luoghi accessibili dai più vicini centri di assistenza sanitaria o di pronto soccorso, individuando ove possibile, in concerto con il Comune, Forze di Polizia, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Unità di Pronto Soccorso Soccorso Alpino , tenuto conto della conformazione dei luoghi, apposite aree destinate all'atterraggio degli elicotteri per il soccorso degli infortunati;

d) il gestore assicura il servizio di soccorso provvedendo al recupero, primo intervento e trasporto degli infortunati con le modalità individuate dalla Giunta Regionale, di concerto con il Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale 118;

(1) Il servizio di soccorso è composto da persone addestrate in materia di primo soccorso ed in possesso di capacità sciistiche adeguate agli interventi di soccorso nelle aree sciabili attrezzate.

(2) La responsabilità del servizio di soccorso cessa con la consegna della persona infortunata al servizio di trasporto dei feriti ovvero al servizio sanitario o ad un servizio medico anche privato oppure su richiesta della stessa persona infortunata o dei suoi familiari.

(3) Gli addetti al servizio di soccorso devono prestare servizio fino a quando il Direttore delle Piste ha terminato le discese di controllo dopo la chiusura degli impianti di risalita per accertare che sulle piste non siano rimasti utenti in difficoltà;

(4) La squadra di soccorso deve essere dotata di attrezzature tecniche di primo soccorso necessarie ed idonee, quali:

- slitta di soccorso o motoslitta di soccorso per un idoneo trasporto delle persone infortunate;

-ferule per immobilizzazione, collari cervicali; nelle aree sciabili attrezzate di maggiori dimensioni, defibrillatore semiautomatico esterno;

-attrezzature personali del soccorritore, quali:

- divisa riconoscibile, che identifica il servizio di soccorso;

- radiotrasmittente portatile, che consenta il collegamento radio con la Centrale provinciale emergenza e con il servizio di elisoccorso, un dispositivo di protezione dorsale o similare, un apparecchio cerca-persone per travolti da valanga a tutela della propria persona;

- zaino di pronto soccorso contenente il materiale necessario per eventuali casi di emergenza, vale a dire per es.: per la gestione dell'ossigeno, per le vie respiratore, per la circolazione, per traumi, per la cura di ferite, per la diagnostica.

e) alla individuazione dei soggetti cui spetta la direzione delle piste medesime individuato nella figura del Direttore delle Piste, assicurando, altresì, che nelle aree sciabili venga svolto un servizio di vigilanza al fine di prevenire condotte poste in violazione delle norme di comportamento fissate dalla presente legge;

f) a stipulare in via preventiva apposito contratto di assicurazione ai fini della responsabilità civile verso gli utenti e i terzi per i fatti derivanti da responsabilità del gestore in relazione alle aree di cui all'art. 2 con esclusione delle aree destinate allo sci di fondo.

3. Per adempiere agli obblighi di cui al precedente comma 2, i gestori possono stipulare con soggetti pubblici o privati apposite convenzioni, aventi ad oggetto il servizio di vigilanza nelle piste da sci, nelle medesime convenzioni può essere prevista la sperimentazione di sistemi elettronici di identificazione dello sciatore, di registrazione delle sanzioni irrogate, di videocontrollo delle piste

anche al fine della prevenzione delle violazioni delle disposizioni della presente legge, con particolare riferimento a quelle previste dall'art. 8.

4. I gestori delle aree sciabili attrezzate, i Comuni, e le Forze di Polizia, al termine della stagione sciistica annuale, devono trasmettere alla Giunta Regionale, l'elenco degli infortuni verificatisi indicando, ove possibile, anche la dinamica degli incidenti al fine di individuare le piste o i tratti di pista ad elevata frequenza di infortuni.

5. La Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 3 della Legge n.363/2003, inoltra al Ministero della Salute e all'Osservatorio della montagna, i dati trasmessi di cui al precedente comma.

#### **Articolo 4**

##### **Ulteriori obblighi dei gestori per la sicurezza degli utenti**

1. Al fine di garantire un'adeguata informazione e diffusione delle cautele volte alla prevenzione degli infortuni, è fatto obbligo ai gestori delle aree sciabili individuate ai sensi del precedente articolo 2, di esporre documenti relativi alle classificazioni delle piste, all'apposita segnaletica, alle regole di condotta, e alle relative sanzioni previste dalla vigente normativa per la loro violazione. Presso l'accesso principale all'area sciabile attrezzata sarà presente un pannello informativo che fornisca agli utenti una serie di informazioni circa il bollettino meteo, le condizioni di innevamento delle piste, la condizione del manto nevoso con le caratteristiche delle piste;

2. I gestori provvedono altresì ad esporre quotidianamente i bollettini sui rischi valanghe emessi dal Servizio meteo-mont del Corpo Forestale dello Stato o del Comando truppe alpine nonché quelli predisposti dalle strutture esistenti a livello regionale e locale.

3. I gestori devono predisporre nelle aree sciabili attrezzate apposita segnaletica, e sulla base dei dati di cui all'art. 3, comma 4 e 5, i gestori dovranno, altresì, provvedere ad adeguare la segnaletica alle prescrizioni imposte dalla Regione nelle piste ad elevata frequenza di infortuni.

4. I Comuni e i soggetti di cui all'art. 18 verificano l'adempimento degli obblighi dei gestori relativi alla segnaletica.

#### **Articolo 5**

##### **Responsabilità civile dei gestori**

1. I gestori delle aree sciabili attrezzate, con esclusione delle aree dedicate allo sci di fondo, sono civilmente responsabili della regolarità e della sicurezza dell'esercizio delle piste e non possono consentirne l'apertura al pubblico senza avere previamente stipulato contratto di assicurazione di cui all'art. 3, comma 2, lett. f) della presente legge.

2. Il rilascio delle autorizzazioni per la gestione dei nuovi impianti è subordinato alla stipula del contratto di assicurazione di cui all'art. 3, comma 2, lett. f) della presente legge. Le autorizzazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore della Legge 363/2003, sono sospese fino alla stipula del contratto di assicurazione.

3. All'atto di vendita del titolo di transito, è fatto obbligo ai gestori di consentire agli utenti l'acquisto di una polizza assicurativa per la responsabilità civile per i danni provocati a persone o a cose nella pratica degli sport invernali da discesa e di assicurarne adeguata pubblicità.

#### **Articolo 6**

### Manutenzione delle aree sciabili

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 7 comma 1 e 2 della Legge 363/2003, i gestori delle aree individuate ai sensi dell'art. 2 provvedono alla manutenzione ordinaria delle piste compiendo le seguenti attività:

- a) verifica della segnaletica e di ogni altra attrezzatura finalizzata alla sicurezza degli utenti;
- b) verifica e segnalazione delle condizioni delle piste e dello stato del fondo nevoso, nonché rimozione e/o chiusura della pista qualora questa presenti pericoli oggettivi dipendenti dallo stato del fondo ovvero altri pericoli atipici;
- c) ogni altra operazione necessaria a garantire la sicurezza dell'area sciabile.

2. I gestori delle aree sciabili, ferme restando per gli stessi le responsabilità previste dalla presente legge, sono tenuti a nominare un Direttore delle Piste munito di regolare Titolo rilasciato dalla Regione e/o Maestro di Sci regolarmente iscritto al Collegio Maestri di sci della Calabria, dandone comunicazione alla Giunta Regionale, al Comune e alle Forze di Polizia. Al direttore piste sono demandati i seguenti compiti:

- a) coordinamento delle operazioni di battitura preparazione e manutenzione delle aree sciabili;
- b) coordinamento del servizio di soccorso sulle piste;
- c) segnalazione tempestiva al gestore dell'esistenza di situazioni di potenziale pericolosità sulle piste;
- d) gestione rischio valanghe.
- e) verifica la completezza delle misure di protezione, di sicurezza e della segnaletica;
- f) provvede all'apertura giornaliera delle piste, assicurandosi che i dispositivi di protezione passiva siano efficienti, che le condizioni della pista e la relativa segnaletica siano ottimali e che il materiale tecnico di soccorso sia pronto all'uso. Segnala immediatamente eventuali problemi riscontrati al gestore dell'area sciabile attrezzata, a cui consegna in ogni caso una breve relazione sugli accertamenti effettuati;
- g) provvede alla chiusura giornaliera delle piste nonché alla chiusura totale o parziale delle stesse;
- h) effettua le discese di controllo dopo la chiusura degli impianti di risalita per accertare che sulle piste non siano rimasti utenti in difficoltà;
- i) svolge un servizio di informazione agli utenti delle aree sciabili attrezzate;

3. In caso di mancata ottemperanza, da parte dei gestori delle aree sciabili, dell'obbligo relativo alla nomina del direttore piste e del relativo obbligo di comunicazione dello stesso, previsti al precedente comma e all'art. 3, comma 2, lett. e), è prevista la chiusura degli impianti di risalita e delle aree sciabili mediante apposito provvedimento comunale.

4. I gestori possono individuare alcune piste o tratti di pista da lasciare non battute, previa indicazione mediante opportuna segnaletica.

5. La manutenzione straordinaria è a carico dell'Amministrazione comunale o intercomunale sui cui confini sorgono le medesime superfici adibite alla pratica degli sport invernali.

6. In caso di ripetute violazioni delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 2, e del comma 1 del presente articolo, l'ente competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle aree sciabili ovvero la concessione della pista, o in via sostitutiva, il Presidente della Giunta Regionale può disporre la revoca dell'autorizzazione delle aree sciabili e degli impianti di risalita a servizio delle stesse.

### **Capo III**

#### **Delle norme di comportamento degli utenti**

##### **Articolo 7**

##### **Obbligo di utilizzo del casco protettivo**

1. In conformità all'art. 8 della Legge 363/2003, è fatto obbligo ai soggetti di età inferiore ai quattordici anni, nell'esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard, di indossare un casco protettivo conforme alle caratteristiche di cui al seguente comma 2.
2. L'obbligo di indossare un casco protettivo omologato vale per tutti gli sciatori che utilizzano piste da sci riservate agli allenamenti di sci e snowboard agonistico nonché per gli sciatori che utilizzano aree riservate alla pratica di evoluzioni acrobatiche;
3. Le caratteristiche tecniche dei caschi protettivi di cui al comma 1, le modalità di omologazione, gli accertamenti della conformità della produzione e i controlli opportuni sono definiti con D.M. 2 marzo 2006 dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti riguardante le "Caratteristiche tecniche dei caschi protettivi prescritti per i soggetti di età inferiore ai 14 anni nell'esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard".

##### **Articolo 8**

##### **Velocità e padronanza del comportamento**

1. Ai sensi dell'art. 9 della Legge 363/2003, gli sciatori devono tenere una condotta che, in relazione alle caratteristiche della pista ed alla situazione ambientale, non costituisca pericolo per l'incolumità altrui e non provochi danni.
2. La velocità deve essere particolarmente moderata nei tratti a visuale non libera, in prossimità di fabbricati od ostacoli, negli incroci, nelle biforcazioni, in caso di nebbia, di foschia, di scarsa visibilità o di affollamento, nelle strettoie e in presenza di partecipanti.
3. Ogni sciatore deve tenere una velocità e un comportamento specifico di prudenza, diligenza e attenzione adeguati alla propria capacità tecnica, al tipo di pista, alla segnaletica e alle prescrizioni di sicurezza esistenti nonché alle condizioni generali della pista, della libera visuale, del tempo e all'intensità del traffico.

##### **Articolo 9**

##### **Precedenza**

1. In conformità all'art. 10 della Legge 363/2003, lo sciatore a monte deve mantenere una direzione che gli consenta di evitare collisioni o interferenze con lo sciatore a valle.
2. Lo sciatore deve dare la precedenza ai mezzi meccanici adibiti al servizio, al soccorso e alla manutenzione delle piste e degli impianti che vi possono accedere nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 15;

##### **Articolo 10**

##### **Sorpasso**

1. In conformità all'art. 11 della Legge 363/2003, lo sciatore che intende sorpassare un altro sciatore deve assicurarsi di disporre di uno spazio sufficiente allo scopo e di avere sufficiente visibilità.
2. Il sorpasso può essere effettuato sia a monte sia a valle, sulla destra e sulla sinistra, ad una distanza tale da evitare intralci allo sciatore sorpassato.

### **Articolo 11 Incrocio**

1. In conformità all'art. 12 della Legge 363/2003, negli incroci gli sciatori devono dare la precedenza a chi proviene da destra o secondo le indicazioni della segnaletica.

### **Articolo 12 Stazionamento**

1. Ai sensi dell'art. 13 della Legge 363/2003, gli sciatori che sostano al fine di evitare pericoli per gli altri utenti, devono posizionarsi sui bordi della pista e devono, durante la sosta, posizionare l'attrezzatura fuori dal piano sciabile in modo da non recare intralcio e pericolo ad altre persone.
2. Gli sciatori sono tenuti a non fermarsi nei passaggi obbligati in prossimità dei dossi o in luoghi con scarsa visibilità.
3. In caso di cadute o di incidenti, gli sciatori devono liberare tempestivamente la pista portandosi ai margini di essa.
4. E' fatto obbligo a chiunque segnalare con mezzi idonei la presenza di un infortunato.

### **Articolo 13 Omissione di soccorso**

1. Ai sensi dell'art. 14 della Legge 363/2003, fuori dai casi previsti dal secondo comma dell'articolo 593 del codice penale, è fatto obbligo a chiunque nella pratica dello sci o di ogni altro sport della neve, trovando una persona in difficoltà prestare assistenza occorrente ovvero comunicare immediatamente al gestore, presso qualunque stazione di chiamata, l'avvenuto incidente.

### **Articolo 14 Transito e risalita**

1. Ai sensi dell'art. 15 della Legge 363/2003, è vietato percorrere a piedi, salvo i casi di urgente necessità, o con qualsiasi altro mezzo le piste da sci.
2. In osservanza a quanto previsto al successivo articolo 15, comma 3, della presente legge, chi discende la pista senza sci deve tenersi ai bordi delle piste.
3. In occasioni di gare, è vietato agli estranei sorpassare i limiti segnalati, sostare sulla pista di gara o percorrerla.

4. La risalita della pista con gli sci ai piedi e l'utilizzo delle racchette da neve sulle piste da sci sono normalmente vietati. Tali comportamenti sono ammessi previa autorizzazione del gestore dell'area sciabile attrezzata o, in mancanza di tale autorizzazione, in casi di urgente necessità, e deve comunque avvenire ai bordi della pista, avendo cura di evitare rischi per la sicurezza degli sciatori e rispettando le prescrizioni di cui alla presente legge, nonché quelle adottate dal gestore dell'area sciabile attrezzata.

#### **Articolo 15** **Mezzi meccanici**

1. In conformità dell'art. 16 della Legge 363/2003, è inibito ai mezzi meccanici l'utilizzo delle piste da sci, salvo quanto previsto dal presente articolo.

2. I mezzi meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti possono accedervi solo fuori dall'orario di apertura, salvo i casi di necessità e urgenza e, comunque, con utilizzo di appositi congegni di segnaletica luminosa e acustica.

3. Gli sciatori, nel caso di cui al comma 2, devono dare la precedenza ai mezzi meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti e devono consentire la loro agevole e rapida circolazione.

#### **Articolo 16** **Sci da discesa e sci di fondo fuori pista**

1. Ai sensi dell'art. 17 della Legge 363/2003, il concessionario, il gestore delle aree sciabili e i gestori degli impianti di risalita non sono responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista.

2. I soggetti che praticano lo sci da discesa e lo sci di fondo fuori pista devono munirsi di appositi sistemi elettronici per garantire un idoneo intervento di soccorso ad eccezione dei casi in cui sia evidente l'assoluta assenza di rischio di valanghe in considerazione dell'itinerario scelto e delle condizioni della neve.

3. I gestori degli impianti di risalita possono segnalare i percorsi fuori pista maggiormente praticati e, in tal caso, provvedono anche alla diffusione delle informazioni relative alle conoscenze di base sulle condizioni di sicurezza e sulle tecniche di soccorso.

#### **Articolo 17** **Concorso di colpa**

1. In conformità dell'art. 19 della Legge 363/2003, nel caso di scontro tra sciatori, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a produrre gli eventuali danni.

#### **Articolo 18** **Dispositivi per evitare l'allontanamento dell'attrezzatura dallo sciatore dopo il distacco**

1. Lo sciatore deve utilizzare esclusivamente sci, snowboard o attrezzi simili dotati di dispositivi di sicurezza in grado di evitare che il distacco dell'attrezzatura possa costituire pericolo per l'incolumità delle persone;

### **Articolo 19**

#### **Posizionamento dell'attrezzatura**

1. Lo sciatore deve posizionare fuori dal piano sciabile l'attrezzatura (sci, snowboard, bastoncini o altro) durante la sosta presso rifugi o altri punti di sosta, in modo da non recare intralcio o pericolo ad altre persone;

### **Capo IV**

#### **Controllo e sanzioni**

### **Articolo 20**

#### **Vigilanza**

1. Il controllo sull'osservanza delle norme di cui alla presente legge e delle disposizioni contenute nella Legge 363/2003 e l'irrogazione delle relative sanzioni nei confronti dei soggetti inadempienti sono affidati alla Polizia di Stato, al Corpo Forestale dello Stato, all'Arma dei Carabinieri e al Corpo della Guardia di Finanza, nonché ai Corpi di Polizia locali, nello svolgimento del servizio di vigilanza e soccorso nelle località sciistiche, ai sensi dell'art. 21 della Legge 363/2003.

### **Articolo 21**

#### **Sanzioni amministrative pecuniarie**

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato ai sensi della legislazione vigente, e delle disposizioni contenute nel D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753 per quanto concerne la polizia, la sicurezza e la regolarità dell'esercizio degli impianti delle aree sciabili sono stabilite, a norma dell'art. 18, comma 2, della Legge 363/2003, con la presente legge sono previste sanzioni amministrative pecuniarie, in caso di violazione delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 1, e agli artt. 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 e 18 della presente legge, da un minimo di 50,00 euro e un massimo di 350,00 euro.

2. In attuazione dell'art. 18 della Legge 363/2003, le sanzioni amministrative da applicare in caso di violazione delle disposizioni poste a tutela della sicurezza degli sciatori sono così determinate:

- a) violazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 5, della presente legge, ove il gestore dell'area sciabile attrezzata non ottemperi all'obbligo, in occasione di manifestazioni agonistiche, di individuazione di tratti di pista di cui alla lettera a) e apposite aree di cui alla lett. b) ivi previsti, è soggetta alla sanzione amministrativa di euro 250,00;
- b) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c) della presente legge, ove il gestore dell'area sciabile attrezzata non ottemperi all'obbligo in materia di attivazione del servizio di soccorso e di trasporto degli infortunati ivi previsto, è soggetta alla sanzione amministrativa di euro 350,00;
- c) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera f) della presente legge, ove il gestore dell'area sciabile non ottemperi all'obbligo di preventiva stipulazione di apposito contratto di assicurazione ivi previsto, è soggetta alla sanzione amministrativa di euro 1.000,00;
- d) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, della presente legge, ove il gestore dell'area sciabile non ottemperi all'obbligo di trasmissione elenco infortuni verificatisi sulle aree sciabili ivi previsto, è soggetta alla sanzione amministrativa di euro 200,00;

- e) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1 e 3, della presente legge, ove il gestore dell'area sciabile attrezzata ometta di esporre i documenti relativi alle classificazioni delle piste, alla segnaletica e alle regole di condotta e alle relative sanzioni previste dalla legge, in modo da garantirne un'adeguata visibilità, è soggetta alla sanzione amministrativa di euro 5.000,00;
- f) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lett. a) e b) e dell'art. 3, comma 2, lett. b) della presente legge, ove il gestore dell'area sciabile attrezzata non ottemperi agli obblighi ivi previsti, salvo che il fatto costituisca reato, è soggetta alla sanzione amministrativa di euro 10.000,00;
- g) violazione delle disposizioni di cui all'art. 7 e dell'art. 2, comma 6, della presente legge, ove l'utente dell'area sciabile non ottemperi all'obbligo in tema di utilizzo del casco protettivo omologato ivi previsti, è soggetta alla sanzione amministrativa di euro 350,00;
- h) violazione delle disposizioni di cui all'art. 8 della presente legge, ove l'utente dell'area sciabile attrezzata non ottemperi all'obbligo di moderazione della velocità e all'osservanza del comportamento opportuno ivi previsti ed al rispetto della segnaletica, è soggetta alla sanzione amministrativa di euro 350,00;
- i) violazione delle disposizioni di cui all'art. 9 e all'art. 10 della presente legge, ove l'utente dell'area sciabile attrezzata non ottemperi agli obblighi relativi alle precedenza e in caso di sorpasso ivi previsti, è soggetta alla sanzione amministrativa di euro 350,00;
- l) violazione delle disposizioni di cui all'art. 11 e all'art. 12 commi 1, 2 e 3 della presente legge, ove l'utente dell'area sciabile attrezzata non ottemperi ai comportamenti da tenere in caso di attraversamento di incroci e nei casi di stazionamento ivi previsti, è soggetta alla sanzione amministrativa di euro 250,00;
- m) violazione delle disposizioni di cui all'art. 12 comma 4 della presente legge, ove l'utente dell'area sciabile attrezzata non ottemperi all'obbligo di segnalazione ivi previsto, è soggetta alla sanzione amministrativa di euro 100,00;
- n) violazione delle disposizioni di cui all'art. 13 della presente legge, ove chiunque nella pratica dello sci o di altro sport della neve non presti soccorso, ivi previsti, è soggetta alla sanzione amministrativa di euro 1.000,00;
- o) violazione delle disposizioni di cui all'art. 14 della presente legge, ove l'utente dell'area sciabile attrezzata non ottemperi agli obblighi in materia di transito e risalita ivi previsti, è soggetta alla sanzione amministrativa di euro 150,00;
- p) violazione delle disposizioni di cui all'art. 15 commi 1 e 2 della presente legge, ove il conducente del mezzo meccanico non ottemperi agli obblighi di segnalazione ivi previsti, è soggetta alla sanzione amministrativa di euro 350,00;
- q) violazione delle disposizioni di cui all'art. 15 comma 3 della presente legge, ove l'utente dell'area sciabile attrezzata non ottemperi agli obblighi di precedenza e di agevolazione della circolazione dei mezzi meccanici ivi previsti, è soggetta alla sanzione amministrativa di euro 100,00;
- r) violazione delle disposizioni di cui all'art. 16 comma 2 della presente legge, ove l'utente dell'area sciabile attrezzata, che pratica lo sci da discesa e lo sci di fondo fuori pista, non ottemperi agli obblighi di dotarsi di sistemi elettronici per il soccorso ivi previsti, è soggetta alla sanzione amministrativa di euro 350,00;
- s) violazione delle disposizioni di cui all'art. 18 della presente legge, ove il l'utente non utilizzi sci-snowboard o attrezzi similari non dotati di dispositivi di sicurezza in grado di evitare dell'attrezzatura possa costituire pericolo per l'incolumità delle persone, è soggetta alla sanzione amministrativa di euro 350,00;
- t) violazione delle disposizioni di cui all'art. 8, comma 5 della legge 363/2003 ove chiunque commercializza caschi protettivi di tipo non conforme alle caratteristiche di cui all'art. 7 comma 2 della presente legge, è soggetta alla sanzione amministrativa di euro 5.000,00.

3. I proventi delle sanzioni irrogate dai soggetti di cui all'art. 18 della presente legge sono riscossi dal Comune sul cui territorio si trova la pista da sci, per le piste che si estendono sul territorio di più Comuni, è competente, tra essi, il Comune capofila.

### **Articolo 22** **Soggetti competenti per il controllo**

1. Fermo restando la normativa già in vigore in materia nelle Regioni, la Polizia di Stato, il Corpo Forestale dello Stato, l'Arma dei Carabinieri e il Corpo della Guardia di Finanza, nonché i Corpi di Polizia Locali, nello svolgimento del servizio di vigilanza e soccorso nelle località sciistiche, provvedono al controllo dell'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge e a irrogare sanzioni nei confronti dei soggetti inadempienti. Le contestazioni relative alla violazione delle disposizioni avvengono, di norma, su segnalazione dei Maestri di sci.

### **Articolo 23** **Ulteriori prescrizioni per la sicurezza**

1. Ai sensi dell'art. 18, comma 1 della Legge 363/2003, i soggetti competenti al controllo di cui all'art. 18 della presente legge, in caso di particolare gravità delle condotte vietate dalla presente legge o di reiterazione nelle violazioni, provvedono, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria, al ritiro del titolo (skipass) giornaliero o alla sospensione del titolo plurigiornaliero fino a tre giorni. Al trasgressore viene rilasciato un documento per consentirgli l'utilizzo degli impianti strettamente necessari al rientro presso il suo domicilio. In caso di ulteriore reiterazione delle violazioni il titolo può essere definitivamente ritirato.

2. Ai soggetti cui è ritirato o sospeso il titolo di transito è fatto divieto di acquistare, per il periodo di cui al precedente comma, un nuovo titolo e in caso di violazione di tale divieto sono assoggettati alla sanzione amministrativa di euro 250,00 oltre al ritiro del nuovo titolo.

3. La Regione in collaborazione con il Collegio Regionale dei Maestri di sci della Regione Calabrianprovvede alla organizzazione di Corsi per la formazione dei soggetti ed al rilascio di appositi attestati. I soggetti abilitati all'esercizio di Direttore delle Piste e di Operatore di Primo Soccorso sono tenuti a frequentare con profitto ogni triennio un Corso di Aggiornamento Professionale promosso dall'Amministrazione Regionale. Nel caso di impossibilità di frequenza ad uno dei Corsi entro il termine del triennio, gli interessati sono tenuti a frequentare il Corso di Aggiornamento immediatamente successivo, pena la revoca dell'Abilitazione.

## **Capo V** **Contributi e disposizioni finali**

### **Articolo 24** **Contributi per la sicurezza delle aree sciabili e adeguamento**

1. In attuazione dell'articolo 7, comma 5, della legge n.363/2003, la Regione mediante apposito provvedimento regionale, può concedere contributi alle Amministrazioni comunali o intercomunali sui cui confini sorgono le medesime superfici adibite alla pratica degli sport invernali e ai Gestori sia Pubblici che Privati per la realizzazione di interventi per la messa in sicurezza delle

aree medesime, e interventi di promozione della sicurezza secondo quanto previsto dalle disposizioni attuative statale e regionale.

2. In ossequio alle finalità di cui all'articolo 1 della presente legge, i Comuni e i soggetti gestori, ciascuno nel rispetto delle proprie competenze previste al Capo II della presente legge, sono tenuti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adeguare i propri impianti e le aree sciabili alle disposizioni contenute nella presente legge.

#### **Articolo 25**

##### **Snowboard, telemark ed altre pratiche sportive**

1. In conformità dell'articolo 19 della legge n.363/2003, le norme previste dalla presente legge per gli sciatori si applicano anche a coloro che praticano lo snowboard, telemark ed altre pratiche sportive.

2. Le disposizioni della presente legge, compresa quella di cui all'articolo 16, si applicano, in quanto compatibili, alle altre pratiche sportive, individuate dalle Regioni ai sensi dell'articolo 2 della presente legge e ai percorsi per lo sci da fondo escursionistico, per le racchette da neve che possono essere individuati anche dai Comuni.

#### **Articolo 26**

##### **Norma di richiamo**

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applica la normativa quadro nazionale (Legge n.363/2003).

#### **Articolo 27**

##### **Interventi straordinari**

1. Fermo restando l'applicabilità della normativa nazionale ambientale, i Comuni possono autorizzare, con proprio provvedimento, interventi volti a garantire la sicurezza nelle aree sciabili resi necessari da eventi di causa forza maggiore o caso fortuito.

2. Gli interventi di cui al comma precedente del presente articolo sono esclusivamente relativi a:

a) attività di cui alle lett. b) e c) dell'articolo 3 della presente legge;

b) interventi correttivi della sede sciabile dal punto di vista planimetrico e/o altimetrico, ivi compresi tagli di alberi singoli o gruppi fino ad un massimo di 20 unità;

c) manutenzione delle piste delle aree sciabili quali spietramento, inerbimento, opere d'arte relative alla regimentazione delle acque meteoriche, drenaggi di terreno delle aree suddette e contenimento delle scarpate;

d) revisione generale e speciale degli impianti a fune come da Decreto del Ministero dei Trasporti 02.01.1985, n. 23, nonché altri interventi straordinari di rimodernamento o rinnovo tecnologico di impianti di risalita esistenti.

## **Articolo 28**

### **Disposizioni finanziarie**

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 23, quantificati in euro 10.000,00 per ciascun esercizio 2016 – 2018, si provvede mediante le risorse utilizzate nel Programma Operativo FSE 2014 – 2020 per quanto compatibili con la normativa comunitaria vigente.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 24 presente legge, quantificati per l'esercizio finanziario 2016 in euro 40.000,00, si provvede per l'anno in corso con la disponibilità esistente al Programma U.20.03 – Altri fondi – capitolo U0700120101 «Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio recanti spese per investimenti (Tabella B Legge finanziaria regionale)» dello stato di previsione della spesa del bilancio 2016-2018, che viene ridotto del medesimo importo.
2. La disponibilità finanziaria di cui al comma 2 è utilizzata nell'esercizio in corso ponendo la competenza della spesa nel Programma U.07.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2016-2018. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al documento tecnico con le modalità previste dall'articolo 12 della legge regionale n. 32 del 30 dicembre 2015.
3. Per gli anni successivi, agli oneri quantificati a regime in euro 40.000,00, si provvede, nei limiti consentiti dalla effettiva disponibilità di risorse autonome, con la legge di approvazione del bilancio di previsione annuale e con la legge di stabilità regionale di accompagnamento

## **Articolo 29**

### **Dichiarazione d'urgenza ed entrata in vigore**

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Calabria.



Legge 24 dicembre 2003, n. 363

**"Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo"**

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 2004

Capo I

FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1.

*(Finalità e ambito di applicazione)*

1. La presente legge detta norme in materia di sicurezza nella pratica non agonistica degli sport invernali da discesa e da fondo, compresi i principi fondamentali per la gestione in sicurezza delle aree sciabili, favorendo lo sviluppo delle attività economiche nelle località montane, nel quadro di una crescente attenzione per la tutela dell'ambiente.

Capo II

GESTIONE DELLE AREE SCIABILI ATTREZZATE

Art. 2.

*(Aree sciabili attrezzate)*

1. Sono aree sciabili attrezzate le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve quali: lo sci, nelle sue varie articolazioni; la tavola da neve, denominata «*snowboard*»; lo sci di fondo; la slitta e lo slittino; altri sport individuati dalle singole normative regionali.

2. Al fine di garantire la sicurezza degli utenti, sono individuate aree a specifica destinazione per la pratica delle attività con attrezzi quali la slitta e lo slittino, ed eventualmente di altri sport della neve, nonchè le aree interdette, anche temporaneamente, alla pratica dello *snowboard*.

3. Le aree di cui ai commi 1 e 2 sono individuate dalle regioni. L'individuazione da parte delle regioni equivale alla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza e rappresenta il presupposto per la costituzione coattiva di servitù connesse alla gestione di tali aree, previo pagamento della relativa indennità, secondo quanto stabilito dalle regioni.

4. All'interno delle aree di cui al comma 1, aventi più di tre piste, servite da almeno tre impianti di risalita, i comuni interessati individuano, nelle giornate in cui non si svolgono manifestazioni agonistiche, i tratti di pista da riservare, a richiesta, agli allenamenti di sci e *snowboard* agonistico. Le aree di cui al presente comma devono essere separate con adeguate protezioni dalle altre piste e tutti coloro che le frequentano devono essere muniti di casco protettivo omologato, ad eccezione di chi svolge il ruolo di allenatore.

5. All'interno delle aree di cui al comma 1, aventi più di venti piste, servite da almeno dieci impianti di risalita, i

comuni interessati individuano le aree da riservare alla pratica di evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo *snowboard* (*snowpark*). Le aree di cui al presente comma devono essere separate con adeguate protezioni dalle altre piste, devono essere dotate di strutture per la pratica delle evoluzioni acrobatiche, devono essere regolarmente mantenute, e tutti coloro che le frequentano devono essere dotati di casco protettivo omologato.

### Art. 3.

#### *(Obblighi dei gestori)*

1. I gestori delle aree individuate ai sensi dell'articolo 2 assicurano agli utenti la pratica delle attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza, provvedendo alla messa in sicurezza delle piste secondo quanto stabilito dalle regioni. I gestori hanno l'obbligo di proteggere gli utenti da ostacoli presenti lungo le piste mediante l'utilizzo di adeguate protezioni degli stessi e segnalazioni della situazione di pericolo.

2. I gestori sono altresì obbligati ad assicurare il soccorso e il trasporto degli infortunati lungo le piste in luoghi accessibili dai più vicini centri di assistenza sanitaria o di pronto soccorso, fornendo annualmente all'ente regionale competente in materia l'elenco analitico degli infortuni verificatisi sulle piste da sci e indicando, ove possibile, anche la dinamica degli incidenti stessi. I dati raccolti dalle regioni sono trasmessi annualmente al Ministero della salute a fini scientifici e di studio.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui al primo periodo del comma 2 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 euro a 200.000 euro.

### Art. 4.

#### *(Responsabilità civile dei gestori)*

1. I gestori delle aree sciabili attrezzate, con esclusione delle aree dedicate allo sci di fondo, sono civilmente responsabili della regolarità e della sicurezza dell'esercizio delle piste e non possono consentirne l'apertura al pubblico senza avere previamente stipulato apposito contratto di assicurazione ai fini della responsabilità civile per danni derivabili agli utenti e ai terzi per fatti derivanti da responsabilità del gestore in relazione all'uso di dette aree.

2. Al gestore che non abbia ottemperato all'obbligo di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 euro a 200.000 euro.

3. Il rilascio delle autorizzazioni per la gestione di nuovi impianti è subordinato alla stipula del contratto di assicurazione di cui al comma 1. Le autorizzazioni già rilasciate sono sospese fino alla stipula del contratto di assicurazione, qualora il gestore non vi provveda entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

### Art. 5.

#### *(Informazione e diffusione delle cautele volte alla prevenzione degli infortuni)*

1. Per il finanziamento di campagne informative, a cadenza annuale, volte a promuovere la sicurezza nell'esercizio degli sport invernali, è stanziata la somma di 500.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2003. Le campagne informative sono definite e predisposte, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Ministro per gli affari regionali, d'intesa con il Ministro della salute. Le campagne provvedono alla più ampia informazione dei praticanti gli sport invernali, anche mediante la diffusione della conoscenza delle classificazioni delle piste, della segnaletica e delle regole di condotta previste dalla presente legge.

2. Nel limite del 20 per cento delle risorse stanziata dal comma 1, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca concorda con la federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta

dal CONI iniziative volte alla diffusione della conoscenza delle classificazioni delle piste, della segnaletica e delle regole di condotta di cui al comma 1, anche stipulando con essa apposite convenzioni e prevedendo campagne informative da realizzare nelle scuole, da svolgere anche durante il normale orario scolastico.

3. Nel perseguimento delle finalità indicate al comma 1 è fatto obbligo ai gestori delle aree sciabili attrezzate di cui all'articolo 2 di esporre documenti relativi alle classificazioni delle piste, alla segnaletica e alle regole di condotta previste dalla presente legge, garantendone un'adeguata visibilità.

#### Art. 6.

##### *(Segnaletica)*

1. Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal CONI, ed avvalendosi dell'apporto dell'Ente nazionale italiano di unificazione, determina l'apposita segnaletica che deve essere predisposta nelle aree sciabili attrezzate, a cura dei gestori delle aree stesse.

#### Art. 7.

##### *(Manutenzione e innevamento programmato)*

1. I gestori delle aree individuate ai sensi dell'articolo 2 provvedono all'ordinaria e straordinaria manutenzione delle aree stesse, secondo quanto stabilito dalle regioni, curando che possiedano i necessari requisiti di sicurezza e che siano munite della prescritta segnaletica.

2. Qualora la pista presenti cattive condizioni di fondo, il suo stato deve essere segnalato. Qualora le condizioni presentino pericoli oggettivi dipendenti dallo stato del fondo o altri pericoli atipici, gli stessi devono essere rimossi, ovvero la pista deve essere chiusa. Le segnalazioni riguardanti lo stato della pista o la chiusura della stessa vanno poste, in modo ben visibile al pubblico, all'inizio della pista, nonchè presso le stazioni di valle degli impianti di trasporto a fune.

3. In caso di ripetuta violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'ente competente o, in via sostitutiva, la regione, può disporre la revoca dell'autorizzazione.

4. Il gestore ha l'obbligo di chiudere le piste in caso di pericolo o non agibilità. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione dell'obbligo di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 euro a 50.000 euro.

5. In favore dei soggetti di cui al comma 1, al fine di realizzare interventi per la messa in sicurezza delle aree sciabili, da garantire anche attraverso condizioni di adeguato innevamento delle piste, è autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro per l'anno 2003. A decorrere dall'anno 2004 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ripartisce tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto di natura non regolamentare, le risorse di cui al presente comma, secondo criteri basati sul numero degli impianti e sulla lunghezza delle piste. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono le modalità e i criteri per l'assegnazione e l'erogazione dei contributi.

6. Lo Stato, nel limite massimo di 5.000.000 di euro per l'anno 2003, interviene a sostegno dell'economia turistica degli sport della neve, mediante la concessione di finanziamenti a favore delle imprese turistiche operanti in zone colpite da situazioni di eccezionale siccità invernale e mancanza di neve nelle aree sciabili, con particolare riguardo alla copertura degli investimenti relativi agli impianti di innevamento artificiale. A decorrere dall'anno 2004 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. I finanziamenti sono concessi nel limite del 70 per cento dell'ammontare complessivo dell'intervento ammesso a contributo. L'efficacia delle disposizioni del presente comma è subordinata alla loro preventiva

comunicazione alla Commissione europea. Le modalità e i criteri di riparto e di erogazione dei finanziamenti di cui al presente comma sono determinati con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle attività produttive, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

### Capo III

#### NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI DELLE AREE SCIABILI

##### Art. 8.

###### *(Obbligo di utilizzo del casco protettivo per i minori di anni quattordici)*

1. Nell'esercizio della pratica dello sci alpino e dello *snowboard* è fatto obbligo ai soggetti di età inferiore ai quattordici anni di indossare un casco protettivo conforme alle caratteristiche di cui al comma 3.
2. Il responsabile della violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 30 euro a 150 euro.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il competente organo del CONI, stabilisce con proprio decreto le caratteristiche tecniche dei caschi protettivi di cui al comma 1, e determina le modalità di omologazione, gli accertamenti della conformità della produzione e i controlli opportuni.
4. Chiunque importa o produce per la commercializzazione caschi protettivi di tipo non conforme alle caratteristiche di cui al comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 euro a 100.000 euro.
5. Chiunque commercializza caschi protettivi di tipo non conforme alle caratteristiche di cui al comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro.
6. I caschi protettivi non conformi alle caratteristiche prescritte sono sottoposti a sequestro da parte dell'autorità giudiziaria.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4, 5 e 6 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2005.

##### Art. 9.

###### *(Velocità)*

1. Gli sciatori devono tenere una condotta che, in relazione alle caratteristiche della pista e alla situazione ambientale, non costituisca pericolo per l'incolumità altrui.
2. La velocità deve essere particolarmente moderata nei tratti a visuale non libera, in prossimità di fabbricati od ostacoli, negli incroci, nelle biforcazioni, in caso di nebbia, di foschia, di scarsa visibilità o di affollamento, nelle strettoie e in presenza di principianti.

##### Art. 10.

###### *(Precedenza)*

1. Lo sciatore a monte deve mantenere una direzione che gli consenta di evitare collisioni o interferenze con lo sciatore a valle.

##### Art. 11.

###### *(Sorpasso)*

1. Lo sciatore che intende sorpassare un altro sciatore deve assicurarsi di disporre di uno spazio sufficiente allo

scopo e di avere sufficiente visibilità.

2. Il sorpasso può essere effettuato sia a monte sia a valle, sulla destra o sulla sinistra, ad una distanza tale da evitare intralci allo sciatore sorpassato.

Art. 12.

*(Incrocio)*

1. Negli incroci gli sciatori devono dare la precedenza a chi proviene da destra o secondo le indicazioni della segnaletica.

Art. 13.

*(Stazionamento)*

1. Gli sciatori che sostano devono evitare pericoli per gli altri utenti e portarsi sui bordi della pista.
2. Gli sciatori sono tenuti a non fermarsi nei passaggi obbligati, in prossimità dei dossi o in luoghi senza visibilità.
3. In caso di cadute o di incidenti gli sciatori devono liberare tempestivamente la pista portandosi ai margini di essa.
4. Chiunque deve segnalare la presenza di un infortunato con mezzi idonei.

Art. 14.

*(Omissione di soccorso)*

1. Fuori dai casi previsti dal secondo comma dell'articolo 593 del codice penale, chiunque nella pratica dello sci o di altro sport della neve, trovando una persona in difficoltà non presta l'assistenza occorrente, ovvero non comunica immediatamente al gestore, presso qualunque stazione di chiamata, l'avvenuto incidente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250 euro a 1.000 euro.

Art. 15.

*(Transito e risalita)*

1. È vietato percorrere a piedi le piste da sci, salvo i casi di urgente necessità.
2. Chi discende la pista senza sci deve tenersi ai bordi delle piste, rispettando quanto previsto all'articolo 16, comma 3.
3. In occasione di gare è vietato agli estranei sorpassare i limiti segnalati, sostare sulla pista di gara o percorrerla.
4. La risalita della pista con gli sci ai piedi è normalmente vietata. Essa è ammessa previa autorizzazione del gestore dell'area sciabile attrezzata o, in mancanza di tale autorizzazione, in casi di urgente necessità, e deve comunque avvenire ai bordi della pista, avendo cura di evitare rischi per la sicurezza degli sciatori e rispettando le prescrizioni di cui alla presente legge, nonché quelle adottate dal gestore dell'area sciabile attrezzata.

Art. 16.

*(Mezzi meccanici)*

1. È inibito ai mezzi meccanici l'utilizzo delle piste da sci, salvo quanto previsto dal presente articolo.
2. I mezzi meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti possono accedervi solo fuori dall'orario di apertura, salvo i casi di necessità e urgenza e, comunque, con l'utilizzo di appositi congegni di segnaletica luminosa e acustica.

3. Gli sciatori, nel caso di cui al comma 2, devono dare la precedenza ai mezzi meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti e devono consentire la loro agevole e rapida circolazione.

Art. 17.

*(Sci fuori pista e sci-alpinismo)*

1. Il concessionario e il gestore degli impianti di risalita non sono responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista serviti dagli impianti medesimi.

2. I soggetti che praticano lo sci-alpinismo devono munirsi, laddove, per le condizioni climatiche e della neve, sussistano evidenti rischi di valanghe, di appositi sistemi elettronici per garantire un idoneo intervento di soccorso.

Art. 18.

*(Ulteriori prescrizioni per la sicurezza e sanzioni)*

1. Le regioni e i comuni possono adottare ulteriori prescrizioni per garantire la sicurezza e il migliore utilizzo delle piste e degli impianti.

2. Le regioni determinano l'ammontare delle sanzioni amministrative da applicare in caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 5, comma 3, 6, da 9 a 13 e da 15 a 17, da stabilire tra un minimo di 20 euro e un massimo di 250 euro.

Art. 19.

*(Concorso di colpa)*

1. Nel caso di scontro tra sciatori, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a produrre gli eventuali danni.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI E COPERTURA FINANZIARIA

Art. 20.

*(Snowboard)*

1. Le norme previste dalla presente legge per gli sciatori si applicano anche a coloro che praticano lo *snowboard*.

Art. 21.

*(Soggetti competenti per il controllo)*

1. Ferma restando la normativa già in vigore in materia nelle regioni, la Polizia di Stato, il Corpo forestale dello Stato, l'Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza, nonchè i corpi di polizia locali, nello svolgimento del servizio di vigilanza e soccorso nelle località sciistiche, provvedono al controllo dell'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge e a irrogare le relative sanzioni nei confronti dei soggetti inadempienti.

2. Le contestazioni relative alla violazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, avvengono, di norma, su segnalazione di maestri di sci.

Art. 22.

*(Adeguamento alle disposizioni della legge)*

1. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenute ad adeguare la propria normativa alle disposizioni di cui alla legge stessa e a quelle che costituiscono principi fondamentali in tema di sicurezza individuale e collettiva nella pratica dello sci e degli altri sport della neve.

2. Dalle disposizioni dell'articolo 2, comma 3, nonché degli articoli 3, commi 1 e 2, e 4, comma 1, non devono derivare oneri a carico dei bilanci degli enti territoriali che partecipano a società o consorzi di gestione, salva la possibilità di una copertura dei maggiori costi con un innalzamento delle tariffe.

3. Le norme della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in quanto compatibili con i rispettivi statuti speciali e le relative norme di attuazione.

## Art. 23.

*(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 5, comma 1, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 7, commi 5 e 6, pari a 10.000.000 di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## **Gazzetta n. 162 del 14 luglio 2006** ([vai al sommario](#))

### **MINISTERO DELLA SALUTE**

#### **DECRETO 2 marzo 2006**

[Caratteristiche tecniche dei caschi protettivi prescritti per i soggetti di eta' inferiore ai 14 anni nell'esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard.](#)



**Scarica la  
Gazzetta Ufficiale  
per iPhone**

IL MINISTRO DELLA SALUTE  
di concerto con  
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 363, recante «Norme in materia di sicurezza nella pratica di sport invernali da discesa e da fondo», con particolare riguardo al suo art. 8, comma 1, che istituisce l'obbligo per i soggetti di eta' inferiore ai 14 anni di indossare un casco protettivo nell'esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard;  
Visto altresì l'art. 8, comma 3 della medesima legge che delega il Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a stabilire con proprio decreto le caratteristiche tecniche dei caschi protettivi dei soggetti di eta' inferiore ai 14 anni per l'esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard, a determinare le modalita' di omologazione, gli accertamenti della conformita' della produzione e l'effettuazione dei controlli;  
Sentita la Federazione italiana sport invernali, nella sua qualita' di organo competente del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI;  
Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, di attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio in materia di ravvicinamento delle legislazioni nazionali degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale;  
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10, di attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CEE relative ai dispositivi di protezione individuale;  
Considerate le prescrizioni tecniche contenute nelle norme UNI EN 1077:1998 relative ai caschi per sci alpino;

Decreta:

**Art. 1.**

1. I caschi protettivi prescritti per i soggetti di eta' inferiore ai 14 anni nell'esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard rispondono alle prescrizioni tecniche contenute nelle norme UNI EN 1077:1998.

**Art. 2.**

1. Al fine di assicurare un appropriato livello di protezione degli utilizzatori, i caschi protettivi da indossarsi nell'esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard da parte dei soggetti minori di 14 anni sono realizzati conformemente alla ultima versione della norma armonizzata di riferimento.

2. Per tali caschi e' prescritta la conformita' all'ultima versione aggiornata, sulla base del progresso tecnico e del miglioramento dei criteri di sicurezza, della citata norma UNI EN: 1077 di riferimento.

**Art. 3.**

1. I caschi protettivi sono contrassegnati dal marchio CE.  
2. Il fabbricante o il suo rappresentante stabilito nel territorio comunitario presenta a richiesta delle autorita' competenti la dichiarazione e l'attestato di conformita' come previsto dalle norme vigenti sui dispositivi di sicurezza individuale.

**Art. 4.**

1. In caso di inadempienza del fabbricante ai fini di cui all'art. 3,

comma 2, valgono le prescrizioni dell'art. 7, commi 6 e 8 del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475.

Art. 5.

1. Il Ministro della salute riconosce l'opportunità di promuovere, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, programmi di ricerca e studio finalizzati al miglioramento delle caratteristiche tecniche dei caschi per la protezione dell'estremità cefalica dei soggetti di età inferiore a 14 anni, al fine di contribuire all'adeguamento della normativa internazionale al progresso tecnico in materia di sicurezza dei caschi di cui all'art. 1.

Roma, 2 marzo 2006

Il Ministro della salute

Storace

Il Ministro delle infrastrutture  
e dei trasporti

Lunardi

Registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 2006 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 371.

**DECRETO 28 novembre 2005**

Riparto tra le regioni e le province autonome delle risorse destinate dalla legge 24 dicembre 2003, n. 363, relative alla messa in sicurezza delle aree sciabili. (GU Serie Generale n.54 del 6-3-2006)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 363, la quale all'art. 7, comma 5, dispone che le risorse destinate alla messa in sicurezza delle aree sciabili siano ripartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto di natura non regolamentare;

Considerata l'urgenza di provvedere al trasferimento alle regioni e alle province autonome delle risorse finanziarie autorizzate dalla richiamata legge n. 363/2003;

Visto che il riparto da effettuare deve essere articolato secondo criteri basati sul numero degli impianti e sulla lunghezza delle piste;

Ritenuto che debba essere raggiunto l'obiettivo di legge di «realizzare interventi per la messa in sicurezza delle aree sciabili, da garantire anche attraverso condizioni di adeguato innevamento delle piste»;

Attesa l'esigenza che nel piano di riparto vengano assegnate a tutte le regioni e le province autonome quote comunque utili per le finalità della legge medesima;

Viste le comunicazioni pervenute dalle regioni e dalle province autonome con le quali sono stati forniti, su richiesta della competente Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, i dati relativi al numero degli impianti a fune e alla lunghezza delle piste e con cui sono stati condivisi i criteri già adottati per il precedente riparto con la pubblicazione del decreto 12 ottobre 2004 ad eccezione della regione Veneto e della provincia autonoma di Trento;

Considerato che la banca-dati prevista nel decreto 12 ottobre 2004 non e' stata ancora attivata poiche' le regioni non hanno avuto il tempo necessario per approntare i dati da trasmettere al Ministero;

Riconfermata l'opportunita' di creare una banca-dati mirata al monitoraggio sull'utilizzazione delle risorse della richiamata legge n. 363/2003;

Considerato che la banca-dati, cosi' come previsto nel decreto 12 ottobre 2004, doveva servire anche per ottimizzare i criteri di riparto delle annualita' successive, ma che non essendo ancora disponibili tali elementi, si ritiene di non prendere in considerazione le proposte modificative avanzate dalla regione Veneto e dalla provincia autonoma di Trento;

Sentita la Conferenza Stato-regioni nella seduta del 24 novembre 2005 ai fini del raggiungimento dell'intesa prevista dalla legge;

Decreta:

Art. 1.

Le somme stanziare all'art. 7, comma 5, della legge 24 dicembre 2003, n. 363, per l'annualita' 2004, pari a 5.000.000,00 di euro, sono ripartite, con vincolo di destinazione, secondo i criteri citati in premessa e le proquote indicate nella tabella di seguito riportata:

=====	
===	
Valle d'Aosta	Euro 338.594,86
=====	
===	
Lombardia	Euro 486.764,64
Piemonte	Euro 687.137,67
Veneto	Euro 527.695,52
Friuli V. G.	Euro 162.319,21
Liguria	Euro 77.373,99
Emilia-Rom.	Euro 201.766,75

Toscana	Euro 127.500,67
Umbria	Euro 80.116,36
Marche	Euro 119.611,66
Lazio	Euro 93.978,28
Abruzzo	Euro 274.469,82
Molise	Euro 93.448,91
Campania	Euro 84.287,22
Basilicata	Euro 87.279,26
Calabria	Euro 88.058,04
Sicilia	Euro 88.425,33
Sardegna	Euro 75.845,90
Prov. aut. TN	Euro 499.300,41
Prov. aut. BZ	Euro 806.025,50

#### Art. 2.

Le regioni a statuto ordinario provvedono alla necessaria erogazione degli importi trasferiti ai soggetti destinatari delle risorse. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alla necessaria erogazione degli importi trasferiti secondo i rispettivi ordinamenti.

#### Art. 3.

Le regioni a statuto ordinario, ai fini della realizzazione della banca-dati citata in premessa, comunicano entro il 30 giugno 2006 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'avvenuta utilizzazione delle risorse ripartite per l'annualità 2003 con il precedente decreto del 12 ottobre 2004 unitamente agli obiettivi che con le stesse è stato possibile raggiungere. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono nel rispetto delle specifiche autonomie.

Roma, 28 novembre 2005

Il Ministro:  
Lunardi

Registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 2006

Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto  
del  
territorio, registro n. 1, foglio n. 30

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**  
**CA 11 luglio 1980, n. 753**

**«Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto».**

(G.U. 15 novembre 1980, n. 314)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;  
vista la legge 6 dicembre 1978, n. 835, concernente delega al Governo ad emanare nuove norme in materia di polizia, sicurezza regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto;

udito il parere della commissione parlamentare di cui all'art. 3, comma primo, della suddetta legge 6 dicembre 1978, n. 835;  
udito il parere della commissione parlamentare per le questioni regionali di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive integrazioni;

vista la deliberazione del consiglio dei ministri dell'11 luglio 1980;

sulla proposta del ministro dei trasporti, di concerto con i ministri dell'interno, del tesoro, di grazia e giustizia e dell'agricoltura e delle foreste;

Emana

il seguente decreto:

**Titolo I**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1.** — Le presenti norme si applicano alle ferrovie destinate al servizio pubblico per il trasporto di persone e di cose esercitate dall'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato o in regime di concessione o di gestione commissariale governativa e, per quanto riguarda la sicurezza delle persone e delle cose, anche alle ferrovie private di seconda categoria di cui all'art. 4 del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447.

Nel presente decreto con il termine «ferrovie» si indicano tutte le ferrovie specificate al comma precedente e con l'espressione «ferrovie in concessione» sia le ferrovie esercitate in regime di concessione che quelle in regime di gestione commissariale governativa.

Salvo quanto specificato nei successivi articoli, le norme comunque riguardanti le ferrovie in concessione sono estese a tutti gli altri servizi collettivi di pubblico trasporto terrestre di competenza degli organi dello Stato e, se concernenti la polizia e la sicurezza dell'esercizio, sono anche estese a quelle di competenza delle regioni.

Le norme del presente decreto sono anche estese, se ed in quanto applicabili, ai servizi ferroviari esercitati con navi traghetti delle ferrovie dello Stato e agli autoservizi sostitutivi delle ferrovie dello Stato.

Nei successivi articoli del presente decreto, con la sigla «F.S.» è indicata l'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e con la sigla «M.C.T.C.» la direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

**Art. 2.** — In attesa che venga provveduto con legge al riordinamento degli uffici centrali e periferici della M.C.T.C., in relazio-

ne anche allo stato di attuazione delle deleghe previste all'art. 86 del decreto del presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1), gli uffici stessi competenti agli effetti delle presenti norme sono individuati, nell'ambito e nei limiti dell'attuale organizzazione, con propri decreti dal ministro dei trasporti.

In tutti i casi in cui ai sensi delle presenti norme agli uffici di cui al comma precedente compete il rilascio del nulla osta ai fini della sicurezza, quale presupposto per l'esercizio delle funzioni amministrative trasferite o delegate alle regioni od agli enti locali territoriali, il relativo provvedimento deve essere adottato nel termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

**Art. 3.** — L'esecuzione delle opere per la realizzazione di una ferrovia in concessione non può essere iniziata senza apposita autorizzazione rilasciata dai competenti uffici della M.C.T.C., o agli organi delle regioni o degli enti locali territoriali, secondo le rispettive attribuzioni.

Detta autorizzazione è in ogni caso subordinata alla preventiva approvazione dei progetti relativi alle opere di cui al primo comma da parte dei competenti uffici della M.C.T.C., per i servizi di competenza statale, o degli organi regionali, previo nulla osta ai fini della sicurezza da parte degli stessi uffici della M.C.T.C., per i servizi rientranti nelle attribuzioni delle regioni o degli enti locali territoriali.

Chiunque dia inizio alle opere per la realizzazione di una ferrovia in concessione senza avere ottenuto l'autorizzazione di cui al primo comma è punito con l'ammenda da L. 500.000 a L. 1.000.000 oppure con l'arresto fino a due mesi.

Per le ferrovie in concessione già in esercizio è vietato, senza l'autorizzazione di cui al primo comma, apportare varianti rispetto alle caratteristiche tecniche dei progetti definitivi approvati a norma del secondo comma. Ai trasgressori si applica la medesima sanzione di cui al precedente comma.

Le disposizioni del presente articolo non trovano applicazione nei confronti dei servizi di pubblico trasporto svolgentisi su strade ed effettuati con autobus, intendendosi per tali, agli effetti delle presenti norme, anche i complessi di veicoli destinati al trasporto di persone, come definiti dal vigente codice della strada.

**Art. 4.** — Nessuna ferrovia in concessione può essere aperta al pubblico esercizio senza preventiva autorizzazione rilasciata dai competenti uffici della M.C.T.C., delle regioni o degli enti locali territoriali, secondo le rispettive attribuzioni.

È parimenti soggetta all'autorizzazione di cui al primo comma la riapertura o la prosecuzione dell'esercizio di una ferrovia in concessione dopo l'esecuzione delle varianti di cui al quarto comma del precedente art. 3, nonché dopo l'immissione in servizio di materiale mobile nuovo, rinnovato o modificato.

Per i servizi di pubblico trasporto rientranti nelle attribuzioni delle regioni e degli enti locali territoriali, le autorizzazioni di cui al primo ed al secondo comma sono subordinate al nulla osta tecnico ai fini della sicurezza rilasciato dal competente ufficio della M.C.T.C.

Chiunque effettua l'esercizio di una ferrovia in concessione senza l'autorizzazione di cui al primo comma è punito con l'ammenda da L. 500.000 a L. 1.000.000 oppure con l'arresto fino a due mesi.

(1) Sta in I 1.6.

Chiunque, nell'esercizio di servizi di pubblico trasporto effettuati su strada, mediante autobus, ne vari il percorso senza l'autorizzazione degli organi di cui al primo comma, secondo le rispettive attribuzioni, è punito con l'ammenda da L. 200.000 a L. 600.000, salvo i casi di forza maggiore.

**Art. 5.** — L'autorizzazione di cui al precedente art. 4 è subordinata al favorevole esito di verifiche e prove funzionali, rivolte ad accertare che sussistano le necessarie condizioni perché il servizio possa svolgersi con sicurezza e regolarità.

All'espletamento delle verifiche e delle prove funzionali di cui al precedente comma provvedono i competenti uffici della M.C.T.C., con la partecipazione degli organi regionali agli effetti della regolarità dell'esercizio, per i servizi di pubblico trasporto di competenza delle regioni stesse.

Le verifiche e le prove funzionali vengono disposte dagli uffici e dagli organi indicati al precedente comma su richiesta del concessionario il quale, all'uopo, dovrà unire alla propria domanda una dichiarazione di ultimazione e regolare esecuzione di tutte le opere costituenti la ferrovia in concessione, rilasciata dal professionista preposto alla realizzazione delle opere stesse e corredata del certificato relativo al collaudo statico delle eventuali opere civili ai sensi della legge 5 gennaio 1971, n. 1086, nonché, per le attrezzature, per le apparecchiature e per il materiale mobile in genere, della documentazione probatoria rilasciata dal costruttore ovvero dal capocommissa qualora si tratti di complessi non prodotti da unico fornitore.

Ai fini della sicurezza il ministro dei trasporti, con proprio decreto, stabilisce le disposizioni e le modalità di esecuzione per le verifiche e prove funzionali di cui al primo comma, nonché la forma ed i contenuti della dichiarazione di cui al terzo comma e dei documenti probatori da allegare ad essa, in particolare per quanto riguarda la rispondenza alle normative tecniche, nonché i controlli sulla qualità e sull'assenza di difetti dei materiali e dei componenti impiegati.

Nei confronti delle ferrovie in concessione o, comunque, di loro singoli impianti o di parti di essi nonché del materiale mobile realizzati con contributi finanziari dello Stato resta fermo quanto stabilito dall'art. 102 del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e dal capo VI del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350 (2) e successive modificazioni, per quanto riguarda il generale e definitivo collaudo, che, in ogni caso, non potrà intervenire se non trascorso un anno dall'apertura all'esercizio. Il collaudo si effettua anche per le opere realizzate con contributi finanziari delle regioni o degli enti locali territoriali, intendendosi sostituiti agli organi statali quelli regionali o degli enti locali medesimi.

Le procedure di cui ai precedenti commi trovano applicazione, oltreché in sede di prima realizzazione di una ferrovia in concessione, anche in sede di varianti rispetto alle caratteristiche tecniche dei progetti definitivi approvati a norma del precedente art. 3, secondo comma, intendendosi l'autorizzazione di cui al precedente primo comma riferita alla riapertura od alla prosecuzione dell'esercizio per la sede e gli impianti, ovvero all'immissione in servizio di materiale mobile nuovo, rinnovato o modificato.

Per quanto riguarda i servizi di pubblico trasporto svolgenti-

si su strade ed effettuati con autobus, gli accertamenti di cui al primo comma sono limitati al riconoscimento, ai fini della sicurezza e della regolarità del servizio, della idoneità del percorso, delle sue eventuali variazioni, nonché dell'ubicazione delle fermate in relazione anche alle caratteristiche dei veicoli da impiegare. Restano ferme inoltre le norme del vigente codice della strada e delle relative disposizioni di esecuzione per ciò che concerne l'ammissione alla circolazione dei veicoli.

**Art. 6.** — Le aziende esercenti ferrovie devono essere provviste dei mezzi necessari per assicurare l'espletamento del servizio e per eseguire l'ordinaria manutenzione dei veicoli, della propria sede, degli impianti e delle apparecchiature.

**Art. 7.** — Le ferrovie e le loro dipendenze devono essere mantenute in buono stato di efficienza per la sicura circolazione dei treni e veicoli, in rapporto alle condizioni di esercizio, e provviste dal personale necessario a garantire la sicurezza e la regolarità del servizio.

Per ogni azienda esercente ferrovie in concessione il numero degli addetti necessario per il servizio è determinato, sentito il direttore od il responsabile dell'esercizio, dal direttore generale della M.C.T.C. per i servizi rientranti nelle attribuzioni statali, o dagli organi regionali, previo nulla osta ai fini della sicurezza da parte dei competenti uffici della M.C.T.C., per i servizi rientranti nelle attribuzioni delle regioni.

Per le aziende non tenute ad applicare le norme del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la determinazione di cui al precedente comma è limitata alle qualifiche di cui alla legge 1 febbraio 1978, n. 30 interessanti la sicurezza dell'esercizio.

Per le aziende esercenti sia servizi rientranti nelle attribuzioni statali, sia servizi rientranti nelle attribuzioni regionali, il numero degli addetti di cui al precedente secondo comma è determinato con provvedimento, rispettivamente, del direttore generale della M.C.T.C., qualora risulti quantitativamente prevalente il personale addetto ai primi, o degli organi regionali nel caso contrario. Ciascuno dei predetti organi, nell'adottare il provvedimento di competenza, dovrà acquisire come vincolanti le determinazioni dell'altro per i servizi rientranti nelle attribuzioni di quest'ultimo, fermo restando il nulla osta ai fini della sicurezza da parte dei competenti uffici della M.C.T.C. per il personale dei servizi di interesse regionale.

**Art. 8.** — Nell'esercizio delle ferrovie si devono adottare le misure e le cautele suggerite dalla tecnica e dalla pratica, atte ad evitare sinistri.

Quando tuttavia si verifichi un incidente, il personale è tenuto a prestare tutti i possibili soccorsi e a mettere in opera ogni mezzo opportuno per alleviare e limitare le conseguenze dei danni occorsi e per impedirne altri.

**Art. 9.** — Tutto il personale delle ferrovie deve essere idoneo a soddisfare le condizioni poste dalle leggi e dai regolamenti per le mansioni che deve svolgere.

Per il personale delle F.S., l'accertamento delle idoneità ed il conseguimento di abilitazioni a determinate mansioni sono disciplinati dalle norme in materia.

Per il personale delle ferrovie in concessione e degli altri servizi di pubblico trasporto di competenza degli organi dello Stato l'accertamento delle idoneità ed il conseguimento delle abilitazioni sono regolati da apposite norme emendate dal ministro dei trasporti.

Per il personale dei servizi di pubblico trasporto di competenza delle regioni l'accertamento delle idoneità ed il conseguimento

(2) Sta in T 7.1.

mento delle abilitazioni, sono regolati da apposite norme emanate dal ministro dei trasporti, se adetto a mansioni interessanti la sicurezza dell'esercizio, e dai competenti organi regionali, se adetto ad altre mansioni.

Per i conducenti degli autobus il prescritto certificato di abilitazione professionale è rilasciato secondo le norme del vigente codice della strada e delle relative disposizioni di esecuzione.

**Art. 10.** — Il personale delle ferrovie ha l'obbligo di svolgere con la necessaria diligenza il proprio servizio, osservando le prescrizioni delle leggi, dei regolamenti e delle istruzioni in vigore.

Esso deve adoperarsi con diligenza anche nei casi non previsti dalle norme, ai fini della sicurezza e della regolarità dell'esercizio.

Nei rapporti con il pubblico il personale stesso è tenuto ad usare la massima correttezza.

Le aziende esercenti sono tenute a vigilare su tali adempimenti, applicando in caso di inosservanza le sanzioni disciplinari stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.

Fatte salve le eventuali sanzioni disciplinari previste dalle norme in vigore, il personale delle ferrovie in concessione riconosciuto responsabile di incidenti od inconvenienti che abbiano arrecato pregiudizio alla sicurezza dell'esercizio non può comunque essere impiegato nelle mansioni in precedenza espletate se non a seguito di nuovo accertamento dell'idoneità allo svolgimento delle mansioni stesse, secondo quanto stabilito dal precedente art. 9. Per i conducenti degli autobus in servizio pubblico resta fermo quanto stabilito dal vigente codice della strada.

**Art. 11.** — Il personale delle ferrovie addetto alla custodia e alla sorveglianza, ovvero destinato ad avere relazioni con il pubblico, deve svolgere il servizio vestito in uniforme o portare un segno distintivo.

Le specifiche disposizioni in materia sono emanate, per le ferrovie dello Stato dal consiglio di amministrazione delle F.S. e, per gli altri servizi di pubblico trasporto, dalle aziende esercenti, previo nulla osta del competente ufficio della M.C.T.C. o degli organi regionali secondo le rispettive attribuzioni.

**Art. 12.** — L'orario e la composizione dei treni nonché l'orario o il numero delle corse degli altri mezzi di trasporto sono stabiliti in relazione alle esigenze del traffico, in modo che il servizio sia adeguato alla normale affluenza di viaggiatori e alla richiesta di trasporto delle merci, tenuto conto delle caratteristiche tecniche degli impianti, del materiale mobile e delle necessità dell'esercizio con particolare riguardo alla sicurezza.

Inoltre, le aziende esercenti adotteranno tutte le possibili misure per fronteggiare le maggiori esigenze del traffico in determinati periodi o in eccezionali circostanze.

**Art. 13.** — In ogni stazione e nelle principali fermate deve essere esposto l'orario di partenza delle corse per il servizio viaggiatori o comunque l'orario di effettuazione del servizio.

Nelle stazioni devono inoltre essere tenute a disposizione del pubblico, le condizioni e le tariffe relative ai servizi cui esse sono abilitate e tenuto in evidenza un registro per i reclami.

**Art. 14.** — La spedizione e la riconsegna delle merci si effettuano senza preferenza e secondo l'ordine di accettazione e di svincolo, salvo motivi di esercizio o esigenze di traffico.

Le merci vanno custodite e manipolate in modo che non riportino avarie, deterioramenti o perdite.

Il carico e lo scarico delle merci e la loro sistemazione nei veicoli devono essere eseguiti in modo da garantire la sicurezza dell'esercizio.

**Art. 15.** — Il trasporto delle merci pericolose e nocive, definite tali dalle norme in vigore, deve essere effettuato con l'osservanza delle particolari disposizioni per essere previste.

**Art. 16.** — Il trasporto di animali al seguito dei viaggiatori, ove ammesso, è regolato da apposite disposizioni emanate dall'azienda esercente.

## **Titolo II COMPORTEMENTO DEGLI UTENTI DELLE FERROVIE E DEL PUBBLICO IN GENERE NELL'AMBITO FERROVIARIO E IN PROSSIMITÀ DELLO STESSO**

**Art. 17.** — Chiunque si serve delle ferrovie deve osservare tutte le prescrizioni relative all'uso delle medesime ed è tenuto in ogni caso ad attenersi alle avvertenze, inviti e disposizioni delle aziende esercenti e del personale per quanto concerne la regolarità amministrativa e funzionale, nonché l'ordine e la sicurezza dell'esercizio.

Salvo quanto previsto specificatamente nei successivi articoli, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 15.000 a L. 45.000.

Gli utenti delle ferrovie devono inoltre usare le precauzioni necessarie e vigilare, per quanto da loro dipenda, sulla sicurezza ed incolumità propria, delle persone e degli animali che sono sotto la loro custodia, nonché sulla sicurezza delle proprie cose.

Le aziende esercenti non rispondono delle conseguenze derivanti dall'inosservanza delle norme di cui al primo e terzo comma.

**Art. 18.** — Nei servizi di pubblico trasporto caratterizzati da veicoli a moto continuo nei quali, in relazione alle peculiarità del sistema, per la realizzazione del trasporto risulti necessaria la collaborazione attiva dei viaggiatori, questi ultimi devono strettamente uniformarsi agli obblighi ed i divieti resi manifesti con appositi avvisi delle aziende esercenti e devono, comunque, comportarsi in maniera da non arrecare pericolo ad altre persone o danni.

Gli obblighi e i divieti di cui al comma precedente sono fissati dalle F.S. per i servizi da queste istituiti, e dalle altre aziende esercenti previa approvazione da parte dei competenti uffici della M.C.T.C. o degli organi regionali secondo le rispettive attribuzioni.

I trasgressori agli obblighi e divieti di cui al primo comma sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 15.000 a L. 45.000.

**Art. 19.** — Alle persone estranee al servizio è proibito — salvo autorizzazione o esigenze attinenti all'esercizio dei diritti sindacali regolati da leggi o da accordi contrattuali — introdursi nelle aree, recinti e impianti ferroviari, e loro dipendenze, nonché nei veicoli in sosta, esclusi i casi previsti dall'art. 20.

I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 60.000.

L'accesso o la sosta non autorizzati in determinate aree, recinti ed impianti, segnalati con appositi cartelli di divieto e stabiliti dalle F.S., per le ferrovie dello Stato, e dai competenti uffici della M.C.T.C. o dagli organi regionali, secondo le rispettive attribuzioni, su indicazione delle aziende esercenti, per le

ferrovie in concessione, sono puniti con l'ammenda da L. 100.000 a L. 500.000 o con l'arresto fino a due mesi.

L'apposizione dei cartelli di cui al comma precedente deve essere effettuata previo nulla osta dell'autorità giudiziaria competente per territorio.

I divieti di cui al presente articolo non si applicano ai soggetti indicati al successivo art. 71.

**Art. 20.** — Le aziende esercenti determinano le aree, gli impianti e i locali aperti al pubblico nei quali l'accesso e la sosta delle persone nonché la circolazione e sosta dei veicoli stradali hanno luogo in base a quanto previsto dalle disposizioni delle predette aziende.

Per le ferrovie in concessione tali disposizioni devono essere approvate dai competenti uffici della M.C.T.C. o dagli organi regionali secondo le rispettive attribuzioni.

I trasgressori alle disposizioni di cui al primo comma incorrono nella sanzione amministrativa da L. 7.000 a L. 21.000.

**Art. 21.** — Nelle stazioni e fermate è vietato alle persone estranee al servizio l'attraversamento dei binari.

Ove non esistano appositi soprapassaggi o sottopassaggi, l'attraversamento è ammesso solo nei punti stabiliti e attenendosi alle avvertenze specifiche.

È vietato, comunque, attraversare un binario quando sullo stesso stia sopraggiungendo un treno o una locomotiva od altro materiale mobile.

È vietato inoltre attraversare i binari in immediata vicinanza dei veicoli fermi, oppure introducendosi negli stessi o fra due veicoli in sosta, siano essi agganciato o disgiunti.

Può essere, però, consentito di attraversare i binari fra due colonne di veicoli fermi, od alle loro estremità, quando ciò sia indispensabile per il servizio viaggiatori, con l'osservanza delle avvertenze del personale.

I trasgressori alle suddette norme sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 10.000 a L. 30.000.

Nell'applicazione delle norme di cui ai precedenti commi ai servizi di pubblico trasporto diversi da quelli ferroviari e tramviari in sede propria, si intendono sostituiti ai binari le piste, corsie o vie di corsa caratterizzanti detti servizi, dette norme non si applicano alle fermate su pubbliche vie delle autolinee e filovie, nonché alle ferrovie e tramvie in sede promiscua.

**Art. 22.** — È vietato alle persone che non debbano viaggiare occupare posti a sedere nei veicoli ed ai viaggiatori di simulare l'occupazione in corso di viaggio.

È altresì vietato, senza averne titolo, occupare i posti prenotati, oppure distaccare o alterare i contrassegni delle prenotazioni e delle riserve.

I trasgressori alle suddette disposizioni sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 7.000 a L. 21.000 da applicarsi per ogni contrassegno manomesso e per ogni posto indebitamente occupato.

**Art. 23.** — I viaggiatori devono prendere posto nei treni o veicoli già muniti di regolare biglietto o altro valido titolo di viaggio, anche per l'eventuale bagaglio eccedente quello ammesso gratuitamente, salvo che sia diversamente disposto dalle aziende esercenti per determinati casi ed impianti.

Tuttavia può essere ammessa la regolarizzazione in corso di viaggio secondo quanto stabilito, per le ferrovie dello Stato, delle condizioni e tariffe per il trasporto delle persone su dette ferrovie, e, per le ferrovie in concessione, dalle norme emanate dalle aziende esercenti, previa approvazione della M.C.T.C. o

degli organi delle regioni o degli enti locali territoriali, secondo le rispettive attribuzioni.

I viaggiatori che, ove ammesso, non provvedano a regolarizzare la loro posizione vengono fatti scendere dai treni o veicoli nella prima fermata ed assoggettati al pagamento delle tasse e soprattasse stabilite, mediante formale invito di pagamento. Detto invito fissa il termine entro il quale deve essere effettuato il versamento, termine che non può essere inferiore a quindici giorni dalla data dell'invito stesso.

In difetto del pagamento nel termine fissato, la mancata regolarizzazione in corso di viaggio costituisce infrazione e il trasgressore è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 15.000 a L. 45.000, in aggiunta alle tasse e soprattasse dovute.

Può essere consentito, con identificazione del viaggiatore, di far proseguire il viaggio; anche in tal caso deve essere provveduto al versamento delle somme dovute per tasse e soprattasse nel termine di cui al terzo comma e, in difetto, diviene altresì applicabile la sanzione amministrativa di cui al comma precedente.

Quando non sia ammessa la regolarizzazione di cui al secondo comma, i viaggiatori trovati durante il viaggio o l'arrivo sprovvisti di regolare biglietto o altro valido titolo di viaggio, anche per l'eventuale bagaglio eccedente quello ammesso gratuitamente, sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 7.000 a L. 21.000.

In tutti i casi il pagamento in misura ridotta con effetto liberatorio, di cui all'art. 80 delle presenti norme, è subordinato al pagamento delle somme dovute per tasse e soprattasse e per il prezzo del biglietto.

Le tasse e soprattasse stabilite dalle tariffe sono sempre dovute nei casi in cui siano commessi reati di alterazione o contraffazioni di biglietti e documenti di viaggio, truffa od altri, puniti dalle leggi penali, nonché nei casi di infrazioni ai regolamenti in vigore.

**Art. 24.** — I biglietti o gli altri recapiti di viaggio non possono essere usati in modo diverso da quello stabilito dalle rispettive norme di utilizzazione.

È vietata la cessione dei biglietti e degli altri documenti di trasporto nominativi, di quelli non nominativi dopo l'inizio del viaggio, nonché della parte del biglietto di andata e ritorno relativa al viaggio di ritorno.

È vietato acquistare od ottenere biglietti in violazione al precedente comma. Il biglietto o altro documento di trasporto indebitamente acquistato od ottenuto decade di validità.

È altresì vietata la vendita di biglietti, quando non sia autorizzata dall'azienda esercente.

I trasgressori alle disposizioni del secondo e terzo comma sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 7.000 a L. 21.000.

I trasgressori alla disposizione del quarto comma incorrono nella sanzione amministrativa da L. 15.000 a L. 45.000 e, ove il fatto avvenga con il concorso di più persone, nella sanzione amministrativa da L. 30.000 a L. 90.000.

**Art. 25.** — Ai viaggiatori non è consentito entrare nei bagagliai, nei carri merci ed, in generale, nei veicoli o loro spazi destinati al servizio, salvo i casi previsti o autorizzati dalle aziende esercenti. È ammesso l'attraversamento dei bagagliai e degli altri veicoli di servizio provvisti di passaggio, durante la corsa del treno, se necessario per il servizio viaggiatori.

È fatto divieto di aprire le porte esterne dei veicoli e di salire o di scendere dagli stessi quando non sono completamente fer-

mi. Questo divieto non si applica quando il servizio di trasporto è caratterizzato da veicoli in moto continuo e regolato da norme particolari.

È inoltre vietato salire o discendere dalla parte opposta a quella stabilita per il servizio viaggiatori o da aperture diverse da quelle all'uso destinate.

I trasgressori alle suddette disposizioni sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 15.000 a L. 45.000.

È vietato aprire le finestre dei veicoli senza all'assenso di tutti i viaggiatori interessati.

**Art. 26.** — Salvo il caso di grave e incombente pericolo, è fatto divieto alle persone estranee al servizio di azionare i freni di emergenza, i segnali di allarme, i comandi per l'apertura di emergenza delle porte nonché qualsiasi altro dispositivo di emergenza installato nei veicoli e come tale evidenziato.

I trasgressori sono puniti con l'ammenda da L. 50.000 a L. 500.000 o con l'arresto fino a due mesi.

**Art. 27.** — È vietato gettare dai veicoli qualsiasi oggetto.

I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 10.000 a L. 30.000.

Ove il fatto avvenga con il veicolo in movimento i trasgressori sono puniti con l'ammenda da L. 50.000 a L. 500.000 o con l'arresto fino a due mesi.

**Art. 28.** — È vietato fumare nei compartimenti e nei veicoli ferroviari ad unico ambiente non riservati ai fumatori, nelle vetture autofilotramviarie, delle funicolari aeree e terrestri e delle metropolitane, nonché nelle sale di attesa delle stazioni e delle fermate.

È inoltre vietato durante il servizio di notte fumare nei compartimenti e cuccette e in quelli delle carrozze letti occupati da più di una persona.

Negli spazi non riservati ai fumatori devono essere esposti, in posizione visibile, avvisi riportanti il divieto di fumare.

I trasgressori alle disposizioni del primo e del secondo comma sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 5.000 a L. 15.000.

Il divieto di fumare può essere esteso ai compartimenti ferroviari per fumatori quando, per insufficienza di posti, debbano essere occupati anche da viaggiatori ai quali sia molesto il fumo.

**Art. 29.** — L'utente che danneggia, deteriora o insudicia i veicoli, i locali, gli ambienti delle ferrovie nonché i loro arredi ed accessori, è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 15.000 a L. 45.000.

La sanzione anzidetta non si applica quando gli atti vengono compiuti da chi è colto da improvviso maleore, fermo restando l'obbligo del risarcimento dell'eventuale danno arrecato.

Il pagamento della sanzione in misura ridotta con effetto liberatorio, di cui all'art. 80 delle presenti norme, è subordinato al contestuale versamento della somma corrispondente all'eventuale danno arrecato, quando la somma stessa sia prefissata, come appreso specificato, e sia notificata al trasgressore all'atto della contestazione dell'infrazione.

Le aziende esercenti hanno facoltà, a tale scopo, di determinare preventivamente in apposite tariffe gli importi da esigere nei vari casi a titolo di risarcimento del danno.

Per le ferrovie in concessione, dette tariffe devono essere approvate dai competenti uffici della M.C.T.C. o dagli organi delle regioni o degli enti locali territoriali, secondo le rispettive attribuzioni.

Per i veicoli circolanti su linee di altre aziende sono applicabili le tariffe delle aziende cui i veicoli appartengono, sempreché le stesse siano disponibili su di essi o presso il personale di servizio in base agli accordi fra le aziende interessate.

Negli altri casi, ferma restando la possibilità del pagamento della sanzione in misura ridotta, con effetto liberatorio, l'importo dell'eventuale danno deve essere risarcito separatamente, previo accertamento e notifica.

**Art. 30.** — È fatto divieto alle persone non espressamente autorizzate dalle aziende esercenti lo svolgere sui treni e veicoli, nonché nelle stazioni e fermate, l'attività di venditore di beni o di servizi.

È fatto altresì divieto di svolgere attività di cantante, suonatore e simili, e di fare raccolta di fondi a qualunque titolo.

I trasgressori sono allontanati dai treni, veicoli e impianti, previo ritiro del recapito di viaggio senza diritto ad alcun rimborso per i percorsi ancora da effettuare, ed incorrono inoltre nella sanzione amministrativa da L. 30.000 a L. 90.000

Ove l'attività di vendita di beni avvenga con il concorso di più persone i trasgressori sono puniti con l'ammenda da L. 50.000 a L. 500.000 o con l'arresto fino a due mesi.

Nei confronti dei trasgressori le aziende esercenti possono rifiutare il rilascio del biglietto di abbonamento.

**Art. 31.** — Possono essere escluse dai treni e dai veicoli e allontanate dalle stazioni e dalle fermate le persone che si trovino in stato di ubriachezza, che offendano la decenza o diano scandalo o disturbo agli altri viaggiatori e che ricusino di ottemperare alle prescrizioni d'ordine o di sicurezza del servizio.

Le persone escluse in corso di viaggio ai sensi del comma precedente non hanno diritto ad alcun rimborso per il percorso ancora da effettuare.

**Art. 32.** — Possono essere escluse dai treni e dai veicoli nonché dai locali delle stazioni e delle fermate le persone malate o ferite che possano arrecare danno o incomodo agli altri viaggiatori.

Il trasporto di queste persone potrà avere luogo, occorrendo sotto custodia, nei veicoli o compartimenti riservati, alle condizioni e tariffe stabilite.

La norma del precedente primo comma non si applica alle persone di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118 (3), agli invalidi per cause di guerra, di lavoro e di servizio, nonché ai ciechi e sordomuti.

Dai servizi di pubblico trasporto di cui al precedente art. 18 possono essere escluse, in relazione alle peculiarità del sistema, le persone che per età, per condizioni fisiche o per manifesta incapacità ad utilizzare correttamente i servizi stessi possano arrecare danno a sé o agli altri ovvero ai veicoli ed agli impianti.

**Art. 33.** — Fermo restando quanto stabilito dalle vigenti leggi in materia di detenzione di armi nonché di tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica, è vietato portare con sé sui treni e nei veicoli armi da fuoco cariche e non smontate. Le munizioni di dotazione devono essere tenute negli appositi contenitori e accuratamente custodite.

Il divieto di cui al comma precedente non è applicabile agli

(3) Sta in S 1.11.

agenti della forza pubblica nonché agli addetti alla sorveglianza in ambito ferroviario.

I trasgressori sono puniti con l'ammenda da lire 150.000 a L. 450.000.

**Art. 34.** — La consegna, la spedizione ed il ritiro delle merci devono essere effettuati nell'osservanza delle modalità stabilite dalle aziende esercenti e dalle leggi o disposizioni emanate per determinate merci.

L'utente è responsabile di tutti gli eventuali danni derivanti dalla mancata, inesatta o incompleta osservanza delle modalità di cui al comma precedente.

**Art. 35.** — Le merci pericolose e nocive, definite tali dalle norme in vigore, devono essere presentate al trasporto nell'osservanza e con i limiti di quanto stabilito dalle disposizioni emanate per le singole merci.

L'inesatta o incompleta dichiarazione della natura delle merci di cui al comma precedente, ovvero l'omessa denuncia del loro trasporto o deposito, è punita con l'ammenda da L. 100.000 a L. 1.000.000 o con l'arresto fino a due mesi, oltre il pagamento delle tasse e soprattasse stabilite, e sempreché il fatto non costituisca reato più grave.

### Titolo III

#### **DISCIPLINA DELLE SEPARAZIONI DELLE PROPRIETÀ LATERALI DALLA SEDE FERROVIARIA E DI ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO, DELLE SERVITÙ E DELL'ATTIVITÀ DI TERZI IN PROSSIMITÀ DELLA SEDE FERROVIARIA AI FINI DELLA TUTELA DELLA SICUREZZA DELL'ESERCIZIO**

**Art. 36.** — Le ferrovie in sede propria sono separate dalle proprietà laterali e dalle strade con siepi, muri o altro tipo di recinzione stabile ove, a giudizio delle aziende esercenti, sia ritenuto necessario ai fini della sicurezza dell'esercizio.

Per le ferrovie in concessione, i competenti uffici della M.C.T.C. possono sempre disporre, per motivi di sicurezza dell'esercizio, la recinzione di tratti di linea.

Per i servizi di pubblico trasporto caratterizzati da veicoli che circolano sospesi a funi, travate od altre strutture le recinzioni di cui al primo comma o comunque idonee opere di protezione devono essere realizzate quando i fianchi minimi laterali od inferiori rispetto a qualunque ostacolo sono minori dei minimi stabiliti.

Le chiusure sono stabilite nell'esclusivo interesse delle ferrovie e degli altri servizi di pubblico trasporto e nessuna opposizione o pretesa potrà essere avanzata dai terzi in dipendenza della messa in opera di recinzioni da parte delle aziende esercenti.

Le norme di cui al presente titolo III, salvo quelle di cui all'art. 38, non si applicano ai servizi di pubblico trasporto laddove questi utilizzino sedi in comune con strade ed altre aree pubbliche.

**Art. 37.** — È proibito fare opere e costituire depositi o cumuli anche temporanei sulle aree di proprietà ferroviaria senza espresa autorizzazione delle aziende esercenti.

I trasgressori sono puniti con l'ammenda da L. 100.000 a L. 300.000.

Le aziende esercenti possono procedere alla rimozione delle opere, dei depositi e dei cumuli. Le spese sostenute sono poste a carico dei trasgressori ed eventualmente recuperate mediante esecuzione forzata con l'osservanza delle norme del regio

decreto 14 aprile 1910, n. 639 ovvero delle norme in materia di riscossione coattiva contenute nel codice di procedura civile.

**Art. 38.** — Chiunque arrechi danni e guasti agli impianti ed ai mezzi di esercizio delle ferrovie senza pregiudizio per la sicurezza dell'esercizio è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 60.000.

Quando i fatti di cui al primo comma siano tali da pregiudicare la sicurezza dell'esercizio, quando vengano poste cose sulle rotaie, piste, corsie, vie di corsa o vicino ad esse, o quando vengano lasciati oggetti contro treni e veicoli o imitati i segnali, si applica a carico dei trasgressori l'ammenda da L. 50.000 a L. 500.000 o l'arresto fino a due mesi.

**Art. 39.** — È vietato installare e mantenere su fabbricati, su strade e su opere varie, sorgenti luminose colorate o bianche abbaglianti, visibili dalla ferrovia, che a giudizio dei competenti organi tecnici delle F.S., per le ferrovie dello Stato, e della M.C.T.C., su segnalazione delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, possono confondersi con segnali ferroviari o comunque ostacolarne l'esatta valutazione.

Le sorgenti luminose, per le quali i predetti organi tecnici dichiarino, in qualunque momento, la necessità di rimozione, devono essere eliminate entro sessanta giorni dalla notizia della comunicazione, salvo i termini più brevi che potranno di volta in volta essere stabiliti nei casi di particolare pericolosità. Destinatari della notifica possono essere indifferentemente gli utenti delle sorgenti, i proprietari degli immobili sui quali sono state collocate e i diretti installatori che sono tenuti in solido a provvedere alla rimozione.

I trasgressori alla disposizione di cui al comma precedente sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 30.000 a L. 90.000.

Indipendentemente dalla sanzione, decorsi inutilmente i termini stabiliti nel secondo comma, la rimozione viene disposta con ordinanza del prefetto competente per territorio e le spese sostenute per la rimozione sono poste a carico dei trasgressori stessi ed eventualmente recuperate dalle aziende esercenti mediante esecuzione forzata con l'osservanza delle norme del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, ovvero delle norme in materia di riscossione coattiva contenute nel codice di procedura civile.

Se le sorgenti luminose in questione sono situate su strade pubbliche perché predisposte per la pubblica illuminazione o quali segnali luminosi di circolazione, prima di provvedere a diffide, devono essere presi accordi in merito con l'amministrazione cui la strada appartiene.

**Art. 40.** — Nei casi di nuovi insediamenti abitativi o industriali adiacenti alle ferrovie è fatto obbligo ai proprietari di provvedere, ai fini della sicurezza pubblica e dell'esercizio ferroviario, alla preventiva idonea recinzione dei terreni stessi in prossimità della sede ferroviaria.

I trasgressori sono puniti con l'ammenda da L. 300.000 a L. 900.000.

Indipendentemente dalla sanzione, in caso di mancata osservanza della disposizione di cui al primo comma, le aziende esercenti potranno provvedere esse stesse alla recinzione. Le spese sostenute saranno poste a carico dei trasgressori ed eventualmente recuperate mediante esecuzione forzata con l'osservanza delle norme del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, ovvero delle norme in materia di riscossione coattiva contenute nel codice di procedura civile.

**Art. 41.** — In vicinanza delle ferrovie è vietato far pascolare bestiame non custodito in modo idoneo ad impedirne l'entrata nella sede ferroviaria.

I trasgressori, salvo che non sia applicabile il successivo art. 42, sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 60.000

Nel caso di effettiva introduzione del bestiame nella sede ferroviaria i trasgressori sono puniti con l'ammenda da L. 150.000 a L. 450.000.

Le norme di cui al presente articolo non si applicano ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36.

**Art. 42.** — Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti norme, coloro che esercitano sui fondi adiacenti alle ferrovie attività di pascolo, di allevamento o di riproduzione di bovini, equini, cervi, cinghiali o comunque di animali di grossa taglia, devono apporre, lungo il tratto di terreno avente la detta destinazione, in prossimità della sede ferroviaria, recinzioni stabili e permanenti, idonee ad impedire che il bestiame si introduca nella sede stessa.

Identico obbligo sussiste per coloro che esercitano riserve di caccia e bandite con cervi, cinghiali o altri animali di grossa taglia, poste in vicinanza di ferrovie.

L'obbligo suddetto sussiste pure per coloro che esercitano le attività di cui ai commi precedenti su fondi non direttamente confinanti con la sede ferroviaria per i quali sia stata fatta motivata richiesta in merito dall'ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato, e dal competente ufficio della M.C.T.C., per le ferrovie in concessione. In tal caso il termine di cui al primo comma decorre dalla data di notificazione della richiesta.

Le recinzioni devono rispondere a requisiti tecnici di sicurezza ampiamente cautelativi, avuto riguardo allo stato dei luoghi ed alla specie di bestiame.

Qualora, entro il termine suindicato, non si ottemperi alle disposizioni di cui ai commi precedenti, entro il termine stesso deve cessare l'utilizzazione dei fondi per le attività previste dal presente articolo. I trasgressori sono puniti con l'ammenda da L. 300.000 a L. 900.000.

Alla stessa sanzione è assoggettato chiunque dopo l'entrata in vigore delle presenti norme inizi l'esercizio delle predette attività senza avere provveduto alle idonee recinzioni.

Le norme di cui al presente articolo non si applicano ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36.

**Art. 43.** — Indipendentemente dalla sanzione prevista al precedente art. 42, in caso di mancata osservanza delle disposizioni stabilite con lo stesso articolo, le aziende esercenti potranno eseguire i lavori necessari per impedire l'introduzione del bestiame nella sede ferroviaria.

Le spese sostenute saranno poste a carico dei trasgressori ed eventualmente recuperate mediante esecuzione forzata con l'osservanza delle norme del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (0), ovvero delle norme in materia di riscossione coattiva contenute nel codice di procedura civile.

**Art. 44.** — È vietato porre impedimenti al libero scolo delle acque nei fossi laterali alle linee ferroviarie come pure è vietato impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano dalle linee stesse sui terreni circostanti.

È vietato scaricare nei fossi laterali o immettere in essi acque di qualunque natura salvo concessione dell'azienda esercente.

I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 30.000 a L. 90.000.

**Art. 45.** — I proprietari e gli utenti di canali artificiali esistenti lateralmente alla sede ferroviaria debbono impedire che le acque si espandano sulla sede stessa o comunque le arrechino danno.

È vietato irrigare i terreni laterali alle linee ferroviarie senza le precauzioni atte ad evitare danni alle linee stesse.

I trasgressori sono soggetti alle sanzioni amministrative da L. 20.000 a L. 60.000.

**Art. 46.** — È fatto obbligo ai proprietari dei fondi laterali alle linee ferroviarie di mantenere inalterate le ripe dei fondi stessi in modo da impedire lo scoscendimento del terreno sulla sede ferroviaria e sui fossi laterali. Qualora non siano in grado di ottemperare a tale obbligo, i proprietari medesimi possono cedere a titolo gratuito la proprietà delle ripe alle aziende esercenti che sono tenute ad acquisirle.

I trasgressori sono puniti con l'ammenda da L. 150.000 a L. 450.000.

Gli uffici lavori compartimentali della F.S. ed i competenti uffici della M.C.T.C., su segnalazione delle aziende esercenti, potranno porre divieti allo sradicamento ed al taglio dei boschi laterali alle linee, rispettivamente delle ferrovie dello Stato e delle ferrovie in concessione, quando ciò possa comportare pericolo alla sicurezza della sede ferroviaria per caduta di valanghe o frane.

I trasgressori sono puniti con l'ammenda da L. 100.000 a L. 1.000.000 con l'arresto fino a due mesi.

**Art. 47.** — I fabbricati e le opere di qualunque genere esistenti lungo le ferrovie debbono essere mantenuti in condizioni tali da non compromettere la sicurezza dell'esercizio.

I fabbricati e le opere che, a giudizio dell'ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato, e del competente ufficio della M.C.T.C., su segnalazione delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, possono compromettere la sicurezza dell'esercizio debbono essere demoliti o adeguatamente riparati entro centottanta giorni dalla notifica della comunicazione ai proprietari, salvo i termini più brevi che potranno di volta in volta essere stabiliti nei casi di particolare pericolosità.

I trasgressori sono puniti con l'ammenda da L. 300.000 a L. 900.000.

Indipendentemente dall'ammenda, decorsi inutilmente i termini stabiliti del secondo comma, la demolizione viene disposta con l'ordinanza del prefetto competente per territorio. Le spese sostenute per la demolizione sono poste a carico dei trasgressori ed eventualmente recuperate dalle aziende esercenti mediante esecuzione forzata con l'osservanza delle norme del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (0), ovvero delle norme in materia di riscossione coattiva contenute nel codice di procedura civile.

Nelle zone asservite ad elettrodotti di proprietà delle aziende esercenti ferrovie, per i fabbricati e le opere di qualunque genere costruiti o iniziati senza il consenso delle aziende stesse e la cui presenza, a giudizio delle medesime, venga a creare situazioni di pericolo, il prefetto competente per territorio, su istanza dell'ufficio impianti elettrici compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato, o del direttore o del responsabile dell'esercizio, per le ferrovie in concessione, al fine di evitare interruzioni di pubblico servizio, dichiara con ordinanza la loro immediata inagibilità e dispone di conseguenza. Restano fermi tutti gli altri poteri di intervento previsti dalle vigenti leggi.

**Art. 48.** — È vietato fare duoco alle stoppie o accendere co-

munque fuochi in vicinanza delle linee ferroviarie senza adottare tutte le cautele necessarie a difesa della sede ferroviaria e delle sue pertinenze.

Sotto le linee dei servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36 l'accensione dei fuochi è comunque subordinata ad intese con le aziende esercenti, le quali determinano i periodi in cui è consentita la accensione e le cautele necessarie.

I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 30.000 a L. 90.000.

**Art. 49.** — Lungo i tracciati delle linee ferroviarie è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, minore di metri trenta dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia.

La norma di cui al comma precedente si applica solo alle ferrovie con esclusione degli altri servizi di pubblico trasporto assimilabili ai sensi del terzo comma dell'art. 1.

**Art. 50.** — Il divieto di cui al precedente art. 49 decorre dall'entrata in vigore delle presenti norme, per le linee ferroviarie esistenti e per quelle il cui progetto sia stato già approvato, e dalla data di pubblicazione sul foglio degli annunci legali delle singole prefetture competenti per territorio dell'avvenuta approvazione, per le ferrovie il cui progetto sia approvato successivamente all'entrata in vigore delle norme stesse, e si applica a tutti gli edifici e manufatti i cui progetti non siano stati approvati in via definitiva dai competenti organi alle date suddette.

I comuni non possono comunque rilasciare concessioni di costruzione entro la fascia di rispetto di cui al precedente art. 49 del momento della comunicazione agli stessi dei progetti di massima relativi alla costruzione di nuove linee ferroviarie, quando detti progetti, a norma dell'art. 81 del decreto del presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1), non siano difformi dalle prescrizioni e dai vincoli delle norme o dei piani urbanistici ed edilizi.

**Art. 51.** — Lungo i tracciati delle tramvie, ferrovie metropolitane e funicolari terrestri su rotaia è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.

Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette costruzioni non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati.

A richiesta del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, la detta distanza deve essere accresciuta in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione nei tratti curvilinei.

Le norme del presente articolo si applicano anche ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36, intendendosi le distanze riferite al massimo ingombro laterale degli organi, sia fissi che mobili, della linea e dei veicoli.

**Art. 52.** — Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.

Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati.

Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50.

Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due.

Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato.

A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze devono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione nei tratti curvilinei.

Le norme del presente articolo non si applicano ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36.

**Art. 53.** — Nei terreni adiacenti alle linee ferroviarie qualsiasi escavazione o canale deve essere effettuato ad una distanza tale che, in relazione alla natura dei terreni interessati, non arrechi pregiudizio alla sede o alle opere ferroviarie.

La distanza del ciglio più vicino dell'escavazione o canale non deve comunque essere inferiore alla sua profondità partendo dal ciglio più esterno del fosso laterale o dalla cunetta, ove questi esistano, oppure dal ciglio degli sterri se la ferrovia è in trincea oppure dal piede della scarpata se la ferrovia è in rilevato.

Tale distanza non potrà mai essere minore di tre metri anche se l'escavazione del terreno sia meno profonda.

**Art. 54.** — Lungo le linee ferroviarie fuori dai centri abitati è vietato costruire fornaci, fucine e fonderie ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.

**Art. 55.** — I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.

La disposizione del presente articolo non si applica ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36.

**Art. 56.** — Sui terreni adiacenti alle linee ferroviarie qualsiasi deposito di pietre o di altro materiale deve essere effettuato ad una distanza tale da non arrecare pregiudizio all'esercizio ferroviario.

Tale distanza non deve essere comunque minore di metri sei, da misurarsi in proiezione orizzontale, dalla più vicina rotaia e metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati quando detti depositi si elevino al di sopra del livello della rotaia.

La distanza di cui al comma precedente è aumentata a metri venti nel caso che il deposito sia costituito da materiali combustibili.

Per i servizi di pubblico trasporto indicati al terzo comma dell'art. 36 le distanze di cui ai precedenti commi si intendono riferite al massimo ingombro laterale degli organi, sia fissi che mobili, della linea e dei veicoli.

**Art. 57.** — In vicinanza della ferrovia è vietato depositare materie pericolose o insalubri o costruire opere per la loro conduzione ad una distanza tale che, a giudizio dei competenti organi tecnici delle F.S., per le ferrovie dello Stato, e della M.C.T.C.,

su segnalazione delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, possano arrecare pregiudizio all'esercizio ferroviario.

**Art. 58.** — Chiunque costruisce una strada, un canale o un condotto d'acqua, un elettrodotto, gasdotto, oleodotto o qualunque altra opera di pubblica utilità che debba attraversare impianti ferroviari, compresi gli elettrodotti, o svolgersi ad una distanza che possa creare interferenze, soggezioni o limitazioni all'esercizio ferroviario deve ottenere la preventiva autorizzazione dell'azienda esercente che potrà condizionarla alla realizzazione di tutte le varianti ai piani costruttivi che riterrà necessarie per garantire la sicurezza delle opere e degli impianti e la regolarità dell'esercizio ferroviario.

Per le ferrovie in concessione l'autorizzazione di cui al comma precedente è subordinata al nulla osta del competente ufficio della M.C.T.C., per i servizi di competenza statale, o degli organi delle regioni, previo assenso ai fini della sicurezza da parte del competente ufficio della M.C.T.C., per i servizi rientranti nelle attribuzioni delle regioni stesse.

**Art. 59.** — L'esecuzione, lungo le linee ferroviarie, di scavi e perforazioni per estrazione di sostanze minerali a distanza minore di cinquanta metri dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale, è subordinata al nulla osta dell'ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato, e del competente ufficio della M.C.T.C., sentite le aziende esercenti, per le ferrovie in concessione.

Le autorizzazioni di cui agli articoli 62, 63 e 104 del decreto del presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 (4), concernente le norme di polizia delle miniere e delle cave, potranno essere concesse previo rilascio del nulla osta di cui al comma precedente.

**Art. 60.** — Quando la sicurezza pubblica, la conservazione delle ferrovie, la natura dei terreni e le particolari circostanze locali lo consentano, possono essere autorizzate dagli uffici lavori compartimentali delle F.S., per le ferrovie dello Stato, e dai competenti uffici della M.C.T.C., per le ferrovie in concessione, riduzioni alle distanze prescritte dagli articoli dal 49 al 56.

I competenti uffici della M.C.T.C., prima di autorizzare le richieste riduzioni delle distanze legali prescritte, danno, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunicazione alle aziende interessate delle richieste pervenute, assegnando loro un termine perentorio di giorni trenta per la presentazione di eventuali osservazioni.

Trascorso tale termine, i predetti uffici possono autorizzare le riduzioni richieste.

**Art. 61.** — Per tutte le situazioni esistenti non conformi, alla data di entrata in vigore delle presenti norme alle disposizioni dei precedenti articoli 49, 51, 52, 53, 54, 55 e 56, gli uffici lavori compartimentali delle F.S., per le ferrovie dello Stato, ed i competenti uffici della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, potranno richiedere l'adeguamento alle disposizioni stesse quando ciò sia ritenuto necessario per la sicurezza dell'esercizio.

In tale caso è dovuta un'indennità da determinarsi in base alle leggi sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità purché si tratti di opere eseguite non in violazione alle preesistenti disposizioni di legge in materia di distanze legali.

(4) Sta in T 10.0.

Nel caso di costruzione di nuove linee, per le opere preesistenti non conformi alle disposizioni degli articoli richiamati al precedente primo comma, gli organi di cui allo stesso primo comma potranno richiedere l'adeguamento alle disposizioni stesse quando ciò sia necessario alla sicurezza dell'esercizio.

In tale caso è dovuta un'indennità da determinarsi in base alle leggi sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità per tutte le opere eseguite precedentemente alla data di pubblicazione sul foglio degli annunci legali delle singole prefetture competenti per territorio dell'avviso dell'approvazione del progetto.

**Art. 62.** — Le disposizioni di cui agli articoli da 49 al 56 non sono applicabili alle aziende esercenti le ferrovie le quali potranno pertanto realizzare, nel rispetto della sicurezza dell'esercizio e opere necessarie alle proprie esigenze, previa autorizzazione da parte dei competenti uffici della M.C.T.C. per le ferrovie in concessione.

**Art. 63.** — I trasgressori alle norme sulle distanze di cui agli articoli 49 e 51 sono puniti con l'ammenda da L. 300.000 a L. 90.000.

I trasgressori alle norme sulle distanze di cui agli articoli dal 52 al 57 sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 30.000 a L. 90.000.

Sono pure soggetti alla sanzione amministrativa da L. 30.000 a L. 90.000 coloro che esercitano le attività di cui agli articoli 58 e 59 senza le autorizzazioni o i nullavista prescritti.

#### **Titolo IV SISTEMA DI PROTEZIONE DEGLI ATTRAVERSAMENTI DEI PASSAGGI A LIVELLO E PRESCRIZIONI PER GLI UTENTI**

**Art. 64.** — I passaggi a livello delle strade pubbliche o private per l'attraversamento delle ferrovie possono essere:

a) del tipo con barriere o semi-barriere, manovrati sul posto, a distanza o automaticamente intendendosi compresi nel termine di barriere le sbarre, i cancelli ed altri dispositivi di chiusura equivalenti;

b) del tipo senza barriere, provvisti o meno di segnalazione luminosa o acustica verso la strada ed a comando automatico. Spetta alle aziende esercenti le ferrovie stabilire il tipo di impianto per ogni attraversamento. Per le ferrovie in concessione, i competenti uffici della M.C.T.C. possono sempre disporre, per motivi di sicurezza, l'installazione dei dispositivi di protezione di cui al comma precedente a passaggi a livello senza barriere.

Per quanto riguarda le segnalazioni stradali di «passaggio a livello», la visibilità della linea ferrata per i passaggi a livello senza barriere nonché il funzionamento automatico dei dispositivi di segnalazione e di protezione dei passaggi a livello con semi-barriere e di quelli senza barriere provvisti di segnalazione luminosa e acustica, si applicano le norme del vigente codice della strada e delle relative disposizioni di esecuzione.

Per i passaggi a livello con barriere manovrate in correlazione con l'effettiva marcia dei treni, la chiusura delle barriere stesse, prima del passaggio di ogni convoglio, deve essere assicurata dall'azienda esercente, con appositi dispositivi o con idonei sistemi di esercizio.

Negli altri casi in cui non sia stabilita la suddetta correlazione le barriere devono essere chiuse almeno cinque minuti prima dell'orario di transito del treno.

I passaggi pedonali senza barriere possono essere muniti di girandole manovrabili dagli utenti, o di labirinti.

I passaggi a livello privati possono essere muniti di chiusure con chiavi in consegna agli utenti.

**Art. 65.** — Per l'attraversamento dei passaggi a livello pubblici si applicano le norme del vigente codice della strada e delle relative disposizioni di esecuzione.

Le stesse norme sono estese ai passaggi a livello privati, esclusi quelli con chiavi in consegna agli utenti.

È proibito ai non addetti al servizio dei passaggi a livello aprire, chiudere e, comunque, manovrare le barriere e gli altri dispositivi dei medesimi. I trasgressori sono puniti con l'ammenda da L. 100.000 a L. 1.000.000 o con l'arresto fino a due mesi.

**Art. 66.** — L'uso dei passaggi a livello privati è regolato da apposita convenzione tra l'azienda esercente la linea e l'utente.

Per le ferrovie in concessione la convenzione deve essere approvata dai competenti uffici della M.C.T.C.

I passaggi a livello privati con chiavi in consegna agli utenti sono usati sotto la diretta responsabilità degli utenti stessi che, prima di effettuare l'attraversamento, devono accertare con ogni cura e prudenza che nessun treno od altro mezzo su rotaia stia sopraggiungendo e quindi transitare rapidamente.

Inoltre è fatto divieto agli utenti dei detti passaggi a livello di tener aperti gli attraversamenti oltre il tempo strettamente necessario per il passaggio.

I trasgressori alle disposizioni del terzo e quarto comma incorrono nell'ammenda da L. 150.000 a 450.000.

#### **Titolo V UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE E SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO IN CASO DI MOBILITAZIONE DELLE FORZE ARMATE E DI GUERRA**

**Art. 67.** — In caso di mobilità delle forze armate e in caso di guerra, le aziende esercenti i servizi di trasporto sono tenute ad osservare le norme previste per tali eventualità nonché le disposizioni che verranno emanate dalle autorità competenti.

In tali evenienze le aziende stesse sono autorizzate, anche in deroga alla normativa esistente:

- ad adibire temporaneamente a funzioni superiori a quelle svolte il dipendente personale, purché in grado di esercitarle;
- a richiedere al personale dipendente, ove sia necessario, prestazioni eccezionali in eccedenza all'orario di lavoro;
- ad anticipare o ritardare le prescritte visite e prove del materiale rotabile e degli impianti, rispetto ai termini stabiliti;
- ad effettuare il trasporto delle merci pericolose e nocive.

#### **Titolo VI INTERVENTI PER LA RIMOZIONE DEI CADAVERI RINVENUTI SULLA SEDE FERROVIARIA E PER LA RIMOZIONE DEL MATERIALE IN CASO DI INCIDENTE**

**Art. 68.** — Qualora, in seguito ad incidente o per qualsiasi altra causa, anche ignota, si rinvenivano sulla sede ferroviaria, ed in posizione tale da interessare la libera circolazione dei treni, dei cadaveri, questi possono essere rimossi anche prima dell'intervento dell'autorità giudiziaria, previo accertamento e descrizione delle precise condizioni in cui furono rinvenuti, a

cura dei funzionari, ufficiali e sottufficiali di pubblica sicurezza, degli ufficiali e sottufficiali dei carabinieri o del sindaco del luogo o di chi ne fa le veci nell'esercizio delle funzioni di autorità locale di pubblica sicurezza.

Uguale facoltà è attribuita ai graduati e agenti della polizia ferroviaria e dei carabinieri in servizio di polizia ferroviaria, qualora non sia possibile il tempestivo intervento di una delle autorità di cui al primo comma, in relazione alle necessità dell'esercizio.

**Art. 69.** — Qualora, in seguito ad incidente o per qualsiasi altra causa, si venga a trovare sulla sede ferroviaria, ed in posizione tale da interessare la libera circolazione dei treni, materiale non di proprietà dell'azienda esercente, detto materiale può essere rimosso, anche prima dell'eventuale intervento dell'autorità giudiziaria, previo accertamento e descrizione delle precise condizioni in cui viene rinvenuto, a cura dei funzionari, ufficiali e sottufficiali di pubblica sicurezza, degli ufficiali e sottufficiali dei carabinieri o del sindaco del luogo o di chi ne fa le veci nell'esercizio delle funzioni di autorità locale di pubblica sicurezza, nonché, in mancanza, dei graduati ed agenti nella polizia ferroviaria e dei carabinieri in servizio di polizia ferroviaria.

**Art. 70.** — In caso di urgenza, i dirigenti dell'esercizio addetti al movimento, alla linea e al materiale rotabile, o, in assenza di questi, gli agenti con funzioni di capotreno hanno facoltà, anche prima dell'intervento dell'autorità giudiziaria e previo accertamento e descrizione, di disporre la rimozione del materiale rotabile la cui permanenza sul luogo di un qualsiasi incidente ostacoli la pronta riattivazione della circolazione dei treni.

Tale materiale è inviato alle officine per le occorrenti riparazioni o, se del caso, rimesso in circolazione, salvo divieto dell'autorità giudiziaria da revocarsi, però, appena compiuti, con precedenza su ogni altra indagine, gli accertamenti ed i rilievi necessari.

Per le ferrovie in concessione le facoltà di cui al primo comma possono essere esercitate solo dal personale giurato ai sensi del successivo art. 71.

#### **Titolo VII ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E ACCERTAMENTO DELLE INFRAZIONI ALLE NORME RELATIVE ALLA POLIZIA DEI TRASPORTI. APPLICAZIONE DELLE RELATIVE SANZIONI E DEVOLUZIONE DEI PROVENTI**

##### **Capo I Generalità**

**Art. 71.** — La prevenzione e l'accertamento delle infrazioni alle presenti norme, con esclusione di quelle di cui al successivo titolo VII, e la stesura dei relativi verbali spettano agli ufficiali, sottufficiali, graduati e guardie della specialità polizia ferroviaria del corpo delle guardie di pubblica sicurezza, nonché agli altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria indicati nei commi primo e secondo dell'art. 221 del codice di procedura penale.

In assenza dei soggetti sopraindicati il personale addetto all'esercizio, alla custodia ed alla manutenzione delle ferrovie deve procedere alla constatazione dei fatti ed alle relative verbalizzazioni.

Al suddetto personale delle ferrovie compete pure, in aggiunta al personale di cui all'art. 137 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, la constatazione e la relativa verbalizzazione delle infrazioni alle disposizioni sull'attraversamento dei passaggi a livello.

Per la legalità dei verbali, il personale delle ferrovie in concessione deve essere giurato nelle forme di legge.

Per le ferrovie in concessione l'espletamento dei servizi di polizia ferroviaria spetta inoltre ai funzionari della M.C.T.C. addetti alla vigilanza nonché ai funzionari dei competenti organi delle regioni degli enti locali territoriali secondo le rispettive attribuzioni.

## Capo II

### Procedura per l'applicazione delle sanzioni penali

**Art. 72.** — Nelle contravvenzioni per le quali è stabilita la sola pena dell'ammenda, il trasgressore è ammesso a pagare immediatamente sulla somma corrispondente al minimo della pena stabilita per la contravvenzione commessa.

Per le infrazioni alle disposizioni sull'attraversamento dei passaggi a livello di cui al comma undicesimo dell'art. 15 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, l'importo dell'oblazione è quello previsto dallo stesso testo unico.

Qualora, per qualsiasi motivo, il pagamento non avvenga immediatamente, il trasgressore può provvedervi, anche a mezzo di versamento in conto corrente postale, con le modalità indicate nel verbale di contravvenzione, entro sessanta giorni dalla contestazione.

**Art. 73.** — La contravvenzione deve essere, in quanto possibile, immediatamente contestata al trasgressore.

Salvo il caso che questi addivenga immediatamente all'oblazione, dell'avvenuta contestazione deve essere redatto un verbale, contenente anche le dichiarazioni che il trasgressore chiede che vi siano inserite. Copia di detto verbale deve essere consegnata al trasgressore stesso.

**Art. 74.** — Qualora la contravvenzione non possa essere immediatamente contestata, debbono essere notificati gli estremi del relativo verbale, entro novanta giorni dall'accertamento, al trasgressore o, quando questi non sia identificato e si tratti di contravvenzione commessa ad un passaggio a livello da un conducente di veicolo munito di targa di riconoscimento, all'intestatario del documento di circolazione.

Alla notificazione si provvede a mezzo posta con le norme in vigore per la notificazione degli atti giudiziari in materia penale, sostituito all'ufficiale giudiziario l'ufficio dal quale dipende chi ha accertato la contravvenzione.

Per le constatazioni e le relative verbalizzazioni effettuate dal personale delle ferrovie in concessione alla notificazione provvede il direttore o il responsabile dell'esercizio.

Dalla notificazione decorre per il trasgressore il termine previsto dal terzo comma del precedente articolo 72 per effettuare l'eventuale oblazione. Entro lo stesso termine la persona alla quale sono stati notificati gli estremi del verbale può chiedere che siano allegate al verbale stesso le proprie dichiarazioni.

Salvo, comunque, il disposto dell'art. 162 del codice penale, la notificazione non è obbligatoria quando la contravvenzione

sia connessa con un delitto perseguibile d'ufficio, ovvero riguardi persona che non risiede in Italia.

Le spese di notificazione fanno parte delle spese di procedimento ai sensi dell'art. 162 del codice penale.

**Art. 75.** — Quando non sia ammessa o non abbia avuto luogo l'oblazione, il verbale viene trasmesso al pretore, ai sensi dell'art. 2 del codice di procedura penale, con la prova delle eseguite contestazioni e notificazioni.

**Art. 76.** — Quando la contravvenzione non sia stata notificata nel termine prescritto, il pretore pronuncia sentenza di non luogo a procedere.

Il pretore, quando in seguito all'esame degli atti ed alle investigazioni che reputa necessarie, ritenga di infliggere soltanto la pena dell'ammenda, pronuncia condanna mediante decreto penale senza procedere al dibattimento, salvo che nei casi indicati nell'art. 50, comma terzo, del codice di procedura penale.

**Art. 77.** — Il provento delle oblazioni riscosse dagli ufficiali, sottufficiali, graduati e guardie della speciale polizia ferroviaria del corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dagli altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria indicati nei commi primo e secondo dell'art. 221 del codice di procedura penale, nonché delle condanne a pene pecuniarie, è devoluto allo Stato.

Il provento delle oblazioni riscosse dagli altri soggetti di cui al precedente art. 71 è devoluto alle aziende o alle amministrazioni di appartenenza dei soggetti stessi.

## Capo III

### Procedura per l'applicazione delle sanzioni amministrative

**Art. 78.** — Il presente capo contiene le disposizioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative del pagamento di somme, previste per le infrazioni alle presenti norme, escluse quelle sull'attraversamento dei passaggi a livello di cui ai commi nono e decimo dell'art. 15 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, per le quali sono da osservarsi le disposizioni della legge 3 maggio 1967, n. 317.

**Art. 79.** — Qualora le infrazioni siano commesse da persone soggette all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestiva dell'autorità o incaricata della direzione o della violazione al pagamento della somma da questi dovuta.

Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere l'infrazione è obbligato in solido con l'autore dell'infrazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.

Per tutte le infrazioni, l'obbligazione di pagare le somme dovute non si trasmette agli eredi.

**Art. 80.** — È ammesso il pagamento immediato nelle mani di chi constata l'infrazione e con effetto liberatorio per tutti gli obbligati, salvo il disposto degli articoli 23 e 29 delle presenti norme, di una somma in misura ridotta corrispondente al minimo della sanzione stabilita per l'infrazione commessa.

Qualora, per qualsiasi motivo, il pagamento non avvenga immediatamente, può provvedersi ad esso anche a mezzo di versamento in conto corrente postale, con le modalità indicate nel verbale di accertamento dell'infrazione, entro sessanta giorni dalla contestazione.

**Art. 81.** — L'infrazione deve essere, in quanto possibile, contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alle persone che siano obbligate in solido al pagamento della somma dovuta per l'infrazione stessa.

Salvo il caso del pagamento immediato in misura ridotta con effetto liberatorio, dell'avvenuta contestazione deve essere redatto un sommario verbale, contenente anche le dichiarazioni che il trasgressore ed eventualmente le persone obbligate in solido chiedano vi siano inserite. Copia di detto verbale deve essere consegnata al trasgressore e alle persone suddette.

**Art. 82.** — Se non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, gli estremi del relativo verbale devono essere notificati agli interessati residenti in Italia entro il termine di novanta giorni dall'accertamento.

Alla notificazione si provvede a mezzo posta con le norme in vigore per la notificazione degli atti giudiziari in materia penale, sostituito all'ufficiale giudiziario l'ufficio dal quale dipende chi ha accertato l'infrazione.

Per le constatazioni e le relative verbalizzazioni effettuate dal personale delle ferrovie in concessione, alla notificazione provvede il direttore o il responsabile dell'esercizio.

Dalla notificazione decorre il termine previsto dal secondo comma del precedente art. 80 per effettuare l'eventuale pagamento in misura ridotta. Entro lo stesso termine le persone alle quali sono stati notificati gli estremi del verbale possono chiedere che siano allegati al verbale stesso le proprie dichiarazioni.

Le spese di notificazione vanno aggiunte alla somma dovuta per sanzione amministrativa.

L'obbligazione di pagare la somma dovuta si estingue per le persone nei cui confronti sia stata omessa la notificazione nel termine prescritto.

**Art. 83.** — Qualora non abbia avuto luogo il pagamento con effetto liberatorio, il verbale, con la prova delle eseguite contestazioni e notificazioni viene trasmesso al direttore compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato, e al direttore del competente ufficio della M.C.T.C. o agli organi regionali, secondo le rispettive attribuzioni, per le ferrovie in concessione.

L'organo territorialmente competente è quello del luogo ove è stata constatata l'infrazione.

Se ricorre l'ipotesi contemplata nel successivo art. 86, il rapporto è invece trasmesso all'autorità giudiziaria competente per il reato.

Nel caso di cui al comma precedente, come pure ogni qualvolta l'infrazione riguardi persone che non risiedono in Italia, la notificazione non è obbligatoria, salva, comunque, la facoltà di pagare, prima dell'apertura del dibattimento ovvero prima del decreto penale di condanna o del provvedimento ingiuntivo, una somma corrispondente al minimo della sanzione prevista.

**Art. 84.** — Il direttore compartimentale delle F.S., il direttore dell'ufficio della M.C.T.C. o l'organo regionale, secondo la rispettiva competenza, se ritiene fondata la contestazione, sentiti gli interessati ove questi ne facciano richiesta entro il termine utile per il pagamento con effetto liberatorio, determina, con provvedimento motivato, l'importo della sanzione per l'infrazione commessa, entro i limiti stabiliti, minimo e massimo, e ne ingiunge il pagamento, insieme con le somme eventualmente dovute per tasse e soprattasse o per il prezzo del biglietto di

trasporto o per altro titolo e per le spese di notificazione, all'autore dell'infrazione e alle persone che siano obbligate in solido.

L'ordinanza-ingiunzione fissa un termine non inferiore a trenta giorni per il pagamento. Di tal pagamento l'interessato deve dare comunicazione, con gli estremi del versamento, entro il decimo giorno da quello in cui è avvenuto, all'organo che ha emesso l'ingiunzione.

L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo.

**Art. 85.** — Contro l'ordinanza-ingiunzione gli interessati possono proporre opposizione davanti al pretore del luogo in cui è stata constatata l'infrazione, entro il termine prescritto per il pagamento.

L'esercizio dell'azione non sospende l'esecuzione forzata sui beni degli obbligati, salvo che l'autorità giudiziaria ritenga di disporre la sospensione per gravi motivi.

Nel procedimento di opposizione l'opponente può stare in giudizio senza ministero di difensore in deroga a quanto disposto dall'art. 82, secondo comma, del codice di procedura civile.

Nei limiti previsti dalla legge 24 dicembre 1975, n. 706, e successive modificazioni, il procedimento è esente da imposta di bollo e la relativa decisione non è soggetta alla formalità della registrazione.

L'opposizione si propone mediante ricorso. Il pretore fissa l'udienza di comparizione, da tenersi nel termine di venti giorni, e dispone per la notifica del ricorso e del decreto, da attuarsi a cura della cancelleria.

È inappellabile la sentenza che decide la controversia.

**Art. 86.** — Qualora l'esistenza di un reato dipenda da un'infrazione per la quale sia prevista la sanzione amministrativa e per l'infrazione stessa non sia avvenuto il pagamento a norma degli articoli 80 e 84, il giudice penale competente a conoscere del reato è pure competente a decidere sulla predetta infrazione e ad applicare con il provvedimento di condanna la sanzione stabilita per l'infrazione stessa.

Nell'ipotesi prevista dal comma precedente, la persona obbligata in solido con l'autore dell'infrazione deve essere citata nell'istruzione o nel giudizio penale su richiesta del pubblico ministero. Il pretore ne dispone d'ufficio la citazione. Alla predetta persona, per la difesa dei propri interessi, spettano i diritti e le garanzie riconosciuti all'imputato, esclusa la nomina del difensore d'ufficio.

Il pretore, qualora ritenga di provvedere con decreto penale, con lo stesso decreto applica, nei confronti dei responsabili, la sanzione stabilita dalle presenti norme per l'infrazione.

Cessa la competenza del giudice penale in ordine all'infrazione non costituente reato se il procedimento penale si chiude per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità.

Per l'impugnabilità del provvedimento del giudice penale si applicano le disposizioni dell'art. 11 della legge 3 maggio 1967, n. 317.

**Art. 87.** — Salvo quanto previsto dal precedente art. 85, secondo comma, decorso inutilmente il termine prescritto per il pagamento, l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per l'esazione delle imposte dirette, trasmettendo il ruolo all'intendenza di finanza che lo dà in carico all'esattore per la riscossione in unica soluzione, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso.

È competente l'intendenza di finanza del luogo ove ha sede l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione.

Gli esattori, dopo aver trattenuto l'aggio nella misura ridotta del cinquanta per cento, effettuano il versamento delle somme riscosse ai destinatari di proventi.

Le regioni possono avvalersi anche delle procedure previste per la riscossione delle proprie entrate.

Se la somma è dovuta in virtù di una sentenza o di un decreto penale di condanna, ai sensi del precedente art. 86, si procede alla riscossione con l'osservanza delle norme sul recupero delle spese processuali.

In caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un quarto per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore.

Il diritto a riscuotere le somme si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata constatata l'infrazione.

**Art. 88.** — Il provento dei pagamenti in misura ridotta riscossi dagli ufficiali, sottufficiali, graduati e guardie di pubblica sicurezza e dagli altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria indicati nei commi primo e secondo dell'art. 221 del codice di procedura penale, è devoluto allo Stato.

Il provento dei pagamenti in misura ridotta riscossi dagli altri soggetti di cui al precedente art. 71, nonché delle sanzioni amministrative comminate dagli organi di cui all'art. 84 è devoluto alle aziende o all'amministrazioni di appartenenza dei soggetti o degli organi stessi.

#### **Titolo VIII OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DI DIRETTORI DI ESERCIZIO DELLE FERROVIE IN CONCESSIONE**

**Art. 89.** — Le aziende esercenti ferrovie in concessione devono avere un direttore od un responsabile dell'esercizio.

Per le aziende di maggiori dimensioni, ovvero esercenti servizi di trasporto di diversa natura, la M.C.T.C. o gli organi regionali, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, anche in assenza di specifica proposta dell'azienda esercente, possono disporre la nomina di più direttori o responsabili dell'esercizio, ciascuno dei quali risponde per linee o gruppi di linee costituenti complessi omogenei, ovvero distinte per natura del servizio di trasporto.

Nei limiti stabiliti ai fini della sicurezza dalla M.C.T.C., può essere consentito che la stessa persona assolva le funzioni di direttore o responsabile dell'esercizio per linee esercitate da aziende diverse.

Gli amministratori delle aziende di cui al primo comma che non provvedono entro i termini ultimativi stabiliti dalla M.C.T.C. o dai competenti organi regionali, secondo le rispettive attribuzioni, alla nomina del direttore o del responsabile dell'esercizio sono puniti con l'ammenda da L. 330.000 a L. 1.000.000.

Quando gli amministratori non provvedono entro i successivi termini ultimativi alla nomina del direttore o del responsabile dell'esercizio, la M.C.T.C. o i competenti organi delle regioni o degli enti locali territoriali, secondo le rispettive attribuzioni, dispongono per la decadenza della concessione.

**Art. 90.** — L'incarico di direttore o di responsabile dell'esercizio è subordinato all'assenso della M.C.T.C., per i servizi di competenza statale, o degli organi regionali, previo nulla osta ai fini della sicurezza da parte della stessa M.C.T.C., per i servizi di competenza regionale o degli enti locali territoriali.

Ai fini della sicurezza, l'assenso od il nulla osta di cui al pre-

cedente comma sono subordinati all'accertamento dell'idoneità tecnico-professionale, fisica e morale della persona proposta quale direttore o responsabile dell'esercizio, sulla base delle disposizioni che verranno stabilite con decreto del ministro dei trasporti, con il quale verranno altresì fissate le categorie di aziende o i sistemi di trasporto per i quali viene richiesta l'una o l'altra funzione.

La M.C.T.C. o gli organi regionali nell'ambito delle rispettive attribuzioni, possono in qualunque momento revocare l'assenso o il nulla osta di cui al precedente primo comma, richiedendo la sostituzione del direttore o del responsabile dell'esercizio ove questi dimostri imperizia o negligenza nell'espletamento dei propri compiti, ovvero quando ne sia venuta meno l'idoneità fisica o morale.

Quando le disposizioni del decreto di cui al precedente secondo comma consentono l'espletamento delle funzioni di direttore di responsabile dell'esercizio anche a persone sprovviste di specifico titolo di studio professionale ad indirizzo tecnico, gli amministratori delle aziende esercenti, ove si avvalgano di detta facoltà, devono designare un assistente tecnico, in possesso del titolo di studio fissato con il decreto stesso, per l'assolvimento delle specifiche incombenze a carattere professionale determinate, per ciascun tipo di servizio di trasporto, con le norme di cui ai successivi articoli 100 e 102.

Per il caso di mancata designazione dell'assistente tecnico da parte degli amministratori dell'azienda esercente, si applicano le disposizioni del precedente art. 89, quarto comma, salvo la misura dell'ammenda che è fissata da L. 250.000 a L. 750.000.

**Art. 91.** — Il direttore o il responsabile dell'esercizio rappresenta l'azienda presso gli organi di vigilanza dello Stato, delle regioni e degli enti locali territoriali, secondo le rispettive attribuzioni, e risponde dell'efficienza del servizio ai fini della sicurezza e della regolarità. A tali effetti, in particolare, il direttore il responsabile dell'esercizio cura l'osservanza delle leggi, e dei regolamenti riguardanti, l'esercizio stesso, delle disposizioni contenute negli atti di concessione, nonché delle prescrizioni impartite dai competenti uffici della M.C.T.C., delle regioni e degli enti locali territoriali, secondo le rispettive attribuzioni, e risponde verso detti organi per tutte le trasgressioni ed irregolarità che si dovessero verificare nell'esercizio. Restano ferme le responsabilità delle aziende esercenti e degli amministratori ai sensi del codice civile e delle altre specifiche disposizioni di legge.

Fermo restando quanto disposto dall'allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 1480, per le aziende tenute ad applicarlo, gli amministratori delle aziende esercenti devono attribuire al direttore od al responsabile dell'esercizio i poteri e gli strumenti per l'effettivo governo del servizio di trasporto, ivi compreso, in particolare, quello di dare il proprio benestare sull'assunzione del personale dell'esercizio e sul conferimento e la variazione delle relative mansioni.

Il direttore o il responsabile dell'esercizio ha l'obbligo di risiedere in prossimità di una delle stazioni principali del servizio di trasporto al quale è preposto, salvo motivata deroga accordata dal competente ufficio della M.C.T.C. nonché dagli organi regionali per i servizi rientranti nelle loro attribuzioni. Egli deve comunque essere reperibile nei periodi di funzionamento del servizio stesso.

Per l'eventualità di sua temporanea assenza od impedimento, il direttore od il responsabile dell'esercizio deve nominare

un sostituto di sua fiducia, secondo le modalità stabilite con decreto del ministro dei trasporti.

**Art. 92.** — Le infrazioni da parte del direttore o del responsabile dell'esercizio alle norme di leggi e di regolamenti riguardanti l'esercizio, nonché alle disposizioni contenute negli atti di concessione e le trasgressioni alle prescrizioni ufficialmente impartite dagli organi di vigilanza statali, regionali e degli enti locali, secondo le rispettive attribuzioni, sono punite con le seguenti ammende:

1) per ogni infrazione alle norme e disposizioni relative alla sicurezza dell'esercizio da L. 250.000 a L. 750.000; tali misure sono aumentate di un terzo qualora l'esercizio risulti effettuato con dispositivi di sicurezza o di soccorso, stabiliti per quel determinato servizio di trasporto, mancanti o inefficienti e non siano ammesse altre idonee misure atte a tutelare la sicurezza delle persone e delle cose, ovvero nel caso che venga addetto a mansioni interessanti la sicurezza personale non all'uopo abilitato;

2) per ogni infrazione alle norme e disposizioni relative alla regolarità dell'esercizio da L. 100.000 a L. 300.000;

3) per la trasgressione alle prescrizioni concernenti la sicurezza dell'esercizio:

a) per la trasgressione ad una prima intimazione da L. 100.000 a L. 300.000;

b) per la trasgressione ad una seconda intimazione, da L. 330.000 a L. 1.000.000.

4) per la trasgressione alle prescrizioni concernenti la regolarità dell'esercizio:

a) per la trasgressione ad una prima intimazione da L. 30.000 a L. 90.000;

b) per la trasgressione ad una seconda intimazione da L. 100.000 a L. 300.000;

c) per la trasgressione a una terza intimazione da L. 300.000 a L. 900.000.

Nel caso che, dopo la seconda o la terza delle intimazioni previste rispettivamente ai punti 3) e 4) del precedente comma, non risultino ottemperate le prescrizioni impartite, la M.C.T.C. ed i competenti organi regionali, secondo le rispettive attribuzioni, revocano, con provvedimento motivato, l'assenso o il nulla osta di cui al precedente art. 90 nei confronti del direttore o del responsabile dell'esercizio.

**Art. 93.** — Il direttore o il responsabile dell'esercizio deve dare immediata comunicazione telegrafica al competente ufficio della M.C.T.C. e della regione degli incidenti interessanti la sicurezza o la regolarità dell'esercizio.

Entro cinque giorni dall'accaduto il direttore o il responsabile dell'esercizio deve inviare agli uffici indicati al precedente comma un rapporto sull'incidente, con indicazione dei provvedimenti eventualmente adottati o con proposte circa quelli da adottare.

Per gli incidenti dai quali siano derivati danni alle persone, entro i successivi cinque giorni il direttore o il responsabile dell'esercizio deve disporre l'espletamento di una inchiesta, invitando ad intervenire il competente ufficio della M.C.T.C. e della regione.

In caso di incidente dal quale siano derivati danni solo a cose, i competenti uffici della M.C.T.C. possono invitare il direttore od il responsabile dell'esercizio ad espletare la relativa inchiesta, qualora la natura o le modalità dell'incidente stesso coinvolgano la sicurezza dell'esercizio.

Le risultanze delle inchieste, unitamente alle eventuali pro-

poste di conseguenti provvedimenti, devono essere immediatamente comunicate al competente ufficio della M.C.T.C. e della regione.

Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente articolo è punito con l'ammenda da L. 50.000 a L. 150.000, e in caso di recidiva, da L. 200.000 a L. 600.000.

**Art. 94.** — Le contravvenzioni di cui ai precedenti articoli 89, 90, 92 e 93 vengono accertate, mediante processo verbale, dai funzionari della M.C.T.C. addetti alla vigilanza o dai funzionari dei competenti organi delle regioni o degli enti locali territoriali, secondo le rispettive attribuzioni.

La contestazione ove possibile, deve essere fatta immediatamente, comunque, entro quindici giorni dall'accertamento, deve essere notificato al contravventore il verbale di cui al comma precedente.

Per le trasgressioni alle prescrizioni, il direttore o il responsabile dell'esercizio incorre nelle sanzioni previste ai numeri 3 e 4 del precedente art. 92, primo comma, dopo trascorso inutilmente il termine fissato nell'atto di intimazione.

È ammessa l'oblazione alle contravvenzioni di cui agli articoli 89, 92 e 93, secondo quanto stabilito dall'art. 162 del codice penale.

Salvo il caso di servizio di pubblico trasporto esercitato in regime di gestione commissariale governativa, le aziende esercenti sono civilmente obbligate, in solido con i direttori o i responsabili dell'esercizio, per le ammende di cui al presente titolo, secondo gli articoli 196 e 197 del codice penale.

## **Titolo IX DETERMINAZIONE DEGLI ORGANI COMPETENTI AD EMANARE NORME REGOLAMENTARI E DISPOSIZIONI INTERNE**

### **Capo I Disposizioni comuni**

**Art. 95.** — Il ministro dei trasporti emana le norme regolamentari, in relazione alle diverse esigenze proprie delle ferrovie dello Stato e delle ferrovie in concessione, relative:

1) alle modalità di svolgimento dell'esercizio, al movimento ed alla circolazione dei treni e veicoli;

2) al segnalamento ed alle telecomunicazioni lungo le linee, nelle stazioni, nei posti di servizio, nei veicoli e negli impianti in genere;

3) alle caratteristiche generali delle linee e degli impianti;

4) alle caratteristiche tecniche e funzionali cui deve corrispondere il materiale mobile.

Per i veicoli destinati a circolare su strada restano ferme le norme del vigente codice della strada, delle relative disposizioni di esecuzione e delle leggi speciali.

### **Capo II Disposizioni riguardanti le ferrovie dello Stato**

**Art. 96.** — Il direttore generale delle F.S. emana:

1) le disposizioni interne in applicazione delle norme regolamentari emanate dal ministro dei trasporti ai sensi del precedente art. 95 e in particolare quelle relative alle modalità di esecuzione della diverse mansioni del personale addetto al servizio ferroviario;

2) le disposizioni interne riguardanti:

a) le prove e i collaudi necessari per l'accettazione e l'immis-

sione in servizio delle locomotive e dei rotabili automotori anche se destinati a servizi di manovra o a servizi interni delle officine, nonché dei veicoli di ogni specie;

b) le modalità e la frequenza delle visite di controllo agli impianti di sicurezza e segnalamento lungo le linee e nelle stazioni;

c) le condizioni da osservare per l'esercizio degli impianti di trazione elettrica;

d) l'illuminazione dei treni, delle stazioni e dei loro accessi nonché degli impianti e tratti di linea in relazione alle esigenze dell'esercizio e della sicurezza pubblica;

e) l'esecuzione delle prove, delle visite e dei collaudi da effettuare sulle caldaie di qualunque tipo;

f) le misure da adottare ai fini della sicurezza dell'esercizio durante lo svolgimento dei lavori lungo le linee e nelle stazioni;

g) le condizioni da osservare per la composizione e la frenatura dei treni;

h) la determinazione della velocità massima dei treni e delle locomotive isolate in relazione al tracciato delle linee o dei tratti di linea interessati, al materiale rotabile, alla composizione dei convogli ed alle condizioni di frenatura;

i) la condotta e la scorta dei treni;

l) l'accesso sulle locomotive ed al posto di manovra dei rotabili automotori e dei veicoli pilota da parte di persone non addette alla condotta degli stessi;

m) le attrezzature e le caratteristiche dei mezzi di soccorso da utilizzare in caso di sinistri;

n) i servizi delle stazioni e della linea, l'esercizio dei passaggi a livello e i servizi ai treni;

o) l'istituzione di temporanei servizi sostitutivi o sussidiari di quelli ferroviari forzatamente sospesi o ridotti.

**Art. 97.** — Il direttore del servizio materiale e trazione delle F.S. emana le disposizioni interne riguardanti:

1) le modalità e la frequenza delle revisioni periodiche del materiale rotabile nonché le modalità delle prove e verifiche da effettuarsi nel caso di notevoli riparazioni del materiale stesso che abbia subito incidenti;

2) la tenuta delle registrazioni dello stato di servizio del materiale rotabile e delle sue parti di rilevante importanza;

3) le indicazioni da apporsi sul materiale rotabile per consentirne l'individuazione e per rilevarne le caratteristiche e lo stato di manutenzione.

**Art. 98.** — Il direttore del servizio lavori e costruzioni delle F.S. emana le disposizioni interne riguardanti:

1) le modalità e la frequenza delle visite di controllo alla linea, alle gallerie ed alle altre opere d'arte;

2) la tenuta delle registrazioni sullo stato di conservazione delle principali opere d'arte.

**Art. 99.** — Il direttore del servizio impianti elettrici delle F.S. emana le disposizioni interne riguardanti:

1) le modalità e la frequenza delle visite di controllo agli impianti di trazione elettrica, di telecomunicazione e di illuminazione ed ai meccanismi speciali

2) la tenuta delle registrazioni sullo stato di conservazione degli impianti di cui al precedente punto 1), nonché di quelli di sicurezza di segnalamento.

### Capo III

#### Disposizioni riguardanti le ferrovie in concessione

**Art. 100.** — Il ministro dei trasporti emana, per le ferrovie in concessione, le norme regolamentari riguardanti:

1) le modalità e la frequenza delle verifiche e prove funzionali da effettuare periodicamente, od a seguito di incidenti, ovvero qualora sorgano dubbi sul permanere delle necessarie condizioni di sicurezza, per la sede, per le principali opere d'arte, per gli impianti, per il materiale mobile, nonché per qualsiasi apparecchiatura attinente alla sicurezza dell'esercizio;

2) la determinazione delle verifiche e prove cui provvedono i competenti uffici della M.C.T.C. e di quelle cui devono invece autonomamente provvedere i direttori o i responsabili dell'esercizio, ovvero gli assistenti tecnici di cui al quarto comma del precedente art. 90, in relazione alle peculiarità dei diversi tipi di servizi di pubblico trasporto;

3) la tenuta delle registrazioni relative allo stato di servizio o di conservazione della sede, delle principali opere d'arte, degli impianti, delle apparecchiature e del materiale mobile;

4) le indicazioni da apporsi sul materiale mobile e su due parti di rilevante importanza per consentirne l'individuazione;

5) la formazione, nell'ambito delle disposizioni regolanti l'orario di lavoro, dei turni di servizio per il personale addetto a mansioni interessanti la sicurezza e la regolarità dell'esercizio;

6) la determinazione delle qualifiche del personale che deve essere giurato nelle forme di legge agli effetti del quarto comma del precedente art. 71;

7) l'istituzione di temporanei servizi sostitutivi di quelli ferroviari forzatamente sospesi;

8) la libera circolazione, nell'ambito delle vigenti disposizioni di legge ed in relazione all'espletamento delle funzioni previste dalle presenti norme, per il personale della M.C.T.C., per quello di altre amministrazioni dello Stato che presta la propria opera presso il ministero dei trasporti in collaborazione con la M.C.T.C., nonché per coloro che, nell'interesse della stessa, svolgono attività di ricerca, studio o consulenza, ferme restando le competenze delle regioni in ordine alla libera circolazione, nell'ambito dei servizi di pubblico trasporto rientranti nelle attribuzioni delle regioni stesse, per il personale regionale addetto alla vigilanza su tali servizi.

Per i servizi di pubblico trasporto di competenza delle regioni, alle verifiche e prove alle quali provvedono i competenti uffici della M.C.T.C. ai sensi del precedente primo comma, punto 2), partecipano, agli effetti della regolarità dell'esercizio, gli organi regionali.

I competenti uffici della M.C.T.C. hanno facoltà di effettuare ispezioni sulla tenuta dello stato di servizio o di conservazione della sede, delle principali opere d'arte, degli impianti, delle apparecchiature e del materiale mobile, nonché sulle verifiche e prove cui, ai sensi del precedente primo comma punto 2), provvedono autonomamente i direttori o i responsabili dell'esercizio.

In relazione all'esito sfavorevole delle verifiche e prove di cui al primo comma o delle ispezioni di cui al terzo comma, i competenti uffici della M.C.T.C. possono revocare l'autorizzazione di cui al primo comma del precedente art. 4, ovvero il nulla osta tecnico di cui al terzo comma dello stesso articolo, secondo che si tratti rispettivamente di servizi di pubblico trasporto rientranti nelle attribuzioni degli organi statali o regionali.

Qualora insorgano ragioni di pubblica incolumità, i competenti uffici della M.C.T.C., gli organi delle regioni nonché quelli degli enti locali territoriali possono inoltre disporre la sospen-

sione dell'esercizio per i servizi rientranti nelle rispettive attribuzioni.

Per quanto concerne le revisioni degli autobus dei servizi di pubblico trasporto effettuati su strada restano ferme le norme del vigente codice della strada e delle relative disposizioni di esecuzione.

**Art. 101.** — Il direttore generale della M.C.T.C., in relazione alle caratteristiche ed alle peculiarità dei diversi tipi di servizi di pubblico trasporto, emana le disposizioni riguardanti:

1) l'applicazione delle norme regolamentari di cui ai punti 3) e 4) del precedente art. 95, nonché di quelle di cui al precedente art. 100;

2) l'espletamento da parte del personale della M.C.T.C. delle funzioni di vigilanza previste dalle presenti norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dei servizi di pubblico trasporto rientranti nelle competenze statali e, per quanto riguarda la polizia e la sicurezza, anche di quelli rientranti nelle competenze regionali;

3) le modalità per l'accertamento delle infrazioni previste dalle presenti norme;

4) il rilascio, da parte dei competenti uffici della M.C.T.C., dell'approvazione o del nulla osta di cui al precedente art. 3, secondo comma;

5) il rilascio, da parte dei competenti uffici della M.C.T.C., dell'approvazione o del nulla osta di cui al successivo art. 102, secondo comma.

**Art. 102.** — Il direttore o il responsabile dell'esercizio di ogni ferrovia in concessione deve emanare nei limiti e nel rispetto dei patti di concessione o delle altre norme:

1) le disposizioni interne in applicazione delle norme regolamentari di cui ai punti 1) e 2) del precedente art. 95 in relazione alle caratteristiche e peculiarità del servizio;

2) le disposizioni interne riguardanti:

a) l'impiego delle apparecchiature di trazione;

b) la manutenzione della sede, degli impianti e delle apparecchiature;

c) la condotta, la scorta e la manutenzione del materiale mobile;

d) l'illuminazione dei veicoli, delle stazioni, dei passaggi a livello e degli altri impianti necessari per il servizio nelle ore notturne;

e) le misure da adottare, ai fini della sicurezza, durante lo svolgimento dei lavori alla sede ed agli impianti della linea e delle stazioni;

f) il numero delle corse da effettuare giornalmente, nonché il numero delle fermate;

g) l'ubicazione delle fermate;

h) le velocità ammesse e gli orari;

i) la composizione dei treni, la capacità dei veicoli e le relative condizioni di fenatura;

l) la disciplina dell'accesso a posti di manovra o di controllo dei veicoli e delle stazioni;

m) il numero e l'ubicazione dei mezzi di soccorso, nonché le modalità per lo svolgimento delle relative operazioni;

n) i servizi delle stazioni e della linea, l'esercizio dei passaggi a livello ed i servizi ai veicoli.

Le disposizioni interne di cui al precedente comma, salvo quelle di cui al punto 2), lettere d) ed e), devono essere preventivamente approvate dai competenti uffici della M.C.T.C., per i servizi di competenza statale, o dagli organi regionali, previo nulla osta ai fini della sicurezza da parte degli stessi uffici della

M.C.T.C., per i servizi rientranti nelle attribuzioni regionali; detto nulla osta non è peraltro richiesto per le disposizioni interne di cui al precedente punto 2), lettera f).

Agli effetti della valutazione delle esigenze locali di pubblico interesse, il numero e gli orari delle corse giornaliere nonché il numero e l'ubicazione delle fermate, per i servizi di pubblico trasporto rientranti nelle attribuzioni degli enti locali territoriali devono essere anche da questi approvati.

### **Titolo X DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 103.** — Fino all'emanazione delle norme regolamentari e delle disposizioni interne di cui al precedente titolo IX restano in vigore le disposizioni di legge e regolamentari esistenti per le singole materie indicate nel titolo medesimo.

**Art. 104.** — Salvo quanto previsto dal precedente art. 103, sono abrogati:

— gli articoli 210, 211, 213, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 226, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 301, 302, 303, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 314, 315, 316, 317, 318 e la dizione «in quelle stazioni che verranno designate dal ministero dei lavori pubblici» dell'art. 304 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F (5);

— il regolamento approvato con il regio decreto 31 ottobre 1873, n. 1687;

— gli articoli 7 e 8, punto 2°, 9, 10, 12, 15, 16 del regolamento approvato con regio decreto 31 ottobre 1873, n. 1688;

— il regio decreto 22 maggio 1892, n. 354;

— il regio decreto 23 giugno 1895, n. 385;

— la legge 27 dicembre 1896, n. 561;

— il regio decreto 8 gennaio 1899, n. 4;

— la legge 21 dicembre 1899, n. 446;

— il regio decreto 22 marzo 1900, n. 143;

— il regio decreto 22 marzo 1900, n. 14;

— gli articoli 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 77, 78, 79, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107 del regolamento approvato con regio decreto 17 giugno 1900, n. 306;

— il regio decreto 25 giugno 1905, n. 369;

— il regio decreto 21 agosto 1905, n. 522;

— gli articoli 1, ultimo comma, 2, commi primo e secondo, 8, commi secondo e terzo, 9, 10, 11, 12, 13, 14, escluso ultimo comma, 23, 26 della legge 30 giugno 1906, n. 272;

— l'art. 7 e la dizione «e 7» dell'art. 11 della legge 25 giugno 1909, n. 372;

— gli articoli 3, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 81, 82, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 101, 105, 107, 109, escluso ultimo comma, 110, 111, 112, 113, escluso ultimo comma, 114, 116, 117, 118, 120, 121, 124, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 172, 174, 175, 176, 177, 206, 207, 208, 216, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 251, 269, 270, la dizione «, in quelle stazioni che vengano designate dal ministero dei lavori pubblici» dell'art. 108 — le dizioni «118, ultimo comma,» e «e 166» dell'art. 281, comma primo,

(5) Sta in T 7.1.

del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

- il regio decreto 9 luglio 1914, n. 730;
- gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2375;
- il regio decreto-legge 7 novembre 1920, n. 1608;
- il regio decreto 19 novembre 1921, n. 1684;
- il regio decreto 19 novembre 1921, n. 1686;
- il regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2328;
- il regio decreto 13 gennaio 1924, n. 46;
- il regio decreto 22 novembre 1925, n. 2175;
- il regio decreto 9 maggio 1926, n. 1059;
- gli articoli 8 e 14 della legge 23 giugno 1927, n. 1110;
- il regio decreto 29 luglio 1928, n. 1867;
- il decreto ministeriale 28 novembre 1928, n. 1265;
- il regio decreto 9 agosto 1929, n. 1694;
- gli articoli 13, 18, comma primo, 19, 37 del regio decreto-legge 2 agosto 1929, n. 2150, convertito nella legge 2 dicembre 1930, n. 1752;
- l'art. 8, comma sesto, del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148;
- il regio decreto-legge 18 gennaio 1932, n. 43, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 300;
- il decreto ministeriale 28 marzo 1932, n. 1966;
- il regio decreto-legge 4 dicembre 1933, n. 1860, convertito nella legge 7 giugno 1934, n. 1062;
- il decreto ministeriale 23 aprile 1935, n. 2995;
- il decreto ministeriale 26 novembre 1935, n. 1285;
- gli articoli 1, commi terzo e quarto, 3, 4, 6 del regio decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 8;
- gli articoli 20, commi primo, secondo e terzo, 21, 27, 30 e 36 della legge 28 settembre 1939, n. 1822;
- il decreto ministeriale 26 novembre 1940, n. 1710;
- il decreto legislativo luogotenenziale 2 maggio 1945, n. 344;
- il comma quinto dell'art. 13 e il comma quinto dell'art. 27 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1173;
- il decreto del presidente della Repubblica 17 gennaio 1951, n. 173;
- il decreto del presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1139;
- gli articoli 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 21 comma secondo, 23, 24, 25, 26, commi terzo e quarto, 28, 29, 50, 52 e la dizione, «in quelle stazioni o fermate che vengano designate dal competente ispettorato compartimentale od ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione» dell'art. 7 del decreto del presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771;
- il regolamento approvato con decreto del presidente della Repubblica 18 ottobre 1957, n. 1367;
- la legge 27 luglio 1967, n. 660;
- la legge 20 marzo 1968, n. 304;
- gli articoli 1, 3, 4 e 5 della legge 12 novembre 1968, n. 1202;
- la legge 4 marzo 1969, n. 89;
- il comma terzo dell'art. 86 del decreto del presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (6);

— tutti i riferimenti ai servizi di pubblico trasporto terrestre contenuti nell'art. 1, lettera a), nonché i commi primo e secondo dell'art. 2 della legge 11 novembre 1975, n. 584.

Sono inoltre abrogate tutte le altre disposizioni comunque contrarie o incompatibili con le norme del presente decreto.

(6) Sta in I 1.6.



Legge Regionale 1 ottobre 2014, n. 26

## **Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna**

*(BURL n. 40, suppl. del 01 Ottobre 2014 )*

urn:nir:regione.lombardia:legge:2014-10-01;26

### **Capo I**

*(Disposizioni generali)*

#### **Art. 1**

*(Oggetto e finalità)*

1. La presente legge reca disposizioni in materia di attività motorie e sportive, riconoscendone la funzione sociale. A tal fine la Regione promuove l'educazione e la formazione della persona, il benessere individuale e collettivo, lo sviluppo delle relazioni sociali, l'inclusione e l'integrazione sociale, il contrasto a ogni forma di discriminazione, la promozione delle pari opportunità, la prevenzione e la cura di malattie e disturbi psico-fisici e il miglioramento degli stili di vita. In particolare, le disposizioni sono orientate al perseguimento delle seguenti finalità:

- a) promozione della pratica sportiva e ludico-motoria per le persone di tutte le fasce di età, nonché per le esigenze delle persone con disabilità fisiche, psichiche o sensoriali;
- b) diffusione della cultura sportiva, dei valori olimpici e dei principi di lealtà e correttezza da osservare in tutte le discipline e a ogni livello;
- c) valorizzazione delle eccellenze sportive;
- d) diffusione della pratica sportiva e motoria in ambito scolastico e universitario, anche quale strumento di contrasto al fenomeno della dispersione e dell'abbandono scolastico;
- e) sviluppo di politiche integrate tra i settori dello sport, dell'istruzione, della salute, dell'ambiente e del turismo, anche attraverso la promozione e la valorizzazione dei musei dello sport;
- f) prevenzione dell'uso di sostanze o pratiche che possano alterare le prestazioni sportive o mettere in pericolo l'integrità psichica o fisica degli atleti;
- g) promozione di una maggiore fruibilità, di un efficiente utilizzo e di una equilibrata distribuzione sul territorio degli impianti sportivi, anche con riferimento agli impianti presenti nelle istituzioni scolastiche e delle aree urbane attrezzate all'aperto;
- h) promozione dell'attrattività dei territori montani, dell'escursionismo e degli sport della montagna, anche attraverso la migliore fruibilità di rifugi, bivacchi, sentieri, piste di sci e impianti di risalita;
- i) formazione, specializzazione e aggiornamento professionale, anche in ambito psicopedagogico e per la disabilità, dei dirigenti, tecnici e operatori sportivi, dei professionisti della montagna, quali maestri di sci e guide alpine, nonché degli insegnanti, a tutela della sicurezza dei praticanti;
- j) promozione di iniziative e scambi di esperienze in ambito sportivo in collaborazione con altre Regioni, con le comunità di lavoro dell'arco alpino, con i Paesi dell'Unione europea nonché con quelli extraeuropei;
- k) valorizzazione delle tradizioni e vocazioni locali in campo sportivo e delle attività sportive di minore diffusione;
- l) diffusione di informazioni relative alle attività e agli impianti sportivi attraverso il sito istituzionale e gli altri canali di comunicazione regionale.

## **Art. 2**

### **(Soggetti coinvolti)**

1. La Regione persegue le finalità di cui all'articolo 1 anche con il coinvolgimento degli enti locali, dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), dell'Unione delle province italiane (UPI), del Comitato internazionale olimpico (CIO), del Comitato internazionale paralimpico (IPC), delle federazioni e organizzazioni sportive internazionali riconosciute da CIO e IPC, del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), del Comitato italiano paralimpico (CIP), delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite riconosciute dal CONI e dal CIP, delle società e associazioni sportive dilettantistiche, delle Università, dell'Ufficio scolastico regionale e delle altre istituzioni scolastiche, del Club alpino italiano (CAI), del Collegio regionale dei maestri di sci, del Collegio regionale delle guide alpine, dei soggetti rappresentativi degli esercenti e dei proprietari di impianti di risalita, piste di sci o rifugi, dei gestori delle strutture sportive, dell'Associazione nazionale esercenti funiviari (ANEF Lombardia), nonché di altri soggetti promotori di attività sportive e ricreative.

## **Art. 3**

### **(Definizione degli interventi)**

1. Il Consiglio regionale, in coerenza con il programma regionale di sviluppo, definisce con cadenza triennale, su proposta della Giunta regionale, le linee guida d'intervento e le priorità.

2. La Giunta regionale, in coerenza con la deliberazione consiliare di cui al comma 1, individua annualmente le specifiche misure attuative, i relativi strumenti finanziari e i criteri di assegnazione dei benefici e degli incentivi, con particolare riguardo alle seguenti tipologie di intervento:

- a) sostegno alla realizzazione di progetti in ambito sportivo e di manifestazioni sportive di rilievo regionale, nazionale e internazionale, in special modo di quelle che promuovono e valorizzano l'attrattività del territorio lombardo;
- b) supporto alle famiglie per i costi correlati all'esercizio di attività sportive;
- c) promozione di attività fisico-motorie e di iniziative formative in materia rivolte ai docenti delle scuole, in particolare della scuola primaria, in collaborazione con le autorità scolastiche, gli enti locali, il CONI e il CIP;
- d) valorizzazione delle attività dell'associazionismo e del volontariato in ambito sportivo;
- e) promozione di iniziative, anche in collaborazione con il sistema sanitario, associazioni culturali, turistiche e di volontariato, volte a incentivare la pratica motoria quale fattore di prevenzione, formazione e di tutela della salute, anche attraverso progettualità specifiche multidisciplinari e territoriali;
- f) sostegno alla realizzazione, all'adeguamento e alla riqualificazione di impianti sportivi di uso pubblico, compresi quelli scolastici, e di aree attrezzate all'aperto;
- g) promozione, in accordo con le istituzioni competenti, di iniziative e convenzioni finalizzate all'utilizzo degli impianti sportivi scolastici pubblici e delle relative attrezzature, in orario extra-didattico;
- h) promozione, in accordo con le autorità competenti, di iniziative finalizzate all'utilizzo degli impianti sportivi e delle relative attrezzature presenti in strutture militari;
- i) facilitazione nell'accesso al credito degli operatori del settore, anche nell'ambito della costruzione e ristrutturazione di impiantistica sportiva;
- j) sostegno alla realizzazione, alla sostituzione, all'adeguamento anche ai fini della sicurezza, alla riqualificazione, al miglioramento ambientale ed energetico, nonché al rifacimento o potenziamento degli impianti di risalita funzionali alla pratica degli sport invernali e della montagna, delle piste di sci, delle strutture, infrastrutture od opere accessorie connesse, degli impianti di innevamento programmato e delle attrezzature per la battitura delle piste;
- k) valorizzazione e sostegno alla realizzazione, alla riqualificazione, alla gestione sostenibile e all'accessibilità di rifugi, bivacchi, sentieri e altre opere in ambito montano;
- l) sostegno al potenziamento delle attrezzature e delle attività delle squadre di soccorso alpino e all'organizzazione dei servizi valanghe sul territorio regionale;

- m) agevolazioni per l'acquisto di defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) e per la relativa formazione e abilitazione al loro utilizzo;
- n) promozione di iniziative in accordo con le amministrazioni giudiziarie e penitenziarie e con il Ministero della Giustizia, per favorire l'esercizio e la pratica sportiva negli istituti di reclusione a favore di minori e adulti;
- o) realizzazione di iniziative di sensibilizzazione e comunicazione su temi inerenti all'attuazione della presente legge, in particolare su quelli relativi alla pratica sportiva quale fattore di prevenzione e di tutela della salute.

#### **Art. 4**

##### ***(Finanziamenti e strumenti attuativi)***

1. La Giunta regionale, per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3, può avvalersi dei seguenti strumenti, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato:
  - a) contributi di natura corrente;
  - b) contributi a fondo perduto, in conto capitale o in conto interessi;
  - c) finanziamenti a tasso agevolato.
2. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare con Finlombarda s.p.a., con l'Istituto per il credito sportivo s.p.a. (ICS), con la Cassa depositi e prestiti s.p.a. (CDP), con la Banca europea degli investimenti (BEI) o con altri istituti di credito, individuati nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici, convenzioni tese a promuovere:
  - a) la costituzione di un fondo di rotazione finalizzato alla concessione di finanziamenti;
  - b) la costituzione di un fondo finalizzato alla concessione di contributi in conto interessi sui mutui;
  - c) la costituzione di un fondo finalizzato alla concessione di contributi a fondo perduto.
3. La Giunta regionale può altresì promuovere l'utilizzo di tecniche di finanziamento con ricorso a capitale privato.
4. La Giunta regionale può, nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici, stipulare con istituti di credito, società di assicurazioni e consorzi-fidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) convenzioni finalizzate alla concessione, da parte dei medesimi, di garanzie per l'accesso al credito in favore dei soggetti che promuovano attività sportive o che realizzino investimenti negli ambiti previsti dalla presente legge.

#### **Art. 5**

##### ***(Dote sport)***

1. Ai fini della presente legge, per dote sport si intende la concessione di buoni o di altre forme di sostegno economico finalizzate a ridurre i costi da sostenere per lo svolgimento di attività sportive da parte di minori residenti in Lombardia.
2. I criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse, definiti con deliberazione della Giunta regionale acquisito il parere della competente commissione consiliare, devono tener conto del reddito familiare dei beneficiari e riservare alle persone diversamente abili una quota pari al dieci per cento della disponibilità finanziaria.
3. La dote sport può essere concessa alle famiglie in cui almeno uno dei due genitori, o tutore, è residente in Lombardia da non meno di cinque anni.

#### **Art. 6**

##### ***(Eccellenze e merito sportivo)***

1. La Giunta regionale promuove iniziative volte alla valorizzazione di atleti, operatori e società sportive della Lombardia che si sono distinti per l'eccellenza dei risultati ottenuti e per comportamenti di lealtà e correttezza sportiva,

con particolare riguardo ai giovani talenti.

2. La Giunta regionale, acquisito il parere della competente commissione consiliare, definisce con propria deliberazione le modalità di attuazione delle iniziative di cui al comma 1.
3. La Giunta regionale promuove accordi fra le istituzioni scolastiche, CONI e CIP finalizzati alla conciliazione degli orari scolastici con gli impegni sportivi dei giovani talenti regionali.

#### **Art. 7**

##### ***(Anagrafe dell'impiantistica sportiva)***

1. È istituita presso la Giunta regionale l'anagrafe degli impianti sportivi di uso pubblico esistenti sul territorio lombardo, quale strumento di ricognizione e monitoraggio, a supporto della programmazione di settore. Nell'anagrafe confluiscono dati e informazioni sull'impiantistica sportiva raccolti e aggiornati, anche con la collaborazione degli enti locali, secondo modalità definite con deliberazione della Giunta regionale.

#### **Art. 8**

##### ***(Comitato consultivo sportivo)***

1. È istituito il Comitato consultivo sportivo, di seguito denominato Comitato, quale organismo con funzioni consultive di cui la Giunta regionale può avvalersi per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1.
2. Il Comitato è presieduto dall'assessore regionale competente in materia di sport o da un suo delegato ed è composto da rappresentanze di soggetti di cui all'articolo 2 individuati dall'assessore sulla base delle tematiche oggetto di consultazione.
3. Le modalità di svolgimento dei lavori del Comitato sono definite con deliberazione della Giunta regionale.
4. La partecipazione ai lavori del Comitato è a titolo gratuito.

#### **Art. 9**

##### ***(Assistenza nelle attività sportive e tutela del praticante)***

1. I corsi per lo svolgimento di attività motorie e sportive, tenuti a fronte del pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo anche sotto forma di quote sociali di adesione, devono essere svolti da istruttori qualificati o da istruttori di specifica disciplina responsabili della loro corretta conduzione. E' inoltre necessaria la presenza di almeno un operatore e dei necessari presidi di primo soccorso nel rispetto della normativa vigente.
2. Sono considerati istruttori qualificati i soggetti in possesso di diploma rilasciato dall'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) o di laurea in scienze motorie di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178 (Trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica e istituzione di facoltà e di corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, a norma dell'articolo 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127) ovvero in possesso di titoli di studio equipollenti conseguiti all'estero e riconosciuti dallo Stato italiano.
3. Sono considerati istruttori di specifica disciplina i soggetti in possesso di corrispondente abilitazione rilasciata dalle federazioni sportive nazionali o dalle discipline sportive associate o dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP, nonché i maestri di sci, le guide alpine e gli accompagnatori di media montagna di cui all'articolo 10.
4. Gli esercenti delle strutture sportive devono garantire coperture assicurative per danni agli utenti ascrivibili a responsabilità civile degli stessi esercenti o degli istruttori in relazione all'uso delle attrezzature e dei servizi e allo

svolgimento delle attività all'interno delle medesime strutture. Gli stessi esercenti devono inoltre garantire, nei termini previsti dal decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri 3 novembre 2010 (Assicurazione obbligatoria per gli sportivi dilettanti), la copertura assicurativa infortuni per gli iscritti ai corsi, con facoltà di provvedervi a mezzo tesseramento alla federazione sportiva nazionale o disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI o dal CIP, competenti.

## **CAPO II**

### *(Professioni della montagna)*

#### **Art. 10**

##### ***(Esercizio delle professioni della montagna e organismi di autodisciplina)***

1. L'esercizio della professione di maestro di sci e della professione di guida alpina, così come descritte nella legge 8 marzo 1991, n. 81 (Legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina) e nella legge 2 gennaio 1989, n. 6 (Ordinamento della professione di guida alpina), è subordinato al possesso della relativa abilitazione e all'iscrizione negli appositi albi regionali, suddivisi per disciplina e grado di preparazione e tenuti dai rispettivi collegi regionali di cui al comma 7. L'esercizio della professione di accompagnatore di media montagna è subordinato al possesso dell'abilitazione e all'iscrizione in apposito elenco speciale tenuto dal collegio regionale delle guide alpine.
2. Le domande di iscrizione agli albi e all'elenco speciale di cui al comma 1 sono presentate ai competenti collegi regionali, corredate della documentazione relativa all'abilitazione conseguita. La domanda si intende accolta qualora all'interessato non venga comunicato il provvedimento di diniego entro trenta giorni.
3. Per i maestri di sci e le guide alpine stranieri non iscritti ad albi italiani, fermo restando quanto stabilito al comma 1, l'iscrizione all'albo è subordinata:
  - a) al riconoscimento di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania) dell'abilitazione rilasciata dallo Stato di provenienza, se si tratta di cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o di Paesi terzi che abbiano concluso con l'Unione europea accordi in materia di libera circolazione delle persone;
  - b) al riconoscimento, da parte della Federazione italiana sport invernali (FISI), in accordo con il collegio nazionale, dell'equivalenza dell'abilitazione rilasciata dallo Stato di provenienza e della reciprocità di trattamento, se si tratta di stranieri provenienti da Paesi diversi da quelli di cui alla lettera a).
4. I maestri di sci e le guide alpine iscritti agli albi di altre Regioni, nonché i maestri di sci e le guide alpine che abbiano ottenuto il riconoscimento di cui al comma 3, lettera b), qualora intendano esercitare la professione in Lombardia in modo temporaneo e occasionale, devono comunicare preventivamente al rispettivo collegio regionale della Lombardia il periodo e le località in cui intendono esercitare.
5. I maestri di sci e le guide alpine in possesso dell'abilitazione rilasciata nello Stato di provenienza, se si tratta di cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o di Paesi terzi che abbiano concluso con l'Unione europea accordi in materia di libera circolazione delle persone, qualora intendano esercitare la professione in Lombardia in modo temporaneo e occasionale, devono ottemperare alle prescrizioni dell'articolo 10 del d.lgs. 206/2007.
6. Le disposizioni relative alle guide alpine contenute nei commi 2, 3, 4 e 5 si applicano anche agli accompagnatori di media montagna, in quanto compatibili.
7. Sono istituiti, quali organismi di autodisciplina e di autogoverno delle professioni di maestro di sci e di guida alpina e accompagnatore di media montagna, rispettivamente, il collegio regionale dei maestri di sci e il collegio regionale delle guide alpine. Le funzioni di vigilanza su tali organismi sono svolte dalla Giunta regionale.

8. I collegi regionali di cui al comma 7 trasmettono alla Giunta regionale, ai fini dell'approvazione, i rispettivi regolamenti organizzativi entro trenta giorni dalla data di adozione. I medesimi regolamenti organizzativi acquistano efficacia se approvati nel termine di sessanta giorni dal ricevimento, fatte salve eventuali richieste istruttorie che comportano l'interruzione del medesimo termine. I regolamenti organizzativi si intendono approvati trascorso il termine di sessanta giorni dal loro ricevimento o l'ulteriore termine di sessanta giorni a seguito di richieste istruttorie senza che sia intervenuto formale atto di approvazione.

9. La Giunta regionale può concedere ai collegi regionali contributi per interventi di qualificazione, aggiornamento e specializzazione professionale e per la promozione e diffusione delle attività e delle professioni inerenti alla montagna.

### **Art. 11**

#### ***(Corsi di formazione ed esami di abilitazione. Aggiornamenti e specializzazioni)***

1. L'abilitazione tecnica all'esercizio delle professioni di maestro di sci, di guida alpina e di accompagnatore di media montagna si consegue mediante la frequenza di appositi corsi teorico-pratici di formazione e previo superamento dei relativi esami ed è rilasciata dalla Giunta regionale.

2. La Regione organizza corsi di formazione finalizzati alla preparazione degli esami di abilitazione, corsi di aggiornamento e corsi di specializzazione per l'esercizio delle seguenti professioni della montagna:

- a) maestri di sci, con la collaborazione del rispettivo collegio di cui all'articolo 10, comma 7, nonché degli organi tecnici della FISL;
- b) guide alpine per i diversi gradi di aspirante-guida alpina, guida alpina-maestro di alpinismo, accompagnatore di media montagna, con la collaborazione del rispettivo collegio.

3. I maestri di sci, le guide alpine e gli accompagnatori di media montagna hanno l'obbligo di frequentare ogni tre anni un corso di aggiornamento inerente alla propria disciplina. Sono esonerati i maestri-istruttori degli aspiranti maestri di sci in regola con gli aggiornamenti annuali FISL, le guide alpine-maestri di alpinismo in possesso del diploma di istruttore di guida alpina, le aspiranti guide alpine che superino nel periodo considerato l'esame di abilitazione per guide alpine-maestri di alpinismo. La partecipazione ai corsi di specializzazione è facoltativa.

4. La Giunta regionale definisce con regolamento, anche per le persone con disabilità:

- a) le modalità di organizzazione e la periodicità dei corsi di abilitazione, aggiornamento e specializzazione;
- b) le modalità di nomina e composizione delle commissioni e delle sottocommissioni per le prove attitudinali, per gli esami di abilitazione alle professioni e per gli esami finali dei corsi di specializzazione;
- c) le modalità di svolgimento delle prove di esame;
- d) le modalità di determinazione della quota di iscrizione per ciascun corso, dei compensi e dei rimborsi spese ai componenti delle commissioni.

5. La Giunta regionale stipula polizze di assicurazione per infortuni e per rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi a favore degli allievi e dei membri delle commissioni in occasione delle prove attitudinali e degli esami finali dei corsi di abilitazione.

### **Art. 12**

#### ***(Scuole di sci e di alpinismo)***

1. L'apertura e l'esercizio di scuole invernali o estive per l'insegnamento della pratica dello sci e di scuole di alpinismo o di sci-alpinismo sono soggetti alla presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) alla Giunta regionale.

2. Le funzioni di vigilanza sulle scuole di cui al comma 1 sono esercitate dai comuni, dalle province e dai collegi regionali di cui all'articolo 10, comma 7.
3. La Giunta regionale definisce con regolamento i requisiti funzionali delle scuole.
4. Le scuole di sci e le scuole di alpinismo e di sci-alpinismo, nonché, singolarmente, i maestri di sci, le guide alpine e gli accompagnatori di media montagna devono essere coperti da polizza assicurativa contro i rischi di responsabilità civile verso terzi derivanti dalle proprie attività.
5. E' fatta salva la facoltà del CAI di organizzare, secondo le disposizioni della legge 6/1989, scuole e corsi di addestramento a carattere non professionale per le attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche, speleologiche, naturalistiche e per la formazione dei propri istruttori.

### CAPO III

*(Aree sciabili, aree sciabili attrezzate e regole di comportamento)*



#### Art. 13

*(Aree sciabili e aree sciabili attrezzate)(1)*

1. La Giunta regionale, nel rispetto della pianificazione territoriale regionale, delimita, su proposta delle comunità montane, previo parere di un comitato tecnico composto da esperti in materia, le aree sciabili quali aree geografiche finalizzate all'esercizio degli sport sulla neve.
2. La Giunta regionale individua, nell'ambito delle aree di cui al comma 1, su proposta delle comunità montane, le aree sciabili attrezzate di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2003, n. 363 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo).
3. L'individuazione delle aree di cui al comma 2 equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza e rappresenta il presupposto per la costituzione coattiva di servitù connesse alla gestione dell'area, previo pagamento della relativa indennità quantificata consensualmente dal beneficiario della servitù e dal proprietario del fondo servente o, in mancanza di accordo, secondo quanto previsto dall'articolo 1032 del codice civile.
4. Nell'ambito delle aree sciabili attrezzate le comunità montane possono autorizzare l'apprestamento di una o più piste destinate alla pratica degli sport sulla neve, nel rispetto degli strumenti di pianificazione territoriale, della normativa vigente in materia ambientale, idrogeologica, delle caratteristiche tecniche delle piste definite dal regolamento di cui al comma 13 e in modo da garantire condizioni di sicurezza, anche in relazione a pericoli derivanti da frane e valanghe. Copia dell'autorizzazione all'apprestamento è trasmessa alla competente struttura regionale ai fini della costituzione e dell'aggiornamento dell'elenco regionale delle piste destinate agli sport sulla neve.
5. Le piste, a seconda della destinazione attribuita in sede di autorizzazione all'apprestamento, si distinguono in:
  - a) piste da discesa, destinate alla pratica dello sci alpino e dello snowboard, alla pratica esclusiva dello sci alpino o alla pratica esclusiva dello snowboard;
  - b) piste destinate alla pratica dello sci di fondo;
  - c) piste destinate agli sport che si praticano con la slitta o lo slittino e alla pratica di altri sport sulla neve, incluse le evoluzioni acrobatiche con gli sci o snowboard.
6. Le piste possono essere in tutto o in parte utilizzate come campi-scuola per la pratica degli sport cui sono destinate, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, della legge 363/2003.
7. La comunità montana autorizza l'apertura al pubblico di una pista dopo aver accertato:
  - a) la conformità all'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 4;
  - b) la sottoscrizione di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile per danni agli utenti e ai terzi derivanti da fatti imputabili al gestore in relazione all'uso della pista;

- c) l'istituzione di un adeguato servizio piste, per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 9, fatta salva la possibilità di avvalersi di terzi per operazioni particolarmente complesse;
  - d) l'istituzione di un servizio di primo soccorso per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 10, salvo deroga concessa dalla stessa comunità montana in considerazione del fatto che l'estensione della pista o altre circostanze locali consentono un equivalente soccorso da parte degli ordinari servizi di soccorso;
  - e) l'avvenuta nomina di un direttore della pista per lo svolgimento dei compiti di coordinamento e direzione del servizio pista e del servizio di soccorso;
  - f) la predisposizione di spazi per l'esposizione, in modo ben visibile e chiaro, delle informazioni, delle regole di comportamento e della segnaletica delle piste.
- 8.** Il direttore della pista e i servizi pista e soccorso possono essere comuni a più piste.
- 9.** Gli addetti al servizio pista svolgono compiti relativi alla delimitazione, segnatura, preparazione, protezione, controllo e messa in sicurezza della pista, alla collocazione della segnaletica, all'esposizione e alla diffusione di informazioni relative alle regole di comportamento degli utenti, nonché alla regolazione dell'accesso, come specificato nel regolamento. In particolare precludono l'accesso alla pista in caso di pericolo.
- 10.** Gli addetti al servizio di soccorso prestano i primi soccorsi e trasportano gli infortunati fino ad affidarli agli ordinari servizi di soccorso.
- 11.** L'utilizzo delle piste a scopo agonistico è subordinato all'omologazione rilasciata dalla FIS, nel rispetto del regolamento della Federazione internazionale sci (FIS).
- 12.** La Giunta regionale costituisce, con propria deliberazione, il comitato tecnico di cui al comma 1, determinandone la composizione e le modalità di funzionamento, senza oneri a carico del bilancio regionale.
- 13.** La Giunta regionale definisce con regolamento:
- a) la documentazione da allegare alla proposta di delimitazione dell'area sciabile e alla proposta di individuazione dell'area sciabile attrezzata;
  - b) le caratteristiche tecniche delle piste;
  - c) la documentazione da allegare ai progetti di apprestamento delle piste ai fini del rilascio dell'autorizzazione, incluse le relazioni redatte da tecnici abilitati nelle rispettive materie di competenza;
  - d) i requisiti dei direttori delle piste;
  - e) i compiti degli addetti al servizio piste;
  - f) i requisiti degli addetti al servizio soccorso;
  - g) le modalità di utilizzo delle piste da sci in periodo di non innevamento, in particolare per la pratica delle discipline del mountain biking.

#### **Art. 14**

##### **(Regole di comportamento)**

- 1.** Ai fini della presente legge, si considera utente dell'area sciabile attrezzata chiunque vi si trovi per qualsiasi motivo. I riferimenti contenuti nel presente articolo ai gestori delle piste o degli impianti di risalita si intendono estesi anche ai loro incaricati.
- 2.** Gli utenti delle aree sciabili attrezzate devono comportarsi con diligenza e prudenza in modo da non mettere in pericolo gli altri o arrecare danni a persone o cose. In particolare, essi sono tenuti a osservare le regole di comportamento di cui alla legge 363/2003, dall'articolo 8 all'articolo 17, e all'allegato 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 dicembre 2005 (Segnaletica che deve essere apposta nelle aree sciabili attrezzate), nonché le seguenti ulteriori prescrizioni:
- a) rispettare la segnaletica e le regole di utilizzo degli impianti di risalita;
  - b) attenersi alle istruzioni impartite dai gestori delle piste o degli impianti;

- c) fare uso esclusivamente degli attrezzi tipici della pratica dello sport sulla neve a cui la pista è destinata;
  - d) rispettare quanto specificato con regolamento dalla Giunta regionale;
  - e) non abbandonare rifiuti o danneggiare l'ambiente.
- 3.** Gli utenti delle superfici innevate diverse dalle aree sciabili attrezzate che praticano sport sulla neve devono rispettare le regole di comportamento di cui al comma 2, in quanto applicabili. Gli sciatori fuori pista, gli escursionisti d'alta quota e gli sci-alpinisti devono inoltre munirsi di appositi attrezzi e sistemi elettronici per consentire un più facile tracciamento e il conseguente intervento di soccorso.
- 4.** La risalita della pista a piedi, con gli sci ai piedi o con le racchette da neve è di norma vietata. Essa è ammessa previa autorizzazione del gestore dell'area sciabile attrezzata o, in mancanza di tale autorizzazione, in caso di urgente necessità e deve comunque avvenire ai bordi della pista, avendo cura di evitare rischi per la sicurezza degli sciatori e rispettando le regole di comportamento di cui al presente articolo, al relativo regolamento, nonché quelle adottate dal gestore dell'area sciabile attrezzata.
- 5.** Il gestore della pista, il gestore dell'impianto di risalita o le persone competenti per la vigilanza e per l'accertamento delle violazioni possono percorrere la pista con qualunque mezzo nei soli casi e limiti in cui sia necessario per l'esercizio dei loro compiti. Tali soggetti non possono tuttavia usare mezzi meccanici se non in caso di chiusura al pubblico della pista o nei casi e limiti in cui sia necessario e urgente per l'esercizio dei loro compiti, comunque facendo uso di segnaletica luminosa e acustica.

#### **CAPO IV**

##### *(Disposizioni finali)*

#### **Art. 15**

##### *(Sanzioni)*

- 1.** Con riferimento alla disciplina inerente all'assistenza nella pratica delle attività sportive si applicano le seguenti sanzioni:
- a) da 2.500 euro a 10.000 euro per chi gestisce le strutture di cui all'articolo 9, comma 4, senza la copertura assicurativa prescritta dal medesimo comma 4;
  - b) da 2.500 euro a 10.000 euro per la violazione di quanto disposto all'articolo 9, comma 1.
- 2.** Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, l'inosservanza delle regole di comportamento di cui all'articolo 14 comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni:
- a) da 30 euro a 150 euro per il mancato utilizzo del casco protettivo;
  - b) da 250 euro a 1.000 euro per l'omissione di soccorso;
  - c) da 25 euro a 250 euro per la violazione di una delle altre regole.
- 3.** In relazione alla disciplina delle professioni sportive inerenti alla montagna si applicano le seguenti sanzioni:
- a) da 1.500 euro a 3.000 euro per chi esercita nel territorio regionale la professione di maestro di sci o di guida alpina:
    - 1) senza essere iscritto ai rispettivi albi regionali, per la disciplina esercitata o per il grado esercitato;
    - 2) senza avere ottenuto il riconoscimento di cui all'articolo 10, comma 3;
    - 3) senza aver effettuato la comunicazione di cui all'articolo 10, comma 4;
    - 4) senza aver ottemperato al disposto dell'articolo 10 del d.lgs. 206/2007;
  - b) da 1.500 euro a 3.000 euro per chi esercita nel territorio regionale la professione di accompagnatore di media montagna senza essere iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 10, comma 1;
  - c) da 2.500 euro a 10.000 euro per la mancata stipulazione della polizza di cui all'articolo 12, comma 4;
  - d) da 1.500 euro a 3.000 euro, in solido, per coloro che esercitano un'attività corrispondente a una scuola di sci o a una scuola di alpinismo o di sci-alpinismo, comunque denominata, in difformità dall'articolo 12.

4. Con riferimento alla disciplina delle aree sciabili attrezzate si applicano le seguenti sanzioni:
  - a) da 5.000 euro a 25.000 euro per chi appresta, apre al pubblico o gestisce una pista senza l'autorizzazione di cui all'articolo 13, comma 9;
  - b) da 2.500 euro a 20.000 euro per chi appresta, apre al pubblico o gestisce una pista in difformità dall'autorizzazione;
  - c) da 20.000 euro a 200.000 euro per chi gestisce una pista senza una copertura assicurativa;
  - d) da 2.500 euro a 20.000 euro per chi gestisce una pista senza il servizio piste di cui all'articolo 13, comma 9, lettera c);
  - e) da 2.500 euro a 20.000 euro per chi gestisce una pista senza aver nominato il direttore;
  - f) da 50 euro a 250 euro per chi gestisce una pista senza esporre la segnaletica o le informazioni relative alle regole di comportamento degli utenti di cui all'articolo 14;
  - g) da 2.500 euro a 20.000 euro per chi gestisce una pista senza aver ottemperato alle prescrizioni del regolamento riguardanti la delimitazione, la preparazione e la protezione della pista stessa;
  - h) da 20.000 euro a 200.000 euro per il gestore che non abbia assicurato il soccorso e il trasporto di infortunati;
  - i) da 5.000 euro a 50.000 euro per il gestore che non abbia chiuso una pista o parte di essa in caso di pericolo o inagibilità.
5. L'accertamento dell'infrazione di cui al comma 4, lettera a), comporta la chiusura della pista, fino al rilascio della relativa autorizzazione.
6. Fatto salvo quanto previsto dalla legge n. 363/2003, sono competenti per la vigilanza, l'accertamento, l'irrogazione delle sanzioni e l'introito delle somme riscosse:
  - a) i comuni per le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 9, commi 1 e 4;
  - b) i comuni, anche su segnalazione dei maestri di sci, per le violazioni delle regole di comportamento degli utenti;
  - c) i comuni per le violazioni della disciplina dei maestri di sci, delle guide alpine e degli accompagnatori di media montagna;
  - d) i comuni e le province per le violazioni della disciplina delle scuole di sci e delle scuole di alpinismo e di sci-alpinismo;
  - e) le comunità montane per le violazioni della disciplina delle aree sciabili attrezzate.
7. Gli enti che, nell'esercizio della vigilanza, abbiano constatato violazioni diverse da quelle di loro competenza, ne devono dare immediata segnalazione al soggetto competente ai sensi del comma 6.
8. Per quanto non previsto dal presente articolo, si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e, in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 11 della medesima legge.

#### **Art. 16**

#### **(Clausola valutativa)**

1. La Giunta regionale informa il Consiglio sull'attuazione della legge e sui risultati da essa ottenuti tramite la promozione di attività motorie, lo sviluppo della relativa impiantistica e l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna. A tal fine, la Giunta trasmette al Consiglio una relazione, con cadenza triennale, che documenta e descrive:
  - a) come la domanda e l'offerta di risorse finanziarie si è distribuita fra gli interventi previsti e sul territorio regionale e in quale misura è stata soddisfatta la richiesta espressa dai destinatari;
  - b) con quali modalità e tempi sono stati erogati i contributi ed è stata diffusa l'informazione ai possibili destinatari, quali eventuali criticità o fattori di successo sono stati riscontrati nel corso dell'attuazione delle misure previste;
  - c) in che modo l'anagrafe prevista dall'articolo 7 è stata implementata e ha supportato la programmazione di settore;
  - d) in quale misura è aumentato l'utilizzo di impianti sportivi di uso pubblico e il numero delle iscrizioni ad associazioni o società sportive;

e) qual è stato l'andamento dei flussi turistici legati alle attività montane e degli infortuni degli sciatori nelle aree attrezzate e degli utenti delle superfici innevate.

2. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale rende pubblici i documenti che concludono l'esame svolto, unitamente alla relazione che ne è stata oggetto.

### Art. 17

#### (Disposizioni transitorie e finali)

1. Gli organizzatori dei corsi e gli esercenti delle strutture sportive, devono adeguarsi alle disposizioni dell'articolo 9, commi 1 e 4, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Fino all'adeguamento di quanto disposto al comma 1, i corsi di cui all'articolo 9, comma 1, sono svolti alla presenza di istruttori qualificati o istruttori di specifica disciplina.
3. La Regione può disporre ispezioni e controlli al fine di verificare il rispetto delle previsioni della presente legge.
4. Le disposizioni del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 10 (Promozione e tutela delle discipline sportive della montagna, in attuazione della legge regionale 8 ottobre 2002, n. 26 'Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia') continuano a trovare applicazione, per quanto compatibili con le disposizioni della presente legge, sino alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento.

### Art. 18

#### (Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti leggi e disposizioni:
  - a) la legge regionale 8 ottobre 2002, n. 26 (Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia);(2)
  - b) la legge regionale 11 giugno 1996, n. 9 (Realizzazione, ammodernamento e potenziamento degli impianti per l'esercizio degli sport invernali);(3)
  - c) l'articolo 4, comma 6, della legge regionale 24 marzo 2003, n. 3 (Modifiche a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo economico, territorio e servizi alla persona);(4)
  - d) l'articolo 1, comma 11, della legge regionale 5 maggio 2004, n. 12 (Modifiche a leggi regionali in materia di potestà regolamentare);(5)
  - e) l'articolo 4, comma 2, della legge regionale 20 dicembre 2004, n. 36 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione - Collegato 2005');(6)
  - f) l'articolo 3, comma 1, della legge regionale 24 dicembre 2012, n. 21 (Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2013);(7)
  - g) l'articolo 9, comma 2, della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 5 (Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2007). (8)

### Art. 19

#### (Norma finanziaria)

1. Alle spese di natura corrente, derivanti dall'attuazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), h), i), k), l), m), n), quantificate in euro 3.275.370,68 a valere sull'esercizio 2014, euro 3.290.000,00 a valere sull'esercizio 2015 ed euro 450.000,00 a valere sull'esercizio 2016, si provvede con le risorse disponibili alla missione 06 'Politiche giovanili, sport e tempo libero', programma 01 'Sport e tempo libero', Titolo 1 'Spese correnti' del bilancio per l'esercizio finanziario 2014 e successivi.
2. Alle spese di natura corrente, derivanti dall'attuazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera o), quantificate in euro 185.486,18 a valere sull'esercizio 2014 ed euro 102.546,94 a valere sull'esercizio 2015, si provvede con le risorse disponibili alla missione 06 'Politiche giovanili, sport e tempo libero', programma 01 'Sport e tempo libero', Titolo 1 'Spese correnti' e programma 02 'Giovani', Titolo 1 'Spese correnti', del bilancio per l'esercizio finanziario 2014 e successivi.
3. Alle spese in conto capitale derivanti dall'attuazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 2, lettere f), j), k), quantificate in euro 4.108.862,00 a valere sull'esercizio 2014, euro 8.926.583,00 a valere sull'esercizio 2015 ed euro 1.175.000,00 a valere sull'esercizio 2016, si provvede con le risorse complessivamente disponibili alla missione 06 'Politiche giovanili, sport e tempo libero', programma 01 'Sport e tempo libero', Titolo 2 'Spese in conto capitale' del bilancio per l'esercizio finanziario 2014 e successivi.
4. Per la realizzazione della dote sport di cui all'articolo 5 è autorizzata per il 2014 la spesa di euro 1.000.000,00.
5. Agli oneri di cui al comma 4 si fa fronte mediante riduzione di euro 1.000.000,00 della disponibilità di competenza e di cassa della missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 03 'Altri fondi' e corrispondente aumento della missione 06 'Politiche giovanili, sport e tempo libero', programma 01 'Sport e tempo libero', Titolo 1 'Spese correnti' del bilancio per l'esercizio 2014 e successivi.
6. Per gli interventi di promozione delle eccellenze regionali di cui all'articolo 6, quantificate in euro 100.000,00 a valere sull'esercizio 2014, si fa fronte con le risorse allocate alla missione 06 'Politiche giovanili, sport e tempo libero', programma 01 'Sport e tempo libero', Titolo 1 'Spese correnti' del bilancio per l'esercizio finanziario 2014 e successivi.
7. Alle spese previste agli articoli 10 e 11, quantificate in euro 293.000,00 a valere sull'esercizio 2014, euro 303.000,00 a valere sull'esercizio 2015 ed euro 250.000,00 a valere sull'esercizio 2016, relative a corsi di formazione, ivi compresi i compensi e i rimborsi spese dei componenti delle commissioni esaminatrici dei corsi e il sostegno ai collegi regionali lombardi dei maestri di sci e delle guide alpine, per l'attività di collaborazione all'organizzazione dei corsi finalizzati alla promozione e diffusione dell'attività di montagna, si fa fronte con le risorse allocate alla missione 06 'Politiche giovanili, sport e tempo libero', programma 01 'Sport e tempo libero', Titolo 1 'Spese correnti' del bilancio per l'esercizio 2014 e successivi.
8. Alla copertura degli oneri discendenti dalla stipula delle polizze assicurative di cui all'articolo 11 si fa fronte con le risorse allocate alla missione 01 'Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo', programma 11 'Altri servizi generali', Titolo 1 'Spese correnti' del bilancio per l'esercizio 2014 e successivi.
9. Gli introiti derivanti dall'applicazione dell'articolo 11, comma 4, lettera d), confluiscono al Titolo 3 'Entrate extra-tributarie' - tipologia 500 'Rimborsi e altre entrate correnti', iscritti allo stato di previsione delle entrate del bilancio per l'esercizio 2014 e successivi.
10. Per gli esercizi successivi al 2014:
  - a) le spese correnti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), h), i), k), l), m), n), o) e agli articoli 5 e 6 trovano copertura nei limiti delle risorse annualmente stanziare alle missioni/programmi sopracitate con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari;
  - b) le spese correnti di cui agli articoli 10 e 11 sono determinate con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione);

c) le spese in conto capitale di cui all'articolo 3, comma 2, lettere f), j), k) sono determinate annualmente con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari ai sensi dell'articolo 25, comma 4, della l.r. 34/1978.

**NOTE:**

1. L'articolo è stato sostituito dall'art. 8, comma 1, lett. a) della l.r. 26 maggio 2016, n. 14.
2. Si rinvia alla l.r. 8 ottobre 2002, n. 26, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
3. Si rinvia alla l.r. 11 giugno 1998, n. 9, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
4. Si rinvia alla l.r. 24 marzo 2003, n. 3, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
5. Si rinvia alla l.r. 5 maggio 2004, n. 12, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
6. Si rinvia alla l.r. 20 dicembre 2004, n. 36, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
7. Si rinvia alla l.r. 24 dicembre 2012, n. 21, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
8. Si rinvia alla l.r. 27 febbraio 2007, n. 5, per il testo coordinato con le presenti modifiche.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che e' dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione  
Lombardia

**Legge Regionale 22 luglio 2009, n. 22**

Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo

B.U. REGIONE BASILICATA N. 31 del 22 luglio 2009

**TITOLO UNICO  
DISPOSIZIONI GENERALI****Articolo 1  
Finalità**

1. La Regione Basilicata, con la presente legge, in attuazione del disposto di cui all'art.22 "Adeguamento alle disposizioni della Legge" della normativa nazionale della Legge 24 dicembre 2003 n.363 "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo", definisce i principi fondamentali in materia di sicurezza individuale e collettiva nella pratica dello sci e degli sport sulla neve.

**Capo I  
Aree sciabili attrezzate****Articolo 2  
Ambito di applicazione**

1. Ai sensi della Legge 363/2003, sono definite "aree sciabili attrezzate" tutte le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve quali: lo sci, nelle sue varie articolazioni, lo sci di fondo, la tavola da neve denominata "snowboard", la slitta e lo slittino e gli altri sport sulla neve in cui vi sia l'uso di particolari mezzi e strumenti, o di uno specifico equipaggiamento.
2. Le aree sciabili attrezzate di cui al precedente comma, sono individuate dalla Giunta Regionale, indicando in particolare:
  - a) le aree a specifica destinazione per la pratica delle attività con attrezzi, quali la slitta e lo slittino, e per le pratiche sportive, devono essere segnalate, separate e classificate;
  - b) le aree interdette, anche temporaneamente, alla pratica dello snowboard.
3. La Giunta Regionale individua, altresì, i criteri da adottare in materia di classificazione ed esercizio delle piste da sci.

4. L'individuazione delle aree di cui al comma 1, equivale alla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza e rappresenta il presupposto per la costituzione coattiva di servitù connesse alla gestione delle medesime aree, previo pagamento di indennità ai proprietari dei terreni soggetti a servitù.
5. Ai sensi della Legge 363/2003, ai gestori, o in caso di loro inerzia, al Comune interessato spetta l'obbligo di:
  - a) individuare, nelle giornate in cui non si svolgono manifestazioni agonistiche, nelle aree con più di tre piste di sci alpino servite da almeno tre impianti di risalita, i tratti di pista da riservare agli allenamenti di sci e di snowboard agonistico;
  - b) riservare, nelle aree, tra loro collegate, destinate alle pratiche di sci, apposite aree destinate alle evoluzioni acrobatiche con sci e snowboard.
6. I tratti di pista di cui alla lett. a) e le apposite aree di cui alla lett. b) del precedente comma, devono essere separate con adeguate protezioni dalle altre piste, e tutti coloro che le frequentano devono essere muniti di casco protettivo omologato, ad eccezione di chi svolge il ruolo di allenatore. Sono, altresì, soggetti all'obbligo di utilizzo del casco anche i partecipanti alle competizioni sportive.
7. L'idoneità tecnica di tali aree è verificata da un responsabile individuato dal gestore.
8. L'indennità di servitù, vista la valenza di pubblica utilità delle aree sciabili, è ad esclusivo carico dell'Amministrazione comunale o intercomunale sui cui confini sorgono le medesime superfici adibite alla pratica degli sport invernali.

## **Capo II**

### **Obblighi e responsabilità dei gestori**

#### **Articolo 3**

##### **Obblighi dei gestori delle aree sciabili attrezzate**

1. Ai sensi e per gli effetti della Legge 363/2003, sono gestori delle aree sciabili attrezzate i concessionari delle piste e degli impianti in ragione del rispettivo titolo concessorio.
2. Al fine di assicurare la pratica delle attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza, i gestori delle aree sciabili sono obbligati:
  - a) a provvedere alla messa in sicurezza delle piste;
  - b) a proteggere gli utenti dagli ostacoli presenti lungo le piste utilizzando protezioni adeguate e segnalazioni delle situazioni di pericolo;

- c) ad assicurare il soccorso e il trasporto degli infortunati lungo le piste in luoghi accessibili dai più vicini centri di assistenza sanitaria o di pronto soccorso, individuando ove possibile, in concerto con il Comune, Forze di Polizia, Unità di Pronto Soccorso, tenuto conto della conformazione dei luoghi, apposite aree destinate all'atterraggio degli elicotteri per il soccorso degli infortunati;
  - d) il gestore assicura il servizio di soccorso provvedendo al recupero, primo intervento e trasporto degli infortunati con le modalità individuate dalla Giunta Regionale, di concerto con il Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale 118;
  - e) alla individuazione dei soggetti cui spetta la direzione delle piste medesime, assicurando, altresì, che nelle aree sciabili venga svolto un servizio di vigilanza al fine di prevenire condotte poste in violazione delle norme di comportamento fissate dalla presente legge;
  - f) a stipulare in via preventiva apposito contratto di assicurazione ai fini della responsabilità civile verso gli utenti e i terzi per i fatti derivanti da responsabilità del gestore in relazione alle aree di cui all'art. 2 con esclusione delle aree destinate allo sci di fondo.
3. Per adempiere agli obblighi di cui al precedente comma 2, i gestori possono stipulare con soggetti pubblici o privati apposite convenzioni, aventi ad oggetto il servizio di vigilanza nelle piste da sci, nelle medesime convenzioni può essere prevista la sperimentazione di sistemi elettronici di identificazione dello sciatore, di registrazione delle sanzioni irrogate, di videocontrollo delle piste anche al fine della prevenzione delle violazioni delle disposizioni della presente legge, con particolare riferimento a quelle previste dall'art. 8.
  4. I gestori delle aree sciabili attrezzate, i Comuni, e le Forze di Polizia, al termine della stagione sciistica annuale, devono trasmettere alla Giunta Regionale, l'elenco degli infortuni verificatisi indicando, ove possibile, anche la dinamica degli incidenti al fine di individuare le piste o i tratti di pista ad elevata frequenza di infortuni.
  5. La Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 3 della Legge n.363/2003, inoltra al Ministero della Salute e all'Osservatorio della montagna, i dati trasmessi di cui al precedente comma.

#### **Articolo 4**

##### **Ulteriori obblighi dei gestori per la sicurezza degli utenti**

1. Al fine di garantire un'adeguata informazione e diffusione delle cautele volte alla prevenzione degli infortuni, è fatto obbligo ai gestori delle aree sciabili individuate ai sensi del precedente articolo 2, di esporre documenti relativi alle

classificazioni delle piste, all'apposita segnaletica, alle regole di condotta, e alle relative sanzioni previste dalla vigente normativa per la loro violazione.

2. I gestori provvedono altresì ad esporre quotidianamente i bollettini sui rischi valanghe emessi dal Servizio meteo-mont del Corpo Forestale dello Stato o del Comando truppe alpine nonché quelli predisposti dalle strutture esistenti a livello regionale e locale.
3. I gestori devono predisporre nelle aree sciabili attrezzate apposita segnaletica, e sulla base dei dati di cui all'art. 3, comma 4 e 5, i gestori dovranno, altresì, provvedere ad adeguare la segnaletica alle prescrizioni imposte dalla Regione nelle piste ad elevata frequenza di infortuni.
4. I Comuni e i soggetti di cui all'art. 18 verificano l'adempimento degli obblighi dei gestori relativi alla segnaletica.

#### **Articolo 5** **Responsabilità civile dei gestori**

1. I gestori delle aree sciabili attrezzate, con esclusione delle aree dedicate allo sci di fondo, sono civilmente responsabili della regolarità e della sicurezza dell'esercizio delle piste e non possono consentirne l'apertura al pubblico senza avere previamente stipulato contratto di assicurazione di cui all'art. 3, comma 2, lett. f) della presente legge.
2. Il rilascio delle autorizzazioni per la gestione dei nuovi impianti è subordinato alla stipula del contratto di assicurazione di cui all'art. 3, comma 2, lett. f) della presente legge. Le autorizzazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore della Legge 363/2003, sono sospese fino alla stipula del contratto di assicurazione.
3. All'atto di vendita del titolo di transito, è fatto obbligo ai gestori di consentire agli utenti l'acquisto di una polizza assicurativa per la responsabilità civile per i danni provocati a persone o a cose nella pratica degli sport invernali da discesa e di assicurarne adeguata pubblicità.

#### **Articolo 6** **Manutenzione delle aree sciabili**

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 7 comma 1 e 2 della Legge 363/2003, i gestori delle aree individuate ai sensi dell'art. 2 provvedono alla manutenzione ordinaria delle piste compiendo le seguenti attività:
  - a) verifica della segnaletica e di ogni altra attrezzatura finalizzata alla sicurezza degli utenti;

- b) verifica e segnalazione delle condizioni delle piste di fondo, nonché rimozione e/o chiusura della pista qualora questa presenti pericoli oggettivi dipendenti dallo stato del fondo ovvero altri pericoli atipici;
  - c) ogni altra operazione necessaria a garantire la sicurezza dell'area sciabile.
2. I gestori delle aree sciabili, ferme restando per gli stessi le responsabilità previste dalla presente legge, sono tenuti a nominare un direttore piste, dandone comunicazione alla Giunta Regionale, al Comune e alle Forze di Polizia. Al direttore piste sono demandati i seguenti compiti:
- a) coordinamento delle operazioni di battitura e preparazione delle aree sciabili;
  - b) coordinamento del servizio di soccorso sulle piste;
  - c) segnalazione tempestiva al gestore dell'esistenza di situazioni di potenziale pericolosità sulle piste;
  - d) gestione rischio valanghe.
3. In caso di mancata ottemperanza, da parte dei gestori delle aree sciabili, dell'obbligo relativo alla nomina del direttore piste e del relativo obbligo di comunicazione dello stesso, previsti al precedente comma e all'art. 3, comma 2, lett. e), è prevista la chiusura degli impianti di risalita e delle aree sciabili mediante apposito provvedimento comunale.
4. I gestori possono individuare alcune piste o tratti di pista da lasciare non battute, previa indicazione mediante opportuna segnaletica.
5. La manutenzione straordinaria è a carico dell'Amministrazione comunale o intercomunale sui cui confini sorgono le medesime superfici adibite alla pratica degli sport invernali.
6. In caso di ripetute violazioni delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 2, e del comma 1 del presente articolo, l'ente competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle aree sciabili ovvero la concessione della pista, o in via sostitutiva, il Presidente della Giunta Regionale può disporre la revoca dell'autorizzazione delle aree sciabili e degli impianti di risalita a servizio delle stesse.

### **Capo III**

#### **Delle norme di comportamento degli utenti**

##### **Articolo 7**

##### **Obbligo di utilizzo del casco protettivo per i minori di anni quattordici**

1. In conformità all'art. 8 della Legge 363/2003, è fatto obbligo ai soggetti di età inferiore ai quattordici anni, nell'esercizio della pratica dello sci alpino e dello

snowboard, di indossare un casco protettivo conforme alle caratteristiche di cui al seguente comma 2.

2. Le caratteristiche tecniche dei caschi protettivi di cui al comma 1, le modalità di omologazione, gli accertamenti della conformità della produzione e i controlli opportuni sono definiti con D.M. 2 marzo 2006 dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti riguardante le “Caratteristiche tecniche dei caschi protettivi prescritti per i soggetti di età inferiore ai 14 anni nell’esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard”.

### **Articolo 8** **Velocità e padronanza del comportamento**

1. Ai sensi dell’art. 9 della Legge 363/2003, gli sciatori devono tenere una condotta che, in relazione alle caratteristiche della pista e alla situazione ambientale, non costituisca pericolo per l’incolumità altrui e non provochi danni.
2. La velocità deve essere particolarmente moderata nei tratti a visuale non libera, in prossimità di fabbricati od ostacoli, negli incroci, nelle biforcazioni, in caso di nebbia, di foschia, di scarsa visibilità o di affollamento, nelle strettoie e in presenza di partecipanti.
3. Ogni sciatore deve tenere una velocità e un comportamento specifico di prudenza, diligenza e attenzione adeguati alla propria capacità, al tipo di pista, alla segnaletica e alle prescrizioni di sicurezza esistenti nonché alle condizioni generali della pista, della libera visuale, del tempo e all’intensità del traffico.

### **Articolo 9** **Precedenza**

1. In conformità all’art. 10 della Legge 363/2003, lo sciatore a monte deve mantenere una direzione che gli consenta di evitare collisioni o interferenze con lo sciatore a valle.

### **Articolo 10** **Sorpasso**

1. In conformità all’art. 11 della Legge 363/2003, lo sciatore che intende sorpassare un altro sciatore deve assicurarsi di disporre di uno spazio sufficiente allo scopo e di avere sufficiente visibilità.

2. Il sorpasso può essere effettuato sia a monte sia a valle, sulla destra e sulla sinistra, ad una distanza tale da evitare intralci allo sciatore sorpassato.

### **Articolo 11 Incrocio**

1. In conformità all'art. 12 della Legge 363/2003, negli incroci gli sciatori devono dare la precedenza a chi proviene da destra o secondo le indicazioni della segnaletica.

### **Articolo 12 Stazionamento**

1. Ai sensi dell'art. 13 della Legge 363/2003, gli sciatori che sostano al fine di evitare pericoli per gli altri utenti, devono posizionarsi sui bordi della pista e devono, durante la sosta, posizionare l'attrezzatura fuori dal piano sciabile in modo da non recare intralcio e pericolo ad altre persone.
2. Gli sciatori sono tenuti a non fermarsi nei passaggi obbligati in prossimità dei dossi o in luoghi senza visibilità.
3. In caso di cadute o di incidenti, gli sciatori devono liberare tempestivamente la pista portandosi ai margini di essa.
4. E' fatto obbligo a chiunque segnalare con mezzi idonei la presenza di un infortunato.

### **Articolo 13 Omissione di soccorso**

1. Ai sensi dell'art. 14 della Legge 363/2003, fuori dai casi previsti dal secondo comma dell'articolo 593 del codice penale, è fatto obbligo a chiunque nella pratica dello sci o di ogni altro sport della neve, trovando una persona in difficoltà prestare assistenza occorrente ovvero comunicare immediatamente al gestore, presso qualunque stazione di chiamata, l'avvenuto incidente.

### **Articolo 14 Transito e risalita**

1. Ai sensi dell'art. 15 della Legge 363/2003, è vietato percorrere a piedi le piste da sci, salvo i casi di urgente necessità.
2. In osservanza a quanto previsto al successivo articolo 15, comma 3, della presente legge, chi discende la pista senza sci deve tenersi ai bordi delle piste.

3. In occasioni di gare, è vietato agli estranei sorpassare i limiti segnalati, sostare sulla pista di gara o percorrerla.
4. La risalita della pista con gli sci ai piedi e l'utilizzo delle racchette da neve sulle piste da sci sono normalmente vietati. Tali comportamenti sono ammessi previa autorizzazione del gestore dell'area sciabile attrezzata o, in mancanza di tale autorizzazione, in casi di urgente necessità, e deve comunque avvenire ai bordi della pista, avendo cura di evitare rischi per la sicurezza degli sciatori e rispettando le prescrizioni di cui alla presente legge, nonché quelle adottate dal gestore dell'area sciabile attrezzata.

### **Articolo 15** **Mezzi meccanici**

1. In conformità dell'art. 16 della Legge 363/2003, è inibito ai mezzi meccanici l'utilizzo delle piste da sci, salvo quanto previsto dal presente articolo.
2. I mezzi meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti possono accedervi solo fuori dall'orario di apertura, salvo i casi di necessità e urgenza e, comunque, con utilizzo di appositi congegni di segnaletica luminosa e acustica.
3. Gli sciatori, nel caso di cui al comma 2, devono dare la precedenza ai mezzi meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti e devono consentire la loro agevole e rapida circolazione.

### **Articolo 16** **Sci da discesa e sci di fondo fuori pista**

1. Ai sensi dell'art. 17 della Legge 363/2003, il concessionario, il gestore delle aree sciabili e i gestori degli impianti di risalita non sono responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista.
2. I soggetti che praticano lo sci da discesa e lo sci di fondo fuori pista devono munirsi di appositi sistemi elettronici per garantire un idoneo intervento di soccorso ad eccezione dei casi in cui sia evidente l'assoluta assenza di rischio di valanghe in considerazione dell'itinerario scelto e delle condizioni della neve.
3. I gestori degli impianti di risalita possono segnalare i percorsi fuori pista maggiormente praticati e, in tal caso, provvedono anche alla diffusione delle informazioni relative alle conoscenze di base sulle condizioni di sicurezza e sulle tecniche di soccorso.

### **Articolo 17**

#### **Concorso di colpa**

1. In conformità dell'art. 19 della Legge 363/2003, nel caso di scontro tra sciatori, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a produrre gli eventuali danni.

### **Capo IV**

#### **Controllo e sanzioni**

### **Articolo 18**

#### **Vigilanza**

1. Il controllo sull'osservanza delle norme di cui alla presente legge e delle disposizioni contenute nella Legge 363/2003 e l'irrogazione delle relative sanzioni nei confronti dei soggetti inadempienti sono affidati alla Polizia di Stato, al Corpo Forestale dello Stato, all'Arma dei Carabinieri e al Corpo della Guardia di Finanza, nonché ai Corpi di Polizia locali, nello svolgimento del servizio di vigilanza e soccorso nelle località sciistiche, ai sensi dell'art. 21 della Legge 363/2003.

### **Articolo 19**

#### **Sanzioni amministrative pecuniarie**

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato ai sensi della legislazione vigente, e delle disposizioni contenute nel D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753 per quanto concerne la polizia, la sicurezza e la regolarità dell'esercizio degli impianti delle aree sciabili sono stabilite, a norma dell'art. 18, comma 2, della Legge 363/2003, con la presente legge sono previste sanzioni amministrative pecuniarie, in caso di violazione delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 1, e agli artt. 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 e 16 della presente legge, da un minimo di 30,00 euro e un massimo di 250,00 euro.
2. In attuazione dell'art. 18 della Legge 363/2003, le sanzioni amministrative da applicare in caso di violazione delle disposizioni poste a tutela della sicurezza degli sciatori sono così determinate:
  - a) violazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 5, della presente legge, ove il gestore dell'area sciabile attrezzata non ottemperi all'obbligo, in occasione di manifestazioni agonistiche, di individuazione di tratti di pista di cui alla lettera a) e apposite aree di cui alla lett. b) ivi previsti, è soggetta alla sanzione amministrativa di euro 250,00;
  - b) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c) della presente legge, ove il gestore dell'area sciabile attrezzata non ottemperi

- all'obbligo in materia di attivazione del servizio di soccorso e di trasporto degli infortunati ivi previsto, è soggetta alla sanzione amministrativa di euro 200,00;
- c) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera f) della presente legge, ove il gestore dell'area sciabile non ottemperi all'obbligo di preventiva stipulazione di apposito contratto di assicurazione ivi previsto, è soggetta alla sanzione amministrativa di euro 150,00;
  - d) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, della presente legge, ove il gestore dell'area sciabile non ottemperi all'obbligo di trasmissione elenco infortuni verificatisi sulle aree sciabili ivi previsto, è soggetta alla sanzione amministrativa di euro 200,00;
  - e) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1 e 3, della presente legge, ove il gestore dell'area sciabile attrezzata ometta di esporre i documenti relativi alle classificazioni delle piste, alla segnaletica e alle regole di condotta e alle relative sanzioni previste dalla legge, in modo da garantirne un'adeguata visibilità, è soggetta alla sanzione amministrativa di euro 5.000,00;
  - f) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lett. a) e b) e dell'art. 3, comma 2, lett. b) della presente legge, ove il gestore dell'area sciabile attrezzata non ottemperi agli obblighi ivi previsti, salvo che il fatto costituisca reato, è soggetta alla sanzione amministrativa di euro 10.000,00;
  - g) violazione delle disposizioni di cui all'art. 7 e dell'art. 2, comma 6, della presente legge, ove l'utente dell'area sciabile non ottemperi all'obbligo in tema di utilizzo del casco protettivo omologato ivi previsti, è soggetta alla sanzione amministrativa di euro 150,00;
  - h) violazione delle disposizioni di cui all'art. 8 della presente legge, ove l'utente dell'area sciabile attrezzata non ottemperi all'obbligo di moderazione della velocità e all'osservanza del comportamento opportuno ivi previsti, è soggetta alla sanzione amministrativa di euro 150,00;
  - i) violazione delle disposizioni di cui all'art. 9 e all'art. 10 della presente legge, ove l'utente dell'area sciabile attrezzata non ottemperi agli obblighi relativi alle precedenza e in caso di sorpasso ivi previsti, è soggetta alla sanzione amministrativa di euro 150,00;
  - l) violazione delle disposizioni di cui all'art. 11 e all'art. 12 commi 1, 2 e 3 della presente legge, ove l'utente dell'area sciabile attrezzata non ottemperi ai comportamenti da tenere in caso di attraversamento di incroci e nei casi di stazionamento ivi previsti, è soggetta alla sanzione amministrativa di euro 70,00;
  - m) violazione delle disposizioni di cui all'art. 12 comma 4 della presente legge, ove l'utente dell'area sciabile attrezzata non ottemperi all'obbligo di segnalazione ivi previsto, è soggetta alla sanzione amministrativa di euro 100,00;

- n) violazione delle disposizioni di cui all'art. 13 della presente legge, ove chiunque nella pratica dello sci o di altro sport della neve non presti soccorso, ivi previsti, è soggetta alla sanzione amministrativa di euro 1.000,00;
  - o) violazione delle disposizioni di cui all'art. 14 della presente legge, ove l'utente dell'area sciabile attrezzata non ottemperi agli obblighi in materia di transito e risalita ivi previsti, è soggetta alla sanzione amministrativa di euro 100,00;
  - p) violazione delle disposizioni di cui all'art. 15 commi 1 e 2 della presente legge, ove il conducente del mezzo meccanico non ottemperi agli obblighi di segnalazione ivi previsti, è soggetta alla sanzione amministrativa di euro 250,00;
  - q) violazione delle disposizioni di cui all'art. 15 comma 3 della presente legge, ove l'utente dell'area sciabile attrezzata non ottemperi agli obblighi di precedenza e di agevolazione della circolazione dei mezzi meccanici ivi previsti, è soggetta alla sanzione amministrativa di euro 100,00;
  - r) violazione delle disposizioni di cui all'art. 16 comma 2 della presente legge, ove l'utente dell'area sciabile attrezzata, che pratica lo sci da discesa e lo sci di fondo fuori pista, non ottemperi agli obblighi di dotarsi di sistemi elettronici per il soccorso ivi previsti, è soggetta alla sanzione amministrativa di euro 100,00;
  - s) violazione delle disposizioni di cui all'art. 8, comma 5 della legge 363/2003 ove chiunque commercializza caschi protettivi di tipo non conforme alle caratteristiche di cui all'art. 7 comma 2 della presente legge, è soggetta alla sanzione amministrativa di euro 5.000,00.
3. I proventi delle sanzioni irrogate dai soggetti di cui all'art. 18 della presente legge sono riscossi dal Comune sul cui territorio si trova la pista da sci, per le piste che si estendono sul territorio di più Comuni, è competente, tra essi, il Comune capofila.

## **Articolo 20**

### **Soggetti competenti per il controllo**

1. Fermo restando la normativa già in vigore in materia nelle Regioni, la Polizia di Stato, il Corpo Forestale dello Stato, l'Arma dei Carabinieri e il Corpo della Guardia di Finanza, nonché i Corpi di Polizia Locali, nello svolgimento del servizio di vigilanza e soccorso nelle località sciistiche, provvedono al controllo dell'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge e a irrogare sanzioni nei confronti dei soggetti inadempienti. Le contestazioni relative alla violazione delle disposizioni avvengono, di norma, su segnalazione dei Maestri di sci.

## **Articolo 21**

### **Ulteriori prescrizioni per la sicurezza**

1. Ai sensi dell'art. 18, comma 1 della Legge 363/2003, i soggetti competenti al controllo di cui all'art. 18 della presente legge, in caso di particolare gravità delle condotte vietate dalla presente legge o di reiterazione nelle violazioni, provvedono, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria, al ritiro del titolo (skipass) giornaliero o alla sospensione del titolo plurigiornaliero fino a tre giorni. Al trasgressore viene rilasciato un documento per consentirgli l'utilizzo degli impianti strettamente necessari al rientro presso il suo domicilio. In caso di ulteriore reiterazione delle violazioni il titolo può essere definitivamente ritirato.
2. Ai soggetti cui è ritirato o sospeso il titolo di transito è fatto divieto di acquistare, per il periodo di cui al precedente comma, un nuovo titolo e in caso di violazione di tale divieto sono assoggettati alla sanzione amministrativa di euro 250,00 oltre al ritiro del nuovo titolo.
3. La Regione provvede alla organizzazione di Corsi per la formazione dei soggetti ed al rilascio di apposito attestato. I soggetti abilitati all'esercizio di Direttore delle Piste e di Operatore di Primo Soccorso sono tenuti a frequentare con profitto ogni triennio un Corso di Aggiornamento Professionale promosso dall'Amministrazione Provinciale, Nel caso di impossibilità di frequenza ad uno dei Corsi entro il termine del triennio, gli interessati sono tenuti a frequentare il Corso di Aggiornamento immediatamente successivo, pena la revoca dell'Abilitazione.

## **Capo V Contributi e disposizioni finali**

### **Articolo 22 Contributi per la sicurezza delle aree sciabili e adeguamento**

1. In attuazione dell'articolo 7, comma 5, della legge n.363/2003, la Regione mediante apposito provvedimento regionale, può concedere contributi alle Amministrazioni comunali o intercomunali sui cui confini sorgono le medesime superfici adibite alla pratica degli sport invernali per la realizzazione di interventi per la messa in sicurezza delle aree medesime, e interventi di promozione della sicurezza secondo quanto previsto dalle disposizioni attuative statale e regionale.
2. In ossequio alle finalità di cui all'articolo 1 della presente legge, i Comuni e i soggetti gestori, ciascuno nel rispetto delle proprie competenze previste al Capo II della presente legge, sono tenuti, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adeguare i propri impianti e le aree sciabili alle disposizioni contenute nella presente legge.

**Articolo 23**  
**Snowboard, telemark ed altre pratiche sportive**

1. In conformità dell'articolo 19 della legge n.363/2003, le norme previste dalla presente legge per gli sciatori si applicano anche a coloro che praticano lo snowboard, telemark ed altre pratiche sportive.
2. Le disposizioni della presente legge, compresa quella di cui all'articolo 16, si applicano, in quanto compatibili, alle altre pratiche sportive, individuate dalle Regioni ai sensi dell'articolo 2 della presente legge e ai percorsi per lo sci da fondo escursionistico, per le racchette da neve che possono essere individuati anche dai Comuni.

**Articolo 24**  
**Norma di richiamo**

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applica la normativa quadro nazionale (Legge n.363/2003).

**Articolo 25**  
**Interventi straordinari**

1. Fermo restando l'applicabilità della normativa nazionale ambientale, i Comuni possono autorizzare, con proprio provvedimento, interventi volti a garantire la sicurezza nelle aree sciabili resi necessari da eventi di causa forza maggiore o caso fortuito.
2. Gli interventi di cui al comma precedente del presente articolo sono esclusivamente relativi a:
  - a) attività di cui alle lett. b) e c) dell'articolo 3 della presente legge;
  - b) interventi correttivi della sede sciabile dal punto di vista planimetrico e/o altimetrico, ivi compresi tagli di alberi singoli o gruppi fino ad un massimo di 20 unità;
  - c) manutenzione delle piste delle aree sciabili quali spietramento, inerbimento, opere d'arte relative alla regimentazione delle acque meteoriche, drenaggi di terreno delle aree suddette e contenimento delle scarpate;
  - d) revisione generale e speciale degli impianti a fune come da Decreto del Ministero dei Trasporti 02.01.1985, n. 23, nonché altri interventi straordinari di rimodernamento o rinnovo tecnologico di impianti di risalita esistenti.

**Articolo 26**

### **Disposizioni finanziarie**

1. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 22, comma 1, della presente legge, fanno carico gli stanziamenti iscritti all'Unità Previsionale di Base 0473.03 dello stato di previsione della spesa per l'Esercizio Finanziario 2009 sulla base dei fondi statali assegnati secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 5, della Legge n.363/2003.
2. Per gli esercizi finanziari successivi, si farà riferimento all'assegnazione delle risorse nazionali sulla base del riparto tra le Regioni.

### **Articolo 27**

#### **Dichiarazione d'urgenza ed entrata in vigore**

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 22 luglio 2009  
DE FILIPPO



Legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2. (Testo coordinato)

**Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica.**

(B.U. 29 gennaio 2009, suppl. al n. 4)

Modificata da [l.r. 07/2009](#), [l.r. 22/2009](#), [l.r. 30/2009](#), [l.r. 10/2011](#), [l.r. 23/2011](#), [l.r. 05/2012](#), [l.r. 08/2013](#), [l.r. 17/2013](#), [l.r. 26/2015](#)

Art. [1](#), [2](#), [3](#), [4](#), [5](#), [6](#), [7](#), [8](#), [9](#), [10](#), [11](#), [12](#), [13](#), [14](#), [15](#), [16](#), [17](#), [18](#), [19](#), [20](#), [21](#), [22](#), [23](#), [24](#), [25](#), [26](#), [27](#), [28](#), [29](#), [30](#), [31](#), [32](#), [33](#), [33 bis](#), [34](#), [35](#), [36](#), [37](#), [38](#), [39](#), [40](#), [41](#), [42](#), [43](#), [44](#), [45](#), [46](#), [47](#), [48](#), [49](#), [50](#), [51](#), [52](#), [53](#)

**Titolo I. NORME IN MATERIA DI SICUREZZA NELLA PRATICA DEGLI SPORT INVERNALI DA DISCESA E DA FONDO IN ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA NAZIONALE VIGENTE**

**Capo I. FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

**Art. 1.**  
*(Finalità)*

1. La Regione Piemonte, con la presente legge, nell'ambito dei principi contenuti nella legislazione nazionale vigente in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo, disciplina la gestione e fruizione in sicurezza delle aree sciabili e la sicurezza nella pratica non agonistica degli sport invernali da discesa e da fondo.
2. Nell'ambito delle proprie competenze trasferite e delegate, la Regione riconosce e valorizza altresì l'essenziale valenza dei territori montani e di tutte le aree sciabili in termini di coesione sociale, economica, territoriale e di sviluppo del turismo e sostiene le attività connesse alla pratica dello sci ed ogni altra attività sportiva, invernale ed estiva, che utilizzi impianti e tracciati destinati all'attività sciistica.

**Art. 2.**  
*(Oggetto della legge e ambito di applicazione)*

1. La presente legge, al fine di riqualificare e razionalizzare le aree sciabili ed assicurarne adeguate condizioni di agibilità nonché di garantire la salvaguardia ambientale, disciplina il riconoscimento, la realizzazione, le modificazioni e l'esercizio delle aree sciabili, con particolare riguardo all'aspetto della sicurezza nella pratica non agonistica dello sci di discesa e dello sci di fondo e allo sviluppo delle attività economiche nelle località montane.
2. Gli impianti di risalita restano disciplinati dalla legge regionale 14 dicembre

1989, n. 74 (Disciplina degli impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di persone).

### **Art. 3.**

*(Facoltà dei comuni ed associazioni fra comuni)*

1. I comuni possono accordarsi o associarsi secondo le forme previste dalla normativa vigente al fine di programmare e perseguire le finalità di cui alla legge.
2. I comuni, singolarmente o in forma associata, possono costituire o partecipare a società, anche con altri enti pubblici o con privati, che abbiano come oggetto sociale il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 o, comunque, lo sviluppo delle attività di cui all'articolo 2.

## **Capo II. INDIVIDUAZIONE E CLASSIFICAZIONE DELLE AREE SCIABILI E DELLE PISTE**

### **Art. 4.**

*(Definizione delle aree sciabili e delle piste da sci)*

1. Sono definite aree sciabili, ai sensi della normativa vigente, tutte le superfici innevate, anche attraverso la produzione di neve programmata, anche non battute, ad uso pubblico e comprendenti piste, snowpark, impianti di risalita e di innevamento, ivi comprese tutte le infrastrutture ad esse collegate sia aeree che interrate, nonché accessori e pertinenze diverse, abitualmente riservate alla pratica degli sport invernali sulla neve quali lo sci nelle sue varie articolazioni, la tavola da neve "snowboard", lo sci da fondo, la slitta e lo slittino ed altri eventuali sport da neve.
2. A seconda delle rispettive caratteristiche funzionali le piste che al pari delle infrastrutture di cui al comma 1 sono da considerarsi di interesse pubblico, si suddividono nelle seguenti tipologie:
  - 1=>a) pista di discesa: tracciato, palinato ai sensi dell'articolo 23, delimitato dal bordo esterno della battitura quando battuto, e dalla linea teorica di congiunzione tra le paline quando non battuto, appositamente destinato alla pratica dello sci di discesa, normalmente accessibile quando sia preparato e controllato anche ai fini della verifica della sussistenza di pericolo di distacco di valanghe; <=1
  - b) pista di fondo: tracciato appositamente destinato alla pratica dello sci di fondo, normalmente accessibile quando sia preparato, segnalato e controllato anche ai fini della verifica della sussistenza di pericolo di distacco di valanghe e di altri pericoli atipici;
  - c) piste per altri sport sulla neve, quali la slitta, lo slittino e lo snowtubing: aree esclusivamente destinate a tali attività, anche in forma di tracciati obbligati, normalmente accessibili, palinate o delimitate lateralmente, dotate di segnaletica e controllate;
  - d) aree riservate alla pratica di evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo snowboard (snowpark): tracciati con caratteristiche miste finalizzati alle evoluzioni tipiche di tali tecniche e destinati esclusivamente agli utenti provvisti di sci e snowboard, normalmente accessibili e preparati, palinati o delimitati lateralmente, dotati di segnaletica e controllati;
  - e) percorsi di trasferimento: tracciati che collegano aree sciabili differenti e annessi servizi, segnalati e controllati anche ai fini della verifica della sussistenza di pericolo di distacco di valanghe e di altri pericoli atipici;
  - f) percorso fuoripista o misto: itinerario sciistico, anche non compreso nell'area

sciabile attrezzata, che può essere segnalato con paletti indicatori di percorso e normalmente accessibile; per tale itinerario valgono le disposizioni di cui all'articolo 30 e pertanto viene percorso dall'utente a suo esclusivo rischio e pericolo;

g) piste per il salto con gli sci: aree riservate e dotate di trampolini per il salto con gli sci, accessibili, preparate, dotate di segnaletica e normalmente presidiate e controllate.

## Art. 5

### *(Individuazione e variazione delle aree sciabili)*

2=>1. I comuni, ai fini dell'individuazione e della variazione di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 24 dicembre 2003, n. 363 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo), entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, propongono con propria deliberazione alla Regione:

a) le aree sciabili già attrezzate e quelle eventualmente interessate da interventi di ristrutturazione o di riordino;

b) le aree sciabili parzialmente attrezzate, destinate ad interventi di potenziamento e di completamento delle piste esistenti e delle infrastrutture connesse;

c) le nuove aree sciabili;

d) le zone nelle quali sia possibile la realizzazione dei bacini idrici necessari per l'innevamento programmato;

e) le variazioni delle aree sciabili precedentemente individuate. <=2

2. La deliberazione di cui al comma 1 è trasmessa alla Regione, che approva l'individuazione delle aree sciabili con deliberazione della Giunta regionale entro novanta giorni dalla trasmissione. Trascorso tale termine, l'individuazione e variazione delle aree sciabili si intende approvata.

3. I comuni, nel rispetto delle leggi regionali vigenti, contestualmente alla deliberazione di cui al comma 1, avviano il procedimento di adeguamento del piano regolatore generale comunale (PRGC).

3=>4. Nelle aree sciabili il PRGC impone le limitazioni all'edificazione e all'uso del suolo necessarie e fissa le relative modalità d'intervento. Fatte salve le disposizioni più restrittive imposte dal PRGC non è consentito realizzare recinzioni fisse né effettuare nuove edificazioni, ad una distanza inferiore ai cinque metri dal confine dell'area sciabile. In ogni caso le nuove edificazioni dovranno essere realizzate in maniera tale da garantire il rispetto dei limiti previsti all'articolo 9 della presente legge, all'interno degli ambienti abitativi.

<=3

5. Sui terreni gravati da uso civico, ricompresi nelle aree sciabili e nei bike park, l'esercizio del relativo diritto è comunque assicurato agli aventi titolo nel periodo dell'anno durante il quale non viene praticata l'attività subordinatamente a quanto previsto dall'articolo 21, comma 6.

## Art. 6

### *(Classificazione delle piste da sci)*

4=>1. Le piste di discesa e le piste di fondo sono classificate con provvedimento della Giunta regionale, con le medesime modalità e tempistiche previste al comma 2 dell'articolo 5, secondo le procedure disciplinate dalla presente legge, nelle categorie individuate in base alla loro rispondenza ai

rispettivi requisiti tecnici fissati. ~~≤4~~

2. Le piste di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b) e d), normalmente adibite alla pratica non agonistica dello sci di discesa nelle sue varie articolazioni, dello snowboard e dello sci di fondo, o parti di esse, possono essere riservate allo svolgimento di allenamenti e competizioni agonistiche, secondo le disposizioni della Federazione italiana sport invernali (FISI) e della Fédération internationale de ski (FIS). In tal caso le aree interessate sono chiuse al pubblico per la durata dell'allenamento o della competizione. Gli organizzatori di gare o allenamenti autorizzati sono tenuti ad adottare tutte le misure di sicurezza necessarie per l'uso agonistico.

3. Le piste da sci, gli impianti di risalita e tutte le relative opere connesse costituiscono opere di urbanizzazione indotta ai sensi della vigente normativa in materia di urbanistica.

### **Art. 7.**

*(Procedimento per il rilascio dell'atto di classificazione)*

1. I soggetti di cui all'articolo 12, comma 2, presentano la domanda di classificazione al competente ufficio regionale.

2. L'ufficio regionale competente inoltra il progetto e i relativi elaborati alla Commissione di cui all'articolo 11 che esprime parere entro i successivi sessanta giorni. La Commissione può chiedere integrazioni documentali e chiarimenti al richiedente: in tal caso, il termine decorre nuovamente dalla data di ricezione delle integrazioni.

3. Acquisito il parere della Commissione, ovvero decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 2 senza che la Commissione si sia pronunciata, il dirigente dell'ufficio regionale di cui al comma 1, entro trenta giorni, provvede con propria determinazione alla classificazione della pista.

4. La domanda di classificazione, corredata dagli elaborati di cui all'articolo 8, deve essere presentata entro un anno a decorrere dall'entrata in vigore della legge.

5. La presentazione della domanda nei termini di cui al comma 4 costituisce condizione per l'accesso ai finanziamenti di cui ai successivi articoli della legge.

### **Art. 8.**

*(Elaborati di progetto per la classificazione)*

1. La domanda di classificazione delle piste di nuova realizzazione è corredata da tutti gli elaborati progettuali richiesti dalla normativa vigente in materia.

2. La domanda di classificazione delle piste esistenti è corredata dai seguenti elaborati:

- a) documentazione fotografica dello stato dei luoghi interessati;
- b) corografie dello stato di fatto, in scala non minore di 1:10000, che mettono in evidenza l'area sciabile con indicazione del complesso delle piste e degli impianti esistenti e dei servizi ad essi funzionali, la viabilità di accesso all'area e strade di servizio estive e invernali;
- c) planimetrie a curve di livello, in scala minima non minore di 1:5000, delle piste esistenti sulle quali devono essere riportate:
  - 1) gli eventuali sistemi di protezione di tipo fisso contro gli infortuni (reti A);
  - 2) l'indicazione delle sezioni di cui alla lettera d);
- d) sezioni longitudinali con indicazione delle pendenze per tratti significativi, riportanti anche, ove presenti, eventuali pendenze trasversali;
- e) relazione tecnica articolata nei seguenti argomenti:

- 1) caratteristiche delle piste quali dislivello, lunghezza orizzontale e sviluppata sull'asse della pista, pendenza longitudinale media e massima, pendenze trasversali, larghezza massima, media e minima, superficie totale, orientamento dei versanti;
- 2) connotati dei siti attraversati quali morfologia e struttura del terreno, colture in atto, risorse idriche;
- 3) valutazioni dimensionali delle piste in relazione alla funzionalità dell'area sciabile;
- f) relazione di inquadramento territoriale ed urbanistico;
- g) relazione descrittiva in merito ad eventuali usi civici gravanti sulle aree interessate;
- h) estratto delle tavole di azionamento del PRGC riportanti l'area sciabile;
- i) planimetria catastale in scala non minore di 1:2000;
- j) proposta motivata di classificazione della pista.

## **Art. 9.**

### *(Classificazione acustica)*

1. Ai sensi della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico) le aree sciistiche nuove o soggette a modifiche significative sono sottoposte a valutazione di impatto acustico.

5=>2. A completamento di quanto previsto dalla legge regionale 20 ottobre 2000, n. 52 (Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico) e dei successivi provvedimenti di attuazione, tutte le aree sciistiche di cui all'articolo 5, comma 1, sono oggetto di specifica classificazione acustica in base all'effettivo utilizzo delle stesse nel periodo invernale ed estivo. I comuni provvedono entro sei mesi all'adeguamento dei propri piani di zonizzazione acustica secondo i disposti della presente legge.

<=5

3. Nelle aree sciistiche, le stazioni funiviarie di partenza e di arrivo, le relative aree di pertinenza ed il tratto di infrastruttura di collegamento sono da classificarsi, sia in estate che in inverno, in classe IV. Analogamente le aree di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), sono da classificarsi in classe IV nei periodi di svolgimento della attività sciistica ed in una classe inferiore negli altri periodi. Le aree individuate all'articolo 4, comma 2, lettera f), possono invece essere classificate in una classe inferiore, a seconda della fruizione e del paesaggio sonoro.

6=>4. Il disposto di cui al comma 3 è accompagnato dalla previsione di apposite fasce di pertinenza acustica, per le piste di nuova realizzazione come previsto dall'allegato 1, Tabella 1, punto c1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004, n. 142 (Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della l. 447/1995), per le piste esistenti e per quelle classificate ai sensi dell'articolo 6 della presente legge, si applica l'allegato 1, Tabella 2, punto Cb del medesimo decreto. <=6

5. Le aree sciistiche di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), c), d), e), e f), in quanto soggette al transito degli sciatori, dei mezzi per la manutenzione delle piste, dei mezzi di servizio, nonché caratterizzate dalla presenza degli impianti di risalita, sono da considerarsi, ai fini della classificazione acustica, assimilate alle infrastrutture stradali, ferroviarie e di trasporto e come tali non soggette all'applicazione dei valori limite differenziali di immissione.

7+>5 bis. Con riferimento ai disposti dell'articolo 6 ter del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208 (Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente) convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, il

rispetto dei limiti di normale tollerabilità previsti dall'articolo 844 Codice Civile si intende soddisfatto mediante l'applicazione delle norme contenute nella presente legge. <sup><+7</sup>

<sup>8+></sup>5 ter. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della l. 447/1995, con specifico riferimento a quanto previsto all'articolo 2, comma 1, lettera b) della medesima norma, le misure previste all'Allegato B, punto 5, del decreto del Ministro dell'ambiente 16 marzo 1998 (Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico), nel periodo invernale di svolgimento delle attività di cui alla presente legge, si effettuano solo a finestre chiuse. Analogamente, con specifico riferimento a quanto previsto all'articolo 2, comma 1, lettera a) della l. 447/1995, le misure previste all'Allegato B, punto 6, del medesimo decreto nel periodo invernale di svolgimento delle attività di cui alla presente legge, si effettuano nell'ambiente esterno solo in presenza di una dimostrata attività umana compatibile con i luoghi e le condizioni climatiche. Per la misura del rumore stradale, con riferimento al disposto di cui al comma 5, si applica quanto previsto al punto 2 dell'Allegato C del medesimo decreto. <sup><+8</sup>

### **Art. 10.**

*(Elenco regionale delle piste)*

1. È istituito, presso l'Assessorato regionale competente, l'elenco regionale delle piste di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a) e b).
2. Nell'elenco regionale delle piste sono indicate:
  - a) le piste classificate ai sensi dell'articolo 6;
  - <sup>9=></sup>b) le generalità del gestore, del direttore delle piste e degli operatori di primo soccorso. <sup><=9</sup>
3. La redazione, gestione e aggiornamento dell'elenco regionale delle piste sono curati dai competenti uffici regionali sulla base delle indicazioni comunicate dal gestore.

### **Art. 11.**

*(Commissione tecnicoconsultiva per le aree sciabili)*

1. È istituita la Commissione tecnico-consultiva per le aree sciabili, quale organo tecnico dell'amministrazione regionale in materia.
2. Fanno parte della Commissione:
  - a) quattro dirigenti dei settori regionali competenti;
  - b) un rappresentante dei comuni di competenza territoriale;
  - c) un esperto designato dall'Associazione piemontese esercenti impianti a fune o un rappresentante dell'Associazione piemontese enti gestori di piste di sci di fondo o suo delegato, a seconda degli argomenti trattati;
  - d) un rappresentante del Collegio regionale dei maestri di sci;
  - e) un rappresentante delle organizzazioni di volontariato operanti nel soccorso piste;
  - f) un rappresentante del Collegio regionale Guide Alpine italiane;
  - g) un rappresentante della FISCI;
  - h) un rappresentante delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, presenti nella Regione e firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) per il trasporto a fune;
  - i) un rappresentante del servizio medico di emergenza sanitaria territoriale 118;
  - j) un esperto designato dal Club Alpino Italiano (CAI) Piemonte;
  - <sup>10+></sup>j bis) un rappresentante dell'Associazione soccorso alpino e speleologico

piemontese. <+10

3. I componenti sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale. La Commissione è presieduta da un dirigente regionale. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte da personale regionale.

4. La Commissione esprime parere motivato sulla domanda di classificazione entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, accertando la conformità della domanda medesima rispetto ai parametri di cui all'articolo 8.

5. I pareri della Commissione sono assunti con il voto favorevole della maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

6. Ai lavori della Commissione possono essere invitati tecnici ed esperti, il cui parere sia ritenuto utile o necessario nell'esame di singole questioni. La Commissione, ai fini dell'espletamento delle sue funzioni, può effettuare, comunque entro i termini previsti, ispezioni e sopralluoghi sulle aree interessate dalla richiesta di classificazione.

7. Ai componenti della Commissione estranei all'amministrazione regionale è corrisposto un rimborso di eventuali spese di trasferta nella misura e con le modalità previste dalle norme in vigore per il personale regionale.

### **Capo III. NORME DISCIPLINANTI LA REALIZZAZIONE, LA CONCESSIONE E L'ESERCIZIO DELLE PISTE**

#### **Art. 12.**

*(Realizzazione delle piste)*

1. La realizzazione di nuove piste o di significative modifiche al tracciato di piste esistenti è assoggettata al rilascio di permesso di costruire gratuito.

2. Hanno titolo a richiedere il permesso di costruire:

a) il concessionario, ai sensi della l.r. 74/1989, per la costruzione e la gestione dell'impianto di risalita funzionalmente collegato alla pista, nonché le persone fisiche o giuridiche da esso delegate;

b) i comuni, le associazioni di comuni e le comunità montane;

c) la Regione Piemonte;

d) la Fondazione 20 marzo 2006;

e) i soggetti che, mediante convenzione, abbiano assunto l'obbligo di realizzare la pista quale opera a scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti;

f) il soggetto che si obbliga ad assicurare la preparazione, la manutenzione e la battitura della pista di fondo;

g) ogni altro soggetto pubblico o imprenditore privato.

#### **Art. 13.**

*(Permesso di realizzazione delle piste)*

1. I soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 12, comma 2 presentano al comune domanda per il rilascio del permesso di costruire, corredata dai titoli che dimostrino la disponibilità dei terreni sui quali la pista deve essere realizzata, ovvero dall'indicazione delle servitù di cui chiedono la costituzione coattiva, nonché dal progetto e dai relativi elaborati.

2. Il rilascio del permesso di costruire è reso sulla base della contestuale valutazione degli aspetti urbanistici, programmatici, trasportistici, idraulici, idrogeologici, forestali, ambientali, paesaggistici e valanghivi. Nella conduzione dell'istruttoria è facoltà del comune avvalersi del supporto dei competenti uffici dell'Agenzia regionale di protezione ambientale (ARPA).

3. Acquisito, ove necessario, il provvedimento di costituzione di servitù di

pista, il permesso di costruire è rilasciato in conformità alle normative vigenti.

#### **Art. 14.**

*(Procedimento per l'imposizione della servitù di area sciabile)*

1. L'individuazione delle aree sciabili, comprese le piste ed i relativi impianti di innevamento e di risalita, con i loro accessori e pertinenze, equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza della medesima opera, ai sensi dell'articolo 34, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), e costituisce titolo per la costituzione volontaria o coattiva di servitù connesse alla costruzione e gestione di tali impianti, fatto salvo il pagamento della relativa indennità. <sup>11+</sup> Per la costituzione coattiva di servitù di aree sciabili e impianti di risalita è dovuta esclusivamente un'indennità proporzionata al danno cagionato dal passaggio, limitatamente al periodo di utilizzo, tenuto conto delle eventuali migliorie apportate al fondo; non si presume alcuna indennità per le servitù che possono essere conservate senza danno o senza grave incomodo del fondo servente. <sup>+11</sup> La dichiarazione di pubblica utilità consente altresì l'applicazione delle procedure di esproprio secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità); i gestori delle aree sciabili, nonché i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, sono pertanto titolati all'espletamento di tutte le iniziative ed attività necessarie per portare a compimento tali procedure.
2. L'istanza di costituzione coattiva di servitù di area sciabile è presentata all'amministrazione pubblica competente.
3. Ove non altrimenti costituita, la servitù di pista può essere imposta coattivamente anche sulle piste esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. La Regione può intervenire sulla base di criteri e modalità definiti con apposita deliberazione per la copertura degli oneri di servitù alle amministrazioni comunali sulle quali grava la relativa indennità.
5. Entro il 31 marzo di ogni anno le amministrazioni comunali comunicano alla Regione gli esiti delle istanze ricevute per le costituzioni coattive di servitù e formulano eventuali richieste di contribuzione di cui al comma 4.

#### **Art. 15.**

*(Facoltà inerenti alla servitù di area sciabile)*

1. La servitù coattiva di aree sciabili conferisce le seguenti facoltà:
  - a) eseguire e mantenere opere di sbancamento, di livellamento, di riporto o, comunque, di modifica del profilo del terreno nonché ogni necessaria opera di sostegno e di drenaggio;
  - b) eseguire interventi di disboscamento, di taglio degli alberi, dei rami e del manto erboso ed interventi di reinerbimento;
  - c) eseguire e mantenere ogni necessaria opera a protezione della pista anche in relazione al rischio di distacco di valanghe;
  - d) eseguire e mantenere le canalizzazioni per la raccolta delle acque superficiali;
  - e) apporre cartelli indicatori e ogni altro apprestamento di sicurezza;
  - f) eseguire interventi di manutenzione e sistemazione della pista sia nel periodo invernale sia in quello estivo;
  - g) realizzare, mantenere in efficienza e custodire impianti e sistemi per la produzione di neve programmata, ivi comprese opere di captazione, condutture

- interrate di aria, di energia elettrica e di acqua comprensive di pozzetti e mantenere in efficienza e custodire bacini di accumulo e stazioni di pompaggio;
- h) realizzare e custodire impianti di risalita, pertinenze e accessori, linee aeree e interrate connesse e funzionali all'utilizzo dell'area;
- i) posare nel sottosuolo e mantenere tubi e cavi per l'allacciamento degli impianti di innevamento di cui alla lettera g) e delle loro pertinenze alle rete elettrica e idrica;
- j) eseguire ogni attività comunque connessa alla produzione della neve programmata, alla sua movimentazione ed alla preparazione e battitura della pista;
- k) assicurare agli utenti l'accesso e l'utilizzo della pista;
- l) inibire a chiunque l'accesso alla pista ove sussistano ragioni di sicurezza e, comunque, nelle ore di non apertura al pubblico durante la stagione invernale ed in occasione delle operazioni di battitura e di manutenzione anche estiva;
- m) eseguire ogni altro intervento strettamente funzionale al buon utilizzo della pista;
- n) accedere, durante ogni periodo dell'anno, a piedi, con veicoli e mezzi meccanici per eseguire le opere e gli interventi previsti dal presente articolo;
- o) eseguire e mantenere ogni necessaria opera per la realizzazione e la manutenzione di sentieri pedonali e di tracciati adibiti al transito estivo delle mountain-bike;
- p) assicurare agli utenti l'accesso e l'utilizzo dei sentieri e dei tracciati di cui alla lettera o).

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono effettuati nel rispetto delle normative vigenti in materia.

3. Il proprietario od il titolare di altro diritto reale sui terreni gravati dalla servitù non può, in ogni caso, realizzare opere di alcun genere su tali terreni né pregiudicare in alcun modo l'esercizio della servitù o renderlo più oneroso.

4. La servitù coattiva di area sciabile è inamovibile fintanto che le piste siano mantenute in esercizio.

## **Capo IV. NORME DISCIPLINANTI LA GESTIONE DELLE PISTE**

### **Art. 16.**

*(Gestore della pista)*

1. La funzione di gestore della pista di discesa è assunta dal titolare della gestione, ai sensi della l.r. 74/1989, dell'impianto di risalita funzionalmente collegato alla pista medesima, ovvero dalle persone fisiche o giuridiche da esso delegate.

2. La funzione di gestore della pista di fondo è assunta dal soggetto di cui all'articolo 12, comma 2, lettera f).

### **Art. 17.**

*(Soggetti operanti nell'esercizio delle piste)*

1. L'esercizio delle piste presuppone l'individuazione dei seguenti soggetti:

- a) il direttore delle piste;
- b) l'operatore di primo soccorso;
- c) i soggetti intermedi per la manutenzione, battitura, innevamento, preparazione delle piste e il personale degli impianti di risalita.

12=> 2. I soggetti di cui al comma 1 sono individuati dal gestore tra il proprio personale dipendente ovvero tra soggetti esterni. I soggetti di cui al comma 1,

lettere a) e b) devono essere dotati di idonea qualifica professionale. È fatta salva la possibilità che più funzioni facciano capo alla medesima persona. <sup><=12</sup>  
3. Il personale operante nel settore della sicurezza piste, con specifica qualifica, viene riconosciuto nel soggetto di cui al comma 1, lettera b).

### **Art. 18.**

#### *(Obblighi del gestore)*

1. L'apertura al pubblico di una pista è condizionata alla messa in sicurezza della stessa in considerazione di previsioni per la riduzione dei rischi connessi alle pratiche sportive ivi previste.
2. Il gestore assicura agli utenti la pratica dell'attività sportiva secondo le previsioni di cui alla presente legge.
3. Il gestore è tenuto a:
  - a) nominare un direttore della pista, comunicandone il nominativo all'ufficio regionale di cui all'articolo 10, ai fini del suo inserimento nell'elenco regionale delle piste;
  - b) assicurare la preparazione della pista in funzione delle condizioni meteorologiche, atmosferiche e di innevamento;
  - c) provvedere alla delimitazione della pista in conformità a quanto previsto all'articolo 23;
  - d) dotare la pista della segnaletica di cui all'articolo 24;
  - e) disporre la chiusura della pista, su segnalazione del direttore della stessa, nel caso in cui essa non presenti le necessarie condizioni di agibilità e di sicurezza, quando sussista un pericolo di distacco di valanghe ovvero la pista presenti altri pericoli atipici;
  - f) assicurare il servizio di soccorso e di trasporto degli infortunati in luoghi accessibili dai più vicini centri di assistenza sanitaria o di pronto soccorso secondo le disposizioni di cui all'articolo 22;
  - g) provvedere, su segnalazione del direttore della pista, agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari affinché la pista risulti in sicurezza;
  - h) provvedere agli interventi volti a garantire un adeguato innevamento delle piste, l'agibilità delle stesse e l'eliminazione, ove possibile, di eventuali elementi di pericolosità;
  - <sup>13+></sup>h bis) fornire agli utenti, di concerto con il Servizio sanitario regionale, tutte le informazioni utili in merito ai servizi sanitari e di primo soccorso a loro disposizione presenti sul territorio, mediante l'affissione di apposita cartellonistica o la produzione di materiale informativo; <sup><+13</sup>
  - i) stipulare apposito contratto di assicurazione della responsabilità civile inerente la propria attività per danni agli utenti e ai terzi per fatti derivanti da propria responsabilità anche in relazione all'uso della pista; la stipulazione di tale contratto costituisce condizione per l'apertura al pubblico della pista <sup>14-></sup>  
<sup><-14</sup> ;
  - j) fornire annualmente all'ufficio regionale di cui all'articolo 10, l'elenco analitico degli infortuni verificatisi indicando, ove possibile, anche la dinamica degli incidenti;
  - k) effettuare le comunicazioni prescritte dall'articolo 10, comma 3, funzionali all'aggiornamento dell'elenco regionale delle piste.
4. Gli interventi necessari ai fini dell'aumento della sicurezza, se effettuati all'interno e in prossimità dei bordi delle piste classificate, costituiscono intervento manutentivo e non necessitano della procedura di cui all'articolo 13. <sup>15=></sup>
5. Il servizio di soccorso di cui al comma 3, lettera f), può essere istituito anche a pagamento, a condizione che il gestore proponga all'atto di acquisto

del titolo di viaggio una polizza assicurativa, ancorché facoltativa, che ricomprenda la copertura di tali costi. In assenza di tale copertura assicurativa il costo del servizio è posto interamente a carico dell'utente. [<=15](#)

6. Differisce dalla gestione del servizio di soccorso l'eventuale servizio di recupero di persone a mezzo impianti, o comunque tramite il personale di servizio, in accertati casi di negligenza degli utenti; tale servizio può essere istituito dal gestore anche a pagamento.

7. È fatta salva la possibilità da parte della Regione di esonerare alcune piste da fondo minori dal rispetto di alcuni obblighi generali di cui al comma 3.

### **Art. 19.**

#### *(Obblighi del direttore di pista)*

1. Il direttore di pista:

- a) promuove, sovrintende e dirige le attività di cui all'articolo 18, comma 3, lettere b), c) e d) vigilando sullo stato di sicurezza della pista;
- b) coordina e collabora con il servizio di soccorso sulle piste;
- c) coordina la propria attività e collabora con il responsabile del servizio di battitura e preparazione delle piste, ove presente;
- d) segnala senza indugio al gestore la sussistenza delle situazioni che impongono la chiusura della pista ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera e), provvedendovi direttamente in caso di incombente pericolo;
- e) indica al gestore gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria la cui realizzazione è necessaria affinché la pista risulti in sicurezza ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera g) e ne sovrintende la realizzazione;
- f) se incaricato in tal senso dal gestore ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 22, coordina e dirige gli operatori addetti al servizio di soccorso.

2. I requisiti ed il percorso di abilitazione del direttore di pista sono disciplinati per mezzo di appositi provvedimenti della Giunta regionale.

### **Art. 20.**

#### *(Mansioni degli operatori di primo soccorso)*

1. L'operatore di primo soccorso è il soggetto al quale sono affidate mansioni di recupero e di primo intervento di soccorso agli infortunati sulle piste da sci ed anche mansioni di diversa natura, in relazione all'organizzazione aziendale di ogni singola località, con particolare riferimento alle operazioni di manutenzione e messa in sicurezza delle piste, al servizio di apertura e chiusura delle stesse, alla verifica delle condizioni di sicurezza ed all'informazione agli utenti.

[16+>](#)1 bis. La figura di operatore di primo soccorso si articola nelle categorie:

- a) operatore di primo soccorso su piste da discesa;
- b) operatore di primo soccorso su piste da fondo. [<+16](#)

2. I requisiti ed il percorso di abilitazione degli operatori di primo soccorso sono disciplinati per mezzo di appositi provvedimenti della Giunta regionale.

[17+>](#)2 bis. Sono fatte salve e vengono riconosciute le abilitazioni al servizio di soccorso, ed i successivi aggiornamenti periodici, rilasciate ai soggetti appartenenti all'Esercito italiano, all'Arma dei Carabinieri, al Corpo della Guardia di Finanza, [18+>](#)al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, [<+18](#) al Corpo forestale dello Stato ed alla Polizia di Stato, provenienti dalle rispettive scuole di addestramento alpino, ai soggetti appartenenti al Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico provenienti dalle scuole nazionali di cui all'articolo 5 della legge 21 marzo 2001, n. 74 (Disposizioni per favorire l'attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino speleologico), nonché ai soggetti appartenenti

alla Federazione italiana sicurezza piste sci (FISPS) che hanno ottenuto l'abilitazione come soccorritore o pattugliatore nei corsi tenuti dalla Scuola regionale o nazionale FISPS, in divisa ed in servizio nei comprensori sciistici della Regione. [<+17](#)

[19+>](#)2 ter. Sono fatte salve e vengono riconosciute inoltre le abilitazioni al soccorso su pista da discesa, ed i successivi aggiornamenti periodici, rilasciate ai volontari dell'Associazione nazionale pubbliche assistenze (ANPAS) e della Croce rossa italiana formati dalle rispettive scuole di soccorso piste e certificati dal Servizio di emergenza sanitaria 118 del Piemonte. [<+19](#)

### **Art. 21.**

*(Manutenzione delle piste e garanzia delle condizioni di innevamento)*

1. Il gestore delle piste di discesa e di fondo provvede all'ordinaria e straordinaria manutenzione delle stesse ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera g). In particolare, ha l'obbligo di curare che le piste conservino i requisiti tecnici e di sicurezza previsti, anche con l'impiego dell'innevamento programmato e di altre moderne tecniche a basso impatto ambientale volte a garantire l'adeguato innevamento delle piste ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera h). Al gestore compete la preparazione e la messa in sicurezza delle piste durante il periodo di utilizzo, compatibilmente con gli eventi meteorologici e atmosferici.
2. Le piste non battute, o che presentino cattive condizioni di fondo o che richiedano particolari capacità e tecniche di sciata ovvero l'utilizzo di attrezzature specifiche, possono essere aperte al pubblico, ma devono essere segnalate in corrispondenza degli accessi e delle stazioni di partenza degli impianti di risalita serventi.
3. Gli ostacoli presenti sulle piste che lo sciatore non può scorgere agevolmente devono essere rimossi. Nel caso di impossibilità di rimozione, gli ostacoli devono essere debitamente segnalati in modo tale da consentire all'utente un margine di prevedibilità con qualsiasi mezzo del pericolo e, se possibile, protetti.
4. I bordi delle piste in corrispondenza di dirupi, strapiombi o crepacci devono essere segnalati e, se possibile, protetti a mezzo di adeguati sistemi di protezione.
5. Il gestore ha l'obbligo di chiudere le piste durante le operazioni di battitura con mezzi meccanici ed in caso di manifesto pericolo per gli utenti o di non agibilità.
6. Durante il periodo di non esercizio delle piste, la sistemazione dei terreni interessati è eseguita in modo da conservare la loro stabilità ed evitare il verificarsi di fenomeni di erosione e di degrado delle superfici.

### **Art. 22.**

*(Finalità e caratteristiche del servizio di soccorso)*

1. Il gestore assicura il servizio di soccorso provvedendo al recupero, primo intervento e trasporto degli infortunati con le modalità individuate dalla Giunta regionale, di concerto con il Servizio di emergenza sanitaria territoriale 118, la Commissione tecnico-consultiva per le aree sciabili di cui all'articolo 11, informata la Commissione consiliare competente.
2. Il servizio di soccorso è assicurato dal gestore mediante proprio personale, ovvero con affidamento del servizio a terzi regolato da appositi contratti o convenzioni. A tale personale, qualora non faccia parte di enti abilitati o organizzazioni di volontariato ai sensi della legge regionale 29 agosto 1994, n.

38 (Valorizzazione e promozione del volontariato), è applicato il livello previsto dal CCNL del settore trasporto a fune. La figura dell'operatore di primo soccorso è prevista dal CCNL del settore trasporto a fune.

3. Entro il 30 novembre di ogni anno, il gestore comunica all'ufficio regionale di cui all'articolo 10, comma 1 le modalità secondo le quali il servizio è espletato ai sensi del comma 2, nonché l'organico del personale addetto.

4. Salvo quanto previsto all'articolo 17, comma 2, nel servizio di soccorso possono essere impiegati unicamente addetti con abilitazione professionale di operatore di primo soccorso dotati di attrezzature ed equipaggiamenti idonei. Gli addetti al soccorso, compatibilmente con l'espletamento del servizio, possono essere adibiti anche alla manutenzione e messa in sicurezza delle piste, al servizio di apertura e chiusura delle stesse, alla verifica delle condizioni di sicurezza ed all'informazione agli utenti.

5. La direzione ed il coordinamento del servizio di soccorso possono essere affidati al direttore di pista ovvero, in alternativa, ad un operatore di primo soccorso con almeno tre anni di esperienza.

6. Il gestore può individuare, nell'ambito del proprio comprensorio, uno o più operatori di primo soccorso, con esperienza non inferiore a tre anni, cui affidare funzioni di coordinamento e di capo-pattuglia.

7. Fatti salvi i compiti spettanti al servizio sanitario regionale ed alla protezione civile, i gestori delle piste, nell'ambito dei compiti organizzativi e gestionali loro affidati, possono ricorrere all'impiego dell'elicottero; possono altresì organizzare, nelle aree sciabili da essi gestite e senza oneri a carico della Regione, un'attività di trasporto non medicalizzato mediante l'uso di tale mezzo.

### **Art. 23.**

#### *(Obblighi di delimitazione delle piste)*

1. Le piste di sci di discesa sono delimitate lateralmente tramite idonea palinatura, realizzata e posata al fine di consentire, anche in condizioni di scarsa visibilità, l'individuazione dei bordi della pista e del grado di difficoltà.

2. La palinatura di delimitazione è realizzata con aste a sezione circolare, prive di spigoli del colore corrispondente al grado di difficoltà della pista e può essere altresì integrata con dischi posti ad intervalli di circa duecento metri recanti la denominazione o la numerazione della pista.

3. Al fine di consentire una più agevole individuazione dei bordi della pista, soprattutto in condizioni di scarsa visibilità, le paline poste sul bordo destro recano, nella parte terminale dell'asta, una colorazione arancione per l'altezza minima di ottanta centimetri e per l'altezza minima di trenta centimetri sul lato sinistro.

4. Le piste di fondo hanno indicazioni a intervalli di circa mille metri recanti la distanza ancora da percorrere.

5. La palinatura può essere omessa, fatta salva l'applicazione dell'articolo 26:

a) nei tratti in cui la pista è delimitata da elementi naturali, ivi comprese le aree boscate;

b) nei tratti in cui siano state posizionate, lungo il bordo della pista, reti di protezione o altri elementi di sicurezza;

c) nei tratti di raccordo o confluenza tra più piste.

6. La palinatura di cui ai commi precedenti deve essere realizzata in modo tale da consentirne l'agevole rimozione a conclusione della stagione invernale.

### **Art. 24.**

#### *(Obblighi di segnalazione sulle piste)*

1. Le piste di sci di discesa e di fondo sono dotate di apposita segnaletica a cura dei gestori delle stesse.
2. La segnaletica, realizzata ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 20 dicembre 2005 (Segnaletica che deve essere apposta nelle aree sciabili attrezzate), ha lo scopo di fornire le necessarie indicazioni sull'agibilità e sulle caratteristiche delle piste.
3. Le piste vengono segnate e suddivise secondo il loro grado di difficoltà come segue:
  - a) piste facili, segnate in blu: la loro pendenza longitudinale e trasversale non può superare il 25 per cento, ad eccezione di brevi tratti in zone non delimitate;
  - b) piste di media difficoltà, segnate in rosso: la loro pendenza longitudinale e trasversale non può superare il 40 per cento, ad eccezione di brevi tratti in zone non delimitate;
  - c) piste difficili, segnate in nero: la loro pendenza supera i valori massimi delle piste rosse.
4. Gli itinerari sciistici sono segnati in arancione e non vengono suddivisi secondo gradi di difficoltà.
5. Ai gestori è consentito a scopi commerciali di indicare in verde le piste molto facili la cui pendenza longitudinale e trasversale non può superare il 15 per cento, ad eccezione di brevi tratti in zone non delimitate.
6. Ai fini dell'incremento del livello di sicurezza delle piste la Regione autorizza le iniziative di incremento della larghezza delle stesse, ove fisicamente possibile, proposte dai soggetti di cui all'articolo 12, comma 2 e all'articolo 16, comma 1, ad una larghezza ritenuta idonea e sufficiente.
7. La segnaletica deve essere conforme ai requisiti della normativa di cui al comma 2; per le stazioni confinanti con altre stazioni di diverso Stato o regione è ammesso comunque l'impiego della segnaletica uniforme a quella impiegata dalla stazione confinante.
8. In corrispondenza degli impianti di risalita che costituiscono punti di accesso ai comprensori sciistici ovvero delle biglietterie ed in prossimità dei luoghi di partenza delle piste di sci di fondo è apposto un prospetto generale delle piste esistenti, riportante la denominazione, il numero ed il grado di difficoltà delle stesse.
9. In prossimità degli impianti di risalita serventi le piste di discesa è apposto un cartello riguardante le piste servite, sul quale è riportato il nome o il numero della pista, il grado di difficoltà, l'indicazione dell'apertura, della chiusura e l'orario di accesso.
10. In corrispondenza dei principali accessi alle piste di fondo è indicato il relativo orario di apertura e chiusura.
11. Gli accessi alle piste chiuse, anche temporaneamente, sono protetti, per l'intera larghezza, con idoneo mezzo di segnalazione preceduto dal segnale di pericolo. La chiusura della pista è tempestivamente segnalata nella stazione a valle dell'impianto servente nonché all'inizio della stessa ed alle biglietterie.
12. In corrispondenza delle biforcazioni e degli incroci tra piste sono posizionati segnali riportanti la direzione, la denominazione e il grado di difficoltà delle piste interessate, nonché le destinazioni raggiungibili.
13. Le piste non battute, quelle che presentano cattive condizioni del fondo o che richiedono particolari capacità e tecniche di sciata ovvero l'utilizzo di attrezzature specifiche possono essere aperte al pubblico, ma sono segnalate in corrispondenza degli accessi e delle stazioni di partenza degli impianti di risalita serventi.
14. La segnaletica è realizzata e posizionata considerando gli effetti di un eventuale urto da parte dello sciatore.

15. Nei luoghi di cui al comma 8 è fornita agli utenti ampia informazione sulle regole di comportamento fissate dalla l. 363/2003 e dal "Decalogo comportamentale dello sciatore" costituente l'allegato 2 del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 dicembre 2005.

16. Al fine di ottimizzare la messa in sicurezza delle piste e di tutelare l'impatto ambientale è consentita, su tutte le aree sciabili comprese le strutture ricettive presenti sulle piste, la sola esposizione di messaggi pubblicitari del formato autorizzato dal gestore. È esclusa dalla predetta limitazione la pubblicità da apporre sugli impianti di risalita o su loro pertinenze.

[20 >](#)

### **Art. 25** (Vigilanza)

1. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 21 della l. 363/2003, esercitano inoltre la vigilanza sull'osservanza della legge le guardie ecologiche volontarie di cui all'articolo 37 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale) limitatamente agli articoli 27, 28, 30, 31 e 32 della presente legge. [< 20](#)

### **Art. 26.** (Responsabilità)

1. Fatte salve le responsabilità del direttore della pista per le funzioni di propria competenza, il gestore è civilmente responsabile della regolarità e della sicurezza dell'esercizio della pista in relazione alle previsioni della presente legge.

2. Il gestore non è in alcun modo responsabile degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista o negli itinerari sciistici di cui all'articolo 4, comma 2, lettera f), ancorché siano serviti dagli impianti di risalita, né durante le gare e gli allenamenti, né nelle aree attrezzate di cui all'articolo 4, comma 2, lettere c), d) e g).

3. La pratica dello sci e qualsiasi attività allo stesso legata effettuata oltre le delimitazioni poste ai bordi delle piste e nell'inosservanza della segnaletica e delle disposizioni posizionate dal gestore è ad esclusivo rischio e pericolo dell'utente.

4. In caso di sinistro riferito ai commi 2 e 3, sia per danni o infortuni propri o cagionati a terzi, l'utente rimane l'unico responsabile del sinistro procurato ed ogni onere causato, di qualsiasi natura, anche inerente al soccorso, resta a carico dello stesso.

5. Il gestore non è comunque responsabile per fatti occorsi durante l'esercizio di attività sciistiche o collaterali, nelle aree sciabili o in quelle ad esse adiacenti, ad opera di soggetti terzi.

6. La responsabilità del gestore, per quanto attiene al soccorso, cessa con il trasporto dell'infortunato in luogo accessibile dai centri di assistenza sanitaria e di primo soccorso pubblici e privati oppure in seguito a esplicita liberatoria rilasciata dall'infortunato stesso o dai suoi familiari.

### **Art. 27.** (Orario delle piste)

1. Le piste di sci di discesa sono aperte al pubblico da quindici minuti dopo l'orario di apertura degli impianti di risalita serventi sino a quindici minuti dopo

la loro chiusura.

2. Le piste di sci di fondo sono aperte al pubblico negli orari indicati sui pannelli di cui all'articolo 24, comma 9.

3. Il gestore non è in nessun modo responsabile per i sinistri verificatisi agli sciatori che utilizzano le piste al di fuori degli orari di apertura delle stesse, neanche se causati da mezzi meccanici di proprietà, o in uso al gestore stesso.

4. A partire dall'orario di chiusura degli impianti di risalita e sino alla loro riapertura è fatto assoluto divieto a chiunque, fatta eccezione agli addetti alla manutenzione delle piste e degli impianti a fune appositamente autorizzati dal gestore, di percorrere ed utilizzare con qualsiasi mezzo le piste delimitate, anche utilizzando sci o snowboard. Ogni deroga al presente divieto è esclusivamente autorizzata in forma scritta dal gestore <sup>21+></sup>o individuata con successivo provvedimento della Giunta regionale da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente. <sup><+21</sup>

### **Art. 28.**

*(Mezzi meccanici)*

1. Fatte salve le previsioni del presente articolo, è vietato per l'intera giornata l'uso di mezzi meccanici lungo le aree sciabili di cui all'articolo 4, comma 2 lettere a), b), c), d), e) e g) nonché sulle rimanenti aree del territorio regionale.

2. I mezzi meccanici adibiti alla preparazione ed alla battitura delle piste possono accedervi al di fuori dell'orario di apertura al pubblico ovvero, nell'ambito di tale orario, solo se la pista è chiusa durante tutto lo svolgimento di tali operazioni.

3. I mezzi meccanici adibiti al servizio ed alla manutenzione degli impianti e delle piste possono accedervi solo fuori dall'orario di apertura al pubblico delle stesse, salvo i casi di necessità ed urgenza e, comunque, in questo caso previa autorizzazione del direttore delle piste e con l'ausilio degli appositi congegni di segnaletica luminosa ed acustica.

4. Nei casi previsti dal comma 3, gli sciatori sono tenuti a dare la precedenza ai mezzi meccanici di servizio, consentendo la loro agevole e rapida circolazione.

5. Il gestore delle piste, su espressa richiesta da parte di terzi interessati e fuori dall'orario di apertura delle piste, sentito il Comune interessato, può consentire accessi per raggiungere pubblici esercizi, o abitazioni private non altrimenti raggiungibili, nonché per ragioni di servizio o altra urgente necessità.

6. Nel caso specifico l'uso di motoslitte, quadricicli e mezzi assimilati durante il periodo invernale è consentito solo al di fuori delle aree sciabili, lungo i percorsi autorizzati dai comuni e nelle aree o piste ad esse dagli stessi destinate.

7. L'uso di motoslitte e di mezzi assimilati, con le cautele di cui al comma 3, è comunque sempre consentito, anche al di fuori dei percorsi di cui all'articolo 4:

a) agli addetti al soccorso, antincendio, vigilanza;

b) al personale addetto alla fornitura di servizi primari;

c) agli agenti di polizia municipale, polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di finanza e Corpo forestale dello Stato, nonché agli addetti del comune per motivi di servizio;

d) al personale addetto agli impianti di risalita.

8. L'autorizzazione all'uso di motoslitte e relativi accessori o mezzi assimilabili

su percorsi comunali stabiliti è rilasciata dal comune a residenti, proprietari, gestori o conduttori di strutture o immobili non accessibili da strade aperte al pubblico, o gestori di attività di trasporto a servizio delle strutture o immobili medesimi <sup>22+></sup>, o, temporaneamente, per altri motivati scopi professionali. <sup><+22</sup>  
Nel caso in cui simili percorsi interferiscano con le piste da sci, l'autorizzazione è rilasciata dal comune, previa concertazione con il gestore delle piste <sup>23=></sup>secondo quanto previsto dal provvedimento di cui al comma 9. <sup><=23</sup>  
L'accesso pubblico alle aree o piste di cui al comma 6 è autorizzato dal comune previa verifica dei requisiti regolamentari e cartellonistici in materia previsti dalla Giunta regionale.

9. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'approvazione della legge, disciplina con successivo provvedimento deliberativo l'utilizzo di motoslitte o mezzi assimilabili, sentita la commissione consiliare competente.

### **Art. 29.**

#### *(Innevamento programmato)*

1. Per sistema di innevamento programmato si intende l'insieme degli impianti, macchinari e attrezzature, sia fissi che mobili, compresi i fabbricati, i manufatti, opere e condotte di raccolta, accumulo e adduzione delle acque, atti a consentire la produzione e la distribuzione della neve nelle quantità necessarie a garantire la sicurezza e piena fruibilità delle piste, aree e sistemi sciistici.

2. I gestori delle piste di sci possono realizzare sistemi per l'innnevamento programmato anche attivando il procedimento di cui all'articolo 14.

3. Nei sistemi di innevamento programmato è vietato l'uso di catalizzatori o additivi inquinanti atti a favorire la germinazione dei fiocchi di neve, l'innalzamento o l'abbassamento crioscopico dell'acqua e della neve.

4. La gestione degli impianti di innevamento programmato compete al gestore delle piste che può provvedere alla produzione della neve programmata per garantire le necessarie condizioni di sicurezza anche durante l'orario di apertura al pubblico delle stesse; in questo caso al gestore compete l'obbligo di segnalazione agli utenti, alla partenza a monte della pista, dello svolgimento delle operazioni di innevamento.

5. I gestori degli impianti di innevamento programmato sono responsabili dei danni eventuali recati all'ambiente nonché a persone, animali e cose, derivanti dall'esercizio dell'impianto.

6. Ai fini del rilascio del permesso di costruire, per la realizzazione di sistemi di innevamento programmato si applica la procedura di cui all'articolo 13, salvo che per i soggetti gestori di aree di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b).

### **Art. 30.**

#### *(Sci fuori pista)*

1. I gestori delle piste di sci non sono in alcun modo responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista ancorché serviti dagli impianti medesimi, né sui percorsi individuati all'articolo 4, comma 2, lettera f).

<sup>24=></sup>2. I soggetti che praticano lo sci alpinismo, lo sci fuori pista e le attività escursionistiche, in ambienti innevati, anche mediante le racchette da neve, al di fuori delle piste e aree, come definite all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), c), d), e) e g), di eventuali percorsi individuati e segnalati dai comuni, lo fanno a proprio rischio e pericolo. I medesimi soggetti sono tenuti ad attenersi scrupolosamente alle informazioni che vengono diffuse da enti pubblici o da

altri soggetti autorizzati a fornirle ufficialmente, relativamente ai rischi legati allo svolgimento di tale attività e a munirsi laddove, per condizioni climatiche e della neve, sussistono evidenti rischi di valanghe, di appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca, pala, sonda da neve per garantire un idoneo intervento di soccorso. <=24

25-><-25

### **Art. 31.** (Mountainbike)

1. L'area sciabile, ivi comprese le piste di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), c), d), e) e f), può essere impiegata anche per la discesa con la mountain-bike nel periodo estivo su tracciati esclusivamente destinati a tali attività e denominati bike park. La gestione degli stessi può essere effettuata dai gestori delle piste o da altro soggetto pubblico o privato. I gestori dei bike park, anche ai fini della manutenzione dei tracciati esistenti e delle nuove realizzazioni, possono attivare il procedimento di cui all'articolo 14.
2. Al di fuori di tali aree, i tracciati destinati a bike park devono essere preventivamente individuati ed autorizzati da parte dei comuni anche ai fini dell'individuazione del soggetto gestore.
3. I tracciati destinati a bike park devono essere annualmente mantenuti in ordine a garantire la corretta regimazione delle acque superficiali al fine di preservare i pendii dall'insorgere di fenomeni di dissesto idrogeologico direttamente derivanti dall'erosione del suolo connessa al continuo passaggio dei mezzi.
4. Tali tracciati devono essere adeguatamente segnalati in tutto il loro sviluppo ed interdetti all'escursionismo pedestre. Possono attraversare altre infrastrutture viabili destinate al passaggio di veicoli, mezzi meccanici o pedoni. Tali intersezioni devono essere preventivamente segnalate a cura dei soggetti gestori dei tracciati sugli stessi tracciati e sull'infrastruttura attraversata. I conducenti delle mountain-bike, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti riducendo la velocità e usando i segnalatori acustici previsti. Devono inoltre dare precedenza ai mezzi ed ai veicoli che percorrono le infrastrutture ed ai pedoni in fase di attraversamento del tracciato.
5. Al di fuori dei tracciati individuati come bike park nei quali il transito è esclusivo, il passaggio delle mountain-bike è altresì autorizzato per attività di cicloescursionismo su tutte le strade, strade interpoderali destinate all'uso promiscuo da parte di veicoli, animali e persone. È altresì consentito il transito delle mountain-bike per attività cicloescursionistiche sui sentieri costituenti la rete sentieristica regionale nell'ambito di itinerari ciclopedonali escursionistici. Le caratteristiche, le modalità di individuazione di tali itinerari e di regolamentazione comportamentale in funzione dell'uso promiscuo sono disciplinati per mezzo di appositi provvedimenti della Giunta regionale.
6. I gestori dei bike park sono responsabili della gestione e della manutenzione esclusivamente dei tracciati dei bike park al fine di garantire la sicurezza degli stessi nella fruizione da parte dei frequentatori. I gestori dei bike park e delle piste non sono responsabili degli incidenti che possano verificarsi nei percorsi di cui al comma 5 ancorché serviti dagli impianti medesimi.

## **Capo V. NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI DELLE PISTE DI SCI**

### **Art. 32.**

*(Norme di comportamento)*

1. Nell'esercizio della pratica dello sci di discesa lo sciatore è tenuto al rispetto delle norme sancite dagli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 della l. 363/2003, nonché delle regole previste nel "Decalogo comportamentale dello sciatore" di cui all'Allegato 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 dicembre 2005.
- 26+>1 bis. L'utilizzo delle piste da sci è subordinato al possesso da parte dell'utente di un'assicurazione per la responsabilità civile per danni o infortuni che lo stesso può causare a terzi, ivi compreso il gestore. <+26
2. Lo sciatore è tenuto ad esibire il titolo di viaggio secondo le disposizioni del gestore.
3. Lo sciatore è tenuto al rispetto delle indicazioni imposte dalla segnaletica ed è obbligato a tenere un comportamento specifico di prudenza e diligenza adeguato alla situazione della pista, alle sue caratteristiche e alle proprie attitudini e capacità, in modo da non costituire pericolo per l'incolumità propria e altrui e arrecare danno a persone e cose.
4. Lo sciatore è tenuto ad evitare di cimentarsi con piste di difficoltà superiore alle proprie capacità di sciata, nonché ad adeguare la propria andatura al tipo della pista, alle proprie capacità, alle condizioni dell'attrezzatura utilizzata, alle condizioni ambientali, allo stato della pista ed all'affollamento della stessa. In ogni caso, la presenza sulle piste della segnaletica di cui all'articolo 24, di piccole pietre, o di lievi irregolarità del manto nevoso causata da variazioni delle condizioni atmosferiche, dall'usura giornaliera o da una parziale battitura della pista non sono da considerarsi ostacoli; spetta allo sciatore l'onere di far sì che tali situazioni non rappresentino un fattore di pericolo.
5. Lo sciatore che si immette su una pista deve dare precedenza a chi già la percorre.
6. In caso di sinistro, lo sciatore è tenuto a prestare soccorso agli infortunati, comunicare immediatamente il sinistro al gestore e fornire le proprie generalità sia che sia coinvolto nel sinistro, sia che vi abbia assistito.
- 27=>7. Nell'esercizio della pratica dello sci di discesa e dello snowboard è fatto obbligo ai minori di diciotto anni di indossare un casco protettivo omologato. Tale disposizione si applica a decorrere dal 1° novembre 2011. <=27
8. Fatte salve le deroghe di cui all'articolo 28, è vietato percorrere le piste con mezzi diversi dagli sci, nelle loro varie articolazioni.
9. È vietato percorrere a piedi le piste da sci, salvo i casi di urgente necessità o previa autorizzazione del gestore; chi percorre a piedi la pista da sci è obbligato, comunque, a tenersi ai bordi facendo particolare attenzione agli utenti e dando la precedenza agli stessi ed ai mezzi meccanici adibiti al servizio ed alla manutenzione delle piste e degli impianti, consentendone la agevole circolazione.
10. In occasione di gare è fatto divieto a chiunque, con l'esclusione dei soggetti individuati dall'organizzazione, di sorpassare i limiti segnalati, sostare sulla pista di gara o percorrerla.
11. La risalita di piste con gli sci ai piedi è consentita solo previa autorizzazione del gestore della pista che ne deve dare avviso mediante appositi cartelli a monte delle piste stesse o, in mancanza di tale autorizzazione, nei soli casi di urgente necessità. La predetta risalita deve comunque avvenire ai bordi della pista, avendo cura di evitare rischi per la sicurezza degli sciatori e nel rispetto di ogni eventuale prescrizione adottata dal gestore della pista, dando altresì la precedenza agli stessi ed ai mezzi meccanici adibiti al servizio ed alla manutenzione delle piste e degli impianti,

consentendone la agevole circolazione.

12. In caso di sinistri verificatisi a causa della violazione da parte dell'utente delle disposizioni del presente articolo il gestore è esonerato da qualsiasi responsabilità.

13. È fatto espresso divieto a tutti gli utenti di alterare o rimuovere le indicazioni segnaletiche.

14. L'attività di mountain-bike svolta all'interno dei bike park di cui all'articolo 31 è assimilata all'attività sciistica; per quanto compatibili le norme del comportamento previste nel presente articolo si applicano anche agli utilizzatori di mountain bike.

## **Capo VI. OBBLIGHI DI AGGIORNAMENTO E ATTIVITÀ FORMATIVE IN MATERIA DI SICUREZZA**

[28 >](#)

### **Art. 33**

*(Corsi di formazione e aggiornamento)*

1. I corsi per la formazione dei soggetti di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a) e b) sono organizzati secondo i criteri e le modalità della legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 (Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale).

2. Al termine del percorso formativo è rilasciato apposito attestato di abilitazione.

3. I soggetti abilitati all'esercizio delle professioni di direttore delle piste e di operatore di primo soccorso sono tenuti a frequentare con profitto ogni triennio un corso di aggiornamento professionale organizzato secondo i criteri e le modalità di cui al comma 1. Nel caso di impossibilità di frequenza di uno dei corsi entro il termine del triennio, gli interessati sono tenuti a frequentare il corso di aggiornamento immediatamente successivo, pena la sospensione dell'abilitazione fino alla frequenza di un corso di aggiornamento.

4. I contenuti e le modalità di gestione degli aggiornamenti sono definiti mediante apposito provvedimento della Giunta regionale.

5. È fatta salva la validità dei corsi in atto alla data di entrata in vigore della presente legge organizzati ai sensi della normativa previgente. [< 28](#)

[29 >](#)

### **Art. 33 bis.**

*(Titoli conseguiti in altre Regioni e in altri Stati)*

1. Coloro che sono in possesso di titoli professionali conseguiti in altre regioni o province autonome o in Stati membri dell'Unione europea diversi dall'Italia, ovvero conseguiti a seguito della frequenza di corsi riconosciuti o autorizzati dalla Regione Piemonte antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge, e intendono ottenere il riconoscimento della qualifica ai fini dell'iscrizione nell'elenco regionale ne fanno richiesta alla Regione, che verifica l'equivalenza del titolo e dei relativi contenuti e delle conoscenze professionali con quelli previsti dalla presente legge e dispone l'applicazione di eventuali misure compensative, con le modalità e secondo i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto della normativa comunitaria e statale vigente in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali.

2. In caso di soggetti provenienti da Stati non appartenenti all'Unione europea si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31

agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286). [< 29](#)

### **Art. 34.**

*(Interventi per l'informazione ed educazione in materia di sicurezza degli impianti e delle piste, di segnaletica e di comportamento degli utenti)*

1. La Regione promuove e finanzia interventi per l'informazione e l'educazione in materia di sicurezza degli impianti e delle piste, di segnaletica nonché di comportamento degli utenti.
2. La Giunta regionale, allo scopo di realizzare le finalità di cui al comma 1, individua, con propri provvedimenti, specifici settori di intervento, privilegiando l'informazione rivolta ai giovani e quella mirata a particolari aspetti della sicurezza e definisce le modalità dell'intervento.

## **Capo VII. DISPOSIZIONI SANZIONATORIE**

[30 >](#)

### **Art. 35**

*(Sanzioni)*

1. Fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, per le violazioni dei divieti e per l'inosservanza degli obblighi di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
  - a) 50,00 euro al metro quadrato per la realizzazione, anche parziale, di piste da sci permanenti in mancanza dell'autorizzazione prevista dall'articolo 12;
  - b) da 10.000,00 euro a 50.000,00 euro per la violazione delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo di cui all'articolo 13 o stabilite da provvedimenti attuativi della presente legge;
  - c) la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 2, della l. 363/2003, a carico del gestore, per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, lettera i) relative alla stipulazione del contratto di assicurazione da responsabilità civile;
  - [31=>](#)d) la sanzione da euro 40,00 a euro 250,00, a carico dell'utente, per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 1 bis, relative al possesso di un'assicurazione per responsabilità civile; [<=31](#)
  - e) la sanzione amministrativa di cui all'articolo 7, comma 4 della l. 363/2003, per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, lettera e) relative all'obbligo di chiusura delle piste;
  - f) da 5.000,00 euro a 10.000,00 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, lettera g);
  - [32+>](#)f bis) euro 10.000,00 a carico degli organizzatori di eventi o manifestazioni che prevedono l'utilizzo di motoslitte al di fuori delle aree o piste di accesso pubblico non preventivamente individuate e autorizzate ai sensi dell'articolo 28, comma 8, secondo periodo, incrementata di euro 1.000,00 per le manifestazioni fino a cinquanta partecipanti, di euro 1.500,00 per le manifestazioni da cinquantuno a cento partecipanti, di euro 2.000,00 per le manifestazioni da centouno a duecento partecipanti, di euro 3.000,00 per le manifestazioni con più di duecento partecipanti. La stessa sanzione si applica agli organizzatori in caso di mancato rispetto delle prescrizioni impartite ai fini dello svolgimento delle manifestazioni e in caso di mancato ripristino

ambientale dello stato dei luoghi. [<+32](#)

g) la sanzione amministrativa di cui all'articolo 3, comma 3 della l. 363/2003, per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, lettera f) relative al servizio di soccorso e trasporto.

2. In attuazione dell'articolo 18, comma 2 della l. 363/2003, in caso di violazione delle disposizioni poste a tutela della sicurezza degli sciatori, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da 40,00 euro a 250,00 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, lettere a), j) e k);

b) da 40,00 euro a 250,00 euro per la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 23 e 24;

c) da 40,00 euro a 250,00 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 28, commi 2, 3 e 4;

d) da 400,00 euro a 2.500,00 euro per l'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 28, comma 6;

e) [33=>](#) da 400,00 euro [<=33](#) a 2.500,00 euro per l'inosservanza delle disposizioni previste dal provvedimento deliberativo di cui all'articolo 28, comma 9 se non già sanzionate in modo specifico nel presente articolo;

f) da 400,00 euro a 2.500,00 euro per l'utilizzo di motoslitte, quadricicli e mezzi assimilati, in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 8, primo periodo;

g) 50,00 euro per metro quadro di terreno innevato per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 29, comma 3;

h) da 100,00 euro a 450,00 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 29, comma 4;

i) da 40,00 euro a 250,00 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 30, comma 2;

j) da 40,00 euro a 250,00 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, commi 1 e 4;

k) da 250,00 euro a 500,00 euro per l'omessa esibizione del titolo di viaggio (skipass) di cui all'articolo 32, comma 2 o per l'esibizione di un titolo di viaggio non in corso di validità o riconducibile a persona diversa;

l) da 40,00 euro a 150,00 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 3;

m) la sanzione amministrativa di cui all'articolo 14 della l. 363/2003, relativa all'omessa assistenza a persone infortunate, per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 6;

[34=>](#)n) la sanzione amministrativa di cui all'articolo 8, comma 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 363 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo), per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 7 relative all'obbligo del casco si applica ai minori di diciotto anni; [<=34](#)

o) da 150,00 euro a 240,00 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 27, comma 4 e all'articolo 32, commi 8, 9, 10, 11 e 13.

3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate e riscosse dal comune sul cui territorio si trova la pista da sci; per le piste che si estendono sul territorio di più comuni, è competente la comunità montana di riferimento. Le modalità ed i tempi di riscossione sono stabiliti dall'ente irrogatore.

4. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

5. Qualora la violazione delle disposizioni sanzionate ai sensi dei commi 1 e 2 sia posta in essere da un cittadino di nazionalità straniera, è consentito al

trasgressore di effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento della sanzione in misura ridotta di cui all'articolo 16 della l. 689/1981.

6. La Giunta regionale aggiorna la misura delle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui ai commi 1 e 2, ogni due anni in misura pari all'intera variazione media nazionale, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei due anni precedenti. In base a tali criteri sono fissati, entro il 28 febbraio dell'anno successivo al biennio, i nuovi valori delle sanzioni amministrative pecuniarie che si applicano con decorrenza dal 1° aprile dell'anno successivo.

7. Il gestore delle piste, ai fini del controllo del regolare utilizzo dei biglietti ed abbonamenti per la risalita, ha facoltà di richiedere, anche tramite personale a ciò delegato, l'esibizione dei titoli di viaggio. In caso di esibizione di un titolo di viaggio non in corso di validità o riconducibile a persona diversa, oltre alle sanzioni pecuniarie di cui al comma 2, lettera k) è sempre disposto l'immediato ritiro del titolo di viaggio.

8. In caso di violazione delle prescrizioni in materia di utilizzo e conduzione di motoslitte, quadricicli e mezzi assimilati, che comportino le sanzioni pecuniarie di cui al comma 2, lettere d), e) e f) è sempre disposto il sequestro amministrativo del mezzo.

9. Nei casi in cui per l'utilizzo delle piste di sci di fondo è richiesto il pagamento di un biglietto di ingresso, allo sciatore che ne è sprovvisto è comminata una sanzione amministrativa pari a cinque volte il prezzo del biglietto medesimo. [< 30](#)

## **Titolo II. INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA GARANZIA DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA SULLE AREE SCIABILI, DELL'IMPIANTISTICA DI RISALITA E DELL'OFFERTA TURISTICA**

### **Capo I. INDIVIDUAZIONE DI SERVIZI PUBBLICI DI INTERESSE GENERALE**

#### **Art. 36.**

*(Definizione di servizio pubblico di interesse generale)*

1. In considerazione del rilevante interesse pubblico che rivestono le disposizioni in materia di tutela della salute, da realizzarsi anche attraverso l'obbligo della garanzia e del mantenimento di un adeguato livello di sicurezza delle aree sciabili, la Regione individua i servizi, anche economici, resi a tali fini come di interesse generale, e incarica i soggetti pubblici o privati di cui all'articolo 45 dell'esecuzione dei servizi necessari a garantire la suddetta tutela.

### **Capo II. INDIVIDUAZIONE DI STAZIONI LOCALI, STAZIONI NON LOCALI, MICROSTAZIONI**

#### **Art. 37.**

*(Definizione di stazioni locali e non locali)*

1. Per le finalità di cui alla presente legge, sono considerati di interesse locale i comprensori funiviari il cui bacino di utenza sia essenzialmente di prossimità.

2. In applicazione dei criteri impartiti dalla Commissione europea nelle proprie comunicazioni e decisioni in materia di aiuti di Stato agli impianti a fune, sono in particolare definibili di interesse locale:

a) le stazioni di sport invernali con un numero inferiore o uguale a tre impianti, per complessiva lunghezza inclinata non superiore a 3 chilometri oppure;

b) le stazioni di sport invernali con un numero superiore a tre impianti, che presentano le seguenti caratteristiche:

- 1) un numero di letti commerciali disponibili inferiore o pari a 2000;
- 2) un numero di pass settimanali venduti nell'intera stagione non superiore al 15 per cento del numero totale di pass venduti.
3. Restano definiti comprensori di interesse non locale tutti i restanti complessi funiviari privi delle caratteristiche di cui al comma 2.

### **Art. 38.**

*(Definizione di microstazioni)*

1. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, definisce come microstazioni, nell'ambito delle stazioni definibili di interesse locale ai sensi dell'articolo 37, quante di esse soddisfino cumulativamente i seguenti criteri:

- a) stazioni con un numero di impianti inferiore a nove e un numero di chilometri di pista inferiore a venti;
- b) stazioni con un numero di unità lavorative annue (ULA) di personale dipendente inferiore a dodici;

35=>c) stazioni con un fatturato netto annuo inferiore a euro 2.000.000,00. <=35

## **Capo III. PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI**

### **Art. 39.**

*(Interventi regionali)*

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 7, comma 5, della l. 363/2003 e in considerazione dei maggiori oneri monetari e gestionali conseguenti all'introduzione delle norme di cui al Titolo I della presente legge, sostiene iniziative ed interventi funzionali agli obiettivi di tutela della salute e di sicurezza prefissati.

2. La Regione, riconoscendo l'elevata incidenza del comparto turistico nell'ambito dell'economia regionale e locale e la necessità di supportare il radicamento della popolazione ai territori montani contrastando le minacce di spopolamento, sostiene altresì iniziative ed interventi miranti a riqualificare e potenziare il patrimonio impiantistico e l'offerta turistica.

3. La Giunta regionale promuove il coinvolgimento dei soggetti che a vario titolo beneficiano della presenza di aree sciabili al fine di coordinare e potenziare gli interventi di sostegno.

4. La Regione, riconosciuto l'elevato valore sociale e ambientale delle località montane e delle aree sciabili, sostiene ed incentiva le strategie d'intervento a minore impatto ambientale.

### **Art. 40.**

*(Sostegni finanziari regionali e programmazione degli interventi)*

1. Al fine di realizzare gli obiettivi e gli interventi previsti dalla presente legge la Regione concede misure di sostegno finanziario agli investimenti e ad alcune categorie di spese di gestione, nel rispetto della normativa comunitaria e attraverso intensità agevolative e modalità di attribuzione differenti in relazione alla tipologia di soggetto beneficiario e di iniziativa agevolabile.

36+>1 bis. Nel rispetto di quanto disposto al comma 1 e per garantire efficacia e sostenibilità economica alle misure di sostegno regionale, la Giunta regionale, con propri provvedimenti, sentito il parere della Commissione tecnico-consulativa per le aree sciabili di cui all'articolo 11 e della commissione consiliare competente, eroga le agevolazioni ai soggetti beneficiari, ad

esclusione delle microstazioni di cui all'articolo 38. Tali provvedimenti, nel rispetto dei principi di equità e trasparenza e dei criteri oggettivi predeterminati con deliberazione della Giunta regionale, erogano i sostegni finanziari per affrontare i costi relativi unicamente alla sicurezza e all'innevamento delle aree sciabili riconducibili alla categoria A di cui all'articolo 41, comma 1, lettera a). [<+36](#)

[37=>](#)2. La Giunta regionale, sentito il parere delle Commissioni di cui al comma 1 bis, stabilisce per le microstazioni di cui all'articolo 38, sulla base di programmi triennali di intervento: [<=37](#)

- a) le linee operative e gli indirizzi programmatici in relazione alle iniziative agevolabili e agli interventi di sostegno finanziario di cui al comma 1;
- b) le priorità nella concessione delle agevolazioni, relative alla tipologia delle iniziative e alla sostenibilità economica e strategica delle stesse;
- c) i requisiti di accesso, nonché le tipologie e i criteri per la determinazione delle specifiche spese ammissibili alle agevolazioni per ciascuna tipologia di iniziativa;
- d) i criteri per la determinazione dei livelli agevolativi accordabili;
- e) le procedure attuative degli strumenti d'intervento.

3. Durante il periodo di validità il programma triennale è suscettibile di aggiornamenti e modifiche mediante specifiche deliberazioni della Giunta regionale.

4. La Regione dispone verifiche, accertamenti e controlli al fine di verificare la corretta attuazione delle opere finanziate e può, in caso di mancato rispetto degli obiettivi dichiarati, adottare gli opportuni provvedimenti fino alla revoca delle agevolazioni concesse e la conseguente restituzione delle somme erogate.

[38+>](#)4 bis. In caso di situazioni climatiche straordinarie comportanti la prolungata carenza di neve naturale, tali da pregiudicare l'agibilità e la sicurezza delle piste, la Giunta regionale con propri provvedimenti può definire piani di intervento straordinario, finalizzati alla concessione di misure di sostegno finanziario ai soggetti di cui all'articolo 45. Tale sostegno finanziario viene reperito utilizzando le risorse stanziato sul bilancio regionale. [<+38](#)

#### **Art. 41.**

*(Iniziativa ammesse alle agevolazioni)*

1. La Regione individua le seguenti categorie di iniziative agevolabili:

- a) interventi relativi alla tutela della salute, alla garanzia e al mantenimento delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili (categoria A);
- b) investimenti relativi alla riqualificazione, alla sostenibilità ambientale ed energetica, al potenziamento e alla valorizzazione del patrimonio impiantistico, delle aree sciabili e dell'offerta turistica (categoria B);
- c) spese di funzionamento riconducibili alla gestione ordinaria e straordinaria (categoria C).

#### **Art. 42.**

*(Interventi relativi alla tutela della salute, alla garanzia e al mantenimento delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili)*

1. Le agevolazioni previste per le iniziative riconducibili alla categoria A di cui all'articolo 41, comma 1, lettera a) possono essere concesse per:

- a) l'installazione e la manutenzione di difese fisiche, di palinatura e di delimitazioni laterali, di apposita segnaletica e di sistemi informativi secondo gli standard previsti dalle disposizioni di cui alla presente legge;

- b) gli interventi di manutenzione delle piste volti all'eliminazione degli ostacoli rimovibili, alla segnalazione e alla protezione con difese degli ostacoli fissi che non possano essere rimossi, alla segnalazione e messa in sicurezza dei passaggi stretti, dei percorsi di collegamento, degli incroci tra piste, degli attraversamenti od imbocchi da e per piste naturali e varianti, degli attraversamenti con strade carrozzabili, delle piste non battute e di quanto altro necessiti di tali interventi;
- c) gli interventi di segnalazione e manutenzione in relazione al pericolo valanghe, nonché l'acquisto e l'installazione delle relative attrezzature, anche per il distacco artificiale delle stesse e la bonifica del territorio;
- d) il servizio di vigilanza e il servizio di primo soccorso sulle piste;
- e) gli interventi di riassetto idrogeologico-ambientale finalizzati alla messa in sicurezza delle piste;
- f) altri interventi non ricompresi nel presente elenco purché finalizzati alla messa in sicurezza delle piste o delle aree sciabili di appartenenza;
- g) i sistemi di sensibilizzazione, informazione, formazione e aggiornamento degli operatori del settore e del personale incaricato degli interventi per la sicurezza.

2. In caso di situazioni climatiche comportanti la carenza di neve naturale e in considerazione della necessità di un adeguato innevamento ai fini dell'agibilità delle piste in condizioni di sicurezza, le agevolazioni di cui al comma 1 possono altresì essere concesse per gli interventi atti a garantire un corretto innevamento, tra cui risultano ricompresi:

- a) la produzione di neve programmata in tutto il suo processo di lavorazione;
- b) gli interventi di movimentazione, stesura, riporto e conservazione del manto nevoso, relativi sia alla neve programmata, sia alla neve naturale, anche per il tramite di appositi mezzi meccanici, con la creazione di zone d'ombra sulle piste, la predisposizione di barriere per controllare e contenere la discesa naturale della neve, la copertura del manto nevoso o dei ghiacciai con pellicole sintetiche riflettenti per impedirne lo scioglimento, il drenaggio di alcune zone per evitare lo scioglimento prematuro degli accumuli di neve;
- c) gli interventi atti a contrastare l'usura del manto nevoso e a rendere necessaria ai fini della pratica dello sci una base innevata di spessore inferiore a quello altrimenti richiesto, anche mediante spietramenti.

<sup>39+</sup>2 bis. I soggetti di cui all'articolo 45, che siano proprietari o gestiscano piste da sci sulle quali insistono impianti di innevamento già di proprietà regionale trasferiti agli enti locali, non possono accedere alle agevolazioni previste dal comma 2 per le medesime piste. <sup><+39</sup>

3. Le agevolazioni previste per le iniziative di cui ai commi 1 e 2 devono essere riconducibili e funzionali, direttamente o indirettamente, agli obiettivi di sicurezza prefissati.

4. La gestione delle agevolazioni concesse per le iniziative di cui ai commi 1 e 2 avviene attraverso l'istituzione da parte della Regione di apposito Fondo per la sicurezza delle aree sciabili.

### **Art. 43.**

*(Investimenti relativi alla riqualificazione, alla sostenibilità ambientale ed energetica, al potenziamento e alla valorizzazione del patrimonio impiantistico, delle aree sciabili e dell'offerta turistica)*

1. Le agevolazioni previste per le iniziative riconducibili alla categoria B di cui all'articolo 41, comma 1, lettera b) possono essere concesse per:

- a) la sostituzione, la nuova realizzazione, il miglioramento qualitativo, ambientale ed energetico o il potenziamento degli impianti di risalita per la

pratica degli sport invernali, delle pertinenze e delle opere accessorie;  
b) la sostituzione, la nuova realizzazione, il miglioramento qualitativo, ambientale ed energetico o il potenziamento delle piste da sci e degli impianti di innevamento programmato, delle pertinenze e delle opere accessorie;  
c) altri investimenti, purché non riconducibili alla gestione ordinaria e coerenti con le finalità della presente legge, che richiedano la predisposizione di un progetto e l'implementazione di piani di lavoro anche complessi.

2. Gli impianti di innevamento programmato necessari per la produzione di neve di cui al comma 1, lettera b) costituiscono pertinenza delle piste da sci e sono riconosciuti unitamente ad esse dalla Regione per l'uso pubblico.

3. La gestione delle agevolazioni concesse per le iniziative di cui al comma 1, avviene attraverso l'istituzione da parte della Regione di apposito Fondo di investimenti per impianti di risalita, aree sciabili e offerta turistica.

#### **Art. 44.**

*(Spese di funzionamento riconducibili alla gestione ordinaria e straordinaria)*

1. Le agevolazioni previste per le iniziative riconducibili alla categoria C di cui all'articolo 41, comma 1, lettera c) possono essere concesse per le spese di funzionamento generali relative alla gestione ordinaria e straordinaria e non funzionali agli interventi per la messa in sicurezza delle aree sciabili di cui alle iniziative appartenenti alla categoria A.

2. La gestione delle agevolazioni concesse per le iniziative di cui alla categoria C avviene attraverso l'istituzione da parte della Regione di apposito Fondo per le spese di gestione degli impianti di risalita e aree sciabili.

#### **Art. 45.**

*(Soggetti beneficiari)*

1. Le agevolazioni previste ai sensi della presente legge possono essere concesse:

a) agli enti pubblici, privati, alle imprese, alle associazioni e alle cooperative che siano proprietari o che gestiscano gli impianti a fune e le piste da sci, o che comunque operino con o senza scopo di lucro nell'ambito degli sport invernali;

b) a eventuali soggetti diversi affidatari o incaricati dell'esercizio di servizi sulle aree sciabili di cui all'articolo 4.

#### **Art. 46.**

*(Agevolazioni)*

1. Ai soggetti che attuino le iniziative riconducibili alla categoria A di cui all'articolo 41, comma 1, lettera a) possono essere concesse le seguenti agevolazioni:

a) per gli interventi di cui all'articolo 42, commi 1 e 2, ad eccezione delle attività relative alla produzione di neve programmata di cui all'articolo 42, comma 2, lettera a), agevolazioni concesse in una percentuale delle spese complessive sostenute, ivi comprese quelle per il personale addetto, stabilita annualmente ed eventualmente anche mediante coinvolgimento dei soggetti che a vario titolo beneficiano della presenza di aree sciabili ai sensi dell'articolo 39, comma 3;

40=>b) per gli interventi relativi alle attività di produzione di neve programmata di cui all'articolo 42, comma 2, lettera a), agevolazioni concesse nella misura non superiore al 40 per cento delle spese complessive sostenute in un arco temporale non superiore a centoventi giorni. Tali spese sono calcolate con

specifici criteri tecnici tenuto conto dei costi energetici, di approvvigionamento idrico, di manutenzione, del personale specifico addetto alla produzione di neve e di ogni altro costo riconducibile alla produzione stessa.  $\leq 40$

2. Ai soggetti che attuano le iniziative riconducibili alla categoria B di cui all'articolo 41, comma 1, lettera b) possono essere concesse, attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto, le seguenti agevolazioni:

a) nel caso di stazione di interesse locale ai sensi dei criteri stabiliti all'articolo 37, agevolazioni concesse in una percentuale massima stabilita nel programma triennale;

b) nel caso di stazione non definibile di interesse locale ai sensi dell'articolo 37, al soggetto beneficiario è accordata facoltà di scelta tra i due seguenti regimi:

1) regime ordinario ai sensi del Regolamento CE 6 agosto 2008, n. 800/2008 (Regolamento della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato);

2) regime de minimis ai sensi del Regolamento 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 (Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore).

3. Per le iniziative riconducibili alla categoria C di cui all'articolo 41, comma 1, lettera c) possono essere concesse agevolazioni esclusivamente ai soggetti definibili come microstazioni ai sensi dell'articolo 38, in una percentuale delle spese complessive sostenute stabilita annualmente e fino a un valore massimo pari a un terzo di tali spese.

4. Le iniziative di cui al comma 2 possono essere realizzate direttamente, in tutto o in parte, dalla Regione. La Regione stessa, nel caso, è incaricata della successiva individuazione dei soggetti gestori.

### **Art. 47.**

#### *(Criteri per l'erogazione delle agevolazioni)*

1. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 40, stabilisce i criteri per la determinazione delle specifiche spese ammissibili e dei livelli agevolativi accordabili.

$41 \Rightarrow$  2. Per le iniziative riconducibili alla categoria A di cui all'articolo 41, comma 1, lettera a), limitatamente alle microstazioni di cui all'articolo 38, i criteri di cui al comma 1 devono tenere conto:  $\leq 41$

a) del numero di chilometri delle aree di cui all'articolo 4, comma 2 e del numero di chilometri di pista innevati attraverso la produzione di neve programmata;

b) del dislivello delle piste;

c) delle spese effettivamente sostenute e documentate dal gestore.

3. I gestori titolari di eventuali situazioni contrattuali in essere relative agli interventi di cui all'articolo 42, comma 2 non possono cumulare, per singole piste innevate, tali benefici, né essere penalizzati in diminuzione rispetto a tali contratti.

4. Le agevolazioni delle iniziative riconducibili alla categoria B di cui all'articolo 41, comma 1, lettera b) sono erogate sulla base del piano triennale degli investimenti, in virtù di progetti che evidenzino e garantiscano una effettiva ricaduta dell'investimento sul territorio, di documentabile interesse anche in relazione al costo dell'investimento e della successiva gestione.

5. Per le iniziative riconducibili alla categoria C di cui all'articolo 41, comma 1, lettera c) i criteri di cui al comma 1 devono in ogni caso tenere conto per i soggetti gestori delle aree di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), c), d), e) e

- g):
- a) dei chilometri di pista;
  - b) del numero del personale dipendente ed assimilato in forza al soggetto gestore;
  - c) del fatturato complessivo;
  - d) dell'applicazione in ogni sua parte del CCNL per il trasporto a fune;
  - e) dell'applicazione della legge 3 agosto 2007, n. 123 (Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia) e del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e relativi allegati.
- 42=>6. Per i soggetti gestori delle aree di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b), limitatamente alle microstazioni di cui all'articolo 38, i criteri di cui al comma 1 devono tenere conto: <=42
- a) dei chilometri di pista;
  - b) del numero del personale dipendente ed assimilato in forza al soggetto gestore;
  - c) del fatturato complessivo.

### **Art. 48.**

*(Fideiussione regionale)*

1. La Regione può garantire i finanziamenti erogati dagli istituti di credito ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 1, tramite fideiussione.
2. I limiti e le modalità di concessione delle garanzie fideiussorie sono previamente stabiliti dalla Regione, previo parere obbligatorio della Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 11.
3. La Regione dispone verifiche, accertamenti e controlli al fine di verificare la corretta attuazione delle opere finanziate a tasso agevolato e può, in caso di mancato rispetto degli obiettivi dichiarati, adottare gli opportuni provvedimenti fino alla revoca della fideiussione.

## **Titolo III. DISPOSIZIONI TRANSITORIE, ATTUATIVE E FINANZIARIE**

### **Capo I. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E ATTUATIVE**

### **Art. 49.**

*(Disposizioni transitorie)*

1. Per le piste già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e le relative aree sciabili, come individuate ai sensi dell'articolo 5, è costituito a tutti gli effetti titolo autorizzativo senza ulteriore procedura, con conseguente valenza di cui all'articolo 14.
- 43+>1 bis. In considerazione della particolare importanza ai fini della sicurezza, i provvedimenti di cui al comma 1 dell'articolo 7, già presentati al competente ufficio regionale alla data di entrata in vigore della presente legge, si considerano approvati ai sensi del comma 1 dell'articolo 6. Analogamente risultano contestualmente approvate le proposte di cui al comma 1 dell'articolo 5, così come presentate dai soggetti di cui all'articolo 7, comma 1 e di cui all'articolo 16, commi 1 e 2, unitamente ai provvedimenti di cui sopra. <+43
- 44=>2. Le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, lettere a), c), d), f), i) e j), si applicano decorsi centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. <=44
- 45+>2 bis. In deroga al comma 2, le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3,

lettere a), c), d) ed f), si applicano a decorrere dal 31 maggio 2010. [<+45](#)

[46-><-46](#)

3. I soggetti che, decorso il periodo di cui al comma 2, dimostrano di avere svolto negli ultimi cinque anni incarichi di direttore delle piste per almeno un triennio o funzioni corrispondenti a quelle di operatore di primo soccorso per almeno un triennio, anche in assenza dei requisiti necessari, sono riconosciuti nella funzione svolta [47+>](#) e sono iscritti nell'elenco regionale. [<+47](#)

4. I soggetti che, decorso il periodo di cui al comma 2, dimostrano di avere svolto negli ultimi cinque anni incarichi di gestore delle piste di fondo per almeno un triennio, anche in assenza dei requisiti necessari, sono riconosciuti nella funzione di direttore delle piste di fondo [48+>](#) e sono iscritti nell'elenco regionale con la limitazione alle piste di fondo. [<+48](#)

[49-><-49](#)

[50-><-50](#)

[51+>](#)6 bis. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni finanziarie previste per l'anno 2009 [52+>](#) e fino all'anno 2016 [<+52](#), nelle more del perfezionamento delle procedure amministrative volte al rilascio dell'atto di classificazione in seno alla competente commissione tecnico-consultiva per le aree sciabili di cui all'articolo 11, è consentita la presentazione, in luogo dell'istanza prevista all'articolo 7, comma 4, di una autocertificazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti agli articoli 42, 43 e 44. Qualora vengano accertate difformità tra l'atto finale di classificazione e l'autocertificazione presentata, si procederà ai necessari congruagli economici sulle agevolazioni concesse ai soggetti beneficiari. [<+51](#)

7. Per tutto quanto non disciplinato dalla presente legge valgono la normativa quadro nazionale di cui alla l. 363/2003 e le disposizioni di legge regionale vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

8. La Giunta regionale entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge presenta alla competente commissione consiliare un dettagliato censimento degli impianti di risalita e delle aree sciabili dislocate sul territorio piemontese e uno studio che, sulla base dei mutamenti climatici in atto e del loro effetto sulle località montane e sulle stazioni esistenti, proponga un quadro di interventi, con particolare attenzione alla riqualificazione ambientale, a favore del sistema turistico piemontese da sviluppare negli anni futuri.

### **Art. 50.**

*(Notifica dei provvedimenti attuativi)*

1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedano l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui tali aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato e sono sottoposti alla clausola sospensiva.

### **Art. 51.**

*(Clausola valutativa)*

1. La Giunta regionale rende conto al Consiglio delle modalità di attuazione della legge e dei risultati ottenuti in termini di sicurezza delle aree sciabili, della pratica non agonistica degli sport invernali e della riqualificazione e del potenziamento del patrimonio impiantistico e dell'offerta turistica.

2. A tal fine la Giunta regionale, trascorsi due anni dall'entrata in vigore della legge e con periodicità biennale, presenta alla commissione consiliare

competente una relazione che contiene almeno le seguenti informazioni:

- a) quali finalità della legge sono state programmate o perseguite con le forme previste dall'articolo 3;
- b) una descrizione dettagliata delle modalità operative e delle attività della Commissione tecnico-consultiva per le aree sciabili di cui all'articolo 11;
- c) la tipologia e le caratteristiche dei beneficiari e degli interventi per l'informazione previsti dall'articolo 34;
- d) il numero complessivo delle iniziative agevolate riconducibili alle categorie di cui all'articolo 41, il tipo di ciascuna iniziativa e la sua entità finanziaria, nonché la tipologia ed il numero dei beneficiari;
- e) quali criticità sono emerse nell'attuazione della legge, anche in riferimento ai procedimenti per l'imposizione della servitù di area sciabile.

3. Ogni quadriennio, la relazione documenta inoltre le ricadute sul sistema economico montano delle iniziative attivate in tale periodo, e fornisce in particolare le seguenti informazioni:

- a) il contributo dato dalle iniziative agevolate al perseguimento delle finalità e degli obiettivi di cui agli articoli 1 e 2;
- b) l'evoluzione dell'economia montana attribuibile all'attuazione delle iniziative, nel loro complesso e singolarmente per quelle di maggiore rilevanza;
- c) una sintesi delle opinioni prevalenti tra gli operatori del settore riguardo l'efficacia delle iniziative e del complesso di azioni adottate nel favorire il miglioramento della sicurezza delle aree sciabili e lo sviluppo delle attività economiche nelle località montane.

4. Le relazioni previste ai commi 2 e 3 sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.

5. I soggetti coinvolti nell'attuazione della legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi precedenti. Tali attività sono finanziate a valere sugli stanziamenti di cui all'articolo 52.

## **Capo II. DISPOSIZIONI FINANZIARIE**

### **Art. 52.**

*(Norma finanziaria)*

1. In fase di prima attuazione della presente legge, agli oneri di cui agli articoli 42, 43 e 44 stimati nell'esercizio finanziario 2009, in termini di competenza e di cassa, in euro 5.000.000,00 iscritti nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DB18092 e in euro 3.000.000,00 iscritti nell'ambito dell'UPB DB18091 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 si fa fronte con le disponibilità finanziarie delle UPB DB09011 e DB09012 del bilancio regionale.

2. Agli oneri di cui al comma 1, in termini di competenza, per il biennio 2010-2011 si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

## **Capo III. DICHIARAZIONE D'URGENZA**

### **Art. 53.**

*(Dichiarazione d'urgenza)*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto

ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

---

- =1 Sostituito dall'[art. 53 della l.r. 26/2015.](#)
- =2 Sostituito dall'[art. 16 della l.r. 10/2011.](#)
- =3 Sostituito dall'[art. 16 della l.r. 10/2011.](#)
- =4 Sostituito dall'[art. 16 della l.r. 10/2011.](#)
- =5 Sostituito dall'[art. 16 della l.r. 10/2011.](#)
- =6 Sostituito dall'[art. 16 della l.r. 10/2011.](#)
- +7 Aggiunto dall'[art. 16 della l.r. 10/2011.](#)
- +8 Aggiunto dall'[art. 16 della l.r. 10/2011.](#)
- =9 Sostituito dall'[art. 1 della l.r. 23/2011.](#)
- +10 Aggiunto dall'[art. 44 della l.r. 22/2009.](#)
- +11 Aggiunto dall'[art. 16 della l.r. 10/2011.](#)
- =12 Sostituito dall'[art. 2 della l.r. 23/2011.](#)
- +13 Aggiunto dall'[art. 53 della l.r. 26/2015.](#)
- 14 Abrogato dall'[art. 53 della l.r. 26/2015.](#)
- =15 Sostituito dall'[art. 53 della l.r. 26/2015.](#)
- +16 Aggiunto dall'[art. 3 della l.r. 23/2011.](#)
- +17 Aggiunto dall'[art. 3 della l.r. 23/2011.](#)
- +18 Aggiunto dall'[art. 32 della l.r. 8/2013.](#)
- +19 Aggiunto dall'[art. 3 della l.r. 23/2011.](#)
- 20 Articolo sostituito dall'[art. 29 della l.r. 30/2009.](#)
- +21 Aggiunto dall'[art. 1 della l.r. 7/2009.](#)
- +22 Aggiunto dall'[art. 16 della l.r. 10/2011.](#)
- =23 Sostituito dall'[art. 2 della l.r. 7/2009.](#)
- =24 Sostituito dall'[art. 53 della l.r. 26/2015.](#)

- 25 Abrogato dall'[art. 53 della l.r. 26/2015.](#)*
- +26 Aggiunto dall'[art. 53 della l.r. 26/2015.](#)*
- =27 Sostituito dall'[art. 16 della l.r. 10/2011.](#)*
- 28 Articolo sostituito dall'[art. 4 della l.r. 23/2011.](#)*
- 29 Articolo aggiunto dall'[art. 5 della l.r. 23/2011.](#)*
- 30 Articolo sostituito dall'[art. 29 della l.r. 30/2009.](#)*
- =31 Sostituito dall'[art. 53 della l.r. 26/2015.](#)*
- +32 Aggiunto dall'[art. 53 della l.r. 26/2015.](#)*
- =33 Sostituito dall'[art. 13 della l.r. 17/2013.](#)*
- =34 Sostituito dall'[art. 16 della l.r. 10/2011.](#)*
- =35 Sostituito dall'[art. 6 della l.r. 23/2011.](#)*
- +36 Aggiunto dall'[art. 7 della l.r. 23/2011.](#)*
- =37 Sostituito dall'[art. 7 della l.r. 23/2011.](#)*
- +38 Aggiunto dall'[art. 33 della l.r. 5/2012.](#)*
- +39 Aggiunto dall'[art. 32 della l.r. 8/2013.](#)*
- =40 Sostituito dall'[art. 8 della l.r. 23/2011.](#)*
- =41 Sostituito dall'[art. 9 della l.r. 23/2011.](#)*
- =42 Sostituito dall'[art. 9 della l.r. 23/2011.](#)*
- +43 Aggiunto dall'[art. 16 della l.r. 10/2011.](#)*
- =44 Sostituito dall'[art. 4 della l.r. 7/2009.](#)*
- +45 Aggiunto dall'[art. 29 della l.r. 30/2009.](#)*
- 46 Abrogato dall'[art. 53 della l.r. 26/2015.](#)*
- +47 Aggiunto dall'[art. 10 della l.r. 23/2011.](#)*
- +48 Aggiunto dall'[art. 10 della l.r. 23/2011.](#)*
- 49 Abrogato dall'[art. 11 della l.r. 23/2011.](#)*
- 50 Abrogato dall'[art. 11 della l.r. 23/2011.](#)*
- +51 Aggiunto dall'[art. 29 della l.r. 30/2009.](#)*
- +52 Aggiunto dall'[art. 53 della l.r. 26/2015.](#)*

**Bur n. 97 del 25/11/2008**

(Codice interno: 211105)

LEGGE REGIONALE 21 novembre 2008, n. 21

**Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve.**

Il Consiglio regionale ha approvato  
Il Presidente della Giunta regionale  
promulga

la seguente legge regionale:

**TITOLO I****Disposizioni generali****Art. 1****Finalità**

1. La presente legge disciplina:
  - a) la realizzazione, l'adeguamento e l'esercizio degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, di seguito denominati impianti;
  - b) la realizzazione e l'esercizio delle piste;
  - c) la realizzazione dei sistemi di innevamento programmato;
  - d) la realizzazione delle infrastrutture complementari ed accessorie agli impianti, alle piste ed ai sistemi di innevamento programmato;
  - e) la sicurezza nella pratica non agonistica degli sport sulla neve.

**Art. 2****Competenze della Regione**

1. Sono di competenza della Giunta regionale:
  - a) l'approvazione del piano regionale neve;
  - b) la determinazione dei criteri per la fissazione delle tariffe per l'uso degli impianti e delle piste in relazione alle rispettive classificazioni;
  - c) la determinazione delle caratteristiche e dei massimali della garanzia assicurativa, a seconda del tipo di impianti e di piste, adeguati a garantire il risarcimento di ogni infortunio o danno comunque connesso all'esercizio dell'impianto o della pista, nonché all'espletamento di tutte le attività previste dalla presente legge per il soggetto autorizzato;
  - d) la determinazione delle modalità di attuazione delle prescrizioni per la tutela dell'incolumità degli utenti delle aree sciabili attrezzate previste dalla normativa vigente;
  - e) la determinazione della modalità di effettuazione dei rilievi statistici nel rispetto della legge regionale 29 marzo 2002, n. 8 "Norme sul sistema statistico regionale" e della loro trasmissione;
  - f) la vigilanza in materia di sicurezza ai sensi del Titolo VI;
  - g) la determinazione di criteri e modalità per la tenuta del registro degli impianti e delle piste;

h) la predisposizione ed approvazione del regolamento tipo di esercizio delle piste da sci.

2. Spettano al dirigente della struttura regionale competente in materia di mobilità:

a) la tenuta del registro degli impianti e delle piste;

b) l'acquisizione dei rilievi statistici.

### **Art. 3**

#### **Competenze delle province**

1. Sono conferite alle province, con riferimento agli impianti ed alle piste che si estendono sul territorio di una sola provincia, le seguenti funzioni:

a) la concessione di linea, l'autorizzazione alla realizzazione e l'autorizzazione all'apertura al pubblico esercizio degli impianti;

b) l'autorizzazione alla realizzazione e l'autorizzazione all'apertura al pubblico esercizio delle piste;

c) l'autorizzazione alla realizzazione dei sistemi di innevamento programmato;

d) l'autorizzazione alla realizzazione delle infrastrutture complementari ed accessorie agli impianti, alle piste ed ai sistemi di innevamento programmato;

e) la modifica, la sospensione, la decadenza, il trasferimento ed il rinnovo delle concessioni e delle autorizzazioni;

f) la costituzione coattiva delle servitù di impianto e di pista;

g) la approvazione delle tariffe per l'utilizzo degli impianti e delle piste sulla base dei criteri determinati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b);

h) l'approvazione del regolamento di esercizio degli impianti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto" e successive modificazioni nonché del regolamento dell'esercizio delle piste da sci;

i) la trasmissione al dirigente della struttura regionale competente in materia di mobilità dei dati relativi agli impianti ed alle piste, secondo le modalità determinate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere e) e g);

l) la vigilanza sull'osservanza delle norme della presente legge nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative ai sensi del Titolo VI.

2. Con riferimento agli impianti ed alle piste che si estendono sul territorio di più province, le funzioni di cui al comma 1 spettano alla provincia nel cui territorio ricadono in maniera prevalente gli impianti e le piste.

### **Art. 4**

#### **Competenze dei comuni**

1. Sono conferite ai comuni le seguenti funzioni:

a) l'adozione di provvedimenti urgenti di sospensione dell'esercizio di impianti e di piste ai sensi degli articoli 31, comma 3, e 42, comma 2;

b) l'adozione di ordinanze contenenti prescrizioni integrative per il corretto utilizzo delle piste ricadenti nel territorio di cui all'articolo 54, comma 4;

c) la vigilanza in materia di sicurezza e l'applicazione delle sanzioni amministrative ai sensi del Titolo VI.

### **Art. 5**

#### **Competenze dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)**

1. Sono di competenza dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV) - Centro valanghe di Arabba - di cui alla legge regionale 18 ottobre 1996 n. 32 "Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)" e successive modificazioni:

- a) la dichiarazione sulla situazione valanghiva di cui agli articoli 20, comma 1, lettera f), 37, comma 1, lettera d) e 45, comma 3, lettera f);
- b) la verifica delle relative opere di difesa dal pericolo di valanghe di cui agli articoli 24, comma 5 e 40, comma 5;
- c) la vigilanza sull'attuazione delle misure di difesa dal pericolo di valanghe di cui all'articolo 55, comma 3.

#### **Art. 6**

##### **Aree sciabili attrezzate**

1. Sono aree sciabili attrezzate, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 363 "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo", le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve, quali lo sci da discesa, nelle sue varie articolazioni, lo sci di fondo, la tavola da neve denominata snowboard, la slitta e lo slittino e gli altri sport sulla neve in cui vi sia l'uso di particolari mezzi e strumenti o di uno specifico equipaggiamento.

2. Le aree sciabili attrezzate sono individuate nel piano regionale neve di cui all'articolo 7.

#### **Art. 7**

##### **Piano regionale neve (PRN)**

1. Il PRN, in coordinamento con il piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC) di cui all'articolo 24 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio" e ad integrazione dello stesso, è finalizzato a:

- a) razionalizzare la realizzazione degli impianti e delle piste, nonché delle infrastrutture complementari ed accessorie;
- b) qualificare gli impianti in relazione alla funzione di pubblico servizio;
- c) ottimizzare il rapporto impianti-piste;
- d) individuare le aree sciabili attrezzate di cui all'articolo 6, comma 1, definendo in particolare:

1) le aree a specifica destinazione per la pratica degli sport sulla neve che sono segnalate, separate e classificate, in particolare con riferimento alla pratica della slitta e dello slittino;

2) le aree interdette, anche temporaneamente, alla pratica dello snowboard.

2. Il PRN è sottoposto alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) di cui alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, relativa alla valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, nonché alla valutazione di incidenza ambientale (VINCA) di cui alla direttiva 1992/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

3. Il PRN è approvato dalla Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare.

4. Le varianti parziali che non incidono sui criteri informativi e sulle caratteristiche essenziali del piano sono approvate dalla Giunta regionale, sentite le province, le comunità montane e i comuni interessati che si esprimono entro sessanta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali si prescinde dal parere.

5. La realizzazione di nuovi impianti e piste e il loro adeguamento avviene nel rispetto delle direttive stabilite dal PRN.

#### **Art. 8**

##### **Registro degli impianti e piste**

1. È istituito, presso la struttura regionale competente in materia di mobilità, il registro degli impianti e delle piste esistenti nel territorio regionale.
2. Gli impianti e le piste sono iscritti nel registro successivamente alla trasmissione, da parte del soggetto interessato, della concessione di linea, della autorizzazione alla realizzazione e all'apertura al pubblico esercizio degli impianti e delle piste nonché delle relative modifiche. Qualora tale comunicazione non sia effettuata entro trenta giorni dal rilascio del titolo abilitativo, l'efficacia dello stesso è sospesa fino alla sua trasmissione.
3. L'iscrizione viene meno, altresì, se entro trenta giorni dalla realizzazione degli impianti e delle piste non è trasmessa alla struttura regionale competente in materia di mobilità la corografia, in scala 1:10.000, in supporto informatico compatibile con i programmi di gestione dei Sistemi informativi territoriali, indicante il tracciato degli impianti e delle piste effettivamente realizzati disegnati su carta tecnica regionale di cui alla legge regionale 16 luglio 1976, n. 28 "Formazione della carta tecnica regionale" e successive modificazioni.
4. Il registro è a disposizione del pubblico e riporta per ogni singolo impianto e pista:
  - a) il codice regionale;
  - b) la denominazione;
  - c) le quote;
  - d) l'ubicazione;
  - e) il concessionario;
  - f) il soggetto autorizzato all'apertura al pubblico esercizio;
  - g) la definizione e la classificazione;
  - h) le condizioni di concessione e di autorizzazione;
  - i) le eventuali modifiche e cancellazioni.

#### **Art. 9**

##### **Criteri di compatibilità territoriale**

1. Le aree interessate dagli impianti e dalle piste devono essere idonee sotto l'aspetto idrogeologico e geotecnico; qualora le stesse siano interessate dal pericolo di frane e valanghe, l'incolumità delle persone e la stabilità delle strutture sono salvaguardate mediante idonee misure di difesa strutturali e gestionali.

#### **Art. 10**

##### **Interdipendenze tra impianti e piste**

1. L'approvazione dei progetti relativi agli impianti e alle piste è subordinata alla valutazione positiva dell'interdipendenza e della compatibilità tra le portate degli impianti e delle piste, sia esistenti che da realizzare, nonché alla verifica della disponibilità di idonee aree di sosta sulla base dei criteri previsti dal PRN.

#### **Art. 11**

##### **Restituzione in pristino dei luoghi**

1. Nelle ipotesi di estinzione della concessione di impianto, dell'autorizzazione all'apertura di pista, ad esclusione del caso di cui all'articolo 43, comma 1, lettera a), o di cessazione dell'uso di impianto di innevamento programmato, il soggetto obbligato al ripristino dei luoghi provvede alla restituzione dell'area interessata, ivi compresa la demolizione delle costruzioni e l'asporto del materiale di risulta, nonché alla messa in sicurezza idrogeologica e valanghiva.

2. Entro novanta giorni dal verificarsi delle ipotesi di cui al comma 1, il soggetto obbligato trasmette alla provincia il progetto di ripristino; la provincia approva il progetto e lo trasmette al soggetto obbligato, fissando un termine per l'esecuzione dei lavori. Decorso inutilmente tale termine la provincia provvede all'esecuzione degli stessi utilizzando la cauzione prestata che,

qualora non risulti sufficiente, è integrata dal soggetto obbligato per l'importo determinato dalla provincia.

## **Art. 12**

### **Tariffe e personale di stazione di linea**

1. Come corrispettivo delle prestazioni connesse all'utilizzo degli impianti e delle piste, il soggetto autorizzato può riscuotere una tariffa che è approvata dalla provincia, sulla base dei criteri determinati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b). Nel caso di piste da discesa asservite agli impianti, la tariffa è compresa nella tariffa per l'utilizzo dell'impianto.
2. Al fine dell'approvazione della tariffa il soggetto autorizzato comunica alla provincia i programmi di esercizio annuale o stagionale, gli orari, le proposte di tariffa da applicare, nonché i nominativi del personale di stazione e di linea abilitato alla riscossione.
3. Le comunicazioni di cui al comma 2 si effettuano entro il 30 novembre, per la stagione invernale, ed entro il 30 giugno, per la stagione estiva. Nel caso di esercizio annuale, le comunicazioni si effettuano entro il 30 novembre di ogni anno, a valere per il periodo 1° dicembre-30 novembre. In caso di assunzione del personale di stazione e di linea a tempo determinato in data successiva ai periodi indicati, la comunicazione è effettuata entro due giorni dalla data di assunzione.
4. Le tariffe approvate e gli orari di apertura sono esposte in modo visibile agli utenti presso i punti di accesso alle aree sciabili attrezzate.
5. Il personale di stazione e di linea, o che comunque abbia relazione con il pubblico, deve essere facilmente riconoscibile.

## **Art. 13**

### **Costituzione coattiva di servitù**

1. Qualora il soggetto autorizzato non abbia la disponibilità dei terreni interessati dall'impianto, dalla pista o dal sistema d'innervamento programmato la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza rappresenta il presupposto per chiedere la costituzione coattiva di servitù previo pagamento dell'indennità. La costituzione coattiva di servitù non è ammessa nel caso di terreni di uso civico o di beni costituenti patrimonio antico delle Regole di cui alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 26 "Riordino delle Regole" e successive modificazioni.
2. La costituzione coattiva di servitù è disposta dalla provincia che contestualmente determina l'ammontare dell'indennità.
3. La determinazione dell'indennità è stabilita, in base alla legislazione vigente in materia, considerando due parametri: la diminuzione del valore del bene, duratura o transitoria, anche in rapporto alla sua destinazione ed il compenso dovuto per l'uso del bene altrui. L'indennità è corrisposta mediante canoni annui con sistemi di aggiornamento automatico o mediante la loro capitalizzazione in unica soluzione.

## **Art. 14**

### **La servitù di impianto, di pista e del sistema di innervamento**

1. La servitù conferisce al soggetto autorizzato le seguenti facoltà:
  - a) per gli impianti:
    - 1) eseguire le opere di scavo, sbancamento, livellamento, bonifica, disboscamento, taglio alberi e rami necessarie per l'esercizio di linea in conformità al progetto approvato;
    - 2) realizzare i sentieri ed accessi per la sicurezza dell'impianto, le opere di difesa, le stazioni di partenza, di arrivo, i sostegni di linea, gli spazi ad uso dell'impianto e le necessarie linee e condutture interrato;
    - 3) usare il terreno e i relativi accessi per le operazioni di apprestamento e manutenzione della linea, impedendo ogni attività pregiudizievole all'esercizio e sicurezza della stessa;
  - b) per le piste:

- 1) eseguire le opere di scavo, sbancamento, livellamento, bonifica, disboscamento, taglio alberi e rami necessari per l'esercizio della pista in conformità al progetto approvato, nonché apporre ai margini della pista gli opportuni cartelli indicatori e ogni altro apprestamento di sicurezza;
  - 2) realizzare spazi per l'accumulo della neve, l'installazione e l'uso di condutture per acqua, aria, energia elettrica con relative stazioni di utilizzazione per la produzione di neve, nonché eseguire le opere di manutenzione ordinaria, anche fuori stagione, quali risemina, cura del fondo, sfalcio manutentivo con eventuale riserva di fienagione al proprietario del fondo;
  - 3) usare il terreno per il passaggio degli utenti e la manutenzione del manto durante la stagione sciistica, inibendo a chiunque, salvo i soggetti legittimati ai sensi della presente legge, nel corso dell'esercizio e durante i lavori di manutenzione, battitura e riassetto, l'accesso alla pista ed impedendo ogni altra attività pregiudizievole al regolare utilizzo della stessa;
- c) per i sistemi di innevamento programmato: usare le aree necessarie alla realizzazione e all'utilizzo della sala macchine, dei bacini di accumulo e di ogni altro manufatto relativo ai sistemi per la produzione della neve, consentendo il passaggio delle tubazioni di pertinenza comprensive dei relativi pozzetti con diritto di accedere ai fondi serventi per le fasi di montaggio, regolazione ed eventuali manutenzioni.
2. Il proprietario del fondo servente non può in alcun modo diminuire l'uso della servitù o renderlo più oneroso e il titolare della servitù non può fare alcuna cosa che la aggravi.
  3. La servitù si estingue alla scadenza della concessione di linea ovvero della autorizzazione alla realizzazione e dell'autorizzazione al pubblico esercizio delle piste. I diritti reali relativi ai sistemi di innevamento programmato si intendono costituiti per un periodo di tempo pari alla durata dell'autorizzazione all'apertura al pubblico della pista servita dall'impianto di innevamento programmato.
  4. Il rinnovo della servitù è contestuale al rinnovo di autorizzazione all'esercizio di pista, di impianto di innevamento programmato e di concessione di linea.

## **Art. 15**

### **Assicurazioni**

1. Il rilascio dell'autorizzazione all'apertura al pubblico esercizio degli impianti e delle piste è subordinato alla sottoscrizione del contratto di assicurazione di cui all'articolo 4 della legge n. 363/2003 in conformità alle caratteristiche e ai massimali stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c).
2. Nel caso in cui venga meno la copertura assicurativa, la provincia dispone la sospensione immediata dell'autorizzazione all'apertura al pubblico esercizio.

## **Art. 16**

### **Contributi regionali**

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere ai soggetti gestori delle aree sciabili, di cui all'articolo 6, contributi in conto capitale per la realizzazione e l'ammodernamento di impianti di risalita, piste da sci, sistemi di innevamento programmato e attrezzature complementari ed accessorie per la gestione di dette aree.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 400.000,00 per ciascuno degli esercizi 2009 e 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0186 "Fondo speciale per le spese di investimento", partita n. 3, del bilancio pluriennale 2008-2010; contestualmente la dotazione dell'upb U0130 "Interventi strutturali nel settore dei trasporti" viene aumentata di euro 400.000,00 in ognuno degli esercizi 2009 e 2010.
3. I contributi per gli interventi di cui al comma 2 verranno concessi secondo modalità e criteri stabiliti dalla Giunta regionale con propria deliberazione fino ad un massimo del settanta per cento della spesa ritenuta ammissibile.

## **TITOLO II - Impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto**

### **CAPO I - Concessione di linea e autorizzazione alla realizzazione**

## **Art. 17**

### **Definizione e classificazione degli impianti**

1. Sono impianti a fune gli impianti destinati al servizio pubblico autorizzati all'esercizio per il trasporto di persone e cose e si distinguono in:
  - a) funicolari terrestri;
  - b) funivie bifuni unidirezionali a collegamento permanente o temporaneo;
  - c) funivie bifuni a va e vieni;
  - d) slittovie o rotovie;
  - e) seggiovie a collegamento permanente o temporaneo;
  - f) cabinovie a collegamento permanente o temporaneo;
  - g) seggio cabinovie a collegamento permanente o temporaneo;
  - h) sciovie;
  - i) nastri trasportatori;
  - j) scale e marciapiedi mobili;
  - k) ascensori.
2. Gli impianti singoli sono classificati in base alle finalità ed alle caratteristiche seguenti:
  - a) impianti che, da soli o in proseguimento con altre linee di trasporto in servizio pubblico, costituiscono in preminenza un collegamento tra strade o ferrovie e centri abitati o tra i centri stessi;
  - b) impianti che consentono di raggiungere l'area adatta agli sport sulla neve superando zone inadatte alla loro pratica, denominati impianti di arroccamento;
  - c) impianti che consentono il collegamento tra aree sciabili attrezzate superando zone inadatte o non destinate alla pratica degli sport sulla neve, denominati impianti di collegamento;
  - d) impianti che consentono all'utente di superare ripetutamente il dislivello necessario a raggiungere la partenza di una pista, denominati impianti di ricircolo;
  - e) impianti che assommano due o più delle funzioni elencate alle lettere da a) a d) del presente comma, o non connessi alla pratica degli sport sulla neve, denominati impianti a funzione mista.
3. Sono impianti concorrenti gli impianti che si dipartono dai terminali di altri impianti, dalle vicinanze di questi o che risultano paralleli o intersecanti con altri impianti.
4. La Giunta regionale può modificare o integrare l'elenco di cui al comma 1 al fine di adeguarlo agli eventuali sviluppi tecnologici del settore o alla normativa comunitaria e statale.

## **Art. 18**

### **Concessione di linea**

1. L'esercizio degli impianti è subordinato al rilascio di una concessione di linea da parte della provincia previa presentazione di una domanda corredata dagli stessi documenti richiesti per l'autorizzazione alla realizzazione degli impianti di cui agli articoli 20 e 21, secondo le procedure di cui all'articolo 22.
2. Per gli impianti che si estendono parzialmente nell'ambito territoriale delle province di Trento o di Bolzano, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526 "Estensione alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province di Trento e di Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616".

3. Il soggetto richiedente la concessione non deve trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e successive modificazioni, e deve possedere adeguate capacità finanziarie specificatamente documentate.

4. Il provvedimento di concessione:

- a) classifica il tipo di impianto in una delle categorie di cui all'articolo 17;
- b) fissa i termini di ultimazione dei lavori di costruzione dell'impianto;
- c) definisce gli obblighi del concessionario.

5. La durata massima della concessione per ogni tipo di impianto è stabilita in conformità a quanto previsto dal punto 3 "Vita tecnica degli impianti" delle norme regolamentari di cui al decreto del Ministro dei trasporti 2 gennaio 1985 "Norme regolamentari in materia di varianti costruttive, di adeguamenti tecnici e di revisioni periodiche per i servizi di pubblico trasporto effettuati con impianti funicolari aerei e terrestri". La concessione cessa alla scadenza della vita tecnica degli impianti.

6. A garanzia della restituzione in pristino dei luoghi, nel caso di cessazione a qualsiasi titolo della concessione, la provincia subordina il rilascio della concessione alla prestazione di un'idonea cauzione a proprio favore per la regolare esecuzione degli interventi di ripristino, da aggiornare annualmente in relazione all'inflazione rilevata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI).

#### **Art. 19**

##### **Concessione di linea per impianti concorrenti**

1. La concessione di impianti concorrenti di cui all'articolo 17, comma 3, è rilasciata, a parità di soluzioni proposte, al titolare degli impianti già concessi.
2. Le domande presentate per gli impianti di cui al comma 1 sono trasmesse dalla provincia ai titolari degli impianti già concessi ed agli eventuali altri richiedenti.
3. Gli atti allegati alle domande restano a disposizione presso gli uffici della provincia e i soggetti di cui al comma 2 possono presentare osservazioni o opposizioni entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle domande. In sede di rilascio della concessione la provincia si esprime anche sulle eventuali osservazioni ed opposizioni.

#### **Art. 20**

##### **Autorizzazione alla realizzazione**

1. La realizzazione degli impianti, nonché delle infrastrutture strettamente accessorie e complementari, è subordinata al rilascio di una autorizzazione previa presentazione di una domanda con i seguenti documenti:
  - a) progetto definitivo degli impianti, corredato dagli elaborati di cui all'articolo 21, a firma del tecnico progettista dell'intervento nel suo complesso e controfirmato dal richiedente;
  - b) estratto degli strumenti urbanistici generali vigenti, con la previsione del tracciato di massima della linea;
  - c) dichiarazione del comune, in merito ad eventuali titoli abilitativi edilizi rilasciati;
  - d) dichiarazione del comune sull'inesistenza di vincoli, usi civici o beni costituenti patrimonio antico delle Regole di cui alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 26 oppure il relativo titolo autorizzativo;
  - e) dichiarazione di disponibilità dei terreni od eventuale richiesta di imposizione coattiva di servitù di cui all'articolo 13;
  - f) dichiarazione dell'ARPAV - Centro valanghe di Arabba - sulla situazione valanghiva di cui all'articolo 5.
2. L'autorizzazione, nelle more della individuazione delle aree sciabili attrezzate di cui all'articolo 6, costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera.

#### **Art. 21**

## **Elaborati di progetto per gli impianti**

1. Il progetto definitivo di cui all'articolo 20, comma 1, lettera a), da presentare in tre copie, è costituito dalla seguente documentazione predisposta dai tecnici abilitati nelle materie di rispettiva competenza:

- a) relazione indicante la denominazione dell'impianto, le caratteristiche generali, le tecniche costruttive e di esercizio, la disponibilità di sufficienti spazi di sosta per le auto, il programma temporale per la realizzazione delle opere e tutti gli elementi necessari per consentire la verifica della conformità al PRN, della compatibilità e interdipendenza degli impianti e delle piste;
- b) relazione sulla situazione ricettiva della zona;
- c) relazione geologica e geotecnica, concernente la struttura, le condizioni di giacitura e le caratteristiche dei terreni interessati, con particolare riferimento ai periodi di esercizio dell'impianto, alle strutture fisse o mobili dello stesso, oppure al suo tracciato;
- d) progetto definitivo degli interventi di difesa passiva nonché, per gli interventi di tipo preventivo, piano di gestione della sicurezza, con l'indicazione del responsabile della gestione del piano, del suo sostituto e delle figure necessarie all'attuazione del piano, qualora dall'accertamento di cui all'articolo 20, comma 1, lettera f), risulti che il tracciato dell'impianto è interessato dal pericolo di valanghe;
- e) relazione forestale che, in riferimento all'unità idrografica interessata, alle relative caratteristiche morfologiche ed ai tipi vegetazionali, individui le eventuali misure e modalità atte ad evitare o ridurre gli effetti negativi di ordine idrogeologico e forestale, nonché gli interventi compensativi previsti dall'articolo 15 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale" come da ultimo modificato dall'articolo 7 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 5;
- f) corografia in scala 1:10.000 della zona interessata dall'impianto, con l'indicazione del tracciato dell'impianto medesimo, dei tracciati degli impianti o piste finitimi già esistenti e di tutte le infrastrutture accessorie;
- g) descrizione degli attraversamenti o parallelismi con infrastrutture quali linee elettriche, telefoniche, strade, piste, fiumi o torrenti, canali, ferrovie, con l'indicazione delle eventuali opere da interporre fra questi e l'impianto;
- h) profilo longitudinale della linea con l'indicazione delle stazioni, dei sostegni delle funi, riportante l'esatto andamento del terreno, oltre che sull'asse dell'impianto, anche sotto le funi e con l'indicazione e quantificazione degli eventuali movimenti di terreno necessari al fine del rispetto dei franchi verticali e laterali;
- i) disegni schematici delle stazioni, dei sostegni e delle infrastrutture complementari ed accessorie in scala adeguata;
- j) relazione di valutazione di incidenza ambientale ai sensi della normativa vigente relativa alle zone di protezione speciale (ZPS) e ai siti di importanza comunitaria (SIC);
- k) studio di impatto ambientale di cui all'articolo 9 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d'impatto ambientale" quando l'impianto è assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale ovvero, qualora non sia assoggettato, relazione sugli interventi di ricomposizione dell'ambiente ed individuazione e quantificazione delle opportune misure di mitigazione;
- l) tracciato dell'impianto riprodotto su mappa isoscalare alla planimetria dello strumento urbanistico generale con l'ubicazione delle stazioni, dei sostegni e di ogni altra opera complementare e accessoria;
- m) riproduzione su mappa catastale dell'impianto e delle eventuali infrastrutture accessorie;
- n) piano particellare dei mappali catastali interessati dall'impianto;
- o) documentazione fotografica adeguata a rappresentare l'inserimento dell'intervento nel contesto paesaggistico con eventuale "rendering" delle situazioni più significative.

2. Nell'ipotesi di cui all'articolo 22, comma 2, il progetto definitivo di cui al comma 1 è integrato dagli elaborati elettromeccanici funzionali all'acquisizione del nulla-osta di cui all'articolo 3 del DPR n. 753/1980 e successive modificazioni.

## **Art. 22**

### **Procedure per il rilascio della concessione di linea e dell'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto. Conferenza di servizi**

1. Il rilascio della concessione di linea e dell'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto è reso sulla base della contestuale valutazione di tutti gli aspetti interessati, tra i quali, in particolare, quelli programmatori, trasportistici, idrogeologici, forestali, idraulici, urbanistici, ambientali, paesaggistici e valanghivi.
2. A seguito della presentazione della domanda di cui all'articolo 20, la provincia esprime un preliminare parere sul progetto definitivo e, nel caso di valutazione positiva, lo comunica al richiedente che, entro i successivi sessanta giorni, presenta gli elaborati elettromeccanici, di cui al comma 2 dell'articolo 21, in cinque copie.
3. Per il rilascio dei provvedimenti di cui al comma 1 la provincia può indire una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni. In tal caso le dichiarazioni di cui all'articolo 20, comma 1, lettere c), d), e) e f) possono essere rese in tale sede.
4. Se il progetto riguarda un impianto assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale, la conferenza si esprime dopo aver acquisito il giudizio di compatibilità ambientale e, se questo non interviene nel termine previsto dalla legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 e successive modificazioni, l'ente competente si esprime in sede di conferenza di servizi.
5. La concessione e l'autorizzazione conformi alla determinazione conclusiva favorevole della conferenza di servizi sostituiscono, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti o comunque invitate a partecipare alla conferenza.
6. La provincia stabilisce le modalità e i termini per il rilascio dei provvedimenti di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 241/1990;
7. La concessione e l'autorizzazione rilasciata sono comunicate alla struttura regionale competente in materia di mobilità, ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 8, comma 2.

### **Art. 23**

#### **Varianti**

1. Le varianti agli impianti consistenti in semplice sostituzione di singoli elementi o configuranti mero adeguamento tecnico dell'impianto e non finalizzate ad ottenere variazioni delle caratteristiche costruttive dello stesso o delle sue prestazioni, possono essere realizzate previa comunicazione alla provincia.
2. Le varianti diverse da quelle di cui al comma 1 e quelle riguardanti il sistema di protezione dal pericolo di valanghe, sono considerate varianti costruttive alle quali si applica la medesima procedura prevista per il rilascio della concessione e dell'autorizzazione.

### **Art. 24**

#### **Realizzazione dell'impianto, verifiche, prove funzionali e collaudo**

1. Il rilascio della concessione di linea e dell'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto consentono al titolare di iniziare e svolgere i lavori.
2. Il soggetto autorizzato comunica il nominativo del direttore dei lavori e la data di inizio dei lavori alla provincia nonché agli uffici del ministero competente in materia di infrastrutture e trasporti, i quali possono disporre controlli e verifiche in relazione all'esecuzione delle opere.
3. Ultimata la realizzazione dell'impianto, il soggetto autorizzato inoltra alla provincia e agli uffici del ministero competente in materia di infrastrutture e trasporti la domanda per il rilascio del nulla-osta relativo alle verifiche e alle prove funzionali di cui all'articolo 5 del DPR n. 753/1980. All'espletamento delle operazioni partecipa anche la provincia.
4. Gli impianti realizzati o sottoposti a revisioni periodiche con contributi regionali, statali o comunitari sono soggetti, senza limite di spesa, a collaudo secondo quanto stabilito dall'articolo 47 e seguenti della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche" e successive modificazioni. Gli oneri derivanti sono a carico del soggetto beneficiario.
5. La verifica di cui all'articolo 7, comma 6, lettera b), numero 7), del decreto ministeriale 4 agosto 1998, n. 400 "Regolamento generale recante norme per le funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico destinate al trasporto di persone" per le eventuali opere di difesa dal pericolo di valanghe di cui all'articolo 20, comma 1, lettera f) è effettuata dall'ARPAV -

Centro valanghe di Arabba - previa istanza del soggetto autorizzato.

## **CAPO II - Rapporto di concessione**

### **Art. 25**

#### **Obblighi del concessionario**

1. Nel provvedimento di concessione sono specificati gli obblighi che gravano sul concessionario. In particolare deve essere previsto:
  - a) il trasporto gratuito della posta nei periodi e orari di esercizio, su richiesta del soggetto gestore del servizio pubblico postale;
  - b) il trasporto di cose secondo le caratteristiche tecniche dell'impianto;
  - c) il trasporto gratuito di personale degli enti competenti alla vigilanza, nell'esercizio delle proprie funzioni;
  - d) il trasporto gratuito di personale incaricato delle operazioni di soccorso.
2. Qualora ricorrano situazioni di emergenza, la provincia può stabilire obblighi ulteriori e temporanei gravanti sul concessionario.

### **Art. 26**

#### **Diniego della concessione**

1. La provincia nega la concessione nei seguenti casi:
  - a) mancanza dei presupposti per il rilascio e incompletezza della domanda non successivamente integrata;
  - b) valutazione negativa dell'interdipendenza degli impianti e incompatibilità tra le portate di impianti e piste nelle ipotesi di cui all'articolo 10;
  - c) gravi e motivate ragioni di pubblico interesse.

### **Art. 27**

#### **Sospensione e decadenza della concessione**

1. La provincia può sospendere la concessione in caso di inottemperanza agli obblighi stabiliti dalla concessione o dalla normativa di settore e fino all'adempimento dei medesimi o al provvedimento di decadenza.
2. La concessione di linea e l'autorizzazione alla realizzazione sono automaticamente sospese nel caso non venga effettuata la comunicazione di cui all'articolo 8, comma 2.
3. La provincia pronuncia la decadenza della concessione quando il concessionario:
  - a) cessa la propria attività per qualsiasi motivo, salvo quanto previsto dall'articolo 28;
  - b) si trova, per fatti sopravvenuti, in una delle situazioni di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni;
  - c) interrompe per due anni l'esercizio dell'impianto, salvo motivi di forza maggiore;
  - d) è titolare di un impianto al quale è asservita una sola pista la cui autorizzazione all'apertura al pubblico esercizio sia oggetto di revoca o di decadenza;
  - e) dopo due violazioni degli obblighi del concessionario di cui all'articolo 25.
4. La decadenza non dà titolo ad alcun indennizzo a favore del concessionario o dei suoi aventi causa e non può essere rilasciata una nuova concessione per lo stesso impianto al concessionario nei cui confronti è stata pronunciata la decadenza.

**Art. 28****Trasferimento della concessione**

1. La provincia, compatibilmente con l'interesse generale e le finalità della concessione, può disporre, su richiesta degli interessati e subordinatamente all'assunzione di tutti gli obblighi dell'originario concessionario da parte del nuovo richiedente, il trasferimento della concessione ad altro soggetto.
2. Al fine di cui al comma 1, gli interessati presentano domanda, corredandola di copia del documento concernente il trasferimento per atto tra vivi.
3. Fino all'emanazione del provvedimento di cui al comma 1, il concessionario rimane vincolato nei confronti dell'ente concedente per tutti gli obblighi derivanti dalla concessione.
4. Nel caso di morte del concessionario, gli aventi causa possono chiedere il trasferimento della concessione, inoltrando la domanda entro un anno dalla data del decesso.
5. Per un periodo massimo di un anno dalla morte del concessionario, gli aventi causa possono continuare l'esercizio della linea, previa presentazione di una dichiarazione con la quale si assumono gli obblighi derivanti dalla concessione.
6. Trascorso il termine di cui al comma 4, senza che sia pervenuta la domanda di trasferimento della concessione, la provincia ne dichiara la cessazione.
7. La provincia comunica il nominativo del nuovo concessionario agli uffici aventi la vigilanza ai fini della sicurezza del ministero competente in materia di infrastrutture e trasporti nonché alla struttura regionale competente in materia di mobilità per l'annotazione nel registro di cui all'articolo 8.

**Art. 29****Rinnovo della concessione**

1. Alla scadenza della concessione, il concessionario ha titolo preferenziale per il rinnovo della stessa; a tal fine, prima dei sei mesi anteriori alla scadenza della concessione, il concessionario può chiedere alla provincia, anche proponendo modifiche alle caratteristiche dell'impianto, il rinnovo della concessione secondo le procedure di cui agli articoli da 18 a 22.

**CAPO III****Apertura al pubblico esercizio degli impianti****Art. 30****Autorizzazione all'apertura al pubblico esercizio degli impianti**

1. L'apertura al pubblico esercizio degli impianti è subordinata al rilascio di una autorizzazione da parte della provincia, previo:
  - a) rilascio della concessione di linea e della autorizzazione alla realizzazione di cui agli articoli 18 e 20;
  - b) rilascio del nulla-osta da parte del ministero competente in materia di infrastrutture e trasporti di cui all'articolo 24;
  - c) collaudo e verifiche dell'impianto di cui all'articolo 24;
  - d) approvazione del regolamento di esercizio di cui agli articoli 90 e 102 del DPR n. 753/1980 e successive modificazioni, redatto da un tecnico abilitato;
  - e) stipula del contratto di assicurazione ai sensi dell'articolo 15.
2. L'autorizzazione rilasciata è comunicata alla struttura regionale competente in materia di mobilità ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 8, comma 2.

**Art. 31**

### **Modalità di apertura al pubblico esercizio degli impianti**

1. L'apertura al pubblico esercizio degli impianti si svolge nel rispetto delle vigenti norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dei servizi di trasporto pubblico mediante impianti fissi ed in ottemperanza alle prescrizioni contenute nella concessione, nel regolamento d'esercizio, nonché alle altre disposizioni eventualmente impartite dalla provincia e dal ministero competente in materia di infrastrutture e trasporti.
2. Ad ogni impianto, a seconda della tipologia, sono preposti un direttore e un caposervizio o un responsabile di esercizio ed eventualmente un assistente tecnico ed è assegnato il necessario personale di linea e di stazione regolarmente abilitato. Il regolamento di esercizio e i nominativi dei predetti soggetti sono comunicati alla provincia per gli adempimenti e per l'emanazione dei provvedimenti previsti dagli articoli 90 e 102 del DPR n. 753/1980 e successive modificazioni.
3. In presenza di situazioni ambientali o climatiche comportanti immediato pericolo, il comune può adottare provvedimenti urgenti di sospensione dell'esercizio degli impianti, segnalandolo tempestivamente alla provincia.

## **TITOLO III**

### **Piste**

#### **CAPO I**

#### **Definizioni, classificazioni e requisiti tecnici**

##### **Art. 32**

#### **Definizione e destinazione delle piste**

1. Agli effetti della presente legge sono considerate piste le superfici di terreno appositamente predisposte e abitualmente riservate alla circolazione e all'uso pubblico per la pratica degli sport sulla neve.
2. A seconda delle rispettive caratteristiche funzionali e tecniche le piste sono suddivise in piste da discesa e da fondo.
3. La provincia, su domanda del soggetto interessato e nel rispetto della individuazione delle aree sciabili attrezzate di cui all'articolo 6, riserva le piste da discesa alle seguenti specifiche destinazioni:
  - a) pratica dello sci, nelle sue varie articolazioni;
  - b) pratica dello snowboard;
  - c) pratica dello sci, nelle sue varie articolazioni e dello snowboard;
  - d) pratica della slitta e dello slittino;
  - e) pratica degli altri sport sulla neve.
4. La Giunta regionale può modificare o integrare l'elenco di cui al comma 3 al fine di adeguarlo agli eventuali sviluppi tecnologici del settore o alla normativa comunitaria e statale.
5. Per le piste esistenti destinate alla pratica di cui al comma 3, lettera c), il soggetto autorizzato può chiedere alla provincia di riservare la pista alla pratica di cui al comma 3, lettere a) o b); in tale caso lo stesso, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 8, comunica alla struttura regionale competente in materia di mobilità la diversa destinazione della pista per l'annotazione sul registro degli impianti e piste.
6. Le piste possono essere adibite anche a gare ed allenamenti, a condizione che il sistema pista-impianti consenta la normale circolazione degli utenti del pubblico servizio. In tale ipotesi le piste o parti di esse utilizzate per gare o allenamenti sono chiuse al pubblico per la durata della gara e degli allenamenti. Della chiusura della pista è data notizia alla provincia ed idonea informazione agli utenti, almeno sette giorni prima dello svolgimento della gara e degli allenamenti.

##### **Art. 33**

#### **Classificazione delle piste da discesa**

1. Le piste da discesa si distinguono in piste asservite o non asservite agli impianti di risalita; sono asservite quando, oltre che essere strettamente complementari ad un impianto di risalita, sono intestate al concessionario dell'impianto stesso oppure, se intestate a soggetto diverso, sussiste un accordo fra quest'ultimo e il concessionario dell'impianto di risalita per l'uso della pista. Le piste dei campi scuola possono essere asservite agli stessi impianti della scuola.

2. Le piste da discesa si articolano nelle seguenti categorie:

a) camposcuola: area in lieve pendio gestita da una scuola di sci, idonea alla circolazione di sciatori principianti, che termina su terreno tale da consentire facile arresto; l'area è, di regola, priva di pericoli ed ostacoli che se presenti vanno adeguatamente protetti da recinzioni;

b) pista facile segnata in blu e caratterizzata da una pendenza longitudinale non superiore al venticinque per cento ad eccezione di brevi tratti e che non presenta apprezzabili pendenze trasversali;

c) pista di media difficoltà segnata in rosso e caratterizzata da una pendenza longitudinale non superiore al quaranta per cento, ad eccezione di brevi tratti; apprezzabili pendenze trasversali sono ammesse per brevi tratti;

d) pista difficile segnata in nero e caratterizzata da pendenze longitudinali e/o trasversali superiori a quelle della pista di media difficoltà;

e) pista di collegamento: tracciato che consente l'agevole trasferimento degli sciatori all'interno dell'area sciabile e che non presenta pendenze longitudinali superiori al dodici per cento, salvo brevi tratti, né apprezzabili pendenze trasversali.

#### **Art. 34**

##### **Requisiti tecnici delle piste da discesa**

1. Le piste da discesa presentano i seguenti requisiti tecnici:

a) larghezza non inferiore a metri 20 e franco verticale libero non inferiore a metri 3,50, salvo casi particolari debitamente autorizzati; in considerazione delle funzioni peculiari della pista, qualora la sua pendenza non superi il quindici per cento, nel tratto con tale pendenza possono essere ammesse larghezze inferiori a metri 20; in ogni caso, la larghezza non può essere inferiore a metri 10 e franco inferiore a metri 3,50, dove le piste non presentino alcun grave pericolo; nei punti in cui la conformazione del terreno lo renda necessario, possono essere imposte anche larghezze superiori od appositi ripari;

b) larghezza compresa tra i metri 2 e i 5 per piste di collegamento con pendenza minore dell'otto per cento;

c) assenza di ostacoli che possano costituire, durante il periodo di normale innevamento e di apertura delle piste, una situazione di pericolo; gli ostacoli fissi ed amovibili connessi con l'esercizio del sistema sciistico sono adeguatamente segnalati e protetti ai fini della sicurezza degli utenti;

d) assenza di attraversamenti o interferenze con strade carrozzabili aperte al traffico invernale e con tracciati utilizzati da sciovie, slittovie ed altri mezzi di risalita a livello;

e) presenza di elementi di protezione saldamente infissi per l'altezza minima di metri 1,80 misurati sopra il livello di battitura della pista e comunque idonei ad impedire l'uscita di pista degli sciatori nel caso di piste che passano su ponti o sono fiancheggiate da scoscendimenti pericolosi.

2. L'attraversamento a livello di una strada può essere consentito, qualora giustificati motivi lo richiedano, subordinatamente all'adozione di misure di segnalazione idonee anche a costringere gli utenti ad arrestarsi prima di impegnare l'attraversamento.

3. La confluenza di due piste da discesa, qualora rientrino in categorie diverse, è consentita nei settori di massima ampiezza dei tracciati e in presenza di adeguata visibilità. La confluenza è segnalata ed è dotata di idonei sistemi di incanalamento e rallentamento dei flussi allo scopo di garantire la massima sicurezza.

#### **Art. 35**

##### **Classificazione delle piste da fondo**

1. Le piste da fondo si articolano nelle seguenti categorie:

- a) camposcuola: superficie pianeggiante o con lieve dislivello, sulla quale è possibile predisporre brevi tracciati idonei alla dimostrazione e alla esecuzione degli esercizi didattici;
- b) piste facili: caratterizzate da percorsi nei quali la pendenza longitudinale è inferiore al cinque per cento e senza apprezzabili difficoltà e di lunghezza limitata e comunque inferiore a chilometri 4;
- c) piste di media difficoltà: percorsi nei quali la pendenza longitudinale è inferiore al quindici per cento;
- d) piste difficili: percorsi nei quali la pendenza longitudinale può superare anche il quindici per cento.

## **Art. 36**

### **Requisiti tecnici delle piste da fondo**

1. Le piste da fondo presentano i seguenti requisiti tecnici:

- a) tracciato privo di ostacoli che possano costituire, durante il periodo di normale innevamento ed apertura delle piste, una situazione di pericolo;
- b) presenza di una sagoma, in condizioni normali, libera da ostacoli, da rilevare perpendicolarmente alla linea conduttrice del tracciato e avente le seguenti caratteristiche:
  - 1) larghezza minima tale che risulti agevole il transito contemporaneo di due sciatori, ivi considerato lo spazio per il regolare appoggio dei bastoncini; in particolare, per ciascun senso di marcia è prevista una larghezza minima di metri 2 per il passo alternato, di metri 4 per il passo pattinato e di metri 5 per la tecnica mista; larghezze inferiori possono essere ammesse solo per singoli tratti, di regola in piano e adeguatamente segnalati; nel caso di doppio senso di marcia, è prevista la separazione fisica dei flussi;
  - 2) larghezza maggiore di quella indicata al numero 1) nei tratti in cui il tracciato è in pendenza, tanto maggiore quanto più è accentuata la pendenza;
  - 3) altezza minima della sagoma libera, anche con riferimento ai rami degli alberi, tale da consentire, in condizioni normali di innevamento, l'agevole passaggio degli sciatori in posizione eretta;
- c) presenza di elementi di protezione per l'altezza minima di metri 1,80, misurati sopra il livello di normale innevamento, idonei ad impedire la caduta degli sciatori fuori della pista, nel caso in cui le piste passino su ponti o siano fiancheggiate da scoscendimenti pericolosi; gli ostacoli fissi ed amovibili connessi con l'esercizio del sistema sciistico sono adeguatamente segnalati e protetti ai fini della sicurezza degli utenti;
- d) assenza di attraversamenti o interferenze con sciovie, con piste da discesa o con strade carrozzabili aperte al traffico invernale;
- e) pendenza trasversale della pista, innevata e rilevata perpendicolarmente alla linea conduttrice del tracciato, di norma orizzontale. Possono essere ammesse pendenze non superiori all'undici per cento per brevi tratti e in numero limitato.

2. L'attraversamento a livello di una strada può essere consentito, qualora giustificati motivi lo richiedano, subordinatamente all'adozione di misure di segnalazione idonee anche a costringere gli utenti ad arrestarsi prima di impegnare l'attraversamento.

## **CAPO II - Realizzazione delle piste**

### **Art. 37**

#### **Autorizzazione alla realizzazione**

1. La realizzazione e la modifica delle piste sono subordinate al rilascio di una autorizzazione da parte della provincia previa presentazione di una domanda con i seguenti documenti:

- a) progetto, corredato dagli elaborati di cui all'articolo 38, firmato dal progettista dell'intero intervento e controfirmato dal richiedente;
- b) dichiarazione del comune sulla compatibilità della pista con lo strumento urbanistico ed in merito al relativo titolo abilitativo edilizio eventualmente rilasciato;

- c) dichiarazione del comune sull'inesistenza di vincoli, usi civici o beni costituenti patrimonio antico delle Regole di cui alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 26 e successive modificazioni oppure il relativo titolo autorizzativo;
- d) dichiarazione dell'ARPAV - Centro valanghe di Arabba - sulla situazione valanghiva di cui all'articolo 5; tale dichiarazione non è richiesta nel caso di interventi che non comportino la modificazione del tracciato;
- e) regolamento d'esercizio della pista redatto da un tecnico abilitato e conforme al regolamento tipo predisposto dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h).
2. Hanno titolo a presentare la domanda di autorizzazione:
- a) per le piste asservite all'impianto, il concessionario dell'impianto di risalita, o un soggetto diverso ove sussista un accordo con il concessionario dell'impianto di risalita per l'uso della pista;
- b) per le piste non asservite agli impianti e per quelle da fondo, in ordine di priorità:
- 1) il soggetto che dimostri la disponibilità della parte prevalente del tracciato misurato sull'asse della pista;
  - 2) la Regione, la provincia, il comune e la comunità montana competenti per territorio;
  - 3) il titolare di infrastrutture turistiche diverse dagli impianti di risalita;
  - 4) ogni altro imprenditore pubblico o privato.
3. La domanda presentata, nel caso di cui al comma 2, lettera b), con l'indicazione del tracciato e dei terreni interessati alla pista, è pubblicata per trenta giorni nell'albo pretorio del comune e delle comunità montane.
4. L'autorizzazione, nelle more della individuazione delle aree sciabili attrezzate di cui all'articolo 6, costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera.

## **Art. 38**

### **Elaborati di progetto per le piste**

1. Il progetto di cui all'articolo 37, comma 1, lettera a), da presentare in tre copie, è costituito dai seguenti elaborati redatti dai tecnici abilitati nelle materie di rispettiva competenza:
- a) relazione illustrativa sulle finalità della pista in rapporto alle necessità turistiche ed allo sviluppo degli sport invernali nella zona interessata, alle condizioni climatico-nivologiche dell'area ed in relazione alle infrastrutture esistenti o programmate, coordinate o complementari;
- b) carta topografica della zona interessata in scala 1:10.000 con il tracciato della pista in relazione alle altre piste eventualmente interferenti o parallele, collegate, esistenti nonché agli impianti di risalita o ad altre infrastrutture previsti negli strumenti di pianificazione;
- c) planimetria della zona interessata, in scala 1:1.000 o 1:2.000, con il tracciato delle piste, corredato da un adeguato numero di capisaldi utili per l'individuazione dell'ubicazione della pista in progetto;
- d) profilo altimetrico e relative sezioni trasversali in adeguata scala, con l'indicazione delle pendenze laterali delle stesse, per fasce di adeguata larghezza e conseguenti eventuali riporti o sbancamenti;
- e) descrizioni e schemi di eventuali opere d'arte necessarie, con particolare riguardo ai lavori di disboscamento e preparazione delle superfici erbose, nonché alla ricomposizione ambientale;
- f) descrizione e schemi di eventuali sistemi di innevamento programmato;
- g) giustificazioni dimensionali della pista in relazione alla portata ed in rapporto alle necessità ed alle infrastrutture cui la pista è complementare, sviluppate sulla base dei parametri ufficiali indicati dal PRN di cui all'articolo 7, nonché indicazione di tutti gli elementi che consentono la verifica della conformità al piano regionale stesso;
- h) relazione geologica e geotecnica delle eventuali opere di sostegno o manufatti di altro genere, redatte in conformità alle vigenti norme in materia, concernenti la struttura, le condizioni di giacitura e le caratteristiche dei terreni interessati, nonché

l'accertamento dell'esistenza di eventi di natura geologica o idrogeologica, anche stagionali, con particolare riferimento ai periodi di esercizio della pista, che possono interessarne il tracciato; qualora risulti che il tracciato sia interessato dai citati eventi, sono indicate le relative misure strutturali e gestionali di difesa;

- i) progetto definitivo degli interventi di difesa passiva nonché, per gli interventi di tipo preventivo, piano di gestione della sicurezza, con l'indicazione del responsabile della gestione del piano, del suo sostituto e delle figure necessarie all'attuazione del piano qualora dall'accertamento di cui all'articolo 37, comma 1, lettera d), risulti che il tracciato delle piste è interessato da pericolo di valanghe;
- j) relazione forestale che, in riferimento all'unità idrografica interessata, alle relative caratteristiche morfologiche ed ai tipi vegetazionali, individui le eventuali misure e modalità atte ad evitare o ridurre gli effetti negativi di ordine idrogeologico e forestale, nonché gli interventi compensativi previsti nell'articolo 15 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 e successive modificazioni;
- k) mappa catastale con riportato il tracciato della pista in relazione alle particelle di terreno attraversate, con allegata la dichiarazione del richiedente sulla loro piena disponibilità;
- l) proposta motivata sulla classificazione della pista;
- m) relazione di valutazione d'incidenza ambientale ai sensi della normativa vigente relativa alle ZPS e ai SIC;
- n) studio di impatto ambientale di cui all'articolo 9 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10, quando la pista è assoggettata alla procedura di valutazione di impatto ambientale ovvero, qualora non sia assoggettata, relazione sugli interventi di ricomposizione dell'ambiente ed individuazione e quantificazione delle opportune misure di mitigazione;
- o) documentazione fotografica adeguata a rappresentare l'inserimento dell'intervento nel contesto paesaggistico, con eventuale "rendering" delle situazioni più significative;
- p) descrizione della segnaletica e delle opere di sicurezza.

#### **Art. 39**

##### **Procedure per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione delle piste e relative varianti. Conferenza di servizi**

1. Il rilascio dell'autorizzazione è reso sulla base della contestuale valutazione di tutti gli aspetti interessati tra i quali, in particolare, quelli relativi agli aspetti urbanistici, programmatori, trasportistici, idraulici, idrogeologici, forestali, ambientali, paesaggistici e valanghivi nonché della idoneità tecnica della pista e della classificazione proposta.
2. Per il rilascio del provvedimento di cui al comma 1 la provincia può indire una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241/1990 e successive modificazioni; in tal caso le dichiarazioni di cui all'articolo 37, comma 1, lettere b), c) e d), possono essere rese in tale sede.
3. Al procedimento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, commi da 4 a 7.
4. Per le varianti delle piste, comprese quelle riguardanti il sistema di protezione dal pericolo di valanghe si applica la medesima procedura prevista per il rilascio dell'autorizzazione, salvo che si tratti di lavori che non modifichino il sedime; in tal caso i lavori sono effettuati previa comunicazione alla provincia.

#### **Art. 40**

##### **Realizzazione della pista, verifica di conformità e collaudo**

1. Il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione della pista consente al titolare di iniziare a svolgere i lavori.
2. Il soggetto autorizzato comunica il nominativo del direttore dei lavori e la data di inizio dei lavori alla provincia, la quale può disporre controlli e verifiche in relazione all'esecuzione degli stessi.
3. Ultimata la realizzazione della pista, il soggetto autorizzato inoltra alla provincia domanda per l'effettuazione della verifica di conformità. In caso di non conformità della pista rispetto al progetto approvato la provincia intima al soggetto di eseguire la regolare esecuzione delle opere, entro un congruo termine. Nel caso in cui l'opera non sia resa conforme non può essere rilasciata l'autorizzazione all'apertura al pubblico esercizio di cui all'articolo 41.

4. Gli interventi relativi alle piste realizzati con contributi regionali, statali o comunitari sono soggetti, senza limite di spesa e ancorché eseguiti in economia, a collaudo secondo quanto stabilito dall'articolo 47 e seguenti della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 e successive modificazioni. Gli oneri derivanti sono a carico del soggetto beneficiario.

5. La verifica di cui all'articolo 7, comma 6, lettera b), numero 7), del DM n. 400/1998 per le eventuali opere di difesa dal pericolo di valanghe di cui all'articolo 38, comma 1, lettera i) è effettuata dall'ARPAV - Centro valanghe di Arabba - previa istanza del soggetto autorizzato.

### **CAPO III - Apertura al pubblico esercizio delle piste**

#### **Art. 41**

##### **Autorizzazione all'apertura al pubblico esercizio delle piste**

1. L'apertura al pubblico esercizio delle piste è subordinata al rilascio di un'autorizzazione da parte della provincia previa:
  - a) verifica della conformità della pista rispetto alla relativa autorizzazione alla realizzazione;
  - b) approvazione da parte della provincia del regolamento d'esercizio della pista di cui all'articolo 37, comma 1, lettera e);
  - c) stipula del contratto di assicurazione ai sensi dell'articolo 15;
  - d) collaudo e verifiche o certificazione di cui all'articolo 40.
2. L'autorizzazione rilasciata è comunicata alla struttura regionale competente in materia di mobilità ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 8, comma 2.
3. L'autorizzazione ha la stessa durata dell'autorizzazione all'apertura al pubblico dell'impianto di risalita per le piste asservite agli impianti e la stessa si intende rinnovata automaticamente con il rinnovo della concessione di linea dell'impianto.
4. Per le piste non asservite e per quelle da fondo l'autorizzazione ha durata massima di dieci anni. L'autorizzazione può essere rinnovata ogni volta fino ad ulteriori dieci anni se il soggetto autorizzato, prima dei sei mesi anteriori alla scadenza, presenta alla provincia una domanda corredata da una idonea relazione, a firma di un tecnico abilitato, che dichiara che la pista mantiene i requisiti richiesti.
5. Nel caso di lavori che non comportino modifiche al sedime delle piste di cui all'articolo 39, comma 4, l'apertura al pubblico esercizio avviene sulla base di una dichiarazione del soggetto autorizzato, sottoscritta dal direttore dei lavori, che attesta il mantenimento delle condizioni di idoneità precedenti e l'assenza di situazioni di pericolo per l'incolumità degli utenti.
6. A garanzia della restituzione in pristino dei luoghi nel caso di cessazione a qualsiasi titolo dell'autorizzazione, salva l'ipotesi della revoca di cui all'articolo 43, comma 1, lettera a), la provincia subordina il rilascio dell'autorizzazione alla prestazione di un'idonea cauzione a proprio favore, da aggiornare annualmente in relazione all'inflazione rilevata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI).

#### **Art. 42**

##### **Sospensione dell'autorizzazione al pubblico esercizio delle piste**

1. La provincia può sospendere l'autorizzazione all'apertura al pubblico delle piste, a fini cautelari, nei seguenti casi:
  - a) in presenza di situazioni contingibili ed urgenti di pericolo o danno e fino al permanere di tali situazioni;
  - b) qualora sia necessario procedere ad accertamenti, in vista dell'adozione di un provvedimento finale di revoca, di decadenza o di modifica totale o parziale del progetto ai sensi degli articoli 43 e 44. In tal caso la sospensione opera per sei mesi, salvo la proroga di ulteriori tre mesi per l'impossibilità di procedere agli accertamenti, decorsi i quali la sospensione cessa;
  - c) qualora sia applicata la sanzione di cui all'articolo 57, comma 3;
2. I provvedimenti di cui al comma 1, lettera a), qualora adottati dal comune, sono tempestivamente comunicati alla provincia.

3. L'apertura al pubblico delle piste può, altresì, essere sospesa da parte del soggetto autorizzato previa comunicazione scritta alla provincia:
  - a) durante la stagione dell'innevamento, per periodi inferiori a sei mesi;
  - b) durante il periodo di esercizio degli impianti, per cause di forza maggiore o per cause tecniche che incidono sulla sicurezza.
4. La sospensione del servizio da parte del soggetto autorizzato, per cause diverse da quelle previste dal comma 3, è subordinata all'autorizzazione della provincia.
5. L'autorizzazione è automaticamente sospesa nel caso non venga effettuata la comunicazione di cui all'articolo 8, comma 2.

#### **Art. 43**

##### **Revoca dell'autorizzazione al pubblico esercizio delle piste**

1. L'autorizzazione all'apertura al pubblico delle piste può essere revocata:
  - a) qualora sia necessario interrompere definitivamente l'apertura al pubblico esercizio, a seguito di variazioni dello strumento urbanistico generale o per ragioni di interesse pubblico diverse da quelle della lettera b);
  - b) qualora sia applicata la sanzione accessoria prevista dall'articolo 57, comma 4.
2. Il provvedimento di revoca è adottato dalla provincia che lo trasmette alla struttura regionale competente in materia di mobilità per la conseguente cancellazione della pista dal registro di cui all'articolo 8.
3. La revoca comporta:
  - a) nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), l'obbligo di indennizzo dei danni subiti dal soggetto autorizzato per il mancato ammortamento degli impianti e delle piste da parte dell'ente nel cui interesse è stata pronunciata, nonché l'obbligo di riduzione della potenzialità di portata dell'impianto in modo che sia garantita la funzionalità residua del sistema impianti-piste;
  - b) nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera b), l'obbligo di riduzione in pristino sia della pista, sia dell'impianto.

#### **Art. 44**

##### **Rinuncia e decadenza dall'autorizzazione al pubblico esercizio delle piste**

1. Il soggetto autorizzato può rinunciare all'autorizzazione al pubblico esercizio della pista prima della sua scadenza quando sussistano giustificati motivi; tale rinuncia comporta il ricalcolo dell'equilibrio del sistema impianti-piste.
2. In caso di rinuncia, l'autorizzazione è rilasciata agli altri soggetti interessati, secondo l'ordine di priorità di cui all'articolo 37, comma 2, lettera b).
3. La rinuncia è comunicata alla provincia ed ha effetto dalla data di accettazione da parte della provincia stessa.
4. La decadenza dall'autorizzazione si verifica qualora:
  - a) l'esercizio della pista sia stato sospeso per almeno due stagioni di innevamento successive, su iniziativa del soggetto autorizzato per cause non dipendenti da eventi meteorologici e per fatti imputabili allo stesso, senza la preventiva autorizzazione della provincia di cui all'articolo 42, comma 4;
  - b) il soggetto autorizzato non ottemperi ad un precedente provvedimento di sospensione;
  - c) sia pronunciata la decadenza dalla concessione di linea per l'unico impianto che serve la pista.
5. In tutte le ipotesi in cui l'impianto non sia a servizio di una sola pista, la decadenza dall'autorizzazione comporta l'obbligo di riduzione della potenzialità di portata degli impianti, in modo che sia garantita la funzionalità residua del sistema impianti-piste.

6. Il provvedimento di decadenza è adottato dalla provincia e trasmesso alla struttura regionale competente in materia di mobilità per la conseguente cancellazione della pista dal registro di cui all'articolo 8.

#### **TITOLO IV - Sistemi di innevamento programmato**

##### **Art. 45**

#### **Autorizzazione alla realizzazione dei sistemi di innevamento programmato**

1. Per sistema di innevamento programmato si intende l'insieme degli impianti, macchinari ed attrezzature, sia fissi che mobili, comprese opere e condotte di raccolta, accumulo ed adduzione delle acque, atti a consentire la produzione e la distribuzione della neve nelle quantità necessarie a garantire la migliore fruibilità delle aree sciabili attrezzate.

2. La realizzazione di sistemi per l'innevamento programmato è subordinata al rilascio di una autorizzazione da parte della provincia. A tal fine, i soggetti interessati presentano, unitamente alla domanda e, salva la necessità di acquisire preventivamente il titolo per l'utilizzo della risorsa idrica, il progetto del sistema, in tre copie, a firma di un tecnico abilitato, controfirmato dal richiedente, costituito dai seguenti elaborati:

a) relazione illustrativa sulle caratteristiche degli impianti di innevamento in rapporto alle condizioni climatico-nivologiche dell'area ed alle piste esistenti o programmate da innevare;

b) carta topografica della zona interessata in scala 1:10.000 con il tracciato delle condotte e delle relative opere e apparati complementari; nella cartografia sono riportate le piste da innevare.

3. Qualora siano previsti bacini di accumulo il progetto è integrato dalla seguente documentazione:

a) relazione generale idraulica sull'adduzione e scarico delle acque, geologica e geotecnica;

b) disegni e particolari costruttivi;

c) dimostrazione della disponibilità dell'acqua necessaria per la gestione del bacino;

d) dichiarazione del comune interessato sulla compatibilità del bacino con lo strumento urbanistico ed in merito al relativo titolo abilitativo edilizio eventualmente rilasciato;

e) dichiarazione del comune interessato sull'inesistenza di vincoli e di usi civici sull'area o di beni costituenti patrimonio antico delle Regole di cui alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 26 e successive modificazioni oppure il titolo autorizzativo;

f) dichiarazione dell'ARPAV - Centro valanghe di Arabba - sulla situazione valanghiva ai sensi dell'articolo 5; qualora dal predetto accertamento risulti che il bacino di accumulo è interessato da pericolo di valanghe, deve essere individuato, da un tecnico abilitato, l'intervento di difesa da adottarsi e presentato il relativo progetto;

g) mappa catastale che riporta il tracciato degli impianti in relazione alle particelle di terreno attraversate, con allegata la dichiarazione del richiedente sulla loro piena disponibilità;

h) documentazione fotografica adeguata a rappresentare l'inserimento dell'intervento nel contesto paesaggistico con eventuale "rendering" delle situazioni più significative.

4. Hanno titolo a presentare la domanda di autorizzazione:

a) i soggetti autorizzati all'apertura al pubblico esercizio degli impianti;

b) i soggetti autorizzati all'apertura al pubblico esercizio delle piste;

c) i consorzi di operatori economico-turistici.

5. Nelle more della individuazione delle aree sciabili attrezzate di cui all'articolo 6 l'autorizzazione costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera.

6. A garanzia della regolare esecuzione degli interventi di ripristino e dell'attuazione delle misure compensative, la provincia subordina il rilascio dell'autorizzazione alla prestazione di un'idonea cauzione, in proprio favore per l'esecuzione degli interventi di ripristino, da aggiornare annualmente in relazione all'inflazione rilevata dall'Istituto nazionale di statistica

(ISTAT) sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI), nonché di altra cauzione a favore dei servizi forestali dell'amministrazione regionale per l'attuazione delle misure compensative.

#### **Art. 46**

#### **Procedure per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione dei sistemi di innevamento programmato. Conferenza di servizi**

1. Il rilascio dell'autorizzazione è reso sulla base della contestuale valutazione di tutti gli aspetti interessati tra i quali, in particolare, quelli relativi agli aspetti urbanistici, programmatori, trasportistici, idraulici, idrogeologici, forestali, ambientali e paesaggistici.
2. Per il rilascio del provvedimento di cui al comma 1 la provincia può indire una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della l. 241/1991 e successive modificazioni; in tal caso le dichiarazioni di cui all'articolo 45, comma 3, lettere d), e) e f), possono essere rese in tale sede.
3. Al procedimento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 22, commi 4, 5 e 6.
4. Per le varianti dei sistemi di innevamento programmato, ivi comprese le opere di difesa dal pericolo di valanghe, si applica la medesima procedura prevista per il rilascio dell'autorizzazione, salvo che si tratti di modifiche alla parte sotterranea delle linee distributive dell'impianto situato all'interno del sedime della pista; in tal caso i lavori sono effettuati previa comunicazione alla provincia.

#### **Art. 47**

#### **Realizzazione ed esercizio del sistema di innevamento programmato e collaudo**

1. I lavori di realizzazione sono eseguiti sotto la responsabilità di un direttore dei lavori il cui nominativo con la data di inizio dei lavori sono preventivamente comunicati alla provincia.
2. Nei sistemi di innevamento programmato è vietato l'uso di catalizzatori o additivi inquinanti atti a favorire la germinazione dei fiocchi di neve, l'innalzamento o l'abbassamento crioscopico dell'acqua e della neve.
3. I sistemi di innevamento programmato sono realizzati in modo da poter essere impiegati anche ai fini dello spegnimento degli incendi boschivi.
4. L'esercizio del sistema di innevamento, nel caso siano previsti bacini di accumulo a cielo aperto, è subordinato alla presentazione alla provincia di un certificato del direttore dei lavori che attesti la regolare esecuzione delle opere rispetto al progetto approvato ed alle eventuali prescrizioni stabilite nell'autorizzazione, nonché la sicurezza delle opere sotto il profilo geologico e geotecnico.
5. I sistemi di innevamento programmato realizzati con contributi regionali, statali o comunitari sono soggetti a collaudo secondo quanto stabilito dall'articolo 47 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 e successive modificazioni. Gli oneri derivanti sono a carico del soggetto beneficiario.

#### **TITOLO V - Sicurezza nella pratica non agonistica degli sport sulla neve**

#### **Art. 48**

#### **Sicurezza**

1. La Regione del Veneto, in attuazione della legge n. 363/2003, nel presente titolo detta le norme per la sicurezza nella pratica non agonistica degli sport sulla neve disciplinando:
  - a) gli obblighi dei gestori delle aree sciabili attrezzate;
  - b) le modalità di manutenzione delle piste;
  - c) la segnaletica;
  - d) il soccorso sulle piste;

- e) gli obblighi del preposto alla sicurezza dell'area sciabile;
  - f) il comportamento degli utenti di impianti e piste.
2. Per quanto non previsto dal presente titolo si applica la legge n. 363/2003.

#### **Art. 49**

##### **Obblighi del gestore delle aree sciabili attrezzate**

1. È gestore delle aree sciabili attrezzate, di seguito denominato gestore, il soggetto autorizzato all'apertura al pubblico delle piste di cui all'articolo 41.
2. Il gestore è tenuto a:
  - a) garantire l'uso pubblico della pista;
  - b) osservare le eventuali prescrizioni per la tutela dell'incolumità degli utenti previste nell'autorizzazione della provincia;
  - c) rispettare quanto previsto nel regolamento di esercizio della pista di cui all'articolo 37, comma 1, lettera e);
  - d) provvedere alla sicurezza sulle piste secondo quanto previsto dagli articoli da 50 a 53.
3. Il gestore espone, almeno presso i punti di accesso alle aree sciabili attrezzate, in modo visibile agli utenti, i documenti riferiti alla classificazione delle piste, alla segnaletica, alle regole di condotta e alle relative sanzioni.
4. Il gestore, al termine della stagione sciistica, trasmette alla Giunta regionale, per il tramite della provincia, l'elenco di tutti gli infortuni verificatisi sulle piste indicandone, ove possibile, la dinamica. La Giunta regionale ai sensi della legge n. 363/2003 inoltra al ministero competente in materia di salute il predetto elenco.

#### **Art. 50**

##### **Manutenzione e messa in sicurezza delle piste**

1. Il gestore è responsabile della manutenzione ordinaria e straordinaria, nel rispetto del regolamento d'esercizio della pista, verifica che le aree siano in possesso dei necessari requisiti di sicurezza e in particolare provvede:
  - a) a mantenere l'agibilità della pista e i requisiti tecnici previsti nel progetto autorizzato, nonché durante il periodo di utilizzo, compatibilmente con gli eventi meteorologici ed atmosferici, alla battitura della medesima;
  - b) alla chiusura della pista qualora vengano meno i requisiti di cui alla lettera a) e nella ipotesi persista la perdita dei suddetti requisiti, lo comunica alla provincia;
  - c) a proteggere gli utenti dagli ostacoli presenti lungo le piste utilizzando adeguate protezioni anche al fine di evitare che gli stessi possano uscire involontariamente dalla pista;
  - d) ad effettuare durante il periodo di non esercizio la sistemazione dei terreni in modo da conservarne la stabilità ed evitare il verificarsi di fenomeni di erosione e di degrado delle superfici nonché il turbamento del regime delle acque;
  - e) ad assicurare entro i limiti dell'area vegetazionale la permanente copertura vegetativa e a garantire la perfetta efficienza dei drenaggi per la captazione, deviazione, dispersione o razionale accompagnamento delle acque profonde e superficiali.
2. È inibito ai mezzi meccanici l'utilizzo delle piste, ad eccezione dei mezzi adibiti al servizio e alla manutenzione che possono accedere solo al di fuori dall'orario di apertura, salvo i casi di necessità e di urgenza, con l'utilizzo di appositi congegni di segnaletica luminosa ed acustica, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 363/2003.
3. Nel caso in cui il gestore, ai fini della manutenzione e messa in sicurezza, provveda alla realizzazione di opere artificiali, lo comunica alla provincia e provvede alla manutenzione delle medesime nel rispetto delle disposizioni del presente articolo.

#### **Art. 51**

##### **Segnaletica e misure di protezione**

1. Le piste sono dotate di segnaletica, conforme al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 dicembre 2005 "Segnaletica che deve essere apposta nelle aree sciabili attrezzate" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 dicembre 2005, n. 299, nonché di dispositivi di prevenzione, protezione e sicurezza degli utenti. In particolare sono segnalate in modo visibile agli utenti all'inizio della pista e presso i punti di accesso delle aree sciabili attrezzate:

- a) la specifica destinazione delle piste di cui all'articolo 32, comma 3;
- b) le cattive condizioni di fondo della pista, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge n. 363/2003;
- c) la chiusura della pista nell'ipotesi di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b);
- d) la presenza dei mezzi adibiti al servizio ed alla manutenzione delle piste nell'ipotesi di cui all'articolo 50, comma 2.

2. Le piste non battute devono essere segnalate in modo visibile agli utenti ed interdette con idonee protezioni.

#### **Art. 52**

##### **Soccorso sulle piste**

1. Il gestore ha l'obbligo di assicurare in modo adeguato e tempestivo il soccorso e il trasporto degli infortunati lungo le piste, in luoghi accessibili dai più vicini centri di assistenza sanitaria o di pronto soccorso. A tal fine il gestore deve istituire un apposito servizio di soccorso, dotato delle necessarie attrezzature e sempre attivo durante l'apertura al pubblico delle piste.

2. Il personale addetto al servizio di soccorso e trasporto effettua periodiche esercitazioni di soccorso invernale sulle piste, in conformità a quanto previsto dal regolamento di esercizio della pista.

#### **Art. 53**

##### **Preposto alla sicurezza dell'area sciabile attrezzata**

1. I gestori delle aree sciabili attrezzate, ferme restando per gli stessi le responsabilità previste dalla presente legge, possono nominare un preposto alla sicurezza dandone comunicazione alla provincia.

2. Il preposto alla sicurezza assicura la propria presenza durante l'orario di apertura delle aree sciabili attrezzate e, nei limiti dei poteri attribuitigli dal gestore, coordina, dà attuazione e verifica tutti gli adempimenti connessi al regolare esercizio delle aree sciabili attrezzate, in particolare con riferimento:

- a) alla manutenzione invernale ed estiva dei tracciati di pista;
- b) alla messa in sicurezza delle piste;
- c) alla ricognizione periodica di tutti i tracciati di pista di competenza;
- d) alla chiusura dei tracciati, ove necessaria per motivi di sicurezza;
- e) alla collocazione, controllo e manutenzione della segnaletica e di tutti i dispositivi di prevenzione, protezione e sicurezza;
- f) al rispetto del regolamento di esercizio della pista;
- g) al soccorso sulle piste.

3. Qualora nell'esercizio delle proprie funzioni il preposto alla sicurezza riscontri anomalie e disfunzioni non risolvibili nell'ambito dei poteri conferitigli, ne dà immediata comunicazione al gestore per l'adozione delle azioni conseguenti.

4. Il preposto alla sicurezza coordina tutte le attività che si svolgono nell'area di competenza quali, in particolare, le manifestazioni e gli eventi promozionali e, sino all'arrivo degli addetti del servizio sanitario competente, il soccorso e il trasporto degli infortunati.

5. Il preposto alla sicurezza collabora, su specifica richiesta, con le competenti strutture regionali e provinciali, con l'ARPAV - Centro valanghe di Arabba - e con gli organi di vigilanza.

#### **Art. 54**

## **Comportamento degli utenti**

1. Gli utenti degli impianti e delle piste sono tenuti ad osservare le prescrizioni relative all'uso dei medesimi contenute nel regolamento d'esercizio e ad attenersi alle disposizioni impartite dal personale dipendente od incaricato della sorveglianza, concernenti la regolarità funzionale, l'ordine e la sicurezza dell'esercizio.
2. È vietato da parte degli utenti percorrere le piste con mezzi diversi da quelli per cui la pista è classificata nonché trasportare bambini con zainetti e marsupi o altro sistema di imbraco, salvo in caso di necessità ed urgenza e per il tratto di pista strettamente necessario a raggiungere la prima stazione o punto di soccorso.
3. È obbligo degli utenti:
  - a) tenere un comportamento specifico di prudenza e diligenza regolato in base alla situazione e alle caratteristiche della pista, nonché alle proprie attitudini e capacità, al fine di non costituire pericolo od arrecare danno a se stessi o agli altri;
  - b) rispettare le norme del decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 30 novembre 1970 "Disposizioni per il comportamento degli sciatori che si servono degli impianti sciaviari" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 gennaio 1971, n. 20, nonché della segnaletica e del decalogo dello sciatore di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 dicembre 2005 "Segnaletica che deve essere apposta nelle aree sciabili attrezzate";
  - c) rispettare le regole di condotta previste dagli articoli da 8 a 17 della legge n. 363/2003, nonché quelle emanate dalla Federazione internazionale sci e le ulteriori prescrizioni determinate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d).
4. I comuni, in presenza di situazioni particolari, possono integrare la disciplina prevista dal presente articolo con ulteriori prescrizioni al fine del corretto utilizzo, da parte dell'utente, delle piste, segnalandolo tempestivamente alla provincia.

## **TITOLO VI - Vigilanza e sanzioni**

### **Art. 55**

#### **Vigilanza**

1. La vigilanza sull'osservanza delle norme di cui alla presente legge è esercitata, oltre che dagli altri organi previsti dalla normativa vigente, dalle province.
2. Al controllo dell'osservanza delle disposizioni del Titolo V provvedono anche gli altri organi individuati nell'articolo 21 della legge n. 363/2003 nonché il personale della Regione e dei comuni appositamente individuato ed abilitato ad effettuare la vigilanza, l'accertamento e la contestazione ai sensi degli articoli 13 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale" e successive modificazioni, munito di apposito tesserino di riconoscimento.
3. Il controllo sull'attuazione delle misure di difesa dal pericolo valanghe è effettuato dall'ARPAV - Centro valanghe di Arabba.

### **Art. 56**

#### **Sanzioni amministrative**

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato ai sensi delle vigenti leggi, nonché delle sanzioni amministrative previste nel DPR n. 753/1980 per quanto concerne la polizia, la sicurezza e la regolarità dell'esercizio degli impianti e di quelle previste nella legge n. 363/2003 per quanto concerne la sicurezza, sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
  - a) da euro 100.000,00 ad euro 600.000,00 in caso di realizzazione di un impianto in assenza o in difformità della prescritta autorizzazione;
  - b) da euro 50.000,00 ad euro 300.000,00 in caso di realizzazione di una pista in assenza o in difformità della prescritta autorizzazione;
  - c) da euro 500,00 ad euro 5.000,00 in caso di apprestamento, anche parziale, di un'area non autorizzata o in difformità dal regolare tracciato di pista, senza aver ottenuto l'autorizzazione di cui all'articolo 37;

- d) da euro 500,00 ad euro 3.000,00 in caso di apertura di impianti o piste senza la prescritta autorizzazione all'apertura al pubblico;
  - e) da euro 5.000,00 ad euro 50.000,00 in caso di realizzazione di un sistema di innevamento programmato in assenza o difformità dell'autorizzazione;
  - f) da euro 250,00 ad euro 1.500,00 per l'inottemperanza agli obblighi del concessionario di cui all'articolo 25;
  - g) da euro 500,00 ad euro 3.000,00 in caso di applicazione di tariffe in violazione di quanto previsto dall'articolo 12;
  - h) da euro 50,00 ad euro 150,00 in caso di mancata comunicazione dei programmi di esercizio e dei nominativi del personale di servizio agli impianti di cui all'articolo 12;
  - i) da euro 50,00 ad euro 300,00 in caso di mancata comunicazione della sospensione di cui all'articolo 42;
  - j) da euro 500,00 ad euro 1.000,00 in caso di mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 49;
  - k) da euro 250,00 ad euro 1.500,00 in caso di mancato rispetto degli obblighi di messa in sicurezza e di manutenzione delle piste di cui all'articolo 50;
  - l) da euro 50,00 ad euro 300,00 salvo quanto specificamente previsto dalla legge n. 363/2003, in caso di mancato rispetto degli obblighi relativi alla segnaletica di cui all'articolo 51.
2. Ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge n. 363/2003 l'ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie è:
- a) da euro 40,00 ad euro 250,00 per il gestore che viola gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 3 e agli articoli 6 e 16, commi 1 e 2, della legge n. 363/2003;
  - b) da euro 25,00 ad euro 150,00 per l'utente che viola gli obblighi di cui agli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, comma 3 e 17 della legge n. 363/2003 e all'articolo 54, comma 2.

## **Art. 57**

### **Sanzioni accessorie e potere sostitutivo**

1. Dopo due violazioni da parte del gestore degli obblighi di cui all'articolo 25 la provincia dichiara la decadenza della concessione ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera e).
2. Quando, a seguito delle violazioni di cui agli articoli 50 e 51 commesse dal gestore, si profilano situazioni contingibili ed urgenti di pericolo o danno, la provincia può disporre la sospensione dell'autorizzazione all'apertura al pubblico esercizio della pista finché tali situazioni permangono.
3. Dopo tre violazioni da parte del gestore degli obblighi di cui agli articoli 5, comma 3, e agli articoli 6 e 16, commi 1 e 2, della legge n. 363/2003, nell'arco della medesima stagione sciistica, la provincia dispone la sospensione da sei a venti giorni dell'autorizzazione all'apertura al pubblico esercizio della pista.
4. Ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge n. 363/2003, nell'ipotesi di ripetuta violazione delle disposizioni di cui agli articoli 50, comma 1, e 51, comma 1, lettere b) e c), la provincia può revocare l'autorizzazione.
5. Nell'ipotesi di accertata inerzia o inadempimento nell'adozione del provvedimento di sospensione o di revoca dell'autorizzazione, il Presidente della Giunta regionale, sentito l'ente inadempiente, lo diffida ad adempiere entro congruo termine, trascorso il quale provvede in via sostitutiva.
6. A seguito delle violazioni di cui agli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, comma 3 e 17 della legge n. 363/2003 e all'articolo 54, comma 2, consegue il ritiro del titolo di viaggio, denominato skipass, per la giornata in cui è stata commessa la violazione. I titoli di viaggio aventi durata superiore alla giornata sono successivamente restituiti agli aventi diritto a cura del gestore, presso le biglietterie situate nelle località in cui è stata commessa la violazione.

## **Art. 58**

### **Autorità competenti ad irrogare le sanzioni**

1. L'autorità competente all'irrogazione delle sanzioni ed a introitare i relativi proventi è:
  - a) per le violazioni sanzionate all'articolo 56, comma 1, e comma 2, lettera a), la provincia nel cui territorio è stato commesso il fatto;
  - b) per le violazioni sanzionate all'articolo 56, comma 2, lettera b), il comune nel cui territorio è stato commesso il fatto.
2. Provincia e comune sono, altresì, competenti ad applicare le sanzioni accessorie di cui all'articolo 57 relative alle sanzioni principali di rispettiva competenza.
3. Entro il 31 maggio di ogni anno i comuni e le province trasmettono alla Giunta regionale, a fini di monitoraggio, l'elenco delle sanzioni irrogate durante l'ultima stagione sciistica con l'indicazione delle somme introitate.

## **TITOLO VII**

### **Disposizioni transitorie e finali**

#### **Art. 59**

##### **Abrogazioni**

1. Sono abrogati:
  - a) la legge regionale 6 marzo 1990, n. 18 "Disciplina in materia di linee funiviarie in servizio pubblico, piste da sci e innevamento programmato" come modificata dall'articolo 42 comma 1, lettera e), e comma 8 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 (legge finanziaria 1996) e dall'articolo 21 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46;
  - b) l'articolo 87, comma 2, lettera a), della legge regionale 14 aprile 2001, n. 11 "Conferimenti di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
  - c) l'articolo 4 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 14 "Disposizioni di riordino e semplificazione amministrativa - Collegato alla legge finanziaria 2002 in materia di trasporti e mobilità".

#### **Art. 60**

##### **Disposizioni transitorie**

1. Fino all'emanazione degli atti di competenza della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 2, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei provvedimenti regionali adottati prima della entrata in vigore della presente legge.
2. Per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge regionale 6 marzo 1990, n. 18.
3. Per i procedimenti di riconoscimento di piste ai sensi dell'articolo 75 della legge regionale 6 marzo 1990, n. 18 ancora pendenti, la documentazione prescritta ai sensi della medesima legge e non ancora prodotta deve essere trasmessa entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; decorso tale termine è revocata l'autorizzazione all'apertura al pubblico esercizio delle piste esistenti e non riconosciute. Le piste riconosciute ai sensi del suddetto articolo 75, dopo l'entrata in vigore della presente legge, sono iscritte d'ufficio nel registro degli impianti e piste.
4. Fino all'individuazione delle aree sciabili attrezzate di cui all'articolo 6 gli obblighi e gli adempimenti riconosciuti dalla presente legge in capo ai gestori ed ai preposti alla sicurezza di cui agli articoli da 49 a 53 sono da ritenersi in capo ai soggetti autorizzati all'apertura al pubblico delle piste di cui all'articolo 41.
5. Fino all'approvazione del PRN di cui all'articolo 7:
  - a) i nuovi impianti e le nuove piste sono realizzati in conformità agli strumenti urbanistici e alla programmazione regionale vigente;
  - b) le aree sciabili attrezzate di cui all'articolo 6 sono individuate dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime nel termine di trenta giorni, decorso il quale si prescinde dal parere.

6. Per le concessioni che si riferiscono ad impianti la cui vita tecnica risulti scaduta alla data di entrata in vigore della presente legge, il concessionario presenta la domanda di rinnovo, ai sensi dell'articolo 29, a pena di decadenza dalla concessione, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. In sede di prima applicazione, i soggetti già autorizzati all'apertura al pubblico esercizio degli impianti e delle piste, alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicare le tariffe per l'utilizzo degli impianti e delle piste fino alla approvazione da parte della provincia, ai sensi dell'articolo 12, delle nuove tariffe.

8. In deroga a quanto previsto dall'articolo 37, comma 1, lettera e), fino alla predisposizione da parte della Giunta regionale del regolamento tipo ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h), l'autorizzazione alla realizzazione delle piste è rilasciata anche in assenza del regolamento di esercizio.

9. Il regolamento di esercizio della pista di cui all'articolo 41, comma 1, lettera b), per le piste esistenti e regolarmente aperte al pubblico, si intende approvato a seguito della presentazione alla provincia di un regolamento conforme al regolamento tipo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h). Il regolamento deve essere presentato entro un anno dalla data di pubblicazione del regolamento tipo nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e la sua redazione non richiede l'intervento di un tecnico abilitato.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 21 novembre 2008

Galan

## INDICE

### TITOLO I - Disposizioni generali

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Competenze della Regione

Art. 3 - Competenze delle province

Art. 4 - Competenze dei comuni

Art. 5 - Competenze dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)

Art. 6 - Aree sciabili attrezzate

Art. 7 - Piano regionale neve (PRN)

Art. 8 - Registro degli impianti e piste

Art. 9 - Criteri di compatibilità territoriale

Art. 10 - Interdipendenze tra impianti e piste

Art. 11 - Restituzione in pristino dei luoghi

Art. 12 - Tariffe e personale di stazione di linea

Art. 13 - Costituzione coattiva di servitù

Art. 14 - La servitù di impianto, di pista e del sistema di innevamento

Art. 15 - Assicurazioni

Art. 16 - Contributi regionali

## TITOLO II - Impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto

### CAPO I - Concessione di linea e autorizzazione alla realizzazione

Art. 17 - Definizione e classificazione degli impianti

Art. 18 - Concessione di linea

Art. 19 - Concessione di linea per impianti concorrenti

Art. 20 - Autorizzazione alla realizzazione

Art. 21 - Elaborati di progetto per gli impianti

Art. 22 - Procedure per il rilascio della concessione di linea e dell'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto. Conferenza di servizi

Art. 23 - Varianti

Art. 24 - Realizzazione dell'impianto, verifiche, prove funzionali e collaudo

### CAPO II - Rapporto di concessione

Art. 25 - Obblighi del concessionario

Art. 26 - Diniego della concessione

Art. 27 - Sospensione e decadenza della concessione

Art. 28 - Trasferimento della concessione

Art. 29 - Rinnovo della concessione

### CAPO III - Apertura al pubblico esercizio degli impianti

Art. 30 - Autorizzazione all'apertura al pubblico esercizio degli impianti

Art. 31 - Modalità di apertura al pubblico esercizio degli impianti

## TITOLO III - Piste

### CAPO I - Definizioni, classificazioni e requisiti tecnici

Art. 32 - Definizione e destinazione delle piste

Art. 33 - Classificazione delle piste da discesa

Art. 34 - Requisiti tecnici delle piste da discesa

Art. 35 - Classificazione delle piste da fondo

Art. 36 - Requisiti tecnici delle piste da fondo

### CAPO II - Realizzazione delle piste

Art. 37 - Autorizzazione alla realizzazione

Art. 38 - Elaborati di progetto per le piste

Art. 39 - Procedure per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione delle piste e relative varianti. Conferenza di servizi

Art. 40 - Realizzazione della pista, verifica di conformità e collaudo

**CAPO III - Apertura al pubblico esercizio delle piste**

Art. 41 - Autorizzazione all'apertura al pubblico esercizio delle piste

Art. 42 - Sospensione dell'autorizzazione al pubblico esercizio delle piste

Art. 43 - Revoca dell'autorizzazione al pubblico esercizio delle piste

Art. 44 - Rinuncia e decadenza dall'autorizzazione al pubblico esercizio delle piste

**TITOLO IV - Sistemi di innevamento programmato**

Art. 45 - Autorizzazione alla realizzazione dei sistemi di innevamento programmato

Art. 46 - Procedure per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione dei sistemi di innevamento programmato. Conferenza di servizi

Art. 47 - Realizzazione ed esercizio del sistema di innevamento programmato e collaudo

**TITOLO V - Sicurezza nella pratica non agonistica degli sport sulla neve**

Art. 48 - Sicurezza

Art. 49 - Obblighi del gestore delle aree sciabili attrezzate

Art. 50 - Manutenzione e messa in sicurezza delle piste

Art. 51 - Segnaletica e misure di protezione

Art. 52 - Soccorso sulle piste

Art. 53 - Preposto alla sicurezza dell'area sciabile attrezzata

Art. 54 - Comportamento degli utenti

**TITOLO VI - Vigilanza e sanzioni**

Art. 55 - Vigilanza

Art. 56 - Sanzioni amministrative

Art. 57 - Sanzioni accessorie e potere sostitutivo

Art. 58 - Autorità competenti ad irrogare le sanzioni

**TITOLO VII - Disposizioni transitorie e finali**

Art. 59 - Abrogazioni

Art. 60 - Disposizioni transitorie

**Dati informativi concernenti la legge regionale 21 novembre 2008, n. 21**

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati a cura del direttore:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Leggi regionali abrogate
- 5 - Struttura di riferimento

### **1. Procedimento di formazione**

- Il procedimento di formazione della legge regionale è stato avviato su iniziativa della Giunta regionale che ha presentato due disegni di legge a ciascuno dei quali è stato attribuito uno specifico numero di progetto di legge:
- progetto di legge n. 102: disegno di legge relativo a "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo" (deliberazione della Giunta regionale n. 18/DDDL del 9 agosto 2005);
- progetto di legge n. 103: disegno di legge relativo a "Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste da sci e dell'innevamento programmato" (deliberazione della Giunta regionale n. 17/DDDL del 9 agosto 2005);
- I progetti di legge sono stati assegnati alla 2° commissione consiliare, che ha elaborato un testo unificato del progetto di legge;
- La 2° commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 22 luglio 2008;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Tiziano Zigiotta, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 5 novembre 2008, n. 13796.

### **2. Relazione al Consiglio regionale**

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il provvedimento legislativo all'attenzione del Consiglio costituisce il testo unificato di due disegni di legge presentati dalla Giunta regionale, il PDL n. 102 "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo" e il PDL n. 103 "Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto delle piste da sci e dell'innevamento programmato".

Detti disegni di legge, per la parte relativa alla sicurezza nelle piste da sci, vertevano sullo stesso oggetto e pertanto il loro esame, ai sensi dell'articolo 20 comma 5 del Regolamento del Consiglio, è stato abbinato e, successivamente, la Commissione ha licenziato un testo unificato.

Il provvedimento legislativo in esame nasce dall'esigenza di dare una risposta alle richieste di sostegno dell'area montana anche al fine di aggiornare la normativa regionale di settore in coerenza con i principi di sussidiarietà e di semplificazione amministrativa nonché con la normativa statale in materia di sicurezza.

Con la legge 24 dicembre 2003, n. 363, infatti, lo Stato ha dettato principi fondamentali per la gestione in sicurezza delle aree sciabili, in particolare con riferimento alla pratica degli sport invernali da discesa e da fondo. Alcuni di questi principi sono già contemplati nella vigente normativa regionale di settore (la legge regionale n. 18/1990) e tuttavia la legge statale introduce ulteriori obblighi e contempla nuovi strumenti per garantire la sicurezza imponendo, ai sensi dell'articolo 22, un adeguamento normativo da parte delle Regioni.

La normativa oggi all'attenzione del Consiglio regionale va pertanto a sostituire, abrogandola, la legge regionale 6 marzo 1990, n. 18 "Disciplina in materia di linee funiviarie in servizio pubblico, piste da sci e innevamento programmato", rispetto alla quale si differenzia, oltre che per l'introduzione delle norme sulla sicurezza sulle piste da sci, sotto vari aspetti. In particolare si evidenziano: il diverso riparto delle competenze tra Regione, province e comuni (articoli 2, 3, 4 e 5), l'introduzione della cauzione per la restituzione in pristino dei luoghi (articolo 11), la previsione della figura del preposto che coadiuva il gestore

nella sicurezza dell'area sciabile attrezzata (articolo 52) e l'eliminazione della parte afferente i contributi regionali.

Nel dettaglio la nuova normativa si suddivide in sette titoli:

Il Titolo I - Disposizioni generali (articoli 1-15) individua le competenze di Regione, province, comuni e ARPAV e disciplina gli aspetti comuni della normativa (il piano neve, le aree sciabili attrezzate, il registro regionale degli impianti e piste, assicurazioni, servitù etc.).

Il Titolo II - Impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto (articoli 16-30) definisce e classifica gli impianti a fune, fissa le procedure e le modalità per l'approvazione dei progetti, per il rilascio delle concessioni di linea e delle autorizzazioni all'esercizio pubblico degli impianti; stabilisce gli obblighi dei gestori per l'esercizio in sicurezza degli impianti in pubblico servizio e gli altri aspetti inerenti il rapporto con il concessionario.

Il Titolo III - Piste (articoli 31-43) definisce e classifica le piste da sci, per discesa e da fondo; fissa le procedure e le modalità di approvazione dei progetti nonché le norme per l'autorizzazione al pubblico esercizio e gli obblighi derivanti dall'autorizzazione.

Il Titolo IV - Sistemi di innevamento programmato (articoli 44-46) stabilisce i criteri e le procedure per l'autorizzazione alla realizzazione dei sistemi di innevamento programmato.

Il Titolo V - Sicurezza nella pratica non agonistica degli sport sulla neve (articoli 47-53) individua i criteri necessari per garantire la sicurezza nella pratica, non agonistica, degli sport invernali da discesa e da fondo, definendo i poteri-doveri dei gestori delle aree sciabili attrezzate relativamente alla manutenzione e alla messa in sicurezza delle piste, alla segnaletica e alle misure di protezione per gli utenti; disciplina il servizio di soccorso e introduce la figura del responsabile di pista; detta norme di comportamento degli utenti.

Il Titolo VI - Vigilanza e sanzioni (articoli 54-57) attiene le norme relative la vigilanza, individua le figure addette ai controlli e stabilisce le relative sanzioni.

Il Titolo VII - Disposizioni transitorie e finali (articoli 58-59) contiene norme transitorie e di abrogazione.

Sui progetti di legge la Seconda Commissione ha svolto audizioni, raccogliendo il consenso delle amministrazioni e delle categorie interessate, ed ha espresso all'unanimità parere favorevole alla sua approvazione da parte del Consiglio regionale.

### 3. Note agli articoli

#### *Nota all'articolo 6*

- Il testo dell'art. 2 della legge n. 363/2003 è il seguente:

"2. Aree sciabili attrezzate.

1. Sono aree sciabili attrezzate le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve quali: lo sci, nelle sue varie articolazioni; la tavola da neve, denominata «snowboard»; lo sci di fondo; la slitta e lo slittino; altri sport individuati dalle singole normative regionali.

2. Al fine di garantire la sicurezza degli utenti, sono individuate aree a specifica destinazione per la pratica delle attività con attrezzi quali la slitta e lo slittino, ed eventualmente di altri sport della neve, nonché le aree interdette, anche temporaneamente, alla pratica dello snowboard.

3. Le aree di cui ai commi 1 e 2 sono individuate dalle regioni. L'individuazione da parte delle regioni equivale alla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza e rappresenta il presupposto per la costituzione coattiva di servitù connesse alla gestione di tali aree, previo pagamento della relativa indennità, secondo quanto stabilito dalle regioni.

4. All'interno delle aree di cui al comma 1, aventi più di tre piste, servite da almeno tre impianti di risalita, i comuni interessati individuano, nelle giornate in cui non si svolgono manifestazioni agonistiche, i tratti di pista da riservare, a richiesta, agli allenamenti di sci e snowboard agonistico. Le aree di cui al presente comma devono essere separate con adeguate protezioni dalle altre piste e tutti coloro che le frequentano devono essere muniti di casco protettivo omologato, ad eccezione di chi svolge il ruolo di allenatore.

5. All'interno delle aree di cui al comma 1, aventi più di venti piste, servite da almeno dieci impianti di risalita, i comuni interessati individuano le aree da riservare alla pratica di evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo snowboard (snowpark). Le aree di cui al presente comma devono essere separate con adeguate protezioni dalle altre piste, devono essere dotate di strutture per la pratica delle evoluzioni acrobatiche, devono essere regolarmente mantenute, e tutti coloro che le frequentano devono essere dotati di casco protettivo omologato."

*Nota all'articolo 7*

- Il testo dell'art. 24 della legge regionale n. 11/2004 è il seguente:

"Art. 24 - Contenuti del piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC).

1. Il piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC), in coerenza con il programma regionale di sviluppo (PRS) di cui alla legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 "Nuove norme sulla programmazione", indica gli obiettivi e le linee principali di organizzazione e di assetto del territorio regionale, nonché le strategie e le azioni volte alla loro realizzazione. In particolare:

- a) acquisisce i dati e le informazioni necessari alla costituzione del quadro conoscitivo territoriale regionale;
- b) indica le zone e i beni da destinare a particolare tutela delle risorse naturali, della salvaguardia e dell'eventuale ripristino degli ambienti fisici, storici e monumentali nonché recepisce i siti interessati da habitat naturali e da specie floristiche e faunistiche di interesse comunitario e le relative tutele;
- c) indica i criteri per la conservazione dei beni culturali, architettonici e archeologici, nonché per la tutela delle identità storico-culturali dei luoghi, disciplinando le forme di tutela, valorizzazione e riqualificazione del territorio in funzione del livello di integrità e rilevanza dei valori paesistici;
- d) indica il sistema delle aree naturali protette di interesse regionale;
- e) definisce lo schema delle reti infrastrutturali e il sistema delle attrezzature e servizi di rilevanza nazionale e regionale;
- f) individua le opere e le iniziative o i programmi di intervento di particolare rilevanza per parti significative del territorio, da definire mediante la redazione di progetti strategici di cui all'articolo 26;
- g) formula i criteri per la individuazione delle aree per insediamenti industriali e artigianali, delle grandi strutture di vendita e degli insediamenti turistico-ricettivi;
- h) individua gli eventuali ambiti per la pianificazione coordinata tra comuni che interessano il territorio di più province ai sensi dell'articolo 16.

2. I piani di settore ed i piani di sviluppo delle grandi reti di servizi sono sempre oggetto di coordinamento con il PTRC e lo integrano e modificano qualora ciò sia previsto da specifiche leggi. Al fine di restituire un unico quadro pianificatorio e conoscitivo coerente, si provvede alle modifiche ed agli aggiornamenti cartografici al PTRC."

*Nota all'articolo 15*

- Il testo dell'art. 4 della legge n. 363/2003 è il seguente:

"4. Responsabilità civile dei gestori.

1. I gestori delle aree sciabili attrezzate, con esclusione delle aree dedicate allo sci di fondo, sono civilmente responsabili della regolarità e della sicurezza dell'esercizio delle piste e non possono consentirne l'apertura al pubblico senza avere previamente stipulato apposito contratto di assicurazione ai fini della responsabilità civile per danni derivabili agli utenti e ai terzi per fatti derivanti da responsabilità del gestore in relazione all'uso di dette aree.

2. Al gestore che non abbia ottemperato all'obbligo di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 euro a 200.000 euro.

3. Il rilascio delle autorizzazioni per la gestione di nuovi impianti è subordinato alla stipula del contratto di assicurazione di cui al comma 1. Le autorizzazioni già rilasciate sono sospese fino alla stipula del contratto di assicurazione, qualora il gestore non vi provveda entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge."

*Note all'articolo 18*

- Il testo dell'art. 11 del DPR n. 526/1987 è il seguente:

"11. 1. Salvo quanto previsto dal comma 2, le funzioni delegate alle regioni a statuto ordinario in forza del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che già non spettino per competenza propria o delegata alla regione o alle province, vengono delegate ai predetti enti in applicazione dell'art. 16 dello statuto speciale.

2. Le funzioni delegate alle regioni a statuto ordinario in forza del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, qualora riguardino materie comprese negli articoli 4 e 8 dello statuto speciale, sono trasferite, rispettivamente, alla regione o alle province autonome per la parte che già non spetti loro per competenza propria.

3. Le funzioni trasferite con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, alle regioni a statuto ordinario, per la parte che esorbiti dalle competenze attribuite dallo statuto speciale alla regione o alle province autonome, sono delegate ai predetti enti in relazione alle materie di rispettiva competenza."

- Il testo dell'art. 38 del decreto legislativo n. 163/2006 è il seguente:

"38. Requisiti di ordine generale.

1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:

a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;

c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;

d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

g) che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

j) l) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;

k) m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

m-bis) nei cui confronti sia stata applicata la sospensione o la decadenza dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico.

2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione.

3. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica l'articolo 43, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; resta fermo, per l'affidatario, l'obbligo di presentare la certificazione di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, del decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni e integrazioni. In sede di verifica delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 le stazioni appaltanti chiedono al competente ufficio del casellario giudiziale, relativamente ai candidati o ai concorrenti, i certificati del casellario giudiziale di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, oppure le visure di cui all'articolo 33, comma 1, del medesimo decreto n. 313 del 2002.

4. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, nei confronti di candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, le stazioni appaltanti chiedono se del caso ai candidati o ai concorrenti di fornire i necessari documenti probatori, e possono altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti.

5. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza."

#### *Note all'articolo 20*

- La legge regionale 19 luglio 1996, n. 26 reca disposizioni in materia di "Riordino delle regole".

#### *Note all'articolo 21*

- Il testo dell'art. 15 della legge regionale n. 52/1978 è il seguente:

"Art. 15

1. I boschi di cui all'articolo 14 sono tutelati in considerazione delle funzioni di interesse generale svolte dagli stessi.

2. E' vietata qualsiasi riduzione della superficie forestale salvo espressa autorizzazione della Giunta regionale nei casi in cui è possibile compensare la perdita delle funzioni di interesse generale svolte dal bosco oggetto della richiesta, mediante l'adozione di una delle seguenti misure:

a) destinazione a bosco di almeno altrettanta superficie;

b) miglioramento culturale di una superficie forestale di estensione doppia rispetto a quella ridotta;

- c) versamento di una somma, in un apposito fondo regionale, pari al costo medio del miglioramento culturale di una superficie doppia a quella di cui si chiede la riduzione.
3. Per la realizzazione di opere a servizio dei boschi, dei pascoli e dei prati-pascoli nonchè per gli interventi di regimazione idraulica e per il recupero culturale di terreni agricoli abbandonati in territori classificati montani, l'autorizzazione di cui al comma 2, è concessa in deroga alle misure richieste alle lettere a), b) e c).
4. Sono vietate le costruzioni edilizie nei boschi salvo quelle espressamente previste dagli strumenti urbanistici.
5. Anche per i boschi non compresi nei territori sottoposti a vincolo idrogeologico valgono le norme contenute nelle prescrizioni di massima e di polizia forestale emanate ai sensi della presente legge.
6. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2, lettere a) e b) è subordinato al versamento di un deposito cauzionale ovvero alla presentazione di una fideiussione vincolata a favore della Regione del Veneto, a garanzia della buona esecuzione dei lavori compensativi.
- 6 bis. Le garanzie previste dal comma 6 non sono dovute nel caso di richiesta di riduzioni di superficie forestale inferiori ai 1.000 metri quadrati."

- Il testo dell'art. 9 della legge regionale n. 10/1999 è il seguente:

"Art. 9 - Studio di impatto ambientale (SIA).

1. Il SIA è predisposto a cura e spese del soggetto proponente, con le modalità ed i criteri di cui all'allegato C del DPR 12 aprile 1996 e secondo le direttive di cui alla lettera a) del comma 5 dell'articolo 4.
2. Il SIA ha carattere interdisciplinare e deve contenere almeno le seguenti informazioni:
- a) la descrizione del progetto, con indicazione dei parametri ubicativi, dimensionali e strutturali, e le finalità dello stesso;
- b) l'individuazione dei comuni e delle province interessati di cui alle lettere m) ed n) del comma 1 dell'articolo 2;
- c) la descrizione dei potenziali impatti ambientali, anche con riferimento a parametri e standard previsti dalla normativa ambientale, nonché ai piani di utilizzazione del territorio;
- d) la rassegna delle relazioni esistenti fra il progetto proposto e le norme in materia ambientale, nonché i piani di utilizzazione del territorio;
- e) la descrizione delle misure previste per eliminare, ridurre e se possibile compensare gli effetti sfavorevoli sull'ambiente;
- f) una descrizione delle principali alternative prese in esame, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale.
3. Ai fini della predisposizione del SIA, il soggetto proponente ha diritto di accesso alle informazioni e ai dati disponibili presso gli uffici delle amministrazioni pubbliche.
4. Il SIA deve essere corredato da un riassunto non tecnico, ai sensi del punto 6 dell'allegato C del DPR 12 aprile 1996."

#### *Nota all'articolo 22*

- La legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 reca disposizioni in materia di "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d'impatto ambientale".

#### *Nota all'articolo 24*

- Il testo dell'art. 47 della legge regionale n. 27/2003 è il seguente:

"Art. 47 - Elenco regionale dei collaudatori.

1. È istituito presso la Giunta regionale, l'elenco regionale dei collaudatori che si articola nelle seguenti quattro sezioni:

- a) sezione dei tecnici;
  - b) sezione degli amministrativi;
  - c) sezione dei consulenti;
  - d) sezione dei docenti universitari.
2. La sezione dei collaudatori tecnici è ripartita in categorie, individuate col provvedimento di cui al comma 8.
3. Nella sezione dei collaudatori tecnici possono essere iscritti:
- a) ingegneri, architetti, dottori agronomi, dottori forestali e geologi, con almeno dieci anni di servizio negli uffici tecnici dell'Amministrazione dello Stato, della Regione o di altri enti pubblici, anche se in quiescenza, purché iscritti, in quest'ultimo caso, nel relativo albo professionale;
  - b) ingegneri, architetti, dottori agronomi, dottori forestali e geologi, liberi professionisti, che siano iscritti all'albo professionale da almeno dieci anni ed abbiano progettato o diretto lavori per conto di enti pubblici;
  - c) ingegneri, architetti, dottori agronomi, dottori forestali e geologi, purché il periodo prestatato nell'amministrazione dello Stato, della Regione o di altro ente pubblico, aggiunto al periodo svolto nella libera professione, con iscrizione all'albo professionale, avendo progettato o diretto opere pubbliche, non sia inferiore a dieci anni, ivi compreso l'eventuale servizio svolto alle dipendenze di imprese pubbliche o private che operino nel settore dei lavori pubblici.
4. Nella sezione dei collaudatori amministrativi possono essere iscritti laureati in discipline giuridiche ed economiche con almeno dieci anni di servizio nell'amministrazione dello Stato, della Regione o di altri enti pubblici.
5. Nella sezione dei collaudatori consulenti possono essere iscritti:
- a) laureati in scienze biologiche, chimiche, fisiche e ambientali, con almeno dieci anni di servizio nella amministrazione dello Stato, della Regione o di altri enti pubblici, anche se in quiescenza, purché iscritti, in quest'ultimo caso, nel relativo albo professionale, ove esistente;
  - b) laureati in scienze biologiche, chimiche, fisiche e ambientali, liberi professionisti iscritti all'albo professionale da almeno 10 anni, ove esistente;
  - c) laureati in scienze biologiche, chimiche, fisiche e ambientali, purché il periodo prestatato nell'amministrazione dello Stato, della Regione o di altri enti pubblici, aggiunto al periodo svolto nella libera professione, con iscrizione all'albo professionale, ove esistente, non sia inferiore a dieci anni, ivi compreso il servizio svolto alle dipendenze di imprese pubbliche o private che operino nel settore delle opere pubbliche.
6. Nella sezione dei collaudatori docenti universitari possono essere iscritti professori universitari di ruolo nelle materie tecniche e giuridiche attinenti alla materia dei lavori pubblici.
7. Nell'elenco regionale dei collaudatori possono essere inseriti esclusivamente soggetti con comprovata esperienza professionale utile alla collaudazione di lavori pubblici.
8. La Giunta regionale con proprio provvedimento individua:
- a) le categorie nelle quali si ripartisce l'elenco dei collaudatori tecnici, in analogia a quelle previste per le imprese esecutrici di lavori pubblici;
  - b) i criteri e le modalità per l'iscrizione all'elenco regionale dei collaudatori;
  - c) i compensi da corrispondere ai singoli collaudatori e alle commissioni di collaudo sulla base delle tariffe professionali stabilite per gli ingegneri ed architetti e in relazione alla funzione svolta;
  - d) uno schema di disciplinare regolante le modalità di espletamento dell'incarico.
9. È istituita, presso la segreteria regionale competente in materia di lavori pubblici, la Commissione per la formazione e la tenuta dell'elenco regionale dei collaudatori, nominata con provvedimento della Giunta regionale, i cui componenti sono:

- a) l'assessore regionale competente in materia di lavori pubblici, quale Presidente;
- b) il segretario regionale competente in materia di lavori pubblici, quale vice presidente;
- c) il dirigente della struttura regionale competente in materia di lavori pubblici;
- d) un rappresentante della Federazione regionale dell'Ordine degli Architetti;
- e) un rappresentante della Federazione regionale dell'Ordine degli Ingegneri;
- f) un rappresentante dell'Ordine dei Geologi del Veneto;
- g) un rappresentante della Federazione regionale dell'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali;
- h) un esperto in materia amministrativa, appartenente all'amministrazione, designato dalla Giunta regionale.

10. Con il provvedimento di cui al comma 9 la Giunta regionale nomina il segretario della Commissione, scelto tra i funzionari amministrativi della struttura competente in materia di lavori pubblici.

11. L'elenco regionale dei collaudatori è aggiornato entro il 31 dicembre di ogni anno dalla Giunta regionale, su proposta della Commissione di cui al comma 9.

12. I soggetti inclusi, alla data di entrata in vigore della presente legge, nell'elenco regionale dei collaudatori di cui alla legge regionale 16 luglio 1976, n. 30 "Formazione dell'elenco regionale dei collaudatori" sono iscritti d'ufficio nelle sezioni corrispondenti dell'elenco di cui alla presente legge."

- Il testo dell'art. 7, comma 6 del decreto ministeriale n. 400/1998 è il seguente:

"7. Tracciato e profilo della linea.

6. L'area che interessa la stabilità delle opere e la sicurezza dell'esercizio deve essere immune, secondo ragionevoli previsioni da effettuarsi dalle autorità che ai sensi delle normative di settore sono competenti per l'assetto del territorio, dal pericolo di frane o valanghe. Qualora l'area ricada in siti a rischio:

a) per quanto riguarda gli aspetti geologico e geotecnico si applica la legge 2 febbraio 1974, n. 64, e relative norme tecniche di applicazione; comunque devono essere adottati idonei interventi di stabilizzazione o di protezione;

b) per quanto riguarda la materia nivologica:

1) devono essere adottati interventi di difesa atti ad evitare che le valanghe investano gli elementi strutturali fissi dell'impianto mediante opere di stabilizzazione del manto nevoso, di deviazione o di arresto delle valanghe stesse;

2) in alternativa agli interventi di difesa di cui al precedente numero 1), è ammesso il distacco artificiale e controllato di masse nevose contenute, che comunque non devono raggiungere gli elementi strutturali fissi dell'impianto;

3) qualora il rischio di valanga interessi il solo tracciato dell'impianto, è ammesso, quale intervento di tipo preventivo, la chiusura temporanea dell'impianto fino al superamento della situazione di rischio;

4) l'adozione degli interventi di tipo preventivo di cui ai numeri 2) e 3) è subordinata all'approvazione, da parte delle regioni e delle province autonome, di un piano di gestione della sicurezza che individua le modalità operative e gli accorgimenti da adottarsi in relazione alla sicurezza; quest'ultimo deve contenere il nominativo del responsabile della gestione del piano, del suo sostituto e delle figure necessarie all'attuazione del piano. Il responsabile della gestione, il suo sostituto e le figure necessarie all'attuazione del piano devono essere in possesso di attestato di frequenza a corsi con superamento di esame finale comprovante la competenza in materia in relazione al ruolo ricoperto nell'ambito del piano: tale attestazione deve essere rilasciata dall'Associazione Interregionale Neve e Valanghe (AINEVA) o da istituzioni pubbliche specializzate italiane o straniere;

5) la scelta progettuale dell'intervento deve essere rigorosamente documentata e giustificata con relazione rilasciata da un professionista di comprovata esperienza in materia;

6) la responsabilità del piano di gestione della sicurezza è dell'esercente e del responsabile della gestione del piano;

7) la dichiarazione di immunità dal pericolo di valanga, ovvero l'efficacia degli interventi proposti, è verificata ed approvata dalle regioni e dalle province autonome secondo i rispettivi ordinamenti."

*Nota all'articolo 27*

- Per il testo dell'art. 38 del decreto legislativo n. 163/2006 vedi nota all'articolo 18.

*Nota all'articolo 30*

- I testi degli artt. 90 e 102 del DPR n. 753/1980 sono i seguenti:

"90. L'incarico di direttore o di responsabile dell'esercizio è subordinato all'assenso della M.C.T.C. per i servizi di competenza statale, o degli organi regionali, previo nulla osta ai fini della sicurezza da parte della stessa M.C.T.C., per i servizi di competenza regionale o degli enti locali territoriali.

Ai fini della sicurezza, l'assenso od il nulla osta di cui al precedente comma sono subordinati all'accertamento dell'idoneità tecnico-professionale, fisica e morale della persona proposta quale direttore o responsabile dell'esercizio, sulla base delle disposizioni che verranno stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, con il quale verranno altresì fissate le categorie di aziende o i sistemi di trasporto per i quali viene richiesta l'una o l'altra funzione.

La M.C.T.C. o gli organi regionali nell'ambito delle rispettive attribuzioni, possono in qualunque momento revocare l'assenso o il nulla osta di cui al precedente primo comma, richiedendo la sostituzione del direttore o del responsabile dell'esercizio, ove questi dimostri imperizia o negligenza nell'espletamento dei propri compiti, ovvero quando ne sia venuta meno l'idoneità fisica o morale.

Quando le disposizioni del decreto di cui al precedente secondo comma consentono l'espletamento delle funzioni di direttore o di responsabile dell'esercizio anche a persone sprovviste di specifico titolo di studio professionale ad indirizzo tecnico, gli amministratori delle aziende esercenti, ove si avvalgano di detta facoltà, devono designare un assistente tecnico, in possesso del titolo di studio fissato con decreto stesso, per l'assolvimento delle specifiche incombenze a carattere professionale determinate, per ciascun tipo di servizio di trasporto, con le norme di cui ai successivi articoli 100 e 102.

Per il caso di mancata designazione dell'assistente tecnico da parte degli amministratori dell'azienda esercente, si applicano le disposizioni del precedente art. 89, quarto comma, salvo la misura della sanzione amministrativa che è fissata da lire 250.000 a lire 750.000."

"102. Il direttore o il responsabile dell'esercizio di ogni ferrovia in concessione deve emanare nei limiti e nel rispetto dei patti di concessione e delle altre norme:

- 1) le disposizioni interne in applicazione delle norme regolamentari di cui ai punti 1) e 2) del precedente art. 95 in relazione alle caratteristiche e peculiarità del servizio;
- 2) le disposizioni interne riguardanti:
  - a) l'impiego delle apparecchiature di trazione;
  - b) la manutenzione della sede, degli impianti e delle apparecchiature;
  - c) la condotta, la scorta e la manutenzione del materiale mobile;
  - d) l'illuminazione dei veicoli, delle stazioni, dei passaggi a livello e degli altri impianti necessari per il servizio nelle ore notturne;
  - e) le misure da adottare, ai fini della sicurezza, durante lo svolgimento dei lavori alla sede ed agli impianti della linea e delle stazioni;
  - f) il numero delle corse da effettuare giornalmente, nonché il numero delle fermate;
  - g) l'ubicazione delle fermate;

- h) le velocità ammesse e gli orari;
- i) la composizione dei treni, la capacità dei veicoli e le relative condizioni di frenatura;
- l) la disciplina dell'accesso ai posti di manovra o di controllo dei veicoli e delle stazioni;
- m) il numero e l'ubicazione dei mezzi di soccorso, nonché per lo svolgimento delle relative operazioni;
- n) i servizi delle stazioni e della linea, l'esercizio dei passaggi a livello ed i servizi ai veicoli.

Le disposizioni interne di cui al precedente comma, salvo quelle di cui al punto 2), lettere d) ed e), devono essere preventivamente approvate dai competenti uffici della M.C.T.C., per i servizi di competenza statale, o dagli organi regionali, previo nulla osta ai fini della sicurezza da parte degli stessi uffici della M.C.T.C., per i servizi rientranti nelle attribuzioni regionali; detto nulla osta non è peraltro richiesto per le disposizioni interne di cui al precedente punto 2), lettera f).

Agli effetti della valutazione delle esigenze locali di pubblico interesse, il numero e gli orari delle corse giornaliere nonché il numero e l'ubicazione delle fermate, per i servizi di pubblico trasporto rientranti nelle attribuzioni degli enti locali territoriali, devono essere anche da questi approvati."

#### *Nota all'articolo 31*

- Per il testo degli artt. 90 e 102 del DPR n. 753/1980 vedi nota all'articolo 30.

#### *Note all'articolo 38*

- Il testo dell'art. 15 della legge regionale n. 52/1978 è il seguente:

##### "Art. 15

1. I boschi di cui all'articolo 14 sono tutelati in considerazione delle funzioni di interesse generale svolte dagli stessi.
2. E' vietata qualsiasi riduzione della superficie forestale salvo espressa autorizzazione della Giunta regionale nei casi in cui è possibile compensare la perdita delle funzioni di interesse generale svolte dal bosco oggetto della richiesta, mediante l'adozione di una delle seguenti misure:
  - a) destinazione a bosco di almeno altrettanta superficie;
  - b) miglioramento culturale di una superficie forestale di estensione doppia rispetto a quella ridotta;
  - c) versamento di una somma, in un apposito fondo regionale, pari al costo medio del miglioramento culturale di una superficie doppia a quella di cui si chiede la riduzione.
    1. Per la realizzazione di opere a servizio dei boschi, dei pascoli e dei prati-pascoli nonchè per gli interventi di regimazione idraulica e per il recupero culturale di terreni agricoli abbandonati in territori classificati montani, l'autorizzazione di cui al comma 2, è concessa in deroga alle misure richieste alle lettere a), b) e c).
    2. Sono vietate le costruzioni edilizie nei boschi salvo quelle espressamente previste dagli strumenti urbanistici.
    3. Anche per i boschi non compresi nei territori sottoposti a vincolo idrogeologico valgono le norme contenute nelle prescrizioni di massima e di polizia forestale emanate ai sensi della presente legge.
    4. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2, lettere a) e b) è subordinato al versamento di un deposito cauzionale ovvero alla presentazione di una fideiussione vincolata a favore della Regione del Veneto, a garanzia della buona esecuzione dei lavori compensativi.

6 bis. Le garanzie previste dal comma 6 non sono dovute nel caso di richiesta di riduzioni di superficie forestale inferiori ai 1.000 metri quadrati."

- Il testo dell'art. 9 della legge regionale n. 10/1999 è il seguente:

"Art. 10 - Presentazione della domanda di VIA.

1. Chiunque intenda realizzare un impianto, opera o intervento assoggettato a VIA in base alla presente legge deve presentare alla autorità competente per la VIA apposita domanda per ottenere il giudizio di compatibilità ambientale.
2. Alla domanda devono essere allegati:

- a) il SIA di cui all'articolo 9;
- b) il progetto preliminare dell'impianto, opera o intervento."

*Nota all'articolo 40*

- Per il testo dell'art. 47 della legge regionale n. 27/2003 vedi nota all'articolo 24.
- Per il testo dell'art. 7, comma 6 del DM n. 400/1998 vedi nota all'articolo 24.

*Nota all'articolo 48*

- La legge 24 dicembre 2003, n. 363 reca disposizioni in materia di "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo."

*Nota all'articolo 51*

- Il testo dell'art. 7, comma 2 della legge n. 363/2003 è il seguente:

"7. Manutenzione e innevamento programmato.

2. Qualora la pista presenti cattive condizioni di fondo, il suo stato deve essere segnalato. Qualora le condizioni presentino pericoli oggettivi dipendenti dallo stato del fondo o altri pericoli atipici, gli stessi devono essere rimossi, ovvero la pista deve essere chiusa. Le segnalazioni riguardanti lo stato della pista o la chiusura della stessa vanno poste, in modo ben visibile al pubblico, all'inizio della pista, nonché presso le stazioni di valle degli impianti di trasporto a fune."

*Nota all'articolo 55*

- Il testo dell'art. 21 della legge n. 363/2003 è il seguente:

"21. Soggetti competenti per il controllo.

1. Ferma restando la normativa già in vigore in materia nelle regioni, la Polizia di Stato, il Corpo forestale dello Stato, l'Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza, nonché i corpi di polizia locali, nello svolgimento del servizio di vigilanza e soccorso nelle località sciistiche, provvedono al controllo dell'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge e a irrogare le relative sanzioni nei confronti dei soggetti inadempienti.
2. Le contestazioni relative alla violazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, avvengono, di norma, su segnalazione di maestri di sci."

- Il testo dell'art. 13 della legge n. 689/1981 è il seguente:

"13. Atti di accertamento.

Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.

Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.

È sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza essere coperto dall'assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione.

All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma dell' articolo 333 e del primo e secondo comma dell' articolo 334 del codice di procedura penale.

È fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti."

#### **4. Leggi regionali abrogate**

L'art. 59 abroga la legge regionale 6 marzo 1990, n. 18.

#### **5. Struttura di riferimento**

Direzione mobilità

**L.R. 8 marzo 2005, n. 24 (1)**

“Testo Unico in materia di sistemi di trasporto a mezzo di impianti a fune, o ad essi assimilati, piste da sci ed infrastrutture accessorie”.

*Indice**TITOLO I Finalità, ambito di applicazione e disposizioni preliminari comuni*

- Art. 1 Generalità.
- Art. 2 Finalità.
- Art. 3 Disciplina generale delle aree sciabili attrezzate.
- Art. 4 Definizioni.
- Art. 5 Programmazione del territorio e previsioni urbanistiche.
- Art. 6 Pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza e servitù coattiva.
- Art. 7 Autorizzazione e assenso.
- Art. 8 Tavolo Tecnico Consultivo in materia di Bacini Sciistici, impianti funiviari, piste da sci ed infrastrutture accessorie.
- Art. 9 Requisiti di idoneità delle aree sciabili attrezzate.
- Art. 10 Generalità sugli obblighi dei gestori.
- Art. 11 Responsabilità civile dei gestori.

*TITOLO II Disciplina degli impianti a fune o assimilati**Capo I - Il procedimento di autorizzazione*

- Art. 12 Generalità.
- Art. 13 Definizioni.
- Art. 14 Competenza degli enti territoriali.
- Art. 15 Concorrenza e prelazione.
- Art. 16 Parametri di congruità e compatibilità.
- Art. 17 Domanda di autorizzazione e documentazione.
- Art. 18 Procedimento istruttorio.
- Art. 19 Modifica.
- Art. 20 Trasferimento della autorizzazione.
- Art. 21 Durata della autorizzazione.
- Art. 22 Revoca della autorizzazione al pubblico esercizio.
- Art. 23 Decadenza dalla autorizzazione al pubblico esercizio.
- Art. 24 Sospensione della autorizzazione al pubblico esercizio.
- Art. 25 Risoluzione consensuale della autorizzazione.
- Art. 26 Restituzione in pristino dei terreni.

*Capo II - Approvazione dei progetti, costruzione e sorveglianza tecnica sugli impianti*

- Art. 27 Approvazione del Progetto esecutivo.
- Art. 28 Attuazione del progetto. Direzione dei lavori.
- Art. 29 Verifiche e prove funzionali.

*Capo III - Esercizio delle linee e disposizioni per gli utenti*

- Art. 30 Modalità di esercizio.
- Art. 31 Portata di esercizio.
- Art. 32 Tariffe, orari, obblighi vari del concessionario.
- Art. 33 Vigilanza tecnica sull'impianto.
- Art. 34 Agibilità delle aree di imbarco e sbarco e delle piste di risalita.
- Art. 35 Assistenza all'utente.
- Art. 36 Disposizioni per gli utenti.
- Art. 37 Statistica.

*TITOLO II-bis DISCIPLINA DEI TAPPETI MOBILI A VOCAZIONE TURISTICA O SPORTIVA*

- Art. 37 bis Definizioni
- Art. 37 ter Procedimento di autorizzazione

*TITOLO III Disciplina delle piste da sci e delle altre tipologie di piste**Capo I - Piste, tracciati escursionistici, aree riservate ed aree a specifica destinazione*

- Art. 38 Generalità sulle piste da sci.
- Art. 39 Requisiti tecnici generali delle piste.
- Art. 40 Requisiti delle piste da discesa.
- Art. 41 Requisiti delle piste da fondo.
- Art. 42 Requisiti dei tracciati escursionistici ed itinerari turistici.
- Art. 43 Classificazione delle piste da discesa.
- Art. 44 Classificazione delle piste da fondo.
- Art. 45 Classificazione dei tracciati escursionistici ed itinerari turistici.
- Art. 46 Aree a specifica destinazione.
- Art. 47 Aree riservate alla pratica di evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo snowboard.
- Art. 48 Segnaletica delle piste da sci.

*Capo II - Procedimento autorizzatorio all'apprestamento e all'esercizio di piste da sci*

- Art. 49 Concorrenza e diritto di prelazione.
- Art. 50 Piste comuni e confluenze.
- Art. 51 Assenso preliminare per l'apprestamento di piste da sci: modalità di presentazione della domanda e requisiti di progetto.
- Art. 52 Autorizzazione all'apprestamento di piste da sci.
- Art. 53 Requisiti del progetto.
- Art. 54 Autorizzazione di opere accessorie.
- Art. 55 Innevamento programmato.
- Art. 56 Rilascio dell'autorizzazione.
- Art. 57 Direzione lavori e controlli.
- Art. 58 Provvedimenti in caso di inadempienza.

---

(1) Pubblicata nel BURA 25 marzo 2005, n. 16-bis.

- Art. 59 *Ultimazione lavori ed accertamento tecnico.*  
 Art. 60 *Collaudo ed autorizzazione del pubblico esercizio delle piste.*  
 Art. 61 *Rilascio delle autorizzazioni all'esercizio.*  
 Art. 62 *Classificazione delle piste.*  
 Capo III - *Disposizioni comuni*  
 Art. 63 *Modifiche al tracciato delle piste.*  
 Art. 64 *Piste riservate o chiuse.*  
 Art. 65 *Percorsi occasionali.*  
 Art. 66 *Manutenzione ed esercizio.*  
 Art. 67 *Servizi tecnici e di assistenza obbligatori per il titolare dell'autorizzazione all'esercizio della pista.*  
 Art. 68 *Mezzi meccanici.*  
 Art. 69 *Omologazioni agonistiche e compatibilità con autorizzazioni all'esercizio.*  
 Art. 70 *Catasto Piste.*  
 Art. 71 *Verifiche ed ispezioni.*  
 Art. 72 *Tutela ambientale.*

**TITOLO IV Altri spazi e infrastrutture dell'area sciabile attrezzata**

- Art. 73 *Generalità e definizioni.*  
 Art. 74 *Obblighi del gestore sugli altri spazi ed infrastrutture dell'area sciabile attrezzata.*

**TITOLO V Piani di gestione della sicurezza in aree sciabili attrezzate**

- Art. 75 *Generalità e definizioni.*  
 Art. 76 *Caratteristiche degli strumenti tecnici.*  
 Art. 77 *Piano delle misure e degli apprestamenti di sicurezza.*  
 Art. 78 *Verifiche annuali ai piani di sicurezza.*  
 Art. 79 *Deposito dei piani.*  
 Art. 80 *Figure professionali per la redazione degli strumenti tecnici.*  
 Art. 81 *Figure professionali addette alla attuazione delle misure gestionali.*

**TITOLO VI Diritti, obblighi e norme di comportamento degli utenti**

- Art. 82 *Diritti connessi all'acquisto dello ski pass.*  
 Art. 83 *Obblighi generali degli utenti.*  
 Art. 84 *Accesso ed utilizzo degli impianti di risalita.*  
 Art. 85 *Accesso alle piste.*  
 Art. 86 *Comportamento sulle piste da sci - Generale.*  
 Art. 87 *Velocità.*  
 Art. 88 *Precedenza e incroci.*  
 Art. 89 *Sorpasso.*  
 Art. 90 *Stazionamento.*  
 Art. 91 *Partenza.*  
 Art. 92 *Soccorso.*  
 Art. 93 *Transito.*  
 Art. 94 *Orario.*  
 Art. 95 *Dotazioni tecniche - Uso e caratteristiche.*  
 Art. 96 *Mezzi meccanici.*  
 Art. 97 *Casco obbligatorio.*  
 Art. 98 *Manifestazioni agonistiche.*  
 Art. 99 *Sci fuoripista, scialpinismo e alpinismo.*  
 Art. 100 *Snowboard.*  
 Art. 101 *Sci da fondo.*  
 Art. 102 *Informazione e diffusione delle norme.*

**TITOLO VII Norme comuni, transitorie e finali**

- Art. 103 *Soggetti competenti per il controllo e modalità di intervento.*  
 Art. 104 *Supporti video.*  
 Art. 105 *Sanzioni.*  
 Art. 106 *Regolamento di esecuzione.*  
 Art. 107 *Statistica.*  
 Art. 108 *Rilascio di attestati di qualità in merito alla sicurezza.*  
 Art. 109 *Disposizioni transitorie generali.*  
 Art. 110 *Norma finale.*

*Allegato A - Censimento delle piste di discesa esistenti*

*Allegato B (art. 99, comma 3)*

**TITOLO I**

**Finalità, ambito di applicazione e disposizioni preliminari comuni**

**Art. 1**  
**Generalità.**

1. La Regione Abruzzo riconosce la funzione sociale ed il valore della pratica non agonistica degli sport invernali da discesa e da fondo quali strumenti di benessere individuale e collettivo, di incontro e di conoscenza tra soggetti e collettività e tra soggetti e ambiente circostante, di miglioramento degli stili di vita, di valorizzazione delle località montane e delle aree protette e di impulso allo sviluppo economico delle stesse.
2. A tal fine la Regione individua nell'esercizio del trasporto pubblico effettuato a mezzo di impianti

- funiviari, o a questi assimilabili, attività di pubblica utilità e di interesse generale.
3. I sistemi di trasporto pubblico, attuati con le modalità di cui al precedente comma 2, posseggono le caratteristiche proprie dei servizi pubblici di trasporto regionale e locale così come definiti dall'art. 2, comma 1, della [L.R. 23 dicembre 1998, n. 152](#).
  4. Analogamente ai sistemi di trasporto funiviario, costituiscono attività di pubblica utilità l'esercizio di piste da sci, infrastrutture accessorie ed opere di difesa e tutela della sicurezza.

[Art. 2](#)  
[Finalità.](#)

1. Al fine di garantire:
  - a) che la pratica non agonistica degli sport invernali da discesa e da fondo avvenga in condizioni di sicurezza, in aree sciabili attrezzate sviluppate sulla base di un adeguato inserimento ambientale e paesaggistico;
  - b) una idonea ed efficiente gestione delle aree sciabili attrezzate;
  - c) la prevenzione di pericoli e danni che possono derivare dal loro uso;
  - d) il migliore utilizzo del territorio per la pratica degli sport della neve; anche in attuazione delle disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 2003, n. 363 e sue modifiche ed integrazioni ed in ossequio alle disposizioni che costituiscono i principi fondamentali in tema di sicurezza individuale e collettiva nella pratica di tali sport la presente legge detta norme in materia di:
  - e) costruzione, adeguamento, manutenzione ed esercizio di sistemi funiviari, o ad essi assimilabili destinati, in pubblico servizio di trasporto e delle relative infrastrutture;
  - f) apprestamento ed esercizio di piste da sci;
  - g) gestione della sicurezza nelle aree sciabili attrezzate;
  - h) comportamento degli utenti.

[Art. 3](#)  
[Disciplina generale delle aree sciabili attrezzate.](#)

1. La realizzazione e la gestione delle componenti di un'area sciabile attrezzata, in quanto strutture di norma interdipendenti ed idonee ad influenzare in maniera considerevole l'assetto territoriale sotto il profilo urbanistico ed ambientale, sono disciplinate dalle disposizioni della presente legge, congiuntamente alla normativa urbanistica e territoriale.
2. Gli impianti di risalita e di collegamento e le piste da sci, slittino ed attrezzi assimilabili sono realizzati anche tenendo conto delle capacità ricettive previste dagli strumenti di pianificazione, e secondo modalità progettuali tali da assicurare caratteristiche congrue e reciprocamente compatibili.
3. I parametri di congruità e compatibilità tra le componenti impiantistiche e sciistiche sono determinate dal regolamento di esecuzione della presente legge.

[Art. 4](#)  
[Definizioni.](#)

1. Sono aree sciabili attrezzate le superfici innevate, in modo naturale o programmato, aperte al pubblico e abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve quali: lo sci, nelle sue varie articolazioni; la tavola da neve, denominata "*snowboard*"; lo sci di fondo; la slitta e lo slittino e altri sport individuati dalla normativa vigente.
2. Sono componenti di un'area sciabile attrezzata:
  - a) gli impianti di risalita, ivi compresi quelli di accesso all'area, di arroccamento e di collegamento, adibiti al trasporto degli utenti all'interno dell'area;
  - b) le piste da sci, riservate alla circolazione di chi utilizza sci o attrezzi similari (monosci, sci corti, telemark, ecc.) nonché tavole da neve (*snowboard*);
  - c) le aree turistico-ricreative e di servizio connesse con l'area attrezzata principale, da questa raggiungibili da parte dell'utente e costituite, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dai collegamenti con i punti di ristoro, dagli spazi circostanti agli stessi, dai punti di informazione, dalle biglietterie;
  - d) le infrastrutture ricreative per i bambini (c.d. "*baby park*") servite o meno da impianti di risalita;
  - e) le aree a specifica destinazione per la pratica di attività con attrezzi quali slitta, slittino e altri sport della neve, differenti da quelli di cui al punto b);
  - f) le aree attrezzate e riservate alla pratica di evoluzioni acrobatiche con sci e *snowboard*;
  - g) le aree marginali, a servizio degli spazi di cui ai numeri precedentemente elencati, che devono essere comunque preparate, regolamentate, delimitate, segnalate, controllate e protette dai pericoli contro cui l'utente non può premunirsi.
3. Sono percorsi fuoripista tutte le aree non regolamentate, non delimitate, non preparate, non controllate e non protette dal gestore, anche se rese più facilmente accessibili all'utente per effetto dell'utilizzo degli impianti.

4. Sono gestori delle aree sciabili attrezzate i titolari dell'autorizzazione all'esercizio degli impianti di risalita e delle piste, nonché i soggetti che, per contratto, ricoprono tale qualifica.
5. Sono utenti delle aree sciabili attrezzate gli sciatori, per tali intendendosi coloro che percorrono le piste da sci equipaggiati di sci, snowboard o attrezzi similari e tutti coloro che, pur non essendo provvisti di tale equipaggiamento, accedono all'area sciabile attrezzata servendosi o meno dei relativi servizi.
6. Per situazioni di pericolo atipico si intendono tutte quelle situazioni, di carattere oggettivo, che espongono l'utente ad un rischio che non può considerarsi connaturato alla pratica dello sci su piste battute e/o riconducibile a comportamenti dell'utente stesso e che quest'ultimo non è in grado di prevedere o individuare durante la permanenza all'interno delle aree sciabili attrezzate.

#### Art. 5

#### Programmazione del territorio e previsioni urbanistiche.

1. L'individuazione delle aree sciabili attrezzate è effettuata dagli strumenti urbanistici di pianificazione regionale, con particolare riguardo ad un organico e coordinato sviluppo generale, nonché al corretto e razionale uso del territorio, alla salvaguardia delle bellezze paesaggistiche, alla tutela dell'ambiente, allo sviluppo delle attività produttive e all'incremento del turismo.
2. La programmazione e la realizzazione degli interventi nelle aree sciabili attrezzate vengono effettuate in conformità agli indirizzi generali e agli obiettivi della programmazione regionale mediante la redazione di un Piano dei Bacini Sciistici (P.d.B.S.), da redigersi a norma della [L.R. 10 luglio 2002, n. 13](#) e successive modifiche ed integrazioni,.
3. Gli strumenti di pianificazione territoriale di cui al comma 2 del presente articolo sono approvati dalla Regione, previa consultazione con gli Enti di governo del territorio interessati.
4. La Regione verifica l'osservanza delle norme sulla programmazione in sede di esame dei progetti relativi alle aree sciabili attrezzate.
5. Fatte salve le competenze urbanistiche-edilizie locali, in attesa della entrata in vigore del P.d.B.S. la Giunta regionale, d'intesa con la Commissione Consiliare competente e sulla base di progetti preliminari, autorizza la successiva approvazione dei progetti di impianti a fune, o ad essi assimilati, piste da sci ed infrastrutture accessorie.

#### Art. 6

#### Pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza e servitù coattiva.

1. L'approvazione del Piano dei Bacini Sciistici da parte della Regione rappresenta il presupposto per costituzione coattiva di servitù connesse con la gestione di tali aree. (2)
- 1 bis. Il provvedimento che dispone la dichiarazione di pubblica utilità è adottato dal Comune interessato. (3)
2. I richiedenti l'autorizzazione alla realizzazione di impianti di trasporto funiviario o assimilati, di piste da sci e di infrastrutture accessorie, anche in fase di rinnovo, qualora non abbiano la disponibilità dei terreni interessati alle opere, anche in sede di rinnovo, possono ottenere in via coattiva la disponibilità delle aree:
  - a) necessarie alla costruzione delle stazioni, dei locali di ricovero e di servizio, nonché degli accessi dalle pubbliche vie;
  - b) limitrofe alle stazioni, destinate a parcheggi, necessarie ad integrare le finalità dell'impianto;
  - c) occorrenti alla realizzazione delle piste, consistente nella facoltà:
    - di eseguire le opere di scavo e sbancamento, livellamento e bonifica;
    - di realizzare spazi ad uso dell'impianto, linee e condutture interratoe necessarie all'impianto, disboscamento, taglio di alberi e rami necessari per l'esercizio di linea in conformità al progetto approvato;
    - di realizzare sentieri ed accessi necessari per la sicurezza dell'impianto ed opere di difesa;
    - di costruire le stazioni di partenza e di arrivo ed i sostegni di linea;
    - di usare il terreno e i relativi accessi per le operazioni di apprestamento e manutenzione della linea, impedendo ogni attività pregiudizievole all'esercizio e sicurezza della stessa;
    - di usare il terreno di sedime della pista o di quello comunque necessario per la costruzione e l'utilizzo di manufatti utili all'esercizio di sistemi di produzione della neve previsti dal progetto approvato;
    - di apporre cartelli indicatori e ogni altro apprestamento di sicurezza;
    - di inibire, nel corso dell'esercizio e durante i lavori di manutenzione, l'accesso alle piste e agli impianti e di impedire ogni altra attività comunque pregiudizievole al regolare esercizio della pista e/o dell'impianto;

(2) Comma così sostituito dall'art. 17, comma 3, [L.R. 3 marzo 2010, n. 7](#). Il testo originario era così formulato: «1. L'approvazione del Piano dei Bacini Sciistici da parte della Regione equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza e rappresenta il presupposto per costituzione coattiva di servitù connesse con la gestione di tali aree.».

(3) Comma inserito dall'art. 17, comma 3, [L.R. 3 marzo 2010, n. 7](#).

- d) del tracciato dell'impianto sostanziate nella servitù aerea consistente nel diritto di tendere e mantenere funi anche mediante appoggi e sostegni infissi nel terreno, nel diritto di transito aereo con veicoli su fune, nel diritto di far accedere in qualsiasi punto della linea il personale addetto alla manutenzione ordinaria e straordinaria, ed il personale di sorveglianza, nonché nell'obbligo, imposto al proprietario del fondo servente di consentire l'adattamento del profilo del terreno alle esigenze del servizio e l'eventuale abbattimento di piante necessario al tracciato e di non frapporre ostacoli, comunque costituiti, entro i limiti di sicurezza stabiliti nelle norme tecniche per la costruzione e l'esercizio del tipo di linee concesse;
- e) come servitù di transito sul terreno di sciatori al traino di impianti di risalita;
- f) come servitù di transito sul terreno degli utenti dell'area sciabile attrezzata;
- g) come servitù di elettrodotto consistente nel diritto di raggiungere il razionale allacciamento dell'impianto di risalita e delle sue pertinenze alla più vicina linea di distribuzione di energia elettrica;
- h) come servitù di passo a piedi e con veicoli per consentire il raccordo con il più vicino impianto di risalita;
- i) come eventuali servitù costituite a favore di precedenti concessionari.
3. Il proprietario del fondo servente non può in alcun modo diminuire l'uso della servitù o renderlo più oneroso; del pari il titolare della servitù non può fare alcuna cosa che la aggravi.
  4. Le funzioni amministrative in materia di costituzione coattiva di servitù per tali aree sono esercitate dal Comune nel rispetto delle disposizioni previste dal D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i. "Testo Unico sulle espropriazioni". (4)
  5. La determinazione dell'indennità è regolata a norma delle vigenti leggi in materia. L'indennità è corrisposta mediante canoni annui con sistemi di aggiornamento automatico o mediante la loro capitalizzazione in un'unica soluzione. In ogni caso, nella determinazione della stessa si deve tener conto della diminuzione del valore del bene, duratura o transitoria, anche in rapporto alla sua destinazione, e del compenso dovuto per l'uso del bene altrui.
  6. La durata della servitù è la stessa dell'autorizzazione cui si riferisce.
  7. Decorso un anno dall'eventuale dichiarazione di decadenza, di revoca o di risoluzione dell'autorizzazione, e sempre che non si addivenga all'assenso di nuove concessioni o al rilascio di nuove autorizzazioni, il proprietario del fondo servente può ottenere la revoca del decreto di asservimento relativo alle servitù imposte sul suo terreno e la conseguente cancellazione del vincolo intavolato nei registri immobiliari.
  8. Al momento dell'estinzione del diritto, i terreni gravati dal diritto di servitù devono essere riconsegnati ai proprietari nelle condizioni e nello stato in cui si trovavano al momento dell'entrata nella detenzione da parte del concessionario, con le sole modificazioni dovute all'uso specifico e salvo il risarcimento del danno conseguente al mancato rispetto delle leggi, dei regolamenti e del progetto approvato e delle eventuali prescrizioni.
  9. Qualora il proprietario del fondo servente intenda eseguire in un settore dello stesso innovazioni, costruzioni o impianti incompatibili con l'esercizio della servitù, dovrà mettere a disposizione del titolare di questa, senza alcun ulteriore indennizzo, altro settore di terreno adatto all'esercizio della servitù.
  10. Il mutamento del luogo di esercizio della servitù può essere richiesto dallo stesso titolare della stessa qualora dimostri che il cambiamento risulti di notevole vantaggio per l'area sciabile e di nessun danno al fondo.

Art. 7  
Autorizzazione e assenso.

1. Fatte salve le competenze Urbanistico-Edilizie locali, la costruzione e l'esercizio di linee funiviarie o assimilate in servizio pubblico, e delle relative infrastrutture, sono soggetti ad autorizzazione.
2. L'istruttoria sulle domande di autorizzazione di linee funiviarie ne valuta l'interdipendenza e la compatibilità con piste da sci esistenti e con quelle di cui si propone la realizzazione.
3. Il rilascio dell'autorizzazione equivale a provvedimento di assenso preliminare alla realizzazione di nuove piste da sci interdipendenti con gli impianti di risalita per i quali è richiesta la concessione.
4. L'assenso preliminare comunque acquisito ha durata di anni due.
5. In caso di mancata o incompleta realizzazione delle piste interdipendenti con gli impianti per i quali è rilasciata l'autorizzazione il Servizio competente si pronuncia sulla decadenza della autorizzazione medesima, ovvero sulla sospensione o limitazione dell'esercizio degli impianti stessi.

---

(4) Comma così sostituito dall'art. 17, comma 3, [L.R. 3 marzo 2010, n. 7](#). Il testo originario era così formulato: «4. La costituzione coattiva di servitù è disposta con decreto del Dirigente della Direzione regionale competente che contestualmente determina l'ammontare dell'indennità.».

#### Art. 8

#### Tavolo Tecnico Consultivo in materia di Bacini Sciistici, impianti funiviari, piste da sci ed infrastrutture accessorie.

1. La Giunta regionale istituisce e nomina il Tavolo Tecnico Consultivo costituito da:
  - il Dirigente del Servizio competente della Direzione Trasporti e Mobilità, o suo delegato, con funzione di Presidente;
  - un Responsabile della Direzione Trasporti;
  - un Responsabile della Direzione regionale Agricoltura, Foreste e Alimentazione;
  - un Responsabile della Direzione regionale Turismo;
  - un Responsabile della Direzione regionale Protezione Civile, Servizio Previsione e Prevenzione dei Rischi;
  - un Responsabile della Direzione regionale Urbanistica e Beni Ambientali;
  - un Funzionario del C.F.S. Ispettorato Regionale;
  - un rappresentante delle Associazioni degli Esercenti Funiviari;
  - un Rappresentante della F.I.S.I.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato della Direzione Trasporti;
3. Il Presidente convoca il Tavolo Tecnico, d'ufficio o su richiesta di uno dei componenti, ed è validamente costituito in presenza della maggioranza dei componenti;
4. Per ognuno dei componenti viene nominato un supplente destinato a sostituire il membro effettivo in caso di assenza o impedimento;
5. Il Tavolo tecnico esprime parere relativamente ad ogni questione sottoposta dalla Giunta regionale o dai servizi competenti in materia di aree sciabili attrezzate;
6. I pareri del Tavolo Tecnico sono assunti con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
7. Ai lavori del Tavolo Tecnico possono essere chiamati ad intervenire tecnici ed esperti il cui parere sia ritenuto utile o necessario nell'esame di particolari questioni.
8. Il Tavolo Tecnico, ai fini dell'espletamento delle sue funzioni, può effettuare ispezioni e sopralluoghi sulle aree interessate.
9. Ai membri ed al segretario del Tavolo Tecnico sono corrisposti i compensi previsti dalla normativa vigente.
10. I componenti del tavolo Tecnico rimangono in carica cinque anni.

#### Art. 9

#### Requisiti di idoneità delle aree sciabili attrezzate.

1. Tutte le superfici appartenenti alle aree sciabili attrezzate, o ad esse direttamente connesse per motivi orografici e morfologici, devono essere idonee sotto il profilo idrogeologico e geotecnico ed essere immuni, secondo ragionevoli previsioni, dal pericolo di frane e valanghe, sia per loro naturali caratteristiche che in conseguenza della adozione di idonee misure di difesa di tipo strutturale e/o gestionale.
2. Ai fini del rilascio e della modifica delle autorizzazioni di linee funiviarie nonché ai fini del rilascio delle autorizzazioni all'apprestamento di piste da sci o altre infrastrutture dell'area sciabile attrezzata, o per la modifica di quelle esistenti, i relativi progetti devono essere corredati di specifici piani delle misure di difesa dal pericolo di valanghe o integrazioni ed aggiornamenti di quelli approvati.
3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di piste da sci, i relativi progetti devono essere corredati di specifici piani delle misure e degli apprestamenti di sicurezza, sulla base delle indicazioni di cui alla presente legge.

#### Art. 10

#### Generalità sugli obblighi dei gestori.

1. I gestori delle aree sciabili attrezzate sono tenuti:
  - a) ad assicurare agli utenti la pratica delle attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza, provvedendo alla messa in sicurezza ed alla gestione di tutte le componenti delle stesse e curando che siano munite della prescritta segnaletica secondo quanto disposto dalla normativa nazionale e dalla presente legge;
  - b) ad eliminare, all'interno delle aree sciabili attrezzate, tutti i pericoli atipici connessi con le caratteristiche intrinseche delle aree stesse;
  - c) ad esporre i documenti relativi alle classificazioni delle piste, alla segnaletica e alle regole di condotta previste dalla normativa nazionale e dalla presente legge, garantendone un'adeguata visibilità;
  - d) ad assicurare un servizio di soccorso e trasporto degli infortunati lungo le piste in luoghi accessibili dai più vicini centri di assistenza sanitaria o di pronto soccorso secondo le modalità indicate dal regolamento di esecuzione della presente legge;
  - e) a fornire annualmente ai settori interessati l'elenco analitico degli infortuni verificatisi sulle piste da sci,

indicandone ove possibile la dinamica.

#### Art. 11

##### Responsabilità civile dei gestori.

1. Salvo quanto disposto dalla normativa nazionale in materia di impianti a fune, i gestori delle aree sciabili attrezzate sono civilmente responsabili della regolarità e della sicurezza delle attività connesse con l'esercizio delle componenti delle aree stesse e non possono consentirne l'apertura al pubblico senza avere previamente stipulato apposito contratto di assicurazione ai fini della responsabilità civile per danni derivabili agli utenti e ai terzi per fatti derivanti da responsabilità del gestore in relazione all'uso di dette aree.
2. Al gestore che non abbia ottemperato all'obbligo di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 4, comma 2, della legge 24 dicembre 2003, n. 363.
3. Salvo quanto disposto dalla normativa nazionale in materia di impianti a fune, il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni per la gestione di nuove componenti dell'area sciabile attrezzata è subordinato alla stipula del contratto di assicurazione di cui al comma 1. Le concessioni e le autorizzazioni già rilasciate sono sospese fino alla stipula del contratto di assicurazione, qualora il gestore non vi provveda entro i termini previsti dall'art. 4 comma 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 363.

#### TITOLO II

##### Disciplina degli impianti a fune o assimilati

##### Capo I - Il procedimento di autorizzazione

#### Art. 12

##### Generalità.

1. La costruzione e l'esercizio di sistemi adibiti al trasporto in servizio pubblico di persone, cose o misto, attuato a mezzo di linee funiviarie sono soggetti a autorizzazione.
2. Le subautorizzazioni sono vietate; possono tuttavia essere espressamente assentite dal soggetto autorizzatore per ragioni di pubblico interesse.

#### Art. 13

##### Definizioni.

1. Sono linee funiviarie quelle costituite da impianti che utilizzano una o più funi impiegate o come vie di corsa o come organi di trazione o come organi portanti e traenti.
2. Sono impianti assimilati alle linee funiviarie tutti i sistemi di trasporto ad impianti fissi.
3. Sono considerati in servizio pubblico tutti gli impianti a fune ed assimilati; fanno eccezione quelli utilizzati gratuitamente ed esclusivamente dal proprietario, dai suoi congiunti, dal personale di servizio, da ospiti occasionali e da chiunque si serva occasionalmente degli impianti per assistenza medica, sicurezza pubblica o simili.
4. Sono altresì considerati in servizio pubblico gli impianti a fune destinati al trasporto di clienti di alberghi o di altre strutture ricettive, e di allievi di scuole di sci, anche se gestiti dai titolari dei rispettivi esercizi.
5. Sono definite infrastrutture accessorie degli impianti tutte quelle opere destinate al conforto e alla sicurezza degli utenti e del personale.

#### Art. 14

##### Competenza degli enti territoriali.

1. Il Dirigente del Servizio competente della Direzione Trasporti e Mobilità, a seguito di esito favorevole dell'istruttoria e dell'approvazione dei progetti, preliminare, definitivo o esecutivo, rilascia l'autorizzazione alla costruzione e l'esercizio del trasporto pubblico a mezzo di impianti funiviari o assimilati.
2. Qualora l'impianto interessi il territorio di più regioni, la concessione è accordata, previa intesa con le regioni finitime, secondo le norme dell'art. 8 del D.P.R. n. 616 del 1977.
3. Spetta ai Comuni l'applicazione delle norme in materia urbanistico-edilizia locale.

#### Art. 15

##### Concorrenza e prelazione.

1. Il competente Servizio della Direzione Trasporti e Mobilità, ricevuta la domanda di concessione, ne dà notizia al pubblico ed a quanti ne abbiano interesse; mediante lettera raccomandata A.R., ai concessionari titolari di linee interferenti o concorrenti con la nuova iniziativa che viene proposta.
2. Sono interferenti o concorrenti le linee per le quali ricorre almeno una delle seguenti condizioni, riportate in ordine di priorità decrescente:

- a. si dipartono in vicinanza di terminali di altre linee di trasporto, attuate mediante impianti fissi, già concesse e realizzano con queste un sistema di trasporto continuo ed integrato;
  - b. sono collegate alle linee esistenti di cui al punto a) mediante piste di discesa o di collegamento esistenti ed autorizzate;
  - c. sono collegabili alle linee esistenti di cui al punto a) mediante piste di discesa o di collegamento non ancora esistenti; in tal caso i concessionari interessati dovranno allegare alla richiesta di prelazione di cui al comma 5 del presente articolo anche la documentazione progettuale.
3. I concessionari di linee di trasporto interferenti o concorrenti con nuove linee proposte hanno diritto di prelazione per la concessione di queste.
  4. Chiunque intenda esercitare il diritto di prelazione deve inviarne richiesta alla Direzione Regionale Trasporti e Mobilità, entro e non oltre 40 giorni dalla data di pubblicazione della domanda all'Albo Pretorio del comune territorialmente interessato, completa della documentazione prevista dal successivo art. 17.
  5. La Direzione Trasporti e Mobilità valuta il ricorrere delle condizioni di cui al comma 2, sulla base di queste esamina comparativamente le proposte e si pronuncia sulla richiesta di prelazione entro 30 giorni dallo scadere del termine di cui al comma 4 e ne dà comunicazione agli interessati a mezzo di raccomandata A.R.
  6. Il diritto di prelazione può essere esercitato a condizione che la soluzione prospettata preveda impianti di categoria e tipologia non inferiore a quella proposta dal richiedente la concessione e non può essere reclamato nei confronti di chi possiede la disponibilità dei suoli interessati dall'intervento.
  7. Il diritto decade se chi lo esercita non presenta il progetto esecutivo entro 90 giorni dalla data di accoglimento della istanza di prelazione e non dà inizio ai lavori entro 6 mesi dalla data di approvazione del progetto esecutivo.

#### Art. 16

##### Parametri di congruità e compatibilità.

1. Ai fini di cui all'art. 3, comma 3, della presente legge, per il dimensionamento di linee funiviarie, anche in rapporto alle piste da sci con le stesse interdipendenti, si dovrà tenere conto di quanto sancito nel regolamento di esecuzione della presente legge.

#### Art. 17

##### Domanda di autorizzazione e documentazione.

1. La domanda di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di linee funiviarie, deve essere corredata della documentazione specificata nel regolamento di esecuzione della presente legge.

#### Art. 18

##### Procedimento istruttorio.

1. Il Servizio competente della Direzione Trasporti e Mobilità riceve la domanda e provvede all'avvio dell'istruttoria.
2. L'istruttoria sulla domanda di concessione, finalizzata all'approvazione dei progetti ed al rilascio delle autorizzazioni da parte del Servizio competente, viene condotto dallo stesso servizio il quale acquisisce i pareri, nulla-osta ed atti di assenso comunque denominati, rilasciati dagli enti interessati fra cui il nulla-osta di competenza del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti riferito alla sicurezza.
3. Il Servizio competente può richiedere il parere non vincolante del Tavolo Tecnico Consultivo di cui all'articolo 8.
4. Se in fase istruttoria il richiedente propone integrazioni o varianti che comportino modifiche sostanziali al progetto di massima presentato, il Servizio competente ripete l'istruttoria.

#### Art. 19

##### Modifica.

1. In caso intervengano, durante la fase di realizzazione degli impianti o, per gli impianti realizzati nella fase di esercizio, varianti costruttive rispetto alle soluzioni originariamente approvate, definite dal D.M. 2 gennaio 1985 del Ministero dei Trasporti, si procede al rilascio di nuova autorizzazione previa nuova istruttoria ed approvazione del progetto.
2. Le variazioni non sostanziali sono autorizzate dal Servizio competente.

#### Art. 20

##### Trasferimento della autorizzazione.

1. Su richiesta degli interessati, il Servizio competente dispone il trasferimento dell'autorizzazione ad altro soggetto subordinatamente alla assunzione, da parte di quest'ultimo, di tutti gli obblighi previsti nel preesistente provvedimento autorizzativo.

2. A tal fine gli interessati presentano richiesta di trasferimento della autorizzazione, corredata di copia, sottoscritta dalle parti, del documento concernente il trasferimento dell'azienda per atto fra vivi.
3. Fino all'emanazione del provvedimento di cui al primo comma, il precedente titolare rimane vincolato per tutti gli obblighi derivanti dal provvedimento di autorizzazione.
4. In caso di trasferimento temporaneo dell'azienda, al fine di riprendere l'esercizio della linea, il precedente titolare deve presentare all'Ente concedente domanda di reintestazione della concessione entro sei mesi dalla cessione del trasferimento. Decorso inutilmente tale termine, l'Ente concedente pronuncia la decadenza della concessione.
5. Nel caso di morte del concessionario, se persona fisica, l'avente o gli aventi causa, congiuntamente, possono chiedere il trasferimento della concessione inoltrando richiesta entro sei mesi dalla data del decesso.
6. Nel caso di cui al precedente comma, l'avente o gli aventi causa possono comunque continuare l'esercizio della linea per un periodo massimo di sei mesi qualora presentino all'Ente concedente una dichiarazione con la quale assumono integralmente gli obblighi derivanti dalla concessione medesima.
7. La domanda di cui al comma 5 e la dichiarazione di cui al comma 6 devono essere corredate di copia autentica del testamento o di atto notorio di individuazione degli eredi.
8. Trascorso il termine di sei mesi dalla morte del concessionario senza che sia pervenuta richiesta di trasferimento della concessione, l'ente concedente pronuncia la decadenza della stessa.

#### Art. 21

#### Durata della autorizzazione.

1. La durata dell'autorizzazione è pari alla vita tecnica degli impianti.

#### Art. 22

#### Revoca della autorizzazione al pubblico esercizio.

1. L'autorizzazione al pubblico esercizio può essere revocata con provvedimento della Direzione Trasporti e Mobilità, Servizio Trasporto Ferroviario Regionale, Impianti a Fune e Filo nei seguenti casi:
  - a) su domanda scritta, adeguatamente motivata, del titolare dell'autorizzazione;
  - b) per sopravvenuta accertata pericolosità del terreno sul quale è ubicato l'impianto o le piste da esso servite;
  - c) per comprovate ragioni di pubblico interesse.
2. In quest'ultimo caso al titolare dell'autorizzazione spetta un indennizzo per l'anticipata risoluzione del rapporto e per l'avviamento la cui corresponsione è posta a carico dell'ente in favore del quale è riconosciuto il pubblico interesse determinante la revoca.
3. La determinazione dell'indennizzo è effettuata all'esito di una perizia disposta a cura del Servizio competente e terrà conto di quanto stabilito dal regolamento di esecuzione.

#### Art. 23

#### Decadenza dalla autorizzazione al pubblico esercizio.

1. Il titolare di autorizzazione al pubblico esercizio di impianti a fune o assimilati incorre nella decadenza dalla autorizzazione quando:
  - a) non inizi il servizio entro 30 giorni dalla autorizzazione al pubblico esercizio, oppure, iniziato, lo abbandoni, lo interrompa, oppure lo svolga con ripetute e gravi irregolarità. Per gli impianti destinati in via esclusiva alla risalita degli sciatori il servizio deve essere iniziato con il concretizzarsi di condizioni di innevamento che consenta l'apertura delle piste servite;
  - b) non osservi gli obblighi contenuti nel provvedimento di autorizzazione;
  - c) rifiuti il trasporto degli effetti postali;
  - d) quando il soggetto titolare di autorizzazione si estingua a qualsiasi titolo.
2. La procedura di decadenza, nelle fattispecie suddette, deve essere preceduta da due diffide intime con lettera raccomandata A.R. ed avviene trascorsi 40 giorni dalla data della seconda diffida; tra l'intimazione della prima diffida e la seconda devono trascorrere almeno 20 giorni.
3. Il Provvedimento di decadenza è assunto dal Servizio competente ed è comunicato all'interessato mediante lettera raccomandata A.R.
4. Nel caso in cui alla morte del concessionario non segua il subingresso degli eredi nella concessione, la deliberazione di decadenza viene comunicata agli eredi impersonalmente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'ultimo domicilio del concessionario.
5. La pronuncia di decadenza non dà titolo ad alcun indennizzo a favore del concessionario.
6. Nei casi di decadenza della concessione non può essere rilasciata una nuova concessione per lo stesso impianto al precedente titolare.

#### Art. 24

##### Sospensione della autorizzazione al pubblico esercizio.

1. In luogo della decadenza può essere disposta la sospensione della autorizzazione al pubblico esercizio quando insorgano ragioni di pubblica incolumità e si ritenga necessario fissare un termine per l'attuazione di provvedimenti di ripristino.
2. Il provvedimento di sospensione non dà diritto ad alcun indennizzo o compenso a qualsiasi titolo.

#### Art. 25

##### Risoluzione consensuale della autorizzazione.

1. Il Servizio Competente pronuncia la risoluzione della autorizzazione su espressa richiesta del concessionario che intenda rinunciare alla stessa. Il relativo atto è firmato d'intesa fra le parti.
2. In tale caso al titolare dell'autorizzazione non spetta alcun indennizzo e nessun obbligo deriva a chicchessia di rilevare gli impianti dismessi.

#### Art. 26

##### Restituzione in pristino dei terreni.

1. Nel caso di estinzione dell'autorizzazione a qualsiasi titolo, il titolare della stessa è obbligato alla restituzione in pristino del terreno su cui insistono le opere dell'impianto, nonché alla demolizione di costruzioni fuori terra e all'asportazione del materiale di risulta, sempreché opere e materiali non abbiano altra utile destinazione. A tal fine presenta al Comune competente per territorio, entro tre mesi dalla data di chiusura dell'esercizio, il progetto esecutivo di rimessa in pristino dell'area. Il Comune approva il progetto con eventuali modifiche e prescrizioni, comunica all'interessato il termine entro il quale il ripristino, la demolizione e l'asporto devono essere effettuati, preavvertendolo che in caso di inadempienza provvederà in sostituzione a spese del concessionario.
2. Decorso inutilmente il termine fissato, il Comune territorialmente competente dispone l'esecuzione d'ufficio dei lavori.

### Capo II - Approvazione dei progetti, costruzione e sorveglianza tecnica sugli impianti

#### Art. 27

##### Approvazione del Progetto esecutivo.

1. L'esecuzione delle opere per la costruzione degli impianti è subordinata alla preventiva approvazione regionale dei relativi progetti esecutivi riguardanti anche le infrastrutture accessorie e complementari da parte del Servizio competente.
2. In sede di approvazione del progetto, oltre alla verifica della conformità e della corrispondenza del progetto alle norme tecniche in vigore, sia generali che speciali, per ciascun tipo di impianto a fune, possono essere prescritte particolari modifiche progettuali in relazione alle speciali condizioni di impianto e di esercizio delle varie parti fisse o mobili dell'intera costruzione.
3. Il provvedimento di approvazione del progetto rilasciato dal Servizio competente deve contenere la fissazione dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori.

#### Art. 28

##### Attuazione del progetto. Direzione dei lavori.

1. L'esecuzione dei lavori deve avvenire secondo il progetto approvato, osservando le norme tecniche vigenti e le eventuali prescrizioni contenute nell'atto di approvazione.
2. I lavori di costruzione devono essere eseguiti sotto la responsabilità di un ingegnere direttore dei lavori, iscritto nel relativo albo professionale. Il nominativo del direttore dei lavori e la data di inizio dei lavori stessi devono essere previamente comunicati al Servizio competente, il quale può disporre controlli e verifiche circa la rispondenza della costruzione alle norme di legge e al progetto presentato.
3. In particolare, il direttore dei lavori deve curare che l'opera venga realizzata in conformità delle previsioni del progetto approvato, che i materiali impiegati siano idonei, che si ottemperi alle prescrizioni previste dalle leggi in vigore e a quanto altro disposto nelle norme di sicurezza vigenti.
4. Qualora sia contestata l'inosservanza delle norme, prescrizioni o modalità di esecuzione di cui al presente articolo, il Servizio competente ordina l'immediata sospensione dei lavori con riserva dei provvedimenti che risultino necessari per la modifica delle costruzioni o per la restituzione in pristino. L'ordine di sospensione cessa di avere efficacia se entro 30 giorni dalla notificazione della stessa, il Servizio competente non abbia adottato o notificato i provvedimenti definitivi.
5. Con il provvedimento che dispone la modifica delle costruzioni, la restituzione in pristino o la demolizione delle opere è assegnato un termine entro il quale il trasgressore deve procedere a sue spese e senza pregiudizio delle sanzioni amministrative e penali, all'esecuzione in danno dei lavori.

6. I controlli effettuati da parte del Servizio competente per verificare la rispondenza delle costruzioni alle norme di legge e di regolamento vigenti non sollevano il progettista, le ditte costruttrici ed il direttore dei lavori dalle responsabilità connesse alle loro funzioni in base alle vigenti norme.
7. Qualora nel corso della costruzione si intendano effettuare modifiche al progetto dell'impianto, si osserva quanto stabilito dall'art. 19.

#### Art. 29

##### Verifiche e prove funzionali.

1. Ultimata la costruzione dell'impianto, il concessionario inoltra ai competenti uffici del Ministero dei trasporti, al Servizio competente e per conoscenza al Comune territorialmente competente la domanda per l'effettuazione delle verifiche e delle prove funzionali.
2. Le verifiche e le prove funzionali sono eseguite sulla base delle disposizioni contenute negli articoli 4 e 5 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753.

### Capo III - Esercizio delle linee e disposizioni per gli utenti

#### Art. 30

##### Modalità di esercizio.

1. L'esercizio dell'impianto deve svolgersi secondo le modalità e prescrizioni fissate nel regolamento di esercizio, nel rispetto delle vigenti norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dei servizi di trasporto pubblico mediante impianti fissi e in ottemperanza alle eventuali prescrizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione all'esercizio, nonché alle altre disposizioni eventualmente impartite dall'Ente concedente e dai competenti uffici centrali o periferici del Ministero dei Trasporti.
2. Il regolamento di esercizio di cui al precedente comma deve essere approvato dalla Regione Abruzzo unitamente al progetto esecutivo.
3. Ogni impianto deve essere diretto da un direttore o responsabile dell'esercizio, da nominare prima dell'apertura al pubblico esercizio secondo le norme di cui all'art. 89 e seguenti del D.P.R. n. 753 del 1980, e deve prevedere il personale necessario, regolarmente abilitato, in possesso delle qualifiche previste dalla normativa vigente.
4. I nominativi del responsabile e del personale di linea e di stazione, con le mansioni a ciascuno assegnate, devono essere comunicati alla Regione ed al competente USTIF per i provvedimenti previsti dagli articoli 90 e 102 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 e sue modifiche ed integrazioni.
5. L'Assenso regionale di cui all'art. 90 del D.P.R. predetto è rilasciato dal Servizio competente.

#### Art. 31

##### Portata di esercizio.

1. La portata oraria dell'impianto deve essere regolata sulla base della disponibilità di piste per la discesa. La chiusura di una o più piste determina la necessità di ridurre la portata, secondo specifici termini espressi nel regolamento di esercizio.

#### Art. 32

##### Tariffe, orari, obblighi vari del concessionario.

1. Le tariffe, i periodi, gli orari e le altre modalità di esercizio sono comunicati al Servizio competente il quale dispone ispezioni ed accertamenti atti a verificarne l'ottemperanza.
2. È fatto obbligo al concessionario:
  - a) di esporre, ben visibili al pubblico, le tariffe, gli orari di servizio e le condizioni generali di contratto;
  - b) di adottare sull'impianto segnaletica di tipologia conforme a quella prevista dal regolamento di esecuzione della presente legge;
  - c) di trasportare gratuitamente la corrispondenza postale e il materiale di approvvigionamento destinato agli esercizi ed alle attività interne all'area sciabile attrezzata.
3. I concessionari possono stabilire speciali tariffe per determinate categorie di utenti.

#### Art. 33

##### Vigilanza tecnica sull'impianto.

1. Le funzioni di sorveglianza e vigilanza tecnica sugli impianti sono esercitate dai funzionari del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e da quelli della Regione, Servizio competente.
2. Le relative ispezioni e verifiche possono essere disposte in ogni momento, e, comunque, almeno una volta all'anno per il controllo dell'efficienza tecnica, della sicurezza degli impianti e della regolarità degli esercizi.
3. I funzionari incaricati delle ispezioni e verifiche formulano le proprie osservazioni su un registro di ispezione che viene conservato a cura del direttore di esercizio e, qualora vengano rilevate inadempienze

- ed irregolarità, redigono verbale di contravvenzione successivamente notificato alla parte interessata.
4. Il Servizio competente, con atto motivato può imporre prescrizioni ed ordinare l'esecuzione delle opere necessarie, nonché ordinare la sospensione del servizio qualora vengano accertate deficienze tecniche che possano pregiudicare efficienza e sicurezza dell'impianto.
  5. Il responsabile di esercizio ha l'obbligo di far sospendere il servizio, dandone tempestiva comunicazione al Servizio competente, qualora insorgano temporanei pericoli di valanga o altre situazioni tali da pregiudicare la sicurezza dell'impianto e l'incolumità degli utenti.
  6. Gli impianti devono essere periodicamente sottoposti a revisione secondo le disposizioni di legge.
  7. In caso di non ottemperanza alle norme di legge e regolamentari o alle condizioni dei provvedimenti autorizzativi o nel caso di sospensione dell'esercizio per mancato rispetto delle norme sulla copertura assicurativa, il Servizio competente può disporre la chiusura dell'impianto.
  8. Con cadenza annuale il concessionario deve far eseguire da un tecnico abilitato la verifica della integrità di eventuali opere a difesa dell'impianto da pericolo di caduta frane e valanghe, inviando copia della certificazione di idoneità al Servizio competente, al Servizio Geologico ed al Servizio Rischi e Prevenzione della Direzione OO.PP. e Protezione Civile.

#### Art. 34

#### Agibilità delle aree di imbarco e sbarco e delle piste di risalita.

1. Tutte le superfici innevate o non, destinate al trasferimento degli utenti dagli impianti alle piste e viceversa o alla risalita mediante sciovie devono essere mantenute in perfetta agibilità, prive di ostacoli o sporgenze, e con andamento longitudinale e trasversale tale da non creare pericoli o accelerazioni per gli utenti.

#### Art. 35

#### Assistenza all'utente.

1. Il personale di linea e di stazione ha l'obbligo di prestare adeguata assistenza agli utenti, anche sulla base di richieste specifiche, nella fase in imbarco e sbarco dagli impianti ed essere nelle condizioni di arrestare tempestivamente l'impianto in caso di necessità.

#### Art. 36

#### Disposizioni per gli utenti.

1. I passeggeri in attesa, durante il trasporto e a termine dello stesso devono comportarsi in modo tale da non mettere in pericolo la sicurezza dell'impianto e degli altri passeggeri e da non ostacolare comunque la regolarità della marcia e lo svolgimento del servizio.
2. I passeggeri devono vigilare, in cooperazione con il personale di linea e di stazione addetto, sulla propria incolumità ed osservare tutte le norme di comune prudenza oltre che di legge.

#### Art. 37

#### Statistica.

1. I concessionari sono tenuti a fornire periodicamente al Servizio competente i dati statistici relativi all'impianto.

### TITOLO II-bis

### DISCIPLINA DEI TAPPETI MOBILI A VOCAZIONE TURISTICA O SPORTIVA

(5)

#### Art. 37 bis

#### Definizioni

1. I tappeti mobili che non necessitano di ancoraggi fissi al suolo, installati, per uso sportivo, a servizio di aree sciabili autorizzate ai sensi del presente testo unico sono a tutti gli effetti componenti di area sciabile attrezzata e il loro esercizio al pubblico è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Servizio competente della Direzione regionale Trasporti.
2. Per uso sportivo si intende l'utilizzo del tappeto mobile per lo svolgimento di sport di discesa praticati con sci, tavole, bob, slittini e gommoni, anche d'estate su piste con fondo in materiale sintetico di larghezza non inferiore a 1 metro.

---

(5) Il presente Titolo (artt. 37 bis e 37 ter) è stato inserito dall'[art. 1](#), comma 1, [L.R. 10 dicembre 2010, n. 54](#).

### Art. 37 ter

#### Procedimento di autorizzazione

1. I tappeti mobili, di cui al presente Titolo, devono presentare la marcatura CE ed essere conformi al [D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 17](#) (Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori).
2. Ai fini dell'autorizzazione al pubblico esercizio, il gestore del tappeto mobile presenta al Servizio competente della Direzione regionale Trasporti la seguente documentazione:
  - a) dichiarazione CE di conformità resa dalla ditta costruttrice ai sensi dell'[art. 3, comma 3, lett. e\), D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 17](#);
  - b) atto legale dal quale risulti la disponibilità giuridica dell'area su cui insiste il tappeto mobile;
  - c) progetto composto dalla relazione tecnica illustrativa, corografia scala 1:5000, planimetria catastale scala 1:4000, riportanti il tracciato dell'impianto, profilo longitudinale scala 1:500;
  - d) dichiarazione, resa, ai sensi del [d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445](#) (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), dal gestore dell'impianto in ordine alla conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel territorio del Comune interessato;
  - e) copia del contratto di assicurazione ai fini della responsabilità civile per danni subiti dagli utenti e dai terzi per fatti derivanti dalla gestione del tappeto mobile;
  - f) dichiarazione di impegno da parte del titolare di assicurare durante l'esercizio al pubblico del tappeto mobile l'assistenza di due agenti, di cui uno conducente, debitamente formati sulle condizioni di funzionamento e conduzione secondo il manuale d'uso dell'impianto;
  - g) sono escluse dall'obbligo della dichiarazione di impegno di cui alla lettera f) le Scuole di sci autorizzate ai sensi della [L.R. 94/96](#) art. 18, titolari di tappeto mobile situato in area attrezzata riservata all'insegnamento dello sci, chiusa al pubblico e ad esclusivo uso degli utenti della Scuola Sci. I Maestri di Sci dell'organico della Scuola Sci titolare del tappeto mobile, durante lo svolgimento delle lezioni, sono i responsabili della sicurezza all'interno dell'area attrezzata riservata.
3. Il Servizio competente della Direzione regionale Trasporti rilascia l'autorizzazione entro il termine di novanta giorni dal ricevimento della domanda.
4. La polizza assicurativa con relativa quietanza di rinnovo, la dichiarazione di impegno di cui al comma 2, lett. f) nonché la dichiarazione resa ai sensi del [d.p.r. 445/2000](#) dal gestore in ordine al rispetto delle condizioni stabilite nel manuale d'uso del tappeto mobile con riguardo alle manutenzioni e alle verifiche periodiche devono essere annualmente trasmesse al medesimo Servizio regionale all'apertura delle aree sciabili.
5. L'esercizio al pubblico di un tappeto mobile senza la prescritta autorizzazione comporta l'immediata interruzione del servizio e l'applicazione della sanzione amministrativa pari a euro 10.000,00.
6. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente testo unico.
7. Le disposizioni del presente titolo si applicano sino all'emanazione della normativa tecnica europea e della normativa statale in materia di tappeti mobili. (6)

### TITOLO III

#### Disciplina delle piste da sci e delle altre tipologie di piste

##### Capo I - Piste, tracciati escursionistici, aree riservate ed aree a specifica destinazione

### Art. 38

#### Generalità sulle piste da sci.

1. Sono piste da sci i tracciati o i percorsi normalmente accessibili, ubicati su superfici piane o inclinate, innevati naturalmente o artificialmente, delimitati, preparati, dotati di segnaletica, segnati secondo la classificazione di cui agli articoli successivi, controllati e protetti, secondo ragionevoli previsioni, da pericoli atipici.
2. In base alla loro destinazione le piste si dividono in piste da discesa, piste da fondo, tracciati escursionistici ed itinerari sciistici.

### Art. 39

#### Requisiti tecnici generali delle piste.

1. Tutte le piste da sci devono possedere i seguenti requisiti tecnici:
  - a) la pista deve essere tracciata in zona idrogeologicamente idonea e non soggetta normalmente a frane o

---

(6) Vedi, anche, l'[art. 2](#) (Autorizzazione provvisoria) della [L.R. 10 dicembre 2010, n. 54](#).

- valanghe durante il periodo di esercizio;
- b) l'andamento della pista deve essere tale da non provocare, in condizioni di media velocità rispetto alle caratteristiche della pista stessa, l'involontario o improvviso distacco degli attrezzi dal suolo; gli eventuali cambiamenti di pendenza dovranno essere opportunamente ricordati;
  - c) il fondo non innevato del tracciato deve essere privo di ostacoli o di sporgenze naturali o artificiali tali che, durante il periodo di esercizio della pista, possano affiorare o costituire comunque pericolo per gli sciatori;
  - d) la pista non deve attraversare a livello strade carrozzabili aperte al traffico invernale e tracciati di sciovie, slittovie o altri mezzi di risalita a livello; qualora giustificati motivi richiedano l'attraversamento a livello di una strada carrozzabile, questo potrà essere consentito, caso per caso, subordinatamente all'adozione di misure atte a costringere lo sciatore ad arrestarsi ed eventualmente togliersi gli sci prima di impegnare l'attraversamento;
  - e) l'area comune a più piste deve presentare caratteristiche di larghezza e pendenze tali da consentire l'agevole scorrimento degli utenti provenienti dalle varie piste confluenti.

#### [Art. 40](#)

##### [Requisiti delle piste da discesa.](#)

1. I requisiti delle piste da discesa sono definiti dal regolamento di esecuzione della presente legge.

#### [Art. 41](#)

##### [Requisiti delle piste da fondo.](#)

1. I requisiti delle piste da fondo sono definiti dal regolamento di esecuzione della presente legge.

#### [Art. 42](#)

##### [Requisiti dei tracciati escursionistici ed itinerari turistici.](#)

1. I tracciati escursionistici e gli itinerari turistici devono possedere le caratteristiche tecniche determinate dal relativo provvedimento di autorizzazione all'esercizio.

#### [Art. 43](#)

##### [Classificazione delle piste da discesa.](#)

1. Le piste da discesa, a seconda del grado di difficoltà, valutato sulla base di criteri topografici, ed in base alla funzione svolta, si classificano nelle categorie specificate nel regolamento di esecuzione della presente legge.

#### [Art. 44](#)

##### [Classificazione delle piste da fondo.](#)

1. Le piste da fondo, a seconda del grado di difficoltà, valutato sulla base di alcune circostanze quali, il profilo longitudinale, la sinuosità, la pendenza, la presenza di ostacoli nel percorso, ed in base alla funzione svolta, si classificano nelle categorie specificate nel regolamento di esecuzione della presente legge.

#### [Art. 45](#)

##### [Classificazione dei tracciati escursionistici ed itinerari turistici.](#)

1. I tracciati escursionistici e gli itinerari turistici sono classificati come percorsi gestiti, finalizzati a consentire la mobilità di certe categorie di utenti sul territorio innevato, secondo criteri e disposizioni indicate nell'autorizzazione all'esercizio.
2. Possono anche non essere delimitati, classificati, preparati, controllati o protetti, ed in tal caso vengono percorsi dagli utenti a loro esclusivo rischio e pericolo.
3. Nella autorizzazione all'esercizio vengono indicate, oltre agli estremi del gestore, le modalità di segnalazione, le tipologie di avvisi da predisporre in corrispondenza degli accessi circa la potenziale pericolosità derivante dalla mancanza di delimitazione, classificazione, preparazione, controllo, protezione.
4. L'esercente o il titolare della autorizzazione all'esercizio deve individuare gli accessi e il percorso tramite segnalazione con paline di colore arancione fluorescente. Deve inoltre provvedere alla chiusura degli accessi in caso di ragionevoli previsioni di pericoli atipici in conseguenza di particolari condizioni atmosferiche e di possibili rischi di frane e valanghe.
5. I tracciati escursionistici e gli itinerari turistici riservati allo sci alpino possono essere percorsi esclusivamente con tecnica a spazzaneve e a velocità limitata; in tal caso è vietato il sorpasso tra sciatori in movimento, che può avvenire solo qualora lo sciatore da superare sostenga il bordo della pista.
6. I tracciati escursionistici e gli itinerari turistici sono soggetti, dove compatibili e non in contrasto con i criteri e le disposizioni indicate nell'autorizzazione all'esercizio, alle norme riguardanti il comportamento

degli utenti.

#### Art. 46

##### Aree a specifica destinazione.

1. Salvo quanto previsto dall'art. 64 le aree a specifica destinazione sono equiparate alle piste da sci.
2. Le aree di cui al precedente comma devono essere delimitate, recintate, segnalate e gestite secondo le disposizioni della presente legge.

#### Art. 47

##### Aree riservate alla pratica di evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo snowboard.

1. Salvo quanto previsto dall'art. 64 ("Piste riservate o chiuse") le aree riservate alla pratica di evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo snowboard sono equiparate alle piste da sci.
2. Le aree di cui al precedente comma devono essere delimitate, recintate, segnalate e gestite secondo le disposizioni della presente legge.

#### Art. 48

##### Segnaletica delle piste da sci.

1. I gestori hanno l'obbligo di curare che la pista, durante il periodo di esercizio, sia dotata della necessaria segnaletica e mantenga le caratteristiche e i requisiti tecnici previsti dalla presente legge.
2. I segnali devono essere conformi, per dimensione, forma, colore, funzionalità, requisiti strutturali, resistenza alla temperatura ed alla luce e agli altri agenti atmosferici a quelli determinati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a norma dell'art. 6 della legge n. 363/2003.
3. I segnali devono essere collocati in modo tale da non costituire pericolo per gli utenti.
4. Nel curare la predisposizione dei segnali, il gestore deve verificare che siano rispettati i principi dettati dal regolamento di esecuzione della presente legge.
5. È vietata qualsiasi forma di pubblicità sugli eventuali sostegni e/o supporti nonché sul segnale stesso.
6. I provvedimenti di autorizzazione all'esercizio delle piste e relativa classificazione stabiliscono la segnaletica di cui deve essere dotata la pista e ne fissano la quantità e l'ubicazione.
7. Ove la pista non presenti, per qualsiasi ragione, i requisiti di percorribilità previsti, il gestore della stessa deve provvedere ad apporre, sia sulla pista che presso stazioni degli impianti di risalita adducanti alla pista, appositi avvisi.
8. In caso di ripetuta o prolungata violazione, il Servizio competente dispone la revoca dell'autorizzazione.

## Capo II - Procedimento autorizzatorio all'apprestamento e all'esercizio di piste da sci

#### Art. 49

##### Concorrenza e diritto di prelazione.

1. L'autorizzazione all'apprestamento di una pista da sci che si diparte dalla stazione di monte di un impianto di risalita è assentita, di preferenza e a parità di soluzioni proposte, al concessionario dell'impianto di risalita da cui la pista è servita
2. Le domande di autorizzazione che si pongano in un rapporto di concorrenza per la medesima pista sono trattate con la procedura prevista dall'art. 15 della presente legge.

#### Art. 50

##### Piste comuni e confluenze.

1. Il gestore di una pista che intende farla confluire in altra già esistente ed autorizzata deve a proprie cure e spese eseguire le opere richieste per attribuire alla pista resa comune i requisiti di cui alla presente legge, assumendo a proprio carico una parte proporzionale delle spese già sostenute dal titolare della pista esistente e di quelle richieste per la manutenzione della stessa.
2. Alla relativa domanda, redatta secondo le modalità previste dall'art. 52, deve allegarsi una dichiarazione di consenso del gestore della pista esistente, ed un prospetto di ripartizione delle spese di manutenzione.
3. Ove tale consenso manchi, il richiedente potrà ottenere che la pista sia resa comune con delibera della Giunta regionale. Con tale eventuale provvedimento, la Giunta regionale decide sulla suddivisione delle spese e determina l'incidenza percentuale delle spese di manutenzione e di esercizio a carico di ciascun contitolare.

#### Art. 51

##### Assenso preliminare per l'apprestamento di piste da sci: modalità di presentazione della domanda e requisiti di progetto.

1. La domanda di assenso preliminare ai sensi dell'art. 7 della presente legge per l'apprestamento di piste da sci non collegate alla costruzione di nuovi impianti funiviari o alla modifica di quelli esistenti, deve essere

presentata al Servizio competente corredata della documentazione specificata dal regolamento di esecuzione della presente legge.

2. Qualora nel corso dell'istruttoria si renda necessario un esame più approfondito del tracciato e/o delle opere, il Servizio competente può richiedere un'integrazione della documentazione presentata.

#### Art. 52

##### Autorizzazione all'apprestamento di piste da sci.

1. Per l'apprestamento o la modificazione delle piste da sci è richiesta l'autorizzazione regionale.
2. L'autorizzazione è rilasciata dietro presentazione al Servizio competente di apposita domanda corredata:
  - del progetto esecutivo della pista;
  - dei documenti legali attestanti la disponibilità dei terreni ricadenti nel tracciato della pista o dell'indicazione delle eventuali servitù di cui si chiede la costituzione coattiva;
  - dell'indicazione di eventuali mezzi di risalita, in esercizio o in progetto, con la specificazione della portata oraria degli stessi;
  - di una relazione illustrativa delle caratteristiche tecniche della pista e dei lavori da effettuare, con l'indicazione dei relativi tempi tecnici di attuazione. In particolare la relazione deve specificare:
    - a) la struttura geologica dei terreni interessati;
    - b) le condizioni di innevamento della zona;
    - c) la localizzazione delle frane e delle valanghe accertate;
    - d) le colture in atto;
    - e) gli interventi ambientali necessari;
    - f) le strutture e gli apprestamenti da predisporre ai fini della sicurezza.
3. Le attività istruttorie e di controllo sulle piste previste dalla presente legge sono esercitate dal Servizio competente, avvalendosi eventualmente del tavolo tecnico di cui all'art. 8.
4. Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di cui al precedente comma 2, il Servizio competente, verifica la regolarità della domanda e della documentazione e richiede eventualmente un parere in merito al tavolo tecnico suddetto.
5. Entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione, previo sopralluogo di uno o più componenti designati dal Servizio sulla base delle competenze richieste, il Tavolo Tecnico redige una relazione nella quale è contenuto il proprio parere:
  - a) sui requisiti tecnici, sulla portata e sulla segnaletica che caratterizzano la pista, ai fini di accertare la rispondenza della stessa alle condizioni di legge;
  - b) sulla categoria di appartenenza della pista;
  - c) sulla necessità di misure e apprestamenti di sicurezza.
6. Il Tavolo Tecnico, nell'esprimere il suo parere, può stabilire prescrizioni per l'apprestamento, l'esercizio e la manutenzione delle piste; può altresì concedere eventuali deroghe alla larghezza delle piste stesse.
7. Sono definite piste di discesa esistenti quelle servite da impianti di risalita che prima del 31 dicembre 2004 hanno effettuato servizio autorizzato e ricomprese nell'allegato A: "Elenco delle piste di discesa esistenti nella Regione Abruzzo alla data del 31 dicembre 2004". Fatte salve le disposizioni in materia di disponibilità dei suoli e previo accertamento del requisito di cui al successivo comma 8, su istanza della ditta concessionaria dell'esercizio degli impianti di risalita, le piste di discesa esistenti, come sopra definite, sono aperte al pubblico esercizio nello stato plano-altimetrico di fatto in essere alla data di pubblicazione della presente legge.
8. Entro i successivi sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il concessionario degli impianti di risalita a servizio delle piste di discesa esistenti è tenuto, pena la sospensione dell'esercizio delle piste medesime, a presentare al Servizio competente le planimetrie catastali ed i rilievi plano-altimetrici riferiti allo stato di fatto in essere alla data di pubblicazione della presente legge. Ai fini dell'attestazione di conformità delle piste esistenti allo stato di fatto in essere, gli elaborati sono sottoscritti da un tecnico abilitato e dal direttore o dal responsabile d'esercizio degli impianti di risalita. Qualora detti elaborati plano-altimetrici risultassero acquisiti agli atti del Servizio regionale competente, è facoltà della ditta concessionaria confermare la validità degli stessi, presentando la dichiarazione di conformità di cui al comma precedente, sottoscritta contestualmente dalla stessa e dal direttore o dal responsabile d'esercizio degli impianti di risalita.

#### Art. 53

##### Requisiti del progetto.

1. Il progetto esecutivo della pista da sci è redatto da un tecnico abilitato.
2. Il Progetto deve essere redatto conformemente al regolamento di esecuzione della presente legge.

#### Art. 54

##### Autorizzazione di opere accessorie.

1. La procedura di assenso preliminare di cui agli articoli 7 e 51 si applica anche per l'autorizzazione di impianti di innevamento programmato e di altre opere accessorie, qualora la richiesta relativa sia presentata separatamente da quella concernente l'apprestamento della pista da sci.
2. Resta comunque ferma la possibilità di realizzare impianti di innevamento programmato e di altre opere accessorie sulla base delle autorizzazioni previste dalle singole norme che le concernono.

#### Art. 55

##### Innevamento programmato.

1. Il richiedente o il titolare di un'autorizzazione può realizzare sistemi per l'innevamento programmato sui terreni di sedime delle piste o su quelli confinanti.
2. Per sistema di innevamento programmato si intende l'insieme degli impianti, macchinari ed attrezzature, sia fissi che mobili, comprese opere e condotte di raccolta, accumulo ed adduzione delle acque, atti a consentire la produzione e la distribuzione della neve nelle quantità necessarie a garantire la piena fruibilità delle aree sciabili attrezzate.
3. Nei sistemi di innevamento programmato è vietato l'uso di catalizzatori o additivi inquinanti atti a favorire la germinazione dei fiocchi di neve, l'innalzamento o l'abbassamento crioscopico dell'acqua e della neve.
4. È vietato mantenere accumuli di neve programmata lungo le piste durante gli orari di apertura.
5. Le attrezzature destinate all'innevamento programmato (cannoni fissi e mobili) non possono essere posizionate all'interno delle piste, e devono essere comunque gestite con i più appropriati sistemi di protezione ai fini della sicurezza degli utenti, secondo quanto disposto dai piani delle misure e degli apprestamenti di sicurezza.
6. Qualora non abbia la piena disponibilità dei terreni interessati, il richiedente o il titolare di un'autorizzazione può ottenere in via coattiva:
  - a) la disponibilità delle aree necessarie alla costruzione e all'utilizzo della sala macchine, dei bacini di accumulo e di ogni altro manufatto relativo ai sistemi per la produzione della neve;
  - b) la servitù di passaggio delle tubazioni di pertinenza delle opere di cui alla lettera a), comprensive dei relativi pozzetti, con diritto di accedere ai fondi serventi per le fasi di montaggio, regolazione ed eventuali manutenzioni.
7. Ai diritti reali di cui al precedente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'art. 6.
8. I diritti reali minori si intendono costituiti per un periodo di tempo pari alla durata dell'autorizzazione concernente la pista servita dall'impianto di produzione di neve.

#### Art. 56

##### Rilascio dell'autorizzazione.

1. A conclusione dell'istruttoria, verificato il ricorrere delle necessarie condizioni, il Servizio competente rilascia l'autorizzazione regionale all'apprestamento della pista.
2. Nell'autorizzazione all'apprestamento sono stabilite le prescrizioni per l'apprestamento e la manutenzione della pista e le eventuali deroghe alla larghezza, gli obblighi cui è tenuto il richiedente ed i termini entro i quali devono essere iniziati e conclusi i relativi lavori.
3. Salvo il caso di rilascio di più autorizzazioni allo stesso richiedente, la durata dei lavori non potrà essere superiore a tre anni. In presenza di comprovati motivi di forza maggiore, il termine può essere prorogato per un periodo massimo di un anno.
4. Per il trasferimento, la revoca, la decadenza, la sospensione, la risoluzione consensuale dell'autorizzazione, si applica il disposto degli articoli 20, 22, 23, 24, 25.

#### Art. 57

##### Direzione lavori e controlli.

1. I lavori di apprestamento delle piste devono essere eseguiti sotto la responsabilità di un tecnico abilitato in qualità di direttore dei lavori, il cui nominativo deve essere previamente comunicato al Servizio competente. Durante il corso dei lavori, il Servizio stesso, avvalendosi della collaborazione del Tavolo Tecnico, esegue controlli e verifiche circa la rispondenza dei lavori al progetto autorizzato ed alle eventuali prescrizioni del provvedimento di autorizzazione.

#### Art. 58

##### Provvedimenti in caso di inadempienza.

1. In caso di inadempienza alle prescrizioni e agli obblighi stabiliti dalla presente legge e dal regolamento di esecuzione, nonché alle prescrizioni previste nel provvedimento di assenso preliminare, il Servizio competente adotta tutti i provvedimenti atti a stabilire l'osservanza delle norme e, se del caso, ordina con

provvedimento motivato la sospensione, anche parziale, dei lavori di apprestamento della pista, fino alla completa eliminazione dei fatti che hanno determinato il provvedimento.

2. L'ordine di sospensione viene comunicato al titolare della autorizzazione, al direttore dei lavori, e, ai fini del controllo sulla sospensione e sull'adeguamento, alle competenti forze dell'ordine.
3. Con l'atto di sospensione, o integrazione di questo, il Servizio competente impartisce le disposizioni necessarie per ovviare alle violazioni, fissando un termine non superiore ai tre mesi per l'adeguamento. Il Comune competente per territorio dispone l'esecuzione dei lavori medesimi, ponendo a carico del titolare stesso le relative spese.

#### Art. 59

##### Ultimazione lavori ed accertamento tecnico.

1. Ultimati i lavori di apprestamento della pista, il titolare dell'autorizzazione ne dà comunicazione al Servizio competente ed ai collaudatori incaricati entro 5 giorni, allegando una relazione del direttore dei lavori che certifichi la conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché l'osservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all'apprestamento della pista.
2. Il Servizio competente, ricevuta la comunicazione, verifica la conformità dei lavori al progetto approvato e alle eventuali prescrizioni, dando avvio alle operazioni di collaudo.

#### Art. 60

##### Collaudo ed autorizzazione del pubblico esercizio delle piste.

1. Il collaudo delle piste da discesa è finalizzato all'accertamento dell'idoneità della pista all'apertura all'esercizio, e si distingue in invernale ed estivo. Sono pertanto necessari due diversi certificati di collaudo.
2. Con l'atto di autorizzazione all'apprestamento della pista, il Servizio competente nomina i collaudatori, estivo ed invernale, che dovranno redigere rispettivamente il certificato estivo ed invernale.
3. Il collaudo estivo verifica la rispondenza delle opere realizzate al progetto approvato e alle eventuali prescrizioni. Il collaudo invernale verifica la sciabilità e la rispondenza ai requisiti di sicurezza delle piste da discesa in condizioni di normale innevamento.
4. Il collaudo estivo può avvenire anche in corso d'opera, pertanto il concessionario deve dare comunicazione dell'inizio dei lavori al Servizio competente ed al collaudatore incaricato del collaudo estivo almeno 10 giorni prima.
5. Gli atti del collaudo estivo devono essere rimessi al Servizio competente entro 30 giorni dalla ultimazione dei lavori di apprestamento delle piste; gli atti del collaudo invernale devono essere rimessi allo stesso Servizio competente entro 30 giorni dall'apertura delle piste al pubblico esercizio.
6. Gli oneri di collaudo sono a carico del concessionario.

#### Art. 61

##### Rilascio delle autorizzazioni all'esercizio.

1. A conclusione dell'accertamento, ricevuti gli atti del collaudo estivo, il Servizio competente li approva, rilascia con proprio decreto l'autorizzazione regionale al pubblico esercizio provvisorio della pista, per una durata massima di anni 1, qualora sussistano le seguenti condizioni:
  - a) il collaudo estivo abbia avuto esito positivo;
  - b) il gestore della stessa abbia previamente stipulato apposito contratto di assicurazione ai fini della responsabilità civile ai sensi dell'art. 11 (responsabilità civile dei gestori).
2. In assenza dell'autorizzazione di cui al comma precedente è fatto divieto di aprire all'esercizio piste da sci.
3. In mancanza del contratto di cui alla lettera a) del comma precedente i gestori delle aree sciabili attrezzate non possono consentirne l'apertura al pubblico.
4. Ferme restando le sanzioni previste, il Servizio competente può disporre l'apposizione degli apprestamenti ritenuti necessari per l'effettiva chiusura della pista non autorizzata.
5. Ricevuti gli atti del collaudo invernale, il Servizio competente li approva ed autorizza il pubblico esercizio definitivo, fissando le prescrizioni eventualmente necessarie per l'esercizio stesso.

#### Art. 62

##### Classificazione delle piste.

1. Con il provvedimento di autorizzazione all'apprestamento, le piste da sci sono classificate in categorie in base al grado di difficoltà, secondo i criteri fissati negli articoli 43 (classificazione delle piste da discesa), 44 (classificazione delle piste da fondo).
2. La classificazione di cui al primo comma viene confermata ovvero variata, con adeguate motivazioni, con il provvedimento di autorizzazione all'esercizio definitivo.
3. La classificazione delle piste deve essere portata a conoscenza del pubblico mediante apposita segnaletica.

### Capo III - Disposizioni comuni

#### Art. 63

##### Modifiche al tracciato delle piste.

1. Su richiesta dell'interessato, alla pista già adibita all'esercizio dello sci possono essere apportate le modifiche del tracciato o delle caratteristiche tecniche della pista stessa che si rendano opportune.
2. Si osserva a tal fine la procedura prevista dall' art. 52 della presente legge.
3. La procedura di cui all'art. 52 non deve essere osservata quando le modifiche del tracciato o delle caratteristiche tecniche della pista consistano nell'esecuzione di lavori per la correzione di elementi marginali delle piste e delle relative opere accessorie, tali da non incidere sulle caratteristiche fondamentali di esse ovvero nell'esecuzione di lavori ritenuti di lieve entità per la realizzazione di opere di difesa dalle valanghe o di apprestamenti per la sicurezza.
4. In tal caso è sufficiente una comunicazione resa al Servizio competente dal titolare dell'autorizzazione, accompagnata da grafici e relazioni illustrative che rendano con chiarezza gli interventi che si intende compiere e dalle quali risultino i vantaggi che da tali opere derivano alla sicurezza e che inoltre la stessa sicurezza non viene in alcuna parte inficiata. Sono fatte salve le competenze autorizzatorie derivanti da altre normative di governo del territorio.

#### Art. 64

##### Piste riservate o chiuse.

1. Salvo quanto previsto dalla normativa nazionale, all'interno delle aree sciabili attrezzate possono essere individuati i tratti di pista da riservare agli allenamenti di sci e snowboard agonistico. Le aree di cui al presente comma devono essere separate con adeguate protezioni dalle altre piste e tutti coloro che le frequentano devono efficacemente indossare un casco protettivo omologato, ad eccezione di chi svolge il ruolo di allenatore. L'individuazione di cui al presente comma spetta al Comune territorialmente competente su richiesta della pista.
2. Salvo quanto previsto dalla normativa nazionale, all'interno delle aree sciabili attrezzate possono essere individuate le aree da riservare alla pratica di evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo snowboard. Le aree di cui al presente comma devono essere separate con adeguate protezioni dalle altre piste, devono essere dotate di strutture per la pratica delle evoluzioni acrobatiche, devono essere regolarmente mantenute e tutti coloro che le frequentano devono efficacemente indossare un casco protettivo. L'individuazione di cui al presente comma spetta al Comune territorialmente competente su richiesta del gestore della pista.
3. La presenza di piste riservate o chiuse va resa nota al pubblico con avvisi o segnaletica ben visibile all'inizio delle piste, nei punti di vendita dei biglietti e presso le stazioni a valle degli impianti di risalita.
4. L'allestimento di percorsi per allenamento deve essere previamente autorizzato da parte dal gestore della pista. In tali occasioni il responsabile della sicurezza delle piste delimita la superficie interessata al fine di impedire l'ingresso di altri sciatori; agli organizzatori dell'allenamento spetta garantire adeguate protezioni e misure di sicurezza.
5. Qualora la superficie di pista a disposizione degli sciatori non impegnati nell'allenamento sia insufficiente a garantire un normale traffico sciistico, il responsabile della sicurezza deve procedere alla totale chiusura della pista.
6. La chiusura delle piste è effettuata mediante palinatura incrociata o altra idonea barriera trasversale estesa all'intera larghezza della pista ed è segnalata mediante idonei segnali di pericolo e/o informativi.

#### Art. 65

##### Percorsi occasionali.

1. Non sono soggetti alla disciplina della presente legge i percorsi occasionali per tali intendendosi i tracciati per la pratica dello sci che non presentano rischio valanghivo, realizzati attraverso la sola battitura, per esigenze agonistiche temporanee ed i tracciati per la pratica dello sci-orientamento realizzati all'interno del territorio definito dalla cartografia pubblicata ed utilizzata dagli sportivi.
2. Terminata l'utilizzazione temporanea, gli stessi sono segnalati con l'indicazione "percorso privo di manutenzione" e con adeguata segnaletica.
3. Provvisti di tale indicazione, i percorsi occasionali sono considerati alla stregua di percorsi fuoripista.

#### Art. 66

##### Manutenzione ed esercizio.

1. Il titolare della autorizzazione all'esercizio della pista ha l'obbligo di curare che la stessa mantenga nel tempo le caratteristiche ed i requisiti tecnici previsti dalla presente legge, dal regolamento di esecuzione, dall'atto di approvazione del progetto e dall'atto di autorizzazione all'esercizio definitivo.
2. Ove la pista non presenti anche temporaneamente, per qualsiasi ragione, i requisiti tecnici di agibilità previsti, il titolare dell'autorizzazione all'esercizio deve provvedere ad apporre, sia sulla pista che alle

- stazioni degli impianti di risalita adducenti alla stessa, apposita segnaletica a chiusura della pista e, quando si tratti di fatti duraturi, a darne comunicazione al Servizio competente.
3. Il titolare della autorizzazione è tenuto ad istituire un adeguato servizio di manutenzione ed esercizio delle piste, composto da una o più persone a seconda delle necessità, per lo svolgimento dei compiti di cui al successivo art. 67, ovvero affidare i compiti a terzi.
  4. Il titolare è inoltre tenuto a sospendere l'esercizio delle piste da sci nei periodi in cui possa insorgere temporaneo pericolo di valanghe o qualora la pista presenti cattive condizioni di agibilità ovvero situazioni di pericolo atipico.

#### Art. 67

##### Servizi tecnici e di assistenza obbligatori per il titolare dell'autorizzazione all'esercizio della pista.

1. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione all'esercizio della pista assicurare i seguenti servizi le cui modalità ed i cui contenuti sono disciplinati nel regolamento di esecuzione della presente legge:
  - a) manutenzione dei tracciati e della segnaletica della pista, ordinaria e straordinaria, invernale ed estiva;
  - b) apertura e chiusura della pista;
  - c) soccorso e trasporto degli infortunati lungo le piste in luoghi accessibili dai più vicini centri di assistenza sanitaria o di pronto soccorso;
  - d) sicurezza frane e valanghe.
2. Il Servizio competente, al fine di garantire l'adeguata preparazione tecnica degli addetti ai servizi di cui al primo comma, è autorizzata ad organizzare corsi di formazione professionale per la preparazione, il perfezionamento e l'aggiornamento, organizzandoli ed attuandoli direttamente, ovvero affidandone lo svolgimento ad enti od associazioni in base ad apposita convenzione.

#### Art. 68

##### Mezzi meccanici.

1. L'uso di mezzi meccanici e di ogni altro mezzo differente da quelli elencati al punto b), comma 2 dell'art. 4 ("Definizioni") è vietato, salvo quanto previsto dal presente articolo.
2. I mezzi meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti possono accedervi solo fuori dall'orario di apertura, salvo i casi di necessità e urgenza e, comunque, con l'utilizzo di appositi congegni di segnaletica luminosa e acustica.
3. I mezzi meccanici adibiti al soccorso possono accedere alle piste in tutti i casi di necessità e urgenza, anche in presenza di sciatori, e, comunque, sempre con utilizzo degli appositi congegni di cui al comma precedente.
4. La sosta dei mezzi meccanici lungo le piste è consentita solo in casi di particolare necessità o in occasione di operazioni di soccorso, e deve essere adeguatamente segnalata mediante apposizione di coppie di pali fluorescenti posti a monte e collocati a croce di S. Andrea, in numero adeguato e ad una distanza compresa tra i 20 ed i 50 metri in relazione alla posizione del mezzo, alle sue dimensioni e alla difficoltà della pista.
5. I casi di necessità e urgenza per i quali è consentito l'accesso dei mezzi meccanici sono tutti quelli finalizzati alla eliminazione o gestione di situazioni di rischio per il regolare esercizio di impianti e piste.
6. Il sorpasso di utenti in movimento da parte di mezzi meccanici è consentito solo quando la pista presenti nel tratto del sorpasso una larghezza pari ad almeno il doppio della larghezza del mezzo meccanico.

#### Art. 69

##### Omologazioni agonistiche e compatibilità con autorizzazioni all'esercizio.

1. Le piste provviste di omologazione per gare sportive da parte della Federazione Italiana Sport Invernali (F.I.S.I.) potranno essere dotate di misure e apprestamenti di sicurezza integrative rispetto a quelle previste per il normale esercizio, secondo quanto disposto nella omologazione medesima, e dovranno risultare compatibili con esse.
2. L'elenco delle misure e apprestamenti di sicurezza integrative e la loro ubicazione dovranno essere comunicate al Servizio competente mediante idonei elaborati tecnici (relazione e planimetria in scala adeguata) a firma di un tecnico abilitato, ai fini dell'aggiornamento dei dati degli elenchi regionali di cui all'articolo successivo, entro 60 giorni dal rilascio della omologazione da parte della F.I.S.I.
3. Le misure e apprestamenti di sicurezza integrativi, qualora migliorativi della sicurezza anche nell'ambito del normale esercizio, possono essere mantenute in opera per tutto il periodo di esercizio della pista. In caso contrario, la loro presenza dovrà essere limitata al periodo di effettuazione dell'evento sportivo per il quale sono previste obbligatorie, poste in opera previa chiusura della pista al pubblico esercizio e successivamente rimosse prima della riapertura della pista al pubblico esercizio.
4. La rimozione parziale delle misure e apprestamenti di sicurezza della pista prescritti della omologazione è vietata qualora le parti che vengono mantenute in opera possano trasformarsi in elementi di rischio, a meno che tali parti siano adeguatamente protette, come da piano di gestione della sicurezza adottato

nell'area sciabile attrezzata.

[Art. 70](#)  
[Catasto Piste.](#)

1. Il Servizio competente predisporre un elenco delle piste da sci, ne cura la gestione e provvede al suo aggiornamento annuale sulla base della documentazione fornita dal concessionario.
2. L'elenco deve contenere, per ciascuna pista, i seguenti dati:
  - a) indicazione della ubicazione geografica, topografica e catastale;
  - b) generalità della stazione di appartenenza e del titolare dell'autorizzazione all'esercizio;
  - c) classificazione, categoria, dati tecnici, elenco impianti a servizio, piste collegate;
  - d) planimetria su mappa catastale;
  - e) accordi con proprietari dei terreni interessati;
  - f) profilo longitudinale in scala adeguata;
  - g) generalità del direttore della sicurezza piste.

[Art. 71](#)  
[Verifiche ed ispezioni.](#)

1. Il Servizio competente, anche tramite componenti del tavolo tecnico di cui al precedente art. 8, svolge verifiche sull'esercizio della pista per l'accertamento della osservanza delle norme di legge e di regolamento.
2. Le verifiche di cui al comma 1 sono altresì effettuate dalle forze dell'ordine.
3. Le ispezioni vengono svolte senza preavviso al concessionario.
4. Qualora siano verificate inosservanze alle norme di legge e di regolamento, il Servizio competente sospende l'autorizzazione all'esercizio con le procedure di cui all'art. 23, comma 3.

[Art. 72](#)  
[Tutela ambientale.](#)

1. Tutte le opere concernenti l'apprestamento di piste da sci nonché gli interventi di manutenzione estiva devono essere realizzati con l'impiego delle più appropriate tecniche di ingegneria naturalistica.
2. Eventuali deroghe a tale disposizione devono essere adeguatamente motivate ed espressamente autorizzate.

[TITOLO IV](#)  
[Altri spazi e infrastrutture dell'area sciabile attrezzata](#)

[Art. 73](#)  
[Generalità e definizioni.](#)

1. Per altri spazi e infrastrutture dell'area sciabile attrezzata si intendono gli spazi e le opere occorrenti alla sicurezza ed al conforto degli utenti e del personale e resi accessibili all'utenza in relazione alla frequentazione dell'area medesima specificati nel regolamento di esecuzione della presente legge.

[Art. 74](#)  
[Obblighi del gestore sugli altri spazi ed infrastrutture dell'area sciabile attrezzata.](#)

1. Sulle aree individuate al precedente articolo il gestore ha l'obbligo di adottare tutte le misure atte a garantire la sicurezza e l'incolumità degli utenti predisponendo all'uopo la segnaletica e gli apprestamenti necessari a prevenire situazioni di pericolo atipico.

[TITOLO V](#)  
[Piani di gestione della sicurezza in aree sciabili attrezzate](#)

[Art. 75](#)  
[Generalità e definizioni.](#)

1. La gestione della sicurezza all'interno delle aree sciabili attrezzate deve esercitarsi anche mediante la redazione, l'attuazione e l'applicazione di appositi strumenti tecnici redatti secondo le indicazioni della presente legge e del regolamento di esecuzione della stessa, oltre che della [L.R. n. 47/1992](#).
2. Tali strumenti tecnici si distinguono in:
  - a. piani delle misure e degli apprestamenti di sicurezza (di seguito denominati PMAS);
  - b. studi nivologici e valanghivi;
  - c. piani di gestione della sicurezza dal rischio valanghivo (di seguito denominato PGSV).

[Art. 76](#)

### Caratteristiche degli strumenti tecnici.

1. Gli strumenti tecnici di cui al punto precedente sono redatti sulla base della situazione esistente o della trasformazione prevista dagli eventuali progetti all'interno delle aree sciabili attrezzate, e devono comprendere tutte le valutazioni oggettive sui rischi connessi con l'esercizio ordinario di impianti e piste, nonché l'indicazione di tutte le misure e delle azioni necessarie per il raggiungimento del massimo livello possibile di riduzione del rischio.
2. Gli strumenti tecnici di cui alla presente legge devono essere elaborati in conformità alla presente normativa e redatti da tecnici abilitati e di provata esperienza in materia, individuati sulla base delle norme di cui all'art. 80 (Figure professionali per la redazione degli strumenti tecnici) e devono contenere e prevedere sia gli aspetti di carattere strutturale sia le indicazioni delle misure gestionali come disposto dal regolamento di esecuzione della presente legge.
3. Avvenuta l'approvazione degli strumenti tecnici di cui alla presente legge, gli stessi sono depositati sia presso il Servizio competente, che presso gli uffici del gestore ubicati all'interno dell'area sciabile attrezzata.
4. Gli strumenti tecnici di cui alla presente legge restano vigenti fino a quando non si manifestino impreviste situazioni di pericolo o non intervengano modifiche alle caratteristiche degli impianti, delle piste o di una delle componenti dell'area sciabile attrezzata.
5. Nel caso di cui al comma precedente è necessario procedere agli opportuni adeguamenti ed aggiornamenti degli strumenti tecnici stessi.
6. Gli adeguamenti ed aggiornamenti di cui al precedente comma devono essere approvati ai sensi dell'art. 109.

### Art. 77

#### Piano delle misure e degli apprestamenti di sicurezza.

1. Il PMAS dell'area sciabile attrezzata individua e descrive tutti i possibili rischi connessi con le caratteristiche e la conformazione delle componenti dell'area medesima, in relazione all'ordinario esercizio, e, sulla base degli stessi, propone e prescrive idonee misure di protezione o sistemi di gestione.
2. La composizione del piano è determinata dal regolamento di esecuzione della presente legge.
3. Nel caso di concessioni e/o autorizzazioni a più soggetti all'interno della medesima area sciabile attrezzata, ciascun titolare deve redigere apposito piano, con indicazione del limite di competenza.
4. Per ogni misura o apprestamento di sicurezza deve essere descritta l'eventuale manutenzione o i parametri di riferimento nivologico, meteorologico e strutturale da rispettare per la migliore funzionalità.

### Art. 78

#### Verifiche annuali ai piani di sicurezza.

1. Qualora si verificano mutamenti delle condizioni e dei fattori di rischio individuati nei piani vigenti, e pertanto si ritengano mutati i presupposti alla base delle prescrizioni e delle scelte gestionali disposte dai piani medesimi, i concessionari di linee funiviarie e i titolari di autorizzazioni all'esercizio di piste da sci (oppure, i gestori delle aree sciabili attrezzate ed i direttori della sicurezza), provvedono agli opportuni adeguamenti e modifiche dei piani e alla realizzazione degli interventi necessari al ripristino delle condizioni di sicurezza.
2. Entro il 31 ottobre di ogni anno i soggetti sopra indicati inoltrano ai Servizi competenti una certificazione redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato e in possesso dei requisiti di cui all'art. 80, attestante il permanere della efficacia di interventi strutturali, apprestamenti di sicurezza, e misure gestionali previste dai piani rispetto alle condizioni esistenti.
3. In caso di mancato inoltro delle certificazioni o degli adeguamenti di cui ai commi precedenti, i Servizi competenti possono disporre la sospensione dell'esercizio di una o più componenti dell'area sciabile attrezzata, ovvero dell'intera area.
4. Entro la stessa data di cui al comma 2, i soggetti medesimi comunicano ai Servizi competenti i nominativi e le qualifiche del personale di cui all'art. 81. Ogni variazione di tali nominativi che si renda necessaria durante il periodo di esercizio deve essere comunicata entro il termine di 10 giorni dalla variazione medesima.

### Art. 79

#### Deposito dei piani.

1. I piani delle misure e degli apprestamenti di sicurezza e delle misure di difesa dal pericolo valanghe, i relativi aggiornamenti, i progetti di costruzione e modifica di impianti a fune, di piste da sci e di altre infrastrutture connesse appartenenti ad un'area sciabile attrezzata, i relativi certificati di collaudo, nonché i certificati annuali di cui all'articolo precedente, sono depositati presso i Servizi competenti nonché presso la sede locale del gestore, a disposizione degli addetti alla vigilanza. Tale sede dovrà essere sempre indicata nei piani.

Art. 80Figure professionali per la redazione degli strumenti tecnici.

1. Il piano delle misure e degli apprestamenti di sicurezza, la relazione nivologica e valanghiva ed il piano di gestione della sicurezza dal rischio valanghivo devono essere redatti nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. n. 400/1998 e sue modifiche ed integrazioni, art. 7, comma 6.

Art. 81Figure professionali addette alla attuazione delle misure gestionali.

1. Le mansioni riguardanti l'applicazione dei piani di cui all'articolo precedente nonché l'attuazione delle misure gestionali connesse vengono svolte nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. n. 400/1998 e sue modifiche ed integrazioni, art. 7, comma 6.
2. I piani indicano le figure professionali ed il personale necessari per l'attuazione degli specifici interventi previsti, tenuto conto dell'obbligo di consentire la sostituzione del personale in servizio in caso di assenza dello stesso.
3. Le figure professionali sono nominate sulla base delle effettive esigenze esistenti nell'area sciabile attrezzata; pertanto singoli soggetti possono svolgere due o più delle mansioni previste, purché le stesse risultino commisurate alle necessità tecniche esistenti.
4. Per gli incarichi e le mansioni di cui al comma 1 può essere nominato chi possieda, oltre a quelli richiesti per ciascuna mansione specifica, i seguenti requisiti:
  - a) cittadinanza italiana o di altro stato appartenente all'Unione Europea, ovvero di paese terzo che abbia concluso con l'Unione Europea accordi di associazione o specifici accordi bilaterali in materia di libera circolazione delle persone;
  - b) idoneità psicofisica, risultante da certificato medico;
  - c) assenza di condanne penali che comportino la interdizione anche temporanea dell'esercizio della professione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.
5. L'attuazione dei piani, relativamente alle operazioni che non richiedono una specifica preparazione in campo nivologico, quali la chiusura di impianti e piste, il presidio degli accessi, l'esposizione della segnaletica e simili, può essere svolto da personale non specializzato, sotto il coordinamento del direttore della sicurezza, del responsabile e del coordinatore.

TITOLO VIDiritti, obblighi e norme di comportamento degli utentiArt. 82Diritti connessi all'acquisto dello ski pass.

1. L'acquisto dello ski pass, oltre a quanto espressamente contemplato dalle condizioni generali di contratto e dalla legge dà diritto:
  - a) a ricevere informazioni dettagliate e ben visibili:
    - a<sub>1</sub>) sulla situazione metereologica nelle varie zone dell'area sciabile attrezzata (temperatura, vento, umidità, sensazione termica);
    - a<sub>2</sub>) sullo stato di chiusura o apertura delle piste e degli impianti;
    - a<sub>3</sub>) sulle zone dell'area sciabile eventualmente temporaneamente chiuse per manifestazioni agonistiche o turistiche;
    - a<sub>4</sub>) sullo stato generale della neve durante l'orario di apertura dell'area sciabile attrezzata;
    - a<sub>5</sub>) sulle tariffe applicate e sugli orari di apertura e di chiusura di tutti i vari servizi all'interno dell'area sciabile attrezzata;
    - a<sub>6</sub>) sui rischi e pericoli esistenti nell'area sciabile attrezzata;
    - a<sub>7</sub>) sull'affluenza alle piste ed agli impianti;
    - a<sub>8</sub>) sui mezzi di soccorso e assistenza sanitaria offerti all'interno dell'area sciabile attrezzata;
    - a<sub>9</sub>) sui diritti, obblighi e responsabilità di cui alla normativa nazionale e regionale vigente in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo;
  - b) ad usufruire di piste adeguatamente preparate, delimitate, segnalate e controllate per la pratica dello sci o delle specifiche attività sportive invernali cui vengono eventualmente destinate, secondo quanto disposto dalla presente legge;
  - c) a ricevere un'adeguata assistenza da parte degli addetti dell'area sciabile attrezzata.
2. Le informazioni di cui al comma precedente devono essere aggiornate ogni qualvolta si verifichino cambiamenti significativi nel corso dell'orario di apertura dell'area sciabile attrezzata.

### Art. 83

#### Obblighi generali degli utenti.

1. Gli utenti delle aree sciabili attrezzate, oltre alle prescrizioni di cui alla presente legge, sono tenuti all'osservanza delle disposizioni e delle istruzioni impartite dai gestori e dagli addetti alla sicurezza nell'esercizio delle loro funzioni e della segnaletica posta lungo le piste e nelle stazioni di arrivo e partenza degli impianti.
2. In ogni caso, gli utenti delle aree sciabili attrezzate devono:
  - a) comportarsi con diligenza, prudenza e perizia, in modo da non mettere in pericolo l'incolumità altrui o provocare danno a persone o cose;
  - b) accedere solo agli spazi e alle infrastrutture adeguate alle proprie capacità, evitando di frequentare piste o altri spazi dell'area sciabile attrezzata che, per il loro grado di difficoltà o per circostanze particolari, risultino inadeguate al proprio livello di preparazione;
  - c) comunicare al personale dell'area sciabile attrezzata qualsiasi situazione di pericolo e di deterioramento riscontrata all'interno dell'area stessa;
  - d) rispettare l'ambiente, evitando di gettare rifiuti di qualsiasi genere, nonché di addentrarsi in zone in cui possano causare danni all'ambiente stesso.
3. Ogni utente deve tenere in debito conto che la classificazione delle piste da sci si basa su criteri topografici, orografici e morfologici e pertanto le condizioni meteorologiche e lo stato della neve possono aumentare occasionalmente il grado di difficoltà.
4. Gli utenti portatori di handicap devono segnalarlo al personale dell'area sciabile attrezzata per eventuali accordi su impianti e piste che possano utilizzare e al fine di ottenere particolare assistenza.
5. Gli utenti sono informati degli obblighi derivanti dall'applicazione della presente legge tramite appositi documenti divulgativi, pubblicati a cura del gestore, che vengono distribuiti congiuntamente agli abbonamenti ed esposti adeguatamente presso tutti gli accessi e i punti di informazione dell'area sciabile attrezzata.

### Art. 84

#### Accesso ed utilizzo degli impianti di risalita.

1. L'accesso agli impianti di risalita è subordinato all'acquisto del biglietto e comporta l'osservanza da parte degli utenti degli obblighi di cui alla presente legge e di quelli contemplati dalla normativa nazionale vigente in materia.
2. Nell'impiego degli impianti di risalita gli utenti devono:
  - a) comportarsi con prudenza e diligenza, osservando le disposizioni impartite dal gestore e dagli addetti agli impianti ed evitando di causare ogni pericolo o danno agli altri utenti e/o ai terzi;
  - b) conformare il proprio comportamento a quanto prescritto dalla segnaletica apposta dal gestore nelle stazioni di arrivo, in quelle di partenza e lungo il percorso dell'impianto;
  - c) attenersi alle prescrizioni sancite dal regolamento di attuazione della presente legge.

### Art. 85

#### Accesso alle piste.

1. L'accesso alle piste è vietato ai pedoni e a quanti siano provvisti di attrezzi diversi da quelli cui la pista è destinata.
2. L'accesso alle piste da discesa è consentito agli utenti provvisti di sci da discesa, monosci, minisci, tavole da neve, telemark e attrezzi similari.
3. L'accesso alle piste da fondo è consentito agli utenti provvisti di sci da fondo.
4. L'accesso con mezzi diversi da quelli sopra indicati (slitte, slittini, bob, gommoni ecc.) è consentito solo sulle aree a specifica destinazione.
5. È in generale vietato l'accesso alle piste agli animali domestici, salvi i casi in cui gli stessi vengano utilizzati per specifiche attività di soccorso o sportive, di esercitazione e di addestramento.
6. Nel caso di cui sopra, l'accesso alle piste degli animali domestici deve essere espressamente autorizzato dal gestore.
7. È fatto divieto a chiunque di accedere alle piste chiuse e segnalate come tali; in caso di violazione di tale divieto, l'utente sarà l'unico responsabile di ogni eventuale danno che possa occorrere alla sua persona, a cose o a terzi.

### Art. 86

#### Comportamento sulle piste da sci - Generale.

1. Nell'utilizzare le piste da sci ogni sciatore deve comportarsi in modo da non mettere in pericolo l'incolumità propria ed altrui o provocare danno a cose e persone.
2. Gli sciatori devono adottare un comportamento conforme alle proprie capacità tecniche, condizioni fisiche personali, attrezzatura tecnica disponibile, in particolar modo nella scelta del grado di difficoltà delle piste

cui accedono.

3. Nell'utilizzazione delle piste da sci o delle altre infrastrutture equiparate, lo sciatore deve tenere in debito conto che la segnaletica, le piccole pietre e i piccoli cumuli di neve, le piccole discontinuità ed irregolarità del manto nevoso causata da usura giornaliera, cadute di sciatori, battitura, non sono da considerare ostacoli, e pertanto spetta allo sciatore stesso prestare la dovuta attenzione nell'evitarli.

[Art. 87](#)  
[Velocità.](#)

1. Gli sciatori devono mantenere una velocità consona alle proprie condizioni e capacità, alle difficoltà del tracciato, alle condizioni del manto nevoso, alla visibilità e alle condizioni meteorologiche.
2. La velocità deve essere particolarmente moderata nei tratti a visuale non libera, in prossimità di fabbricati od ostacoli fissi o mobili, all'interno di campi scuola, sulle piste affollate, nelle strettoie, nelle biforcazioni, negli incroci e confluenze, nei tratti finali delle piste, in prossimità di stazioni o strutture degli impianti di risalita, in presenza di principianti, di nebbia, di foschia, di scarsa visibilità, di classi di insegnamento collettivo o gruppi omogenei di utenti.
3. È vietato scendere a forte velocità lungo le piste, assumendo traiettorie rettilinee e posizioni incompatibili con la condotta turistica e la sicurezza degli altri utenti.

[Art. 88](#)  
[Precedenza e incroci.](#)

1. Lo sciatore a monte deve sempre mantenere una direzione e una distanza tali da consentirgli di evitare collisioni od interferenze con lo sciatore a valle.
2. In prossimità degli incroci e delle confluenze la precedenza, salvo diversa segnaletica in loco, spetta allo sciatore proveniente dalla destra.

[Art. 89](#)  
[Sorpasso.](#)

1. Lo sciatore che intende sorpassare altri sciatori deve assicurarsi di avere a disposizione spazio e visibilità sufficienti allo scopo.
2. Il sorpasso può effettuarsi sia a monte che a valle, sulla destra o sulla sinistra, ad una distanza tale da evitare intralci allo sciatore sorpassato.
3. In prossimità di restringimenti è vietato il sorpasso sul lato presso il quale maggiore si manifesta il restringimento stesso.
4. È vietato il sorpasso parziale di classi di insegnamento collettive o gruppi omogenei di utenti, ossia con interruzione o incrocio degli stessi.
5. Il sorpasso di mezzi meccanici in movimento è consentito mantenendo una distanza da essi stimata non inferiore al doppio della larghezza del mezzo stesso.

[Art. 90](#)  
[Stazionamento.](#)

1. Gli sciatori che sostano devono evitare pericoli per gli altri utenti e portarsi sui bordi della pista.
2. È vietata la sosta nei passaggi obbligati, nelle strettoie, in prossimità di dossi, dietro curve o in luoghi a scarsa visibilità.
3. In caso di cadute o di incidenti lo sciatore, se in condizioni, deve liberare tempestivamente la pista portandosi sui bordi di essa. In difetto, chiunque deve segnalare la presenza dell'infortunato con mezzi idonei.
4. È vietata la sosta al livello del piano sciabile (seduto, disteso e simili) o comunque fuori dalla visuale degli sciatori che sopraggiungono da monte.
5. È vietata la sosta nelle parti terminali delle piste, per almeno i primi 30 metri a partire dall'ultimo cambio di pendenza o dall'inizio dello spazio di frenata degli sciatori.

[Art. 91](#)  
[Partenza.](#)

1. Lo sciatore che parte dopo una sosta deve sempre dare la precedenza agli sciatori in pista e in movimento, evitando altresì di mettersi improvvisamente in movimento.

[Art. 92](#)  
[Soccorso.](#)

1. In caso di sinistro l'utente deve sempre prestare assistenza agli eventuali infortunati, segnalando con ogni mezzo a sua disposizione la presenza in pista dell'infortunato agli altri sciatori che sopraggiungono da monte.

2. Chi è coinvolto in un incidente deve fornire le proprie generalità sia agli altri soggetti coinvolti che al personale di vigilanza e soccorso.
3. Tale obbligo vale anche per i testimoni.

[Art. 93](#)  
[Transito.](#)

1. È vietato percorrere a piedi le piste da sci, salvo i casi di urgente necessità.
2. Chi discende o risale la pista senza sci o attrezzi adeguati deve tenersi ai bordi rispettando le prescrizioni vigenti nonché quelle dettate dal gestore dell'area sciabile attrezzata ed evitando di creare rischi per la sicurezza degli altri sciatori.
3. La risalita della pista con gli sci ai piedi è normalmente vietata. Essa è ammessa previa autorizzazione del gestore dell'area sciabile attrezzata o, in mancanza di tale autorizzazione, in casi di urgente necessità.

[Art. 94](#)  
[Orario.](#)

1. È vietato utilizzare piste o altre componenti dell'area sciabile attrezzata al di fuori dell'orario di esercizio degli impianti di risalita senza il preventivo assenso del titolare dell'autorizzazione all'esercizio della pista.
2. L'assenso deve comunque essere condizionato alla preventiva verifica da parte del responsabile della manutenzione in ordine alla compatibilità del predetto uso con le operazioni di manutenzione dei tracciati.

[Art. 95](#)  
[Dotazioni tecniche - Uso e caratteristiche.](#)

1. Gli attrezzi (sci, snowboard o attrezzi similari, compresi bastoncini) utilizzati dallo sciatore devono essere dotati di dispositivi di sicurezza in grado di evitare che il distacco della attrezzatura possa costituire pericolo per l'incolumità delle persone.
2. Lo sciatore deve sempre posizionare l'attrezzatura fuori dal piano sciabile durante la sosta presso rifugi o altri punti di transito dell'area sciabile attrezzata, per non recare intralcio o pericolo per gli utenti.

[Art. 96](#)  
[Mezzi meccanici.](#)

1. Nei casi di cui all'art. 68 gli utenti sono obbligati a dare precedenza ai mezzi meccanici e devono consentire la loro agevole e rapida circolazione.

[Art. 97](#)  
[Casco obbligatorio.](#)

1. Nell'esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard è fatto obbligo ai soggetti di età inferiore ai quattordici anni di indossare correttamente un casco protettivo omologato.

[Art. 98](#)  
[Manifestazioni agonistiche.](#)

1. In occasione di manifestazioni agonistiche, gli utenti estranei alle stesse non devono oltrepassare i limiti segnalati, sostare all'interno della pista di gara o dell'area comunque interdetta e percorrerla.

[Art. 99](#)  
[Sci fuoripista, scialpinismo e alpinismo.](#)

1. Fermo restando l'obbligo per il concessionario e gestore dell'area sciabile attrezzata di apporre idonea segnaletica di pericolo di frane o valanghe, per gli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuoripista accessibili dagli impianti o al di fuori delle piste individuate ai sensi della presente legge, si applica quanto disposto dal comma 1 dell'[articolo 17 della legge 24 dicembre 2003, n. 363](#) (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo) e successive modifiche e integrazioni.
2. I soggetti che praticano lo scialpinismo devono munirsi di Apparecchio di Ricerca dei Travolti in Valanga (ARTVA), Pala e Sonda per garantire un idoneo intervento di soccorso.
3. Le disposizioni del presente articolo sono riportate sulla documentazione di informazione all'utente ed indicate su cartelli esposti presso le stazioni di partenza ed arrivo degli impianti di risalita, come da Allegato B alla presente legge. La documentazione di informazione all'utente ed i cartelli sono predisposti dal concessionario e dal gestore dell'area sciabile attrezzata. (7)

---

(7) Articolo già sostituito dall'[art. 1, comma 1, L.R. 16 ottobre 2015, n. 31](#) e poi così modificato dall'[art. 4, comma 1, L.R. 12 gennaio 2016, n. 2](#) che ha disposto la sostituzione del comma 1. Il testo originario era così formulato: "Art. 99 - Sci fuoripista e sci alpinismo. 1. Il concessionario ed il gestore dell'area sciabile

[Art. 100](#)  
[Snowboard.](#)

1. Salva l'applicazione delle norme comportamentali per la pratica dello snowboard previste dal regolamento di esecuzione della presente legge, le norme previste dalla presente legge per gli sciatori si applicano anche a coloro che praticano lo *snowboard*.

[Art. 101](#)  
[Sci da fondo.](#)

1. Salva l'osservanza, in quanto compatibili, delle norme comportamentali previste dal presente titolo, i praticanti lo sci da fondo sono tenuti al rispetto delle specifiche norme comportamentali prescritte dal regolamento di esecuzione della presente legge.

[Art. 102](#)  
[Informazione e diffusione delle norme.](#)

1. Le norme di comportamento degli utenti contenute nella presente legge devono essere portate a conoscenza degli stessi mediante:
  - a) divulgazione a mezzo di appositi fogli informativi forniti congiuntamente allo ski pass, da realizzare a cura del gestore dell'area sciabile attrezzata;
  - b) apposizione di pannelli informativi in posizioni di transito obbligato negli accessi agli impianti o alle strutture, o presso punti di informazione, tabelloni illustrativi, biglietterie;
  - c) divulgazione da parte dei maestri di sci preliminarmente allo svolgimento di classi di insegnamento, sulla base di criteri disposti dalla Associazione dei Maestri di sci e acquisiti mediante appositi corsi di aggiornamento da predisporre prima della stagione invernale di entrata in vigore della presente legge.
2. La Regione individua e promuove altre forme di divulgazione.

[TITOLO VII](#)  
[Norme comuni, transitorie e finali](#)

[Art. 103](#)  
[Soggetti competenti per il controllo e modalità di intervento.](#)

1. Le funzioni di controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 2003, n. 363 e di quelle della presente legge e del relativo regolamento di esecuzione che ne costituiscono l'attuazione sono compiute, nello svolgimento del servizio di vigilanza e soccorso nelle aree sciabili attrezzate, dalla Polizia di Stato, dal Corpo Forestale dello Stato, dall'Arma dei Carabinieri, dal Corpo della Guardia di finanza nonché dai corpi di polizia locali.
2. I soggetti di cui al primo comma provvedono ad irrogare le relative sanzioni nei confronti dei soggetti inadempienti.
3. Le contestazioni relative alla violazione delle norme comportamentali degli utenti di cui alla presente legge ed al relativo regolamento di esecuzione avvengono anche con il supporto e la partecipazione dei maestri di sci e del personale addetto ai servizi di cui all'art. 67 ("Servizi tecnici e di assistenza") che abbia la qualifica di "addetto alla sorveglianza".
4. I soggetti di cui al precedente comma, la cui qualifica deve essere riconoscibile mediante apposito tesserino o altro contrassegno distintivo, provvedono a segnalare tempestivamente via radio ogni infrazione ai soggetti di cui al primo comma, i quali, tramite le informazioni fornite dai primi, individuano il trasgressore all'interno dell'area e gli contestano l'infrazione.
5. La qualifica di "addetto alla sorveglianza" viene riconosciuta con decreto del Presidente della Giunta regionale che attribuisce agli addetti stessi, nell'esercizio delle loro funzioni, la qualifica di incaricato di pubblico servizio.

[Art. 104](#)

---

attrezzata, o di parte di essa, non sono responsabili di incidenti che possano verificarsi nei percorsi fuoripista anche se accessibili dagli impianti di propria competenza, purché sugli stessi sia apposta idonea segnaletica di divieto di accesso o di pericolo di frane o valanghe.

2. È sempre vietato lo sci fuoripista lungo pendii interessati attivamente o passivamente da rischio di eventi valanghivi potenzialmente connessi con l'area sciabile attrezzata.
3. In ogni caso, i praticanti dello sci alpinismo devono munirsi, laddove le condizioni climatiche e della neve favoriscano evidenti rischi di eventi valanghivi, di appositi sistemi tecnici ed elettronici per il rilevamento ed il soccorso.
4. Quanto disposto nel presente articolo deve essere indicato sulla documentazione di informazione all'utente, ed indicato su cartelli esposti presso le stazioni di partenza ed arrivo degli impianti di risalita."

#### Supporti video.

1. In presenza di particolari caratteristiche del sito, è consentita l'installazione di telecamere per il controllo di particolari tratti di piste, di incroci tra esse, di strettoie o di altri spazi dell'area sciabile attrezzata presso i quali si manifesti, anche sulla base delle indicazioni del piano delle misure e degli apprestamenti di sicurezza, un più elevato livello di rischio.
2. La collocazione di tali strumenti viene prevista nei piani di cui al comma precedente, e ne vengono indicate le modalità di gestione.

#### Art. 105

##### Sanzioni.

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato ai sensi delle leggi vigenti e delle disposizioni contenute nel D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 per quanto concerne la polizia, la sicurezza e la regolarità dell'esercizio degli impianti sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
  - a) Il gestore che non ottemperi all'obbligo di cui all'art. 10 (generalità sugli obblighi dei gestori) soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 20.000 a € 200.000.
  - b) Il gestore che non ottemperi alle disposizioni di cui all'art. 48 (Segnaletica delle piste da sci) soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 20.000 a € 200.000.
  - c) Lo sciatore che non ottemperi alle disposizioni di cui agli articoli 84, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 98, 99 soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 20 a € 250. In caso di violazione delle prescrizioni di cui al comma 2 dell'art. 99, si applica la sanzione amministrativa da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 1.500,00, a seconda della gravità della violazione (8).
  - d) Lo sciatore che non ottemperi alle disposizioni di cui all'art. 92 (Soccorso) soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 250 a € 1.000.
  - e) Lo sciatore che non ottemperi alle disposizioni di cui all'art. 97 (Casco Obbligatorio) soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 30 a € 150.
  - f) Chiunque appresti, anche parzialmente, una pista da sci o modifichi quelle esistenti, o apra alla circolazione degli sciatori una pista da sci, senza aver ottenuto l'autorizzazione prevista dalla presente legge soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 20.000 a € 200.000.
  - g) Chiunque nell'esercizio di una pista o di un impianto in pubblico servizio violi le prescrizioni concernenti l'esercizio stesso stabilite dalla presente legge soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 20.000 a € 200.000.
  - h) Per ogni altro tipo di sanzione si rimanda al regolamento di esecuzione di cui all'art. 107.
2. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

#### Art. 106

##### Regolamento di esecuzione.

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta il regolamento di esecuzione della stessa e ne propone l'approvazione al Consiglio regionale.

#### Art. 107

##### Statistica.

1. I gestori hanno l'obbligo di fornire annualmente al Servizio competente l'elenco analitico degli infortuni verificatisi sulle piste da sci indicando, ove possibile, anche la dinamica degli incidenti stessi.
2. I dati raccolti dal Servizio competente sono resi pubblici, unitamente ai dati sull'affluenza degli utenti nelle aree sciabili attrezzate e trasmessi annualmente al Ministero della salute ai fini scientifici e di studio.

#### Art. 108

##### Rilascio di attestati di qualità in merito alla sicurezza.

1. La Regione, verificata l'applicazione delle norme e delle misure finalizzate alla sicurezza nelle aree sciabili attrezzate, anche in relazione all'andamento dei dati statistici di cui al punto precedente, rilascia attestati di qualità, della durata di 1 anno, e ne divulga al pubblico il rilascio mediante pubblicazione a mezzo stampa.

#### Art. 109

##### Disposizioni transitorie generali.

1. Entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, i gestori delle aree sciabili attrezzate trasmettono al Servizio competente, per l'approvazione, i piani delle misure e degli apprestamenti di sicurezza per le

---

(8) Periodo aggiunto dall'[art. 2, comma 1, L.R. 16 ottobre 2015, n. 31](#).

- componenti delle aree medesime di propria competenza redatti ai sensi della presente legge.
- Entro 90 giorni dal ricevimento dei piani, il Servizio competente ne approva il contenuto dichiarandone l'applicabilità con eventuali prescrizioni.
  - In caso di mancata approvazione o di inottemperanza all'obbligo di cui al primo comma del presente articolo, il Servizio competente dispone la sospensione dell'esercizio ai sensi dell'art. 24.

Art. 110  
Norma finale.

- La Regione promuove interventi per l'informazione e l'educazione in materia di sicurezza, di segnaletica, di prevenzione infortuni, di comportamento degli utenti nelle aree sciabili attrezzate.
- Vengono privilegiati i settori di intervento finalizzati alla sicurezza e ai giovani, utilizzando idonei strumenti di pubblicità e divulgazione e definendo puntuali modalità di intervento.
- Viene promossa la collaborazione ed il coordinamento con le altre Direzioni regionali per iniziative comuni.

Allegato A - Censimento delle piste di discesa esistenti

<b>COMPENSORIO SCIISTICO: CAMPO IMPERATORE - MONTECRISTO - L'AQUILA - PROVINCIA DE L'AQUILA.</b>								
Comune e località	Ditta concessionaria	Denominazione pista di discesa	Quota di partenza (S.L.M.)	Quota di arrivo (S.L.M.)	Dislivello ml.	Sviluppo ml.	Pendenza media %	Denominazione Impianto a servizio della pista
L'Aquila  Campo Imperatore	Centro turistico Gran Sasso	1. Edelweis	2125,00	2085,00	40,00	280,00	14,80	Segg. Quadriposto Fontari C. Imperatore
		2. Genziana	2130,00	1935,00	195,00	720,00	20,00	Segg. Quadriposto Fontari C. Imperatore
		3. Agonista	2100,00	1985,00	115,00	480,00	30,00	Segg. Quadriposto Fontari C. Imperatore
		3. Bis Variante 3	2130,00	1950,00	180,00	1010,00	19,00	Seggiovia Quadriposto C.I. - Scindarella
		4. Narciso	2199,00	1949,00	250,00	1645,00	17,00	Seggiovia Quadriposto C.I. - Scindarella
		5. Mirtillo	2100,00	1949,00	151,00	980,00	18,20	Seggiovia Quadriposto C.I. - Scindarella
		6. Aquila Bianca	2199,00	1945,00	254,00	1150,00	25,40	Segg. Quadriposto Fontari C. Imperatore
		7. Osservatorio	2135,00	1950,00	185,00	940,00	23,00	Segg. Quadriposto Fontari C. Imperatore e manovra Campo Scuola

L'Aquila  Monte Cristo	Centro Turistico Gran Sasso	11. Le Creste	1895,00	1450,00	445,00	1681,00	26,00	Segg. Prato Grande - Lago d'Assergi
		12. Canalino	1875,00	1450,00	415,00	1170,00	38,00	Segg. Prato Grande - Lago d'Assergi
		13. Cardo	1880,00	1600,00	280,00	820,00	31,00	Sciovia Montecristo (impianto inattivo)
		14. Falco	1895,00	1600,00	294,00	921,00	37,00	Sciovia Montecristo (impianto inattivo)
		15. Schiazze 1	1600,00	1450,00	150,00	740,00	21,00	Segg. Prato Grande - Lago d'Assergi
		16. Schiazze 2	1575,00	1500,00	75,00	186,00	43,00	Segg. Prato Grande - Lago d'Assergi
		17. Il Lupo	1610,00	1450,00	160,00	720,00	24,00	Segg. Prato Grande - Lago d'Assergi
		18. Margherita	1725,00	1580,00	145,00	590,00	25,00	Sciovia del Lago
		19. Rododentro	1725,00	1580,00	145,00	620,00	24,00	Sciovia del Lago

<b>COMPENSORIO SCIISTICO: ROCCA DI CAMBIO CAMPO FELICE - OVINDOLI MAGNOLA - PROVINCIA DE L'AQUILA</b>								
Comune e località	Ditta Concessionaria	Denominazione pista di discesa	Quota di Partenza (S.L.M.)	Quota di arrivo (S.L.M.)	Dislivello ml.	Sviluppo ml.	Pendenza media %	Denominazione impianto a servizio della pista
		A - Vergine + VAR. A	1710,00	1410,00	300,00	950,00	33,00	Segg. Fontana Valle - Brecciarà
		B - Aquile	2025,00	1422,00	603,00	1540,00	46,77	Segg. Valle dei Nibbi - Monterotondo
		C - Falco	2060,00	1710,00	350,00	965,00	41,50	Segg. Valle dei Nibbi - Monterotondo
		D - Rondini	2060,00	1720,00	340,00	1070,00	35,28	Segg. Valle dei Nibbi - Monterotondo
		E - Capricorno	1910,00	1654,00	256,00	865,00	33,00	Seggiovia Biposto Valle dei Nibbi Cisterna

<b>Rocca di Cambio</b> <b>Campo Felice</b>	<b>S.p.A. Campo Felice</b>	F - Gigi Panei	1920,00	1650,00	270,00	730,00	38,60	Seggiovia Biposto Valle dei Nibbi Cisterna Seggiovia Quadriposto Valle dei Nibbi Nibbio Seggiovia Quadriposto Valle dei Nibbi Nibbio Segg. Quadriposto Campo Felice - Brecciarà Segg. Quadriposto Campo Felice - Brecciarà Segg. Quadriposto Valle dei Nibbi Nibbio Seggiovia Quadriposto Valle dei Nibbi Nibbio Sciovia Colle Sinistro Seggiovia Quadriposto Cerchiarè - V. Nibbio Sciovia Colle DX Sciovia Colle DX Sciovia Colle SX
		G - Sagittario	1900,00	1620,00	280,00	1230,00	23,00	
		H - Lupo	1820,00	1590,00	230,00	750,00	40,50	
		I - Gemelli	1685,00	1546,00	139,00	1030,00	14,00	
		L - Scorpione + VAR.	1720,00	1544,00	176,00	1285,00	15,50	
		M - Orso	1900,00	1580,00	320,00	995,00	34,00	
		N - Volpe	1900,00	1570,00	330,00	1235,00	28,80	
		O - Leone	1890,00	1534,00	354,00	1285,00	29,50	
		P - Toro	1750,00	1540,00	210,00	810,00	26,50	
Q - Ariete	1900,00	1715,00	185,00	770,00	26,50			
R - Innamorati	1900,00	1534,00	299,00	1735,00	20,70			
S - Moby Dick	1595,00	1530,00	65,00	345,00	16,00			
<b>Ovindoli</b> <b>Magnola</b>	<b>Monte Magnola Impianti s.r.l.</b>	1. Dolce vita	1498,73	1414,00	82,38	564,80	15,00	Seggiovia triposto Magnola - D. Vita Cabinovia 8 posti le Fosse - M. Arso Segg. Campetto degli Alpini-Montefreddo Cabinovia 8 posti le Fosse - M. Arso Segg. Campetto degli Alpini-Montefreddo Segg. Campetto degli Alpini-Montefreddo Segg. Anfiteatro - Coccinella Segg. Anfiteatro - Coccinella Segg. Anfiteatro - Coccinella Seggiovia Capanna Brin - Daino Seggiovia Capanna Brin - Daino Cabinovia 8 posti le Fosse M. Arso Sciovia doppia Topolino 1 e 2 Sciovia doppia Topolino 1 e 2 Segg. "Anfiteatro - Coccinella" Segg. "Anfiteatro - Coccinella"
		3. Canalone	11796,31	1454,71	341,60	1565,00	21,80	
		4. Pistone	1961,80	1454,15	507,65	2237,30	22,70	
		5. Fontefredda	1589,71	1453,72	135,59	640,40	21,20	
		6. Campetto alpini	1961,80	1796,38	341,60	865,00	19,10	
		7. Bis	1854,92	1707,80	147,12	491,90	30,00	
		8. Pista 7 Anfiteatro sx	1963,73	1799,22	164,51	802,10	20,50	
		9. Pista 8 Anfiteatro dx	1963,86	1799,06	164,80	801,60	20,60	
		10. P. 8bis - anfiteatro dx	1963,86	1799,06	164,80	949,60	17,30	
		11. P.8 - 9bis capanna brin	1932,84	1799,06	133,78	819,55	16,70	
		12. Pista 9 Capanna brin	1932,84	1799,06	133,78	648,80	19,50	
		13. Pista vetrina	1805,46	1455,32	350,14	1342,15	26,00	
		14. Topolino sx	1478,11	1452,58	25,53	193,63	13,22	
		15. Topolino dx	1483,27	1450,08	33,19	257,10	10,57	
		16. Anfiteatro	2034,00	1915,49	118,51	689,27	17,19	
		17. Anfiteatro sx	1975,27	1920,41	54,86	384,57	54,86	

<b>COMPENSORIO SCIISTICO: TAGLIACOZZO MARSIA - CAPPADOCIA CAMPOROTONDO - PROVINCIA DE L'AQUILA</b>								
<b>Comune e località</b>	<b>Ditta Concessionaria</b>	<b>Denominazione pista di discesa</b>	<b>Quota di Partenza (S.L.M.)</b>	<b>Quota di arrivo (S.L.M.)</b>	<b>Dislivello ml.</b>	<b>Sviluppo ml.</b>	<b>Pendenza media %</b>	<b>Denominazione impianto a servizio della pista</b>
<b>Tagliacozzo</b> <b>Marsia</b>	<b>S.r.l. Montana nuova</b>	1. Scagliola	1680,00	1463,50	216,50	769,00	28,00	Seggiovia Marsia - Piccionara Seggiovia Marsia - Piccionara Sciovia Valle Marsicana Sciovia Valle Marsicana Sciovia Capannelle
		2. Piccionara 1	1657,00	1550,00	107,00	378,00	28,00	
		3. Piccionara 2	1525,00	1504,00	21,00	810,00	10,00	
		4. Variante blu 1	1670,00	1615,00	54,00	404,00	13,00	
		5. Variante blu 2	1520,00	1463,00	57,00	467,00	12,00	
		6. Variante blu 3	1480,00	1463,00	17,00	113,00	17,50	
		7. Dell'orso	1539,00	1445,41	93,59	466,00	20,00	
		8. Variante blu	1484,00	1422,00	62,00	391,00	15,90	
		9. Baby	1462,69	1422,00	40,69	276,50	15,00	

<b>Cappadocia</b> <b>Campo-rotondo</b>	<b>Soc. Monna rosa S.r.l.</b>	Pista n. 1	1575,00	1395,00	180,00	597,00	30,00	Sciovia Monte Cesa Sciovia Monte Cesa Sciovia Monte Cesa Manovia Jolly Monovia Jolly Sciovia Carbonara
		Pista n. 2	1517,00	1467,00	50,00	205,00	24,50	
		Pista n. 3	1575,00	1395,00	180,00	1435,00	12,50	
		Pista n. 4	1400,00	1383,00	14,00	98,00	10,00	
		Pista n. 5	1400,00	1386,00	14,00	171,00	10,00	
		Pista n. 6	1443,51	1389,37	54,14	255,28	24,00	

**COMPRESORIO SCIISTICO: SCANNO MONTEROTONDO - PASSO GODI - PROVINCIA DE L'AQUILA**

Comune e località	Ditta Concessionaria	Denominazione pista di discesa	Quota di Partenza (S.L.M.)	Quota di arrivo (S.L.M.)	Dislivello ml.	Sviluppo ml.	Pendenza media %	Denominazione impianto a servizio della pista
<b>Scanno</b> <b>Colle Rotondo</b>	<b>Bacini</b> <b>Sciistici S.p.a.</b>	Il Pistone	1610,00	1169,75	559,75	1385,00	31,7	Segg. Bip. Scanno - Colle Rotondo
<b>Scanno</b> <b>Colle Rotondo</b>	<b>Valle</b> <b>Orsara S.p.a.</b>	Monte rotondo 1	1873,93	1575,18	298,75	938,39	31,83	Segg. Quadr. Valletta - Monterotondo Segg. Quadr. Valletta - Monterotondo Segg. Bip. Valletta - Camposcuola Segg. Quadr. Valletta - Monterotondo
		Monte rotondo 2	1873,82	1570,59	303,33	939,96	32,27	
		Campo scuola	1606,00	1574,15	31,85	217,77	14,62	
		Ski weg	1694,27	1644,80	49,47	371,01	13,33	
<b>Scanno</b> <b>Passo Godi</b>	<b>Nannarone Carmelo</b>	Scanno	1612,90	1553,00	59,90	317,00	18,89	Sciovia Scanno
<b>Scanno</b> <b>Passo Godi</b>	<b>Evangelista</b> <b>Alberto</b>	5	1747,00	1592,00	153,00	558,00	27,00	Sciovia Pantano Sciovia Pantano Sciovia Passo Godi Sciovia Passo Godi Sciovia Passo Godi Sciovia Pantano Sciovia Pantano Sciovia Pantano
		6	1747,00	1713,00	34,00	375,00	9,00	
		7	1615,00	1555,00	60,00	291,00	20,00	
		8	1611,00	1555,00	56,00	307,00	18,00	
		9	1610,00	1593,00	18,00	1148,00	12,00	
		10	1746,00	1593,00	153,00	789,00	19,00	
		Variante B	1717,00	1717,00	0,24	86,00	0,27	
		Variante C	1700,00	1627,00	73,00	339,00	21,00	
<b>Scanno</b> <b>Passo Godi</b>	<b>Mastrogiovanni</b> <b>Vittorio</b>	1) pista n. 1	1600	1545,8	54,20	370	15,18	Sciovia lo Stazzo Sciovia lo Stazzo Sciovia lo Stazzo
		2) pista n. 2	1639	1545,5	93,20	463	20,80	
		3) tratto di confluenza 1° sgancio	1600	1578	22,00	110	21,00	

**STAZIONI SCIISTICHE: PASSO S. LEONARDO PACENTRO - CAMPO DI GIOVE - PROVINCIA DE L'AQUILA**

Comune e località	Ditta Concessionaria	Denominazione pista di discesa	Quota di Partenza (S.L.M.)	Quota di arrivo (S.L.M.)	Dislivello ml.	Sviluppo ml.	Pendenza media %	Denominazione impianto a servizio della pista
<b>Pacentro</b> <b>Passo S. Leonardo</b>	<b>Pasalea</b>	Pista A-A'	1349,69	1268,98	80,71	633,50	12,80	Sciovia S. Leonardo Sciovia Roccacannone Sciovia Roccacannone Sciovia Roccacannone Pista Raccordo Pista Raccordo
		Pista B-B'	1346,49	1281,68	64,81	314,00	20,64	
		Pista C-C'	1355,75	1214,52	141,23	706,00	20,00	
		Pista D-D'	1277,46	1214,52	63,94	612,00	10,28	
		Pista di Raccordo E-E'	-	-	-	-	-	
		Pista di Raccordo F-F'	-	-	-	-	-	
<b>Campo di giove</b> <b>Guado di coccia</b>	<b>Amministrazione comunale</b>	1 Pareti Rosse	1325,00	1150,00	175,00	807,00	21,68	Sciovia Quartarana Sciovia Quartarana Seggiovia Biposto le Piane - Guado di C. Sciovia Serracarracina Sciovia Tavola Rotonda
		2 Delle Signore	1325,00	1150,00	175,00	762,00	22,96	
		4 Delle Capre	1673,00	1325,00	348,00	1055,00	32,98	
		6 Serracarracina	1999,00	1673,00	326,00	1128,00	28,90	
		8 Tavola Rotonda	2340,00	1990,00	350,00	1634,00	21,40	

**COMPRESORIO SCIISTICO: ALTO SANGRO - PESCIASSEROLI - PESCOLOSTANZO - RIVISONDOLI MONTE PRATELLO - ROCCARASO PAESE PIZZALTO AREMOGNA - PROVINCIA DE L'AQUILA**

Comune e località	Ditta Concessionaria	Denominazione pista di discesa	Quota di Partenza (S.L.M.)	Quota di arrivo (S.L.M.)	Dislivello ml.	Sviluppo ml.	Pendenza media %	Denominazione impianto a servizio della pista
		Direttissima	2035,00	1426,00	609,00	1801,00	33,00	Cabinovia Vallone -

<b>Rivisondoli Montepratello</b>	<b>S.p.a. Montepratello</b>	Super Esse	1875,00	1570,00	305,00	799,00	38,00	Montepratello	
		Esse	1936,00	1712,00	224,00	993,00	22,00	Cabinovia Vallone - Montepratello	
		Azzurra	2035,00	1395,00	640,00	4977,00	13,00	Cabinovia Vallone - Montepratello	
		Rossa	1733,00	1396,00	337,00	1708,00	20,00	Cabinovia Vallone - Montepratello	
		Rac. Rossa Crete Rosse	1836,00	1733,00	103,00	551,00	18,00	Seg. Vallone - Colle Crete Rosse + sc. Crete Rosse I - II	
		Del Bosco	1828,00	1527,00	301,00	1136,00	26,00	Seg. Vallone - Colle Crete Rosse + sc. Crete Rosse I - II	
		Crete Rosse Panoramica dx	1836,00	1733,00	130,00	625,00	21,00	Sciovia Crete Rosse I-II	
		Panoramica sx	2057,00	2035,00	22,00	620,00	4,00	Sciovia Pratelletto	
		Pratello sx	2057,00	1863,00	194,00	1278,00	15,00	Sciovia Pratelletto	
		7 bis	2026,00	1825,00	201,00	657,00	31,00	Sciovia Pratelletto	
		Raccordo	1840,00	1471,00	369,00	2250,00	16,00	Sciovia Crete Rosse I-II	
		Pizzalto	1850,00	1818,00	32,00	290,00	11,00	Seggiovia Aremogna - Pizzalto	
		Valloncello dx	2044,00	1956,00	88,00	508,00	17,00	Sciovia Valloncello	
		Valloncello sx	2044,00	1956,00	88,00	417,00	21,00	Sciovia Valloncello	
Rac. Valloncello Vallone	2044,00	2035,00	9,00	370,00	2,00	Sciovia Valloncello			
1400,00	1312,20	87,80	736,40	11,92	Seggiovia Quadriposto Fontanile - Vallone				
Campo Scuola	1317,93	1309,66	8,27	94,40	8,76	Manovia C. S. Pratello			
<b>Roccaraso Aremogna Pizzalto</b>	<b>Pizzalto S.p.a.</b>	1 Paradiso	1841,01	1472,63	368,38	2321,80	16,00	Seggiovia Aremogna - Pizzalto	
		2 Canguro	1841,01	1472,63	368,38	1628,40	22,00	Seggiovia Aremogna - Pizzalto	
		3 Cielo alto	1841,01	1472,63	368,38	1962,30	19,00	Seggiovia Aremogna - Pizzalto	
		4 C. Rosse (variante)	1834,70	1644,18	190,52	618,90	14,00	Sciovia Paradiso I-II + Impianti Montepratello	
		5 Gran Pista	1829,35	1472,63	356,72	1130,70	31,00	Seggiovia Aremogna Pizzalto	
		6 Lago Davoli	1829,35	1471,57	357,78	1035,10	34,00	Seggiovia Aremogna Pizzalto	
		7 Orso sx	1645,92	1468,33	177,59	694,00	25,00	Sciovia Lago Davoli	
		8 Orso dx	1644,30	1469,39	174,91	503,40	25,00	Sciovia Lago Davoli	
		9 Nuovo baby	1531,96	1468,91	63,05	524,20	12,00	Sciovia Nuovo Baby	
		10 Variante Canguro	1614,24	1550,66	63,58	288,50	22,00	Seggiovia Aremogna Pizzalto	
		11 Variante Orso sx	1556,29	1471,57	84,72	377,70	22,00	Sciovia Lago Davoli + seggiovia Aremogna - Pizzalto	
		12 Variante Lago D.	1740,01	1640,88	99,13	354,40	28,00	Seggiovia Aremogna Pizzalto	
		13 Servizio	-	-	-	-	-	-	Pista di servizio
		14 Manovia	1477,69	1477,69	17,07	130,00	12,00	Manovia Pizzalto	
<b>Roccaraso Aremogna la Valletta</b>	<b>Soc. Nord di Trilli Tarcisio Giorgio</b>	1	1531,00	1485,00	46,00	520,00	8,85	Sciovia Valletta	
		2	1503,00	1492,00	11,00	200,00	5,50	Manovia la Valletta	
		Pista 2	1695,00	1535,00	160,00	785,00	20,40	Sciovia Roccalta	
		Pista 3	1695,00	1545,00	150,00	505,00	29,70	Sciovia Roccalta	
<b>Roccaraso Campetto degli Alpini</b>	<b>Soc. Gema</b>	Campo degli Alpini	1610,00	1430,00	80,00	500,00	32,00	Sciovia Campetto degli Alpini (impianto in corso di sostituzione)	
<b>Roccaraso Ombrellone</b>	<b>Soc. Sitar</b>	Due	1497,00	1270,00	227,00	1750,00	12,97	Seggiovia Roccaraso - Colle Belisario e Manovia	
		Tre	1497,00	1270,00	227,00	800,00	28,38	Seggiovia Roccaraso - Belisario	
		Quattro	1497,00	1270,00	227,00	730,00	31,20	Seggiovia Roccaraso Colle Belisario	
		Tronco n. 1	1753,69	1456,60	287,09	1886,03	15,00	Seggiovia Pescocostanzo	

<b>Pescocostanzo</b> <b>Vallefura</b>	<b>S.r.l.</b> <b>Seggiovia di</b> <b>Vallefura</b>	Tronco n. 2	1644,85	1459,98	184,87	657,63	28,00	- Vallefura Seggiovia Pescocostanzo
		Tronco n. 3	1516,70	1463,62	53,08	288,95	18,00	- Vallefura Sciovia Valle Gelata
		Tronco n. 4	1557,71	1463,62	94,09	472,94	20,00	Sciovia Monte Calvario
		Tronco n. 5	1747,75	1655,78	91,97	290,64	32,00	Seggiovia Pescocostanzo - Vallefura
		Tronco n. 6	1749,15	1644,85	104,30	319,23	33,00	Seggiovia Pescocostanzo - Vallefura
		Tronco n. 7	1560,72	1483,87	76,85	257,07	30,00	Sciovia Monte Calvario
		Tronco n. 9	1516,70	1471,95	44,75	301,56	15,00	Seggiovia Pescocostanzo - Vallefura
<b>Roccaraso</b> <b>Aremogna</b>	<b>Soc.</b> <b>Sifatt</b>	1	2153,00	1680,00	463,00	2791,00	12,50	Cab. Piano Ar - M. Toppe dei T + Seg. Trip. Valle Verde II - Pal.
		2	2146,00	1586,00	559,72	2946,30	19,00	Cabinovia Piano dell' Aremogna-Monte
		3	2147,17	1684,00	463,17	2213,17	21,00	Toppe del Tesoro Cabinovia Piano dell' Aremogna-Monte
		4	2147,17	1586,28	560,89	2408,49	23,00	Toppe del Tesoro Cabinovia Piano dell' Aremogna-Monte
		5	2148,61	1680,00	468,61	2399,67	19,00	Toppe del Tesoro Cab. Piano Ar - M. Toppe dei T + Seg. Valle Verde I - T. del Tesoro
		6	2085,40	2001,36	84,04	544,92	15,00	Cabinovia Piano dell' Aremogna-Monte
		7	1883,92	1721,92	162,00	726,70	22,00	Toppe del Tesoro Cabinovia Piano dell' Aremogna-Monte
		8	1985,94	1863,63	122,31	1042,50	12,00	Toppe del Tesoro Cab. Piano Ar - M. Toppe del T + Seg. Trip. Valle Verde II-P
		9	2002,08	1866,45	135,63	798,74	17,00	Cab. Piano Ar - M. Toppe del T + Seg. Bip. Valle Verde I-T. del Tesoro
		10	1916,15	1680,00	236,15	1581,46	15,00	Seggiovia Triposto Valle del Macchione - Pallottieri
		11	1916,15	1712,06	204,09	942,55	21,65	Seggiovia Triposto Valle del Macchione - Pallottieri
		12	1890,55	1712,06	178,49	761,46	23,44	Seggiovia Triposto Piano dell' Aremogna Macchione
		13	1893,93	1634,74	259,19	715,08	36,62	Seggiovia Triposto Piano dell' Aremogna Macchione
		14	1688,80	1588,20	100,60	778,64	12,92	Segg. Triposto Piano dell' Aremogna Gravare di Sotto
		15	1681,59	1588,27	93,92	381,36	24,47	Segg. Triposto Piano dell' Aremogna Gravare di Sotto
		16	1688,80	1614,58	74,22	250,00	30,00	Segg. Triposto Piano dell' Aremogna Gravare di Sotto
		17	1628,93	1588,20	40,73	384,40	10,00	Seggiovia Triposto Valle delle Gravare - Toppe del Tesoro
		18	1763,10	1586,52	176,59	1030,90	17,00	Seggiovia Triposto Valle delle Gravare - Toppe del Tesoro
		19	1755,47	1583,98	171,49	836,81	20,00	Seggiovia Triposto Valle delle Gravare - Toppe del Tesoro
		20	1692,83	1680,00	12,83	130,00	10,00	Manovia Campo Scuola
		Campo Scuola	1298,00	1250,00	39,00	300,00	13,00	Sciovia Campetto
		Orsetta	1308,00	1255,00	53,00	301,00	17,00	Seggiovia Orsetta - quota
		Direttissima	1801,76	1238,07	563,61	1328,05	42,55	Seggiovia Orsa Maggiore

<b>Pescasseroli</b>  <b>Monte Vitelle</b>	<b>G.I.S.P. S.p.A.</b>	Aquila	1658,00	1264,00	388,00	610,00	63,00	- Monte Vitelle Seggiovia Orsa Maggiore
		Panoramica	1820,00	1761,00	59,00	491,00	12,00	- Monte Vitelle Seggiovia Orsa Maggiore
		Aceretta	1846,00	1687,00	159,00	779,00	20,00	- Monte Vitelle Seggiovia Orsa Maggiore
		Camoscio	1687,00	1507,00	180,00	486,00	37,00	- Monte Vitelle Segg. Orsa Maggiore - Monte Vitelle + Sciovia Stazzo
		Stradello	1687,00	1629,00	58,00	383,00	15,00	Segg. Orsa Maggiore - Monte Vitelle + Sciovia Stazzo
		Lupo	1790,66	1507,66	283,00	782,00	36,00	Seggiovia Stazzo - M. Ceraso
		Volpe	1746,00	1507,00	239,00	798,00	30,00	Seggiovia Stazzo - M. Ceraso
		Variante Volpe	1630,85	1596,00	34,81	175,00	19,00	Seggiovia Stazzo - M. Ceraso
		Staz. - Stazzetto	1497,10	1371,00	126,00	632,00	20,00	Segg. Stazzo segg. Orsa M. - M. VT
Vallone	1371,00	1257,00	114,00	1069,00	10,00	Segg. Orsa M. - M. VT + segg. Stazzo		
Raccordo	1285,00	1236,00	49,00	640,00	7,60	Sciovia Raccordo		

**COMPENSORIO SCIISTICO: MONTE PISELLI CIVITELLA DEL TRONTO VALLE CASTELLANA - PROVINCIA DI TERAMO**

Comune e località	Ditta Concessionaria	Denominazione pista di discesa	Quota di Partenza (S.L.M.)	Quota di arrivo (S.L.M.)	Dislivello ml.	Sviluppo ml.	Pendenza media %	Denominazione impianto a servizio della pista
<b>Valle Castellana e Civitella del Tronto</b>	<b>Consorzio turistico dei Monti Gemelli (CO.TU.GE.)</b>	Pista A	1630,00	1100,00	530,00	2265,00	25,56	Seggiovia Tre Caciare Monte Piselli
		Pista B	1670,00	1420,00	250,00	840,00	28,76	Segg. Tre Caciare M. Piselli
		Pista C	1630,00	1200,00	530,00	2715,00	20,43	Seggiovia Tre Caciare Monte Piselli
		Pista D	1697,00	1637,00	60,00	469,00	13,49	Sciovia doppia Monte piselli I e II
<b>Tre Caciare Monte Piselli</b>								

**COMPENSORIO SCIISTICO: PRATI DI TIVO PIETRACAMELA - PRATO SELVA FANO ADRIANO - PROVINCIA DI TERAMO**

Comune e località	Ditta Concessionaria	Denominazione pista di discesa	Quota di Partenza (S.L.M.)	Quota di arrivo (S.L.M.)	Dislivello ml.	Sviluppo ml.	Pendenza media %	Denominazione impianto a servizio della pista
<b>Pietracamela</b>  <b>Prati di Tivo</b>	<b>Siger S.r.l.</b>	1	1502,00	1440,00	62,00	310,00	20,00	Seggiovia Prati di Tivo - Fonte C.
		2	1502,00	1440,00	62,00	299,00	21,00	Seggiovia Prati di Tivo - Fonte C.
		3	1600,00	1424,00	196,00	679,00	26,00	Seggiovia Pilone di Mezzo - Corno P.
		4	1609,00	1424,00	196,00	691,00	25,00	Seggiovia Pilone di Mezzo - Corno P.
		5	2008,00	1437,00	526,00	1679,00	31,00	Seggiovia la Madonna
		6	1440,00	1395,00	38,00	297,00	12,75	Sciovia Jolli I e II
		7	1440,00	1395,00	38,00	291,00	13,00	Sciovia Jolli I e II
		8	1900,00	1464,00	550,00	2000,00	27,49	Seggiovia la Madonna
		9	1827,00	1475,00	233,00	934,00	25,00	Seggiovia la Madonna
		10	1812,00	1500,00	294,00	914,00	32,00	Seggiovia Pilone di Mezzo - Corno P.
		11	1812,00	1500,00	292,00	913,00	32,00	Seggiovia Pilone di Mezzo - Corno P.
		12	1812,00	1500,00	192,00	576,00	33,00	Seggiovia Pilone di Mezzo - Corno P.
		13	1764,00	1456,00	308,00	1070,00	31,00	Seggiovia Pilone di Mezzo - Corno P.
		14	1764,00	1456,00	308,00	1363,00	24,00	Seggiovia Pilone di Mezzo - Corno P.
16	1686,00	1455,00	231,00	960,00	24,00	Seggiovia la Madonna		
Variante A pista 8	1889,25	1634,25	255,00	887,00	23,35	Seggiovia la Madonna		
Variante B pista 8	1614,20	1490,78	123,42	405,00	30,44	Seggiovia la Madonna		
<b>Fano</b>		Seggiovia	1774,50	1383,00	391,50	1979,20		Seggiovia Campo dei

<b>Adriano</b>	<b>Prato Selva S.r.l.</b>	Babetta	1548,50	1372,40	176,10	1039,74	Minore 30%	Venti - Colle Abetone Seggiovina Campo dei Venti - Colle Abetone Sciovia Baby Scuola Sciovia Ginestra
<b>Prato Selva</b>		Baby	1393,50	1363,30	30,20	240,00		
		Ginestra	1502,00	1378,29	123,71	727,00		


**COMPRESORIO SCIISTICO: PASSO LANCIANO MAIELETTA - PRETORO ROCCAMORICE - PROVINCE DI CHIETI E PESCARA**

Comune e località	Ditta Concessionaria	Denominazione pista di discesa	Quota di Partenza (S.L.M.)	Quota di arrivo (S.L.M.)	Dislivello ml.	Sviluppo ml.	Pendenza media %	Denominazione impianto a servizio della pista	
<b>Pretorio Roccamorice</b>  <b>Passo Lanciano</b>	<b>Panorama s.r.l.</b>	Panoramica + var	1607,10	1311,29	295,81	2090,32	14,15	Seggiovina triposto Passo Lanciano - Panorama Seggiovina triposto Passo Lanciano - Panorama Sciovia la Chiesetta Sciovia la Chiesetta	
		D'Au	1607,10	1318,23	288,97	1110,27	26,01		
		Pistone Chiesetta 1	1624,51	1594,88	29,63	220,03	13,47		
		Chiesetta 2	1625,11	1594,88	30,23	220,03	13,47		
<b>Pretorio</b>  <b>Passo Lanciano</b>	<b>Soc. Sciovie Marcantonio Srl</b>	Pistone n. 1	1530,10	1391,50	138,60	432,90	38,00	Sciovia Piano di Fondi Sciovia Piano di Fondi Sciovia Piano di Fondi	
		Panoramica n. 2	1495,49	1311,48	184,11	1395,28	13,00		
		Raccordo	1535,20	1520,10	15,10	132,00	11,00		
		Pistone n. 7							Sciovia Piano di Fondi Sciovia Piano di Fondi
		Raccordo Panoramica n. 8	1535,48	1495,50	39,98	360,60	11,00		
Pista n. 3 (nuova)	1495,00	1420,50	74,50	232,30	32,00				
<b>Pretorio Rapino Roccamorice</b>  <b>Maielletta</b>	<b>Mamma Rosa Funivie S.r.l.</b>	Maielletta IV	1888,14	1692,12	196,02	863,73	22,69	Maielletta IV Maielletta IV Maielletta IV Del Rifugio Del Rifugio Del Rifugio	
		Gare 1	1888,14	1776,77	111,37	633,20	20,89		
		Gare 2	1888,14	1704,49	183,65	796,11	23,07		
		Primavera	1988,65	1727,50	261,15	1244,50	21,00		
		Rifugio	1975,25	1800,85	174,40	886,10	19,68		
		Complemento gare 1-2	1955,00	1862,00	93,00	310,00	30,00		
		Parco snow	1988,55	1890,00	98,55	636,00	15,49		
<b>Pretorio Roccamorice</b>  <b>Maielletta</b>	<b>Soc. Sciovie Mamma Rosa Arl</b>	1 Block Haus	1994,13	1743,16	248,40	1500,00	16,88	Sciovia Stella blu 1-6 Sciovia Stella blu 1-6 Sciovia Stella blu 1-6 Sciovia Stella blu 2-3 Sciovia Stella blu 2-3 Sciovia Stella blu 4 Sciovia Stella blu 4	
		2 Sole	1999,88	1719,30	286,50	1250,00	32,00		
		3 Direttissima	1999,88	1719,30	273,00	1250,00	22,70		
		4 Stella blu 2	1724,32	1650,00	70,00	550,00	13,00		
		5 Stella blu 3	1724,32	1650,00	70,00	550,00	13,00		
		6 Baby	1724,32	1650,00	45,00	350,00	12,00		
		7 Campo Scuola	1724,32	1650,00	45,00	350,00	12,00		

**COMPRESORIO SCIISTICO: GAMBERALE - PIZZOFERRATO - PROVINCIA DI CHIETI**

Comune e località	Ditta Concessionaria	Denominazione pista di discesa	Quota di Partenza (S.L.M.)	Quota di arrivo (S.L.M.)	Dislivello ml.	Sviluppo ml.	Pendenza media %	Denominazione impianto a servizio della pista
<b>Gamberale</b>  <b>La Forcella</b>	<b>F.lli De Juliis</b>	La Forcella	1480,00	1390,00	100,00	750,00	12,00	Sciovia Forcella
<b>Pizzoferrato S. Domenico</b>	<b>D'Orfeo Antonio</b>	Pista S. Domenico	1361,34	1427,73	66,38	510,00	14,20	Sciovia S. Domenico

[Allegato B \(art. 99, comma 3\) \(9\)](#)

	<p>EVENTUALE LOGO DELLA STAZIONE SCIISTICA</p>	<p>LOGO DEL COMUNE TERRITORIALMENTE COMPETENTE</p>
<p style="text-align: center;"><b>AVVISO AGLI UTENTI</b></p> <p style="text-align: center;">se state utilizzando questo impianto per avventurarvi in un</p> <p style="text-align: center;"><b>TERRENO DI ALTA MONTAGNA</b></p> <p style="text-align: center;">ricordate sempre che il terreno al di fuori dell'area sciabile</p> <p><b>-Non è un terreno controllato e sicuro dal rischio valanghe, richiede adeguate conoscenze</b></p> <p><b>-Siate prudenti e rispettosi della natura, non avventuratevi da soli</b></p> <p><b>PRIMA DI PARTIRE DOVETE PRENDERE LE SEGUENTI PRECAUZIONI:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Consultare il bollettino NIVOMETEOROLOGICO affisso nei pressi della stazione di partenza dell'impianto di risalita</b></li> <li><b>2. Dotarvi di ARTVA, PALA, SONDA</b></li> <li><b>3. Affrontare itinerari adeguati alla vostra preparazione tecnica ed atletica</b></li> </ol> <p style="text-align: center;"><b>SIETE PERSONALMENTE RESPONSABILI DELLA VOSTRA INCOLUMITÀ</b></p>		
<p style="text-align: center;"><b>ATTENTION TO ALL USERS</b></p> <p style="text-align: center;">if you are using this ski lift to venture yourselves in</p> <p style="text-align: center;"><b>HIGH MOUNTAIN</b></p> <p style="text-align: center;">users must be aware that outside this ski area</p> <p><b>-It isn't a safe and controlled area and isn't safe from avalanches, it requires adequate knowledge</b></p> <p><b>-Be prudent and respect nature, don't venture yourself alone</b></p> <p><b>BEFORE LEAVING OBSERVE THE FOLLOWING PRECAUTIONS:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Consult avalanche bulletins located near the departure point of the ski lift</b></li> <li><b>2. Be sure to have the following gear: artva, snow shovels, avalanche probe</b></li> <li><b>3. Only pursue itineraries that are adequate to your personal technical and athletic preparation</b></li> </ol> <p style="text-align: center;"><b>YOU ARE RESPONSIBLE FOR YOUR OWN SAFETY</b></p>		

(9) Allegato aggiunto a seguito della sostituzione dell'art. 99 disposta dall'[art. 1, comma 1, L.R. 16 ottobre 2015, n. 31](#).